BOLLETTINO UFFICIALE

n. 24
DEL 16 GIUGNO 2021

Anno LVIII n. 24

Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Sommario Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

21_24_1_DPR_93_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 31 maggio 2021, n. 093/Pres.

LR 18/2005, art. 5. Sostituzione di tre componenti della Commissione regionale per il lavoro.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), ed in particolare l'articolo 5, comma 3, che disciplina la composizione della Commissione regionale per il lavoro, di seguito denominata Commissione;
VISTO il proprio decreto del 17 settembre 2018, n. 0186/Pres. che ha ricostituito la sopra citata Commissione;
ATTESO che con il sopra citato decreto, e le successive modifiche ed integrazioni, sono stati, tra gli altri, nominati componenti della Commissione:
- in qualità di rappresentanti delle associazioni dei lavoratori su designazione della UIL del Friuli Venezia Giulia, il signor Michele Berti, rappresentante effettivo, e il signor Gianfranco Flora, rappresentante supplente;
- in qualità di rappresentanti della Consulta regionale delle associazioni dei disabili, il signor Mario Brancati e il signor Milan Krizman;
- in qualità di rappresentanti, designati unitariamente da Confindustria FVG e Confapi FVG, la signora Sandra Zoglia, rappresentante effettivo, e la signora Federica Tessitori, rappresentante supplente;
VISTE le note del 9 e del 27 aprile 2021, con cui la UIL - Unione Regionale del Friuli Venezia Giulia, ha comunicato, nell'ambito della riorganizzazione interna avviata dal Commissario della medesima organizzazione, la designazione del signor Matteo Zorn, quale componente supplente della Commissione regionale per il lavoro, in sostituzione del signor Gianfranco Flora;
VISTA la nota del 22 aprile 2021, con cui la Consulta regionale delle associazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie del Friuli Venezia Giulia ha comunicato la designazione del signor Vincenzo Zoccano, quale componente della Commissione regionale, in sostituzione del signor Milan Krizman;
VISTA la nota del 22 aprile 2021 con cui l'Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG, ha comunicato la designazione del signor Enrico Iaquinta quale componente supplente della Commissione regionale per il lavoro, in sostituzione della signora Federica Tessitori, a seguito dell'intervenuta cessazione del rapporto di lavoro di quest'ultima con l'organizzazione in questione;
PRESO ATTO che dalle dichiarazioni rese dagli interessati non sussistono cause ostative al conferimento degli incarichi in parola;
VISTA la legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale);
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 28 maggio 2021, n. 838;

DECRETA

1. Di nominare:
- il signor Matteo Zorn, quale componente supplente della Commissione regionale del lavoro, in sostituzione del signor Gianfranco Flora, in rappresentanza delle associazioni dei lavoratori, su designazione della UIL del Friuli Venezia Giulia;
- il signor Vincenzo Zoccano, quale componente della Commissione regionale del lavoro, in sostituzione

del signor Milan Krizman, in rappresentanza della Consulta delle associazioni dei disabili, su designazione della Consulta regionale delle associazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie;
- il signor Enrico Iaquinta, quale componente supplente della Commissione regionale del lavoro, in sostituzione della signora Federica Tessitori, in rappresentanza della Confapi FVG.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

21_24_1_DPR_94_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 31 maggio 2021, n. 094/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione degli incentivi per il sostegno dello sviluppo di adeguate capacità manageriali delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia in attuazione dell'articolo 17 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3, emanato con decreto del Presidente della Regione 21 dicembre 2015, n. 0258/Pres.

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 17, comma 1, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG- Riforma delle politiche industriali), come da ultimo modificato dall'articolo 19, comma 1, lettera a), dalla legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa), ai sensi del quale la Regione sostiene lo sviluppo di adeguate capacità manageriali nelle PMI, al fine della trasformazione tecnologica e digitale, anche per cogliere le opportunità di mercato legate allo sviluppo della società 5.0 e della silver economy in ambiti come il turismo, la logistica, la domotica e i trasporti intelligenti, dell'ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi in relazione all'ottimizzazione dell'introduzione di nuove tecnologie, dello sviluppo di strategie di servitizzazione, dell'accesso ai mercati finanziari e dei capitali, nonché al fine di favorire i processi di successione nella gestione dell'impresa e di fusione societaria, e l'introduzione di forme di responsabilità sociale d'impresa tra cui nuove forme di governance inclusive dei lavoratori o nuove forme organizzative, nonché l'applicazione delle modalità produttive dell'economia circolare, tramite la concessione di incentivi per:
a) l'acquisizione di servizi di temporary management;
b) l'assunzione per il primo periodo di attività, nel limite massimo di ventiquattro mesi, di personale manageriale altamente qualificato;
b bis) partecipazione a programmi master di alta formazione manageriale e imprenditoriale accreditati dall'associazione italiana per la formazione manageriale o da equivalenti organismi europei;
VISTO il "Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione degli incentivi per il sostegno dello sviluppo di adeguate capacità manageriali delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia in attuazione dell'articolo 17 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3", emanato con proprio decreto del 21 dicembre 2015, n. 0258/Pres. e successive modifiche, nell'ambito del quale la gestione del canale contributivo in oggetto è delegata alle Camere di commercio regionali ai sensi dell'articolo 97, comma 1, della legge regionale 3/2015;
VISTO il testo del "Regolamento di modifica al regolamento concernente criteri e modalità per la concessione degli incentivi per il sostegno dello sviluppo di adeguate capacità manageriali delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia in attuazione dell'articolo 17 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3, emanato con decreto del Presidente della Regione 21 dicembre 2015, n. 0258/Pres." e ritenuto di emanarlo;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTA la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 14, comma 1, lettera r);
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 21 maggio 2021, n. 778;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento di modifica al regolamento concernente criteri e modalità per la concessione degli incentivi per il sostegno dello sviluppo di adeguate capacità manageriali delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia in attuazione dell'articolo 17 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3, emanato con decreto del Presidente della Regione 21 dicembre 2015, n. 0258/Pres." nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento di modifica al regolamento concernente criteri e modalità per la concessione degli incentivi per il sostegno dello sviluppo di adeguate capacità manageriali delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia in attuazione dell'articolo 17 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3, emanato con decreto del Presidente della Regione 21 dicembre 2015, n. 0258/Pres.

Art. 1 Modifiche all'articolo 1 del DPReg 258/2015

1. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 21 dicembre 2015, n. 258 (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione degli incentivi per il sostegno dello sviluppo di adeguate capacità

manageriali delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia in attuazione dell'articolo 17 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. Ai fini del perseguimento dell'obiettivo di migliorare l'attrattività del territorio regionale per favorire lo sviluppo del sistema produttivo in conformità all'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, e in attuazione dell'articolo 17, comma 2, di tale legge regionale, criteri e modalità per la concessione di incentivi per il sostegno di iniziative di sviluppo di adeguate capacità manageriali delle piccole e medie imprese in Friuli Venezia Giulia dirette al perseguimento da parte dell'impresa di almeno una delle seguenti finalità:

a) trasformazione tecnologica e digitale, anche per cogliere le opportunità di mercato legate allo sviluppo della società 5.0 e della *silver economy* in ambiti come il turismo, la logistica, la domotica e i trasporti intelligenti;
b) ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi in relazione all'ottimizzazione dell'introduzione di nuove tecnologie;
c) sviluppo di strategie di servitizzazione;
d) accesso ai mercati finanziari e dei capitali;
e) successione nella gestione dell'impresa;
f) fusione societaria;
g) introduzione di forme di responsabilità sociale d'impresa tra cui nuove forme di *governance* inclusive dei lavoratori o nuove forme organizzative;
h) applicazione delle modalità produttive dell'economia circolare.>>;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
<<1 bis. In conformità all'articolo 97, comma 1, della legge regionale 3/2015, la gestione amministrativa relativa agli incentivi di cui al presente regolamento è delegata alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominate Camere di commercio.>>.

Art. 2 Modifiche all'articolo 2 del DPReg 258/2015

1. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 258/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) le parole: <<, di supporto dell'impresa nel superamento delle situazioni di cambiamento connesse a fasi di sviluppo, a fasi di transizione, quali processi di successione nella gestione dell'impresa, ed a fasi di riorganizzazione economico-finanziaria>> sono sostituite dalle seguenti: <<e di supporto dell'impresa nella realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1>>;

b) alla lettera b) le parole: <<al rafforzamento dell'impresa, anche attraverso l'affiancamento e l'accompagnamento dell'impresa, il trasferimento di buone pratiche e tecniche amministrative e gestionali, la riorganizzazione aziendale, il controllo di gestione; affianca l'azienda nel processo di crescita attraverso un'analisi diversificata delle varie aree di business e tramite l'apertura di nuovi mercati, il riposizionamento competitivo, la differenziazione, la valorizzazione dei punti di forza, il reengineering dei processi aziendali, lo sviluppo di nuove politiche di gestione delle risorse umane, di marketing e finanziarie con l'obiettivo di orientare scelte che possono comportare la revisione della business idea, la diversificazione delle attività aziendali, le alleanze strategiche e le partnership di scopo, la ristrutturazione organizzativa e gestionale, la ricerca dell'efficienza e i processi di riconversione industriale>> sono sostituite dalle seguenti: <<alla realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1>>;

c) la lettera c) è sostituita dalla seguente: <<c) Camera di commercio competente: la Camera di commercio al cui ambito territoriale di competenza si riferisce l'iniziativa:
1) la CCIAA di Pordenone-Udine in relazione al territorio provinciale di Pordenone e in relazione al territorio provinciale di Udine;
2) la CCIAA Venezia Giulia in relazione al territorio provinciale di Trieste e in relazione al territorio provinciale di

Gorizia>>;

d) dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:
<<d bis) servitizzazione: processo attraverso cui un'impresa implementa una trasformazione del proprio modello di business che le consenta di erogare servizi a valore aggiunto in combinazione al proprio prodotto fisico, in un'offerta unitaria;
d ter) responsabilità sociale d'impresa: processo per integrare le questioni sociali, ambientali, etiche, i diritti umani e le sollecitazioni dei consumatori nelle operazioni aziendali e nella strategia di base dell'impresa in stretta collaborazione con i rispettivi interlocutori, con l'obiettivo di fare tutto il possibile per creare un valore condiviso tra i loro proprietari/azionisti e gli altri loro soggetti interessati e la società in generale nonché di identificare, prevenire e mitigare i possibili effetti avversi dell'attività d'impresa;
d quater) economia circolare: sistema economico in cui il valore dei prodotti, dei materiali e delle risorse è mantenuto quanto più a lungo possibile e la produzione di rifiuti è ridotta al minimo, improntando al principio della circolarità la produzione, il consumo e la gestione delle risorse e dei flussi di rifiuti, anche attraverso la reimmissione delle materie prime secondarie derivanti dal riciclo, la durabilità e riparabilità dei prodotti, il consumo di servizi anziché di prodotti e l'utilizzo di piattaforme informatiche o digitali;
d quinquies) compenso lordo: importo del compenso comprensivo delle ritenute di legge, esclusi i rimborsi per spese di trasferta, viaggio, vitto e alloggio;
d sexies) sede dell'impresa: sede legale e altre unità operative dell'impresa, in cui sono stabilmente collocati personale e mezzi che sono utilizzati per l'esercizio abituale dell'attività economica svolta dall'impresa;
d septies) dichiarazione dell'IRAP: ultima dichiarazione dell'imposta regionale sulle attività produttive il cui termine di presentazione è scaduto prima della data di presentazione della domanda dell'incentivo o ultima dichiarazione presentata prima della data di presentazione della domanda dell'incentivo anticipatamente rispetto alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dell'imposta regionale sulle attività produttive;
d octies) lavoratori: dipendenti, collaboratori familiari, soci lavoratori, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro.>>.

Art. 3 Modifica all'articolo 3 del DPReg 258/2015

1. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 258/2015 le parole: <<al soggetto gestore>> sono sostituite dalle seguenti: <<alla Camera di commercio competente,>>.

Art. 4 Modifiche all'articolo 4 del DPReg 258/2015

1. All'articolo 4 del decreto Presidente della Regione 258/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla fine del comma 1 sono aggiunte le parole: <<dirette al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1>>;

b) al comma 2:

1) alla lettera a) le parole: <<presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel prosieguo "CCIAA", competente per territorio>> sono soppresse;

2) alla lettera c) le parole: <<legale o unità operativa/e, cui si riferiscono le iniziative>> sono soppresse;

3) alla lettera d) le parole: <<quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria>> sono sostituite dalle seguenti: <<salvo il caso del concordato preventivo con continuità aziendale>>;

c) alla lettera b) del comma 3 dopo le parole <<comma 2,>> sono inserite le seguenti: <<lettera d),>>.

Art. 5 Modifiche all'articolo 5 del DPReg 258/2015

1. All'articolo 5 del decreto Presidente della Regione 258/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 la parola: <<seguenti>> è soppressa e dopo la parola: <<iniziative>> sono inserite le seguenti: <<che prevedono>>;

b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
<<1 bis. La realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, deve contemplare lo sviluppo o il consolidamento della attività economica svolta in sedi situate nel territorio regionale, esclusa in ogni caso la riduzione o la delocalizzazione della stessa.
1 ter. Con riferimento alle iniziative di cui al comma 1, lettere a) e b), nel caso in cui l'impresa svolga attività economica sia in sedi situate sul territorio regionale sia in altre sedi, l'incentivo è parametrato alla quota del valore della produzione riferito al territorio regionale rispetto al valore totale della produzione dell'impresa come risultante dalla dichiarazione dell'IRAP. Qualora l'impresa sia esonerata dall'obbligo della dichiarazione dell'IRAP ai sensi della vigente normativa in materia, o in quanto impresa di nuova costituzione non sia stata ancora soggetta all'obbligo della presentazione della prima dichiarazione dell'IRAP, l'incentivo è parametrato al numero di lavoratori addetti con continuità a sedi ubicate nel territorio regionale rispetto al totale dei lavoratori addetti all'insieme delle sedi dell'impresa, registrati alla data di presentazione della domanda.>>;

c) il comma 2 è abrogato;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente: <<3. Il luogo della prestazione del personale di cui al comma 1, lettere b) e b bis), come registrato nel Libro unico del lavoro, è stabilito presso sede sita sul territorio regionale>>.

Art. 6 Modifiche all'articolo 6 del DPReg 258/2015

1. All'articolo 6 del decreto Presidente della Regione 258/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

1) dopo le parole <<al netto dell'IVA,>> sono aggiunte le seguenti: <<salvo i casi in cui l'IVA sia non recuperabile dal beneficiario ai sensi della vigente normativa fiscale,>>;

2) la lettera a) è sostituita dalla seguente: <<a) nel caso delle iniziative di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), le spese per l'acquisizione di servizi di consulenza manageriale;>>;

3) la lettera b) è sostituita dalla seguente: <<b) nel caso delle iniziative di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), le spese a carico dell'impresa relative al compenso lordo spettante al personale manageriale per le prestazioni rese;>>;

4) la lettera b bis) è sostituita dalla seguente: <<b bis) nel caso delle iniziative di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b bis), le spese di iscrizione di titolari, amministratori e personale dell'impresa ai percorsi formativi e le eventuali spese per l'acquisto di testi connessi agli stessi.>>;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
<<2 bis. I servizi e le prestazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), sono rese in forza di un contratto stipulato successivamente alla presentazione della domanda.>>;

c) alla fine del comma 3 sono aggiunte le seguenti parole: <<e possono essere forniti:
a) da imprese e da professionisti, la cui attività, così come classificata in base ai codici ISTAT ATECO risultanti dalla visura camerale o da documentazione equipollente, è coerente con la natura del servizio prestato;
b) da università e da istituti di ricerca e trasferimento tecnologico;
c) da enti pubblici, dal Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario di cui all'articolo 84 bis della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>), dai centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali di cui all'articolo 85 della legge regionale 29/2005 e dal Centro di assistenza tecnica alle imprese artigiane di cui all'articolo 72 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12

(Disciplina organica dell'artigianato)>>;

d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
<<3 bis. Le persone impiegate dai fornitori di cui al comma 3 nell'ambito della prestazione del servizio di temporary management devono avere maturato esperienza nella prestazione di tale servizio o di servizio analogo pari ad almeno trentasei mesi, anche non continuativi. È ammesso il ricorso a personale con esperienza inferiore a trentasei mesi purché svolga attività fino ad un massimo del 50% delle giornate di lavoro complessive previste per la prestazione del servizio di temporary management.>>;

e) il comma 4 è sostituito dal seguente: <<4. Le prestazioni del personale manageriale altamente qualificato di cui al comma 1, lettera b), sono rese in forza di un contratto di lavoro subordinato con qualifica di dirigente o di quadro intermedio. L'esperienza maturata dal personale manageriale nello svolgimento del tipo di prestazione oggetto dell'iniziativa o di prestazione analoga è pari ad almeno trentasei mesi, anche non continuativi. Il titolo di studio, i titoli professionali o i titoli di formazione del personale manageriale devono essere coerenti con il tipo di prestazione da rendere. Il relativo contratto definisce contenuti, termini, modalità e corrispettivo pattuito per la prestazione del personale manageriale.>>;

f) il comma 5 è abrogato.

Art. 7 Modifiche all'articolo 7 del DPReg 258/2015

1. All'articolo 7 del decreto Presidente della Regione 258/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: <<, fatta salva l'eventuale espressa domanda della PMI richiedente affinché i medesimi incentivi siano concessi in osservanza del regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013>> sono soppresse;

b) alla fine del comma 2 sono aggiunte le parole: <<della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis>>;

c) la lettera c) del comma 5 è abrogata.

Art. 8 Modifiche all'articolo 8 del DPReg 258/2015

1. All'articolo 8 del decreto Presidente della Regione 258/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica dopo la parola: <<aiuto>> sono aggiunte le seguenti: <<, cumulo>>.

b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
<<1 bis. Ai fini di cui all'articolo 5, comma 1 ter, l'incentivo è concesso applicando, all'importo di cui al comma 1, la percentuale corrispondente al rapporto tra il valore della produzione relativo al territorio regionale e il valore totale della produzione dell'impresa come risultante dalla dichiarazione dell'IRAP. Qualora l'impresa sia esonerata dall'obbligo della dichiarazione dell'IRAP ai sensi della vigente normativa in materia, o in quanto impresa di nuova costituzione non sia stata ancora soggetta all'obbligo della presentazione della prima dichiarazione dell'IRAP, l'incentivo è concesso applicando all'importo di cui al comma 1 la percentuale corrispondente al rapporto tra il numero di lavoratori addetti con continuità a sedi ubicate nel territorio regionale rispetto al totale dei lavoratori addetti all'insieme delle sedi dell'impresa, registrati alla data di presentazione della domanda.
1 ter. I contributi di cui al presente regolamento possono essere cumulati con altri incentivi pubblici nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1407/2013 e dall'articolo 8 del regolamento (UE) n. 651/2014.>>

Art. 9 Modifiche all’articolo 9 del DPReg 258/2015

1. All’articolo 9 del decreto Presidente della Regione 258/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

1) la parola: <<iniziativa>> è sostituita con la seguente: <<domanda>>;

2) alla lettera a) la parola: <<50.000,00>> è sostituita con la seguente: <<40.000,00>>;

3) alla lettera b) la parola: <<70.000,00>> è sostituita con la seguente: <<60.000,00>>.

Art. 10 Modifiche all’articolo 10 del DPReg 258/2015

1. All’articolo 10 del decreto Presidente della Regione 258/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: <<1. La domanda di incentivo è presentata dall’impresa richiedente alla Camera di commercio competente ai fini dell’ammissione all’articolazione dello sportello di cui al comma 2 relativa al territorio provinciale nel quale sono stabilite le sedi di cui all’articolo 5, commi 1 bis e 1 ter o è stabilita la sede dove è fissato il luogo della prestazione dei soggetti che partecipano ai programmi master di alta formazione manageriale e imprenditoriale. Nel caso in cui le sedi di cui al primo periodo sono stabilite in differenti territori provinciali della Regione, la domanda è presentata alla Camera di commercio competente ai fini dell’ammissione all’articolazione dello sportello relativa esclusivamente ad uno dei territori provinciali interessati scelto dall’impresa richiedente quale territorio di riferimento.>>;

b) al comma 2 le parole: <<delle disposizioni vigenti in materia fiscale, a partire dalle ore 9.15 del giorno previsto quale termine iniziale di presentazione delle domande da apposito avviso emanato da Unioncamere FVG e pubblicato sul sito internet di Unioncamere FVG e sino alle ore 16.30 del giorno previsto quale termine finale di presentazione delle domande dal medesimo avviso>> sono sostituite dalle seguenti: <<dei termini e delle modalità stabilite con avviso approvato con decreto del direttore della struttura dell’Amministrazione regionale competente in materia di indirizzo, controllo e vigilanza sull’esercizio delle funzioni delegate alle Camere di commercio, e pubblicato sul sito internet della Regione>>;

c) al comma 2 bis dopo le parole: <<delle iniziative>> sono aggiunte le seguenti: <<di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a) e b), o di quelle>>;

d) i commi 3, 4 e 5 sono abrogati;

e) al comma 6 le parole: <<anno solare>> sono sostituite dalle seguenti: <<avviso di cui al comma 2. La domanda non può avere ad oggetto contemporaneamente una iniziativa di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), e una iniziativa di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b)>>;

f) i commi 7, 8, 9, 10 e 11 abrogati;

Art. 11 Modifiche all’articolo 11 del DPReg 258/2015

1. Il comma 1 dell’articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 258/2015 è sostituito dal seguente: <<1. La Giunta regionale provvede a ripartire la dotazione finanziaria complessiva a disposizione su base provinciale. Il riparto è operato in proporzione al numero complessivo delle imprese attive in ciascun territorio provinciale come risultanti dal Registro delle imprese al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è effettuato il riparto.>>

Art. 12 Modifiche all'articolo 12 del DPReg 258/2015

1. All'articolo 12 del decreto Presidente della Regione 258/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: <<dal soggetto gestore>> sono sostituite dalle seguenti: <<dalla Camera di commercio competente>>;

b) al comma 3 le parole: <<, attestato ai sensi dell'articolo 10, comma 4. Il soggetto gestore>> sono sostituite dalle seguenti: <<. La Camera di commercio competente >>;

c) al comma 7 le parole: <<Il soggetto gestore>> sono sostituite dalle seguenti: <<Nel caso in cui la domanda in esito alla fase istruttoria di cui al presente articolo risulti inammissibile all'aiuto, la Camera di commercio competente>>;

d) al comma 8 le parole: <<di Unioncamere FVG>> sono sostituite dalle seguenti: <<delle Camere di commercio competenti>>.

Art. 13 Modifiche all'articolo 13 del DPReg 258/2015

1. All'articolo 13 del decreto Presidente della Regione 258/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole: <<Ulteriori risorse che si rendano disponibili nel corso dell'anno possono essere utilizzate per le domande non finanziate per carenza di risorse nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione>> sono soppresse.

b) i commi 3 e 4 sono abrogati.

c) la lettera b) del comma 5 è sostituita dalla seguente: <<b) gli obblighi del beneficiario previsti dall'articolo 21, comma 1>>.

d) al comma 6 le parole: <<Il soggetto gestore>> sono sostituite dalle seguenti: <<La Camera di commercio competente>>.

Art. 14 Modifiche all'articolo 14 del DPReg 258/2015

1. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto Presidente della Regione 258/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla fine della lettera a) sono aggiunte le parole: <<per avvio dell'iniziativa si intende la data di sottoscrizione del contratto relativo alle prestazioni di servizi del temporary manager ovvero la data di sottoscrizione del contratto di lavoro subordinato con qualifica di dirigente o di quadro intermedio o la data di iscrizione ai programmi master di alta formazione manageriale e imprenditoriale;>>.

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente: <<b) fideiussione bancaria, assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari vigilati di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1°settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, d'importo pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, della legge regionale 7/2000, e redatta secondo il modello reso disponibile in allegato allo schema di domanda, pubblicato sul sito internet della Camera di commercio competente).>>.

Art. 15 Modifiche all'articolo 15 del DPReg 258/2015

1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione n. 258/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: <<al soggetto gestore>> sono sostituite dalle seguenti: <<alla Camera di commercio competente>>;

b) al comma 3 le parole: <<Non è ammessa la variazione rispetto alla tipologia di contratto in base al quale sono effettuate le prestazioni del personale manageriale altamente qualificato qualora il provvedimento di concessione preveda che le stesse siano rese in virtù di un contratto di lavoro subordinato con qualifica di dirigente o di quadro intermedio>> sono soppresse;

c) al comma 4 le parole: <<Il soggetto gestore>> sono sostituite dalle seguenti: <<La Camera di commercio competente>>.

Art. 16 Modifiche all'articolo 16 del DPReg 258/2015

1. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione n. 258/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) del comma 1 le parole: <<, in capo al beneficiario originario>> sono soppresse;

b) al comma 2:
1) le parole: <<del soggetto gestore e comunque su quello di Unioncamere FVG entro tre mesi dalla registrazione dell'atto relativo alle variazioni di cui al comma 1>> sono sostituite dalle seguenti: <<della Camera di commercio competente,>>;
2) alla lettera a) alla fine sono aggiunte le seguenti parole: <<, salvo che l'atto medesimo non risulti depositato presso il Registro delle Imprese presso la Camera di commercio competente>>;

c) al comma 3 le parole: <<del soggetto gestore>> sono sostituite dalle seguenti: <<della Camera di commercio competente>>.

Art. 17 Modifiche all'articolo 17 del DPReg 258/2015

1. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione n. 258/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: <<comma 7, lettera a), utilizzando lo schema approvato da Unioncamere FVG, mediante autonomo atto da adottarsi in base alle competenze statutariamente stabilite, e pubblicato sul sito internet del soggetto gestore,>> sono sostituite dalle seguenti: <<comma 5, lettera a), utilizzando lo schema approvato dal direttore della struttura dell'Amministrazione regionale competente in materia di indirizzo, controllo e vigilanza sull'esercizio delle funzioni delegate alle Camere di commercio, e pubblicato sul sito internet della Regione>>;

b) al comma 2 le parole: <<se presentata prima della scadenza del termine stesso,>> sono soppresse;

c) al comma 3 le parole: <<mediante PEC all'indirizzo di PEC comunicato dal soggetto gestore unitamente al provvedimento di concessione dell'incentivo; in tale caso, ai fini del rispetto del termine, fa fede la data e l'ora di ricezione della PEC attestate secondo le modalità di cui all'articolo 10, comma 4,>> sono sostituite dalle seguenti: <<con le modalità stabilite nell'avviso di cui all'articolo 10, comma 2>>.

Art. 18 Modifiche all'articolo 18 del DPReg 258/2015

1. All'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione n. 258/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

1) alla lettera a) le parole: <<annullati in originale dall’impresa beneficiaria con apposita dicitura relativa all’ottenimento dell’incentivo,>> sono soppresse;
2) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: <<c bis) relazione concernente la realizzazione dell’iniziativa di sviluppo di adeguate capacità manageriali, con la descrizione delle attività svolte e dei risultati prodotti con riferimento alle finalità di cui all’articolo 1, comma 1, nonché delle modalità di svolgimento delle prestazioni da parte del personale manageriale altamente qualificato o del soggetto prestatore di servizi di temporary management;>>
3) alla lettera d) le parole: <<, salvo il caso delle prestazioni del personale manageriale altamente qualificato rese in forza di un contratto di lavoro subordinato>> sono soppresse;

b) il comma 4 è abrogato;

c) al comma 5 le parole: <<Il soggetto gestore>> sono sostituite dalle seguenti: <<La Camera di commercio competente>>;

d) la lettera c) del comma 7 è abrogata.

Art. 19 Modifiche all’articolo 19 del DPReg 258/2015

1. Al comma 1 dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Regione n. 258/2015 le parole: <<del soggetto gestore>> sono sostituite dalle seguenti: <<della Camera di commercio competente>>.

Art. 20 Modifiche all’articolo 20 del DPReg 258/2015

1. All’articolo 20 del decreto del Presidente della Regione n. 258/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) del comma 2 dopo le parole: <<presentazione della stessa>> sono aggiunte le seguenti: <<e l’impresa non ha richiesto la proroga ai sensi dell’articolo 17, comma 2,>> e dopo le parole: <<proroga del termine,>> sono aggiunte le seguenti: <<se la rendicontazione delle spese non è stata presentata o è stata presentata>>;

b) al comma 4 le parole: <<Il soggetto gestore>> sono sostituite dalle seguenti: <<La Camera di commercio competente>>.

Art. 21 Modifiche all’articolo 21 del DPReg 258/2015

1. All’articolo 21 del decreto del Presidente della Regione n. 258/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: <<1. L’impresa beneficiaria è tenuta al rispetto dei sottoelencati obblighi dal momento di presentazione della domanda e per almeno tre anni a decorrere dalla data di conclusione dell’iniziativa:
   a) essere iscritta nel Registro delle imprese;
   b) mantenere le sedi dell’impresa esistenti al momento della presentazione della domanda attive nel territorio regionale.>>.

b) al comma 3 le parole: <<il soggetto gestore>> sono sostituite dalle seguenti: <<la Camera di commercio competente>>;

c) al comma 4 le parole: <<il soggetto gestore>> sono sostituite dalle seguenti: <<la Camera di commercio competente>>.

Art. 22 Modifiche all’articolo 22 del DPReg 258/2015

1. Al comma 1 dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Regione n. 258/2015 le parole: <<il soggetto gestore>> sono sostituite dalle seguenti: <<la Camera di commercio competente>>.

Art. 23 Modifiche all’allegato C del DPReg 258/2015

1. L’indicatore del criterio valutativo b) dell’Allegato C del decreto del Presidente della Regione n. 258/2015 è sostituito dal seguente: <<Percentuale di intensità di incentivo richiesta ai sensi dell’art. 8, comma 1, prima dell’eventuale parametrazione di cui all’art. 8 comma 1 bis>>.

Art. 24 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA

21_24_1_DPR_95_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 3 giugno 2021, n. 095/Pres.

LR 42/1996, art. 6 comma 5. Approvazione variante 7 al progetto di Parco intercomunale delle Colline Carniche.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali) e successive modificazioni;
RICHIAMATO in particolare l'articolo 6 della predetta legge regionale 42/1996 per le parti in cui dispone:
- i Comuni possono istituire parchi comunali e intercomunali;
- i Comuni adottano con apposita deliberazione il progetto di istituzione del parco intercomunale che costituisce variante al piano regolatore generale comunale;
- il progetto del parco intercomunale è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previo parere del Comitato tecnico-scientifico per le aree protette di cui all'articolo 8 della medesima legge regionale 42/1996;
ATTESO che:
- con proprio decreto del 12 ottobre 1999 n. 0318/Pres., come rettificato con decreto del 9 dicembre 1999 n. 0355/Pres., è stato approvato il progetto del Parco intercomunale delle Colline Carniche comprendente i Comuni di Enemonzo, Raveo e Villa Santina adottato con delibera consiliare da parte dei singoli Comuni;
- con proprio decreto del 21 febbraio 2002, n. 049/Pres. è stata approvata la variante n. 1 al suddetto progetto di Parco intercomunale riguardante il territorio del Comune di Raveo;
- con proprio decreto del 8 maggio 2007, n. 0123/Pres. è stato approvato il progetto di ampliamento del Parco intercomunale delle Colline Carniche (comprendendo anche il Comune di Lauco), che costituisce variante n. 2 al progetto del Parco medesimo;
- con proprio decreto del 20 novembre 2009, n. 0318/Pres. è stata negata l'approvazione del progetto di variante n. 3 al Parco Intercomunale delle Colline Carniche;
- con proprio decreto del 26 aprile 2011 n. 086/Pres. è stata approvata la variante n. 4 al progetto di Parco intercomunale, come adottata dalle Amministrazioni comunali di Villa Santina, Enemonzo, Raveo e Lauco;
- con proprio decreto del 9 ottobre 2019, n. 0178/Pres. è stata approvata la variante n. 5 al progetto di Parco intercomunale, come adottata dalle Amministrazioni comunali di Villa Santina, Enemonzo, Raveo e Lauco;
- con proprio decreto del 2 aprile 2021, n. 47 è stata approvata la variante n. 6 al progetto di Parco intercomunale delle colline carniche;
CONSIDERATO che i Comuni di Villa Santina, Enemonzo, Lauco e Raveo hanno adottato, con le seguenti deliberazioni, la Variante n. 7 al progetto di Parco intercomunale delle Colline Carniche:
- deliberazione del Consiglio Comunale di Villa Santina n. 40 del 29 settembre 2020;
- deliberazione del Consiglio Comunale di Enemonzo n. 40 del 7 dicembre 2020;
- deliberazione del Consiglio Comunale di Lauco n. 45 del 28 novembre 2020;
- deliberazione del Consiglio Comunale di Raveo n. 31 del 28 settembre 2020;
VISTO che i Comuni di Villa Santina, Enemonzo, Lauco e Raveo con le seguenti deliberazioni giuntali hanno valutato, in qualità di autorità competente, che la variante non ha effetti significativi sull'ambiente e non va assoggettata a valutazione ambientale strategica (V.A.S.), in applicazione dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo):
- deliberazione della Giunta comunale di Villa Santina n. 76 del 21 settembre 2020;
- deliberazione della Giunta comunale di Enemonzo n. 78 del 21 ottobre 2020;
- deliberazione della Giunta comunale di Lauco n. 70 del 26 ottobre 2020;
- deliberazione della Giunta comunale di Raveo n. 50 del 23 settembre 2020;
ATTESO che la variante n. 7 al Parco intercomunale delle Colline Carniche modifica in modo puntuale, limitatamente ai Comune di Raveo e Villa Santina, la zonizzazione di PiC e varia la norma di zona RG1Ambiti boscati;
ATTESO che le deliberazioni comunali sopra menzionate sono pubblicate, rispettivamente, in Amministrazione trasparente sul sito dei Comuni interessati e gli elaborati della variante n. 7 al Parco interco-

munale, sul sito web del Comune di Raveo, in applicazione del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
VISTA la nota del Comune di Villa Santina, con cui venivano trasmesse le delibere e gli elaborati costitutivi del progetto di Variante n. 7 ricevuti agli atti il 17 dicembre 2020 e assunti al protocollo AGFOR-GEN-2020-0085862-A;
VISTO il progetto di variante n. 7 al Parco intercomunale delle Colline Carniche trasmesso e costituito dai seguenti elaborati:
- "Relazione, Elaborati grafici, Norme di attuazione modificate, 2020",
- "Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a Valutazione ambientale strategica";
ATTESO che il Comitato tecnico scientifico per le aree protette riunitosi nella seduta del 24 febbraio 2021, ha sospeso la propria emissione di parere (n. 3/2021) di cui all'articolo 6, comma 5, della legge regionale 42/1996, richiedendo:
- integrazione della documentazione relativa agli habitat prativi interessati dalla variazione normativa di realizzazione di brevi tratti di accesso meccanizzato;
- stralcio della previsione di esclusione dal parco del tratto di strada non asfaltata eccedente l'ingresso al vivaio, in Comune di Villa Santina;
ATTESO che con nota del Servizio biodiversità di cui al protocollo AGFOR-GEN-2021-0023241-P veniva richiesto al Comune di perfezionare la trattazione della "Coerenza al PPR FVG", dando conto più esaustivamente nella relazione di piano del rapporto delle previsioni pianificatorie con gli obiettivi di qualità, gli indirizzi, le direttive del PPR FVG approvato con proprio decreto del 24 aprile 2018, n. 0111/Pres.;
VISTA l'integrazione di cui alla nota assunta al protocollo AGFOR-GEN-2021-0027176-A dd. 12.04.2021 costituita dall'elaborato intitolato: "Modifiche alla Variante a recepimento del parere n.03.2021 del Comitato tecnico scientifico per le aree protette, contenente la relazione di coerenza, e dalle basi informative in formato shp file";
VISTA l'ulteriore integrazione di cui alla nota assunta al protocollo AGFOR-GEN-2021-0031171-A del 27 aprile 2021 costituita dall'elaborato intitolato: "Elaborati grafici - Integrazioni al Punto di Variante n. 3 - Normativa zona RG1 Tavole habitat Natura 2000 FVG 2017 in zona RG1 e usi edifici esistenti";
VISTO che il Comitato tecnico scientifico per le aree protette riunitosi nella seduta del 12 maggio 2021 ha reso, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge regionale 42/1996, parere n. 4/2021, favorevole senza prescrizioni alla Variante 7;
VISTI i seguenti elaborati e la nota assunta al protocollo AGFOR-GEN-2021- 0037357-A, di data 19 maggio 2021:
- "Variante n. 7 Relazione Elaborati grafici Norme di attuazione modificate, 2021 modificate maggio 2021 (parere CTS 3 e 4)";
- "Integrazioni al Punto di Variante n. 3 _Normativa zona RG1";
- "Elaborato di coerenza al Piano Paesaggistico Regionale, aprile 2021";
ATTESO che il progetto di Variante 7 al parco intercomunale è corredato dalle asseverazioni: di non incidenza sulla Rete Natura 2000 ai sensi del decreto legislativo 357/1997, di non significatività ai fini dell'invarianza idraulica, di assenza di trasformazioni che interessano beni demaniali e di compatibilità geologica ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge regionale 28/1988 modificati dagli articoli 4 e 5 della legge regionale 15/1992 e che è stata redatta una Relazione di coerenza ai sensi dell'articolo 15 delle Norme di attuazione del Piano paesaggistico regionale;
RITENUTO di allegare le "Integrazioni al Punto di Variante n. 3" all'Elaborato di Variante n. 7;
RITENUTO pertanto di approvare la Variante n. 7 al progetto di Parco intercomunale delle Colline Carniche in conformità al seguente allegato parte integrante e sostanziale del presente decreto: "Variante n. 7 del "Parco intercomunale delle colline carniche" contenente relazione, elaborati grafici e norme di attuazione. Modificata con aggiornamento a maggio 2021, a seguito dei pareri n. 3 e 4 del 2021 del CTS" ed "Integrazioni al Punto di Variante n. 3";
VISTO il proprio decreto del 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., col quale è stato emanato il "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali" e successive modificazioni;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

DECRETA

1. È approvata, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 42/1996, in conformità al seguente allegato, parte integrante e sostanziale del presente decreto:
- "Variante n. 7 del "Parco intercomunale delle colline carniche" contenente relazione, elaborati grafici e norme di attuazione. Modificata con aggiornamento a maggio 2021, a seguito dei pareri n. 3 e 4 del 2021 del CTS" ed "Integrazioni al Punto di Variante n. 3".

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

PARCO INTERCOMUNALE DELLE COLLINE CARNICHE

Variante n.7

Relazione

Elaborati grafici

Norme di attuazione modificate

2021

modificato maggio 2021, parere CTS 3 e 4 2021

arch. Paola Cigalotto, via della Prefettura 8 Udine, paola.cigalotto@gmail.com 3476406399

dott. A. De Mezzo consulente per gli aspetti vegetazionali e faunistici e VAS

Premessa

Il Parco Intercomunale delle Colline Carniche è stato redatto ai sensi della L.R. 42/1996, art. 6 ed è stato approvato con delibera di Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia n. 2858 del 17 settembre 1999.
E' stato oggetto di una variante n.1 di ampliamento, approvata con DPR n. 0123/Pres del 8 maggio 2007 che ha previsto, tra l'altro, l'inserimento nel Parco del Comune di Lauco.
Successivamente sono state apportate 5 varianti puntuali, in gran parte connesse ad opere pubbliche di sicurezza idrogeologica.

SCHEDA DEL PARCO

COMUNI INTERESSATI: VILLA SANTINA (CAPOFILA), ENEMONZO, LAUCO, RAVEO

ESTENSIONE TOTALE: 1907 ettari (188 Villa Santina, 685 Enemonzo, 505 Lauco, 529 Raveo,)

QUOTE altimetriche: minima 350 Fiume Tagliamento; massima1070 Col del Prete (Lauco)

CORSI D'ACQUA PRINCIPALI: Fiume Tagliamento, Torrenti Degano e Chiarzò

LINK: affiliato all'Ass. Nazionale "FEDERPARCHI" (www.parks.it)

Riconoscimenti:

2015: Il "Parco Intercomunale delle Colline Carniche" è stato scelto per la selezione finale della CANDIDATURA ITALIANA AL PREMIO PAESAGGIO DEL CONSIGLIO D'EUROPA 2014-2015 e classificato nei "**progetti ritenuti meritevoli di Menzione speciale per l'eccellenza dell'intervento**" (www.premiopaesaggio.it).

L'impostazione generale del progetto di Parco e le motivazioni della variante

La presente variante al Parco Intercomunale delle Colline Carniche discende da tre temi: uno riguarda la realizzazione di un'opera pubblica in Comune di Raveo ricompresa nel "Progetto attuativo del Piano Paesaggistico Regionale FVG" denominato "*ALLERTA I SENSI. Rigenerazione dei paesaggi di alta quota sul Col Gentile: storie di luoghi, persone e natura tra PANI e gli Stavoli della Congregazione — Carnia 1944".* Le altre due problematiche riguardano un'opera pubblica in Comune di Villa Santina e un problema normativo emerso nella gestione del piano.

L'impostazione generale del progetto di parco.

L'impostazione generale del progetto di parco rimane invariata e ad essa si rimanda anche per l'apparato analitico di supporto. A tale proposito vale la pena ricordare che l'impostazione del parco nasce da un progetto di recupero ambientale promosso dal B.I.M. nel 1998, su iniziativa di tre Comuni: Enemonzo, Raveo e Villa Santina. L'obiettivo generale del progetto e dei lavori svolti è stato di far sì che quest'area di montagna mantenga la propria identità rispetto ai processi in atto di omologazione e di abbandono, utilizzi i propri caratteri per garantire uno sviluppo diverso, in armonia con la natura, metta in evidenza gli elementi della propria storia e quelli di pregio ambientale per creare nuove opportunità di frequentazione, di lavoro, di uso e di manutenzione del territorio, in alternativa allo sviluppo di attività industriali o produttive che compromettano i caratteri ambientali e paesaggistici. Tale obiettivo e le attività svolte dal Parco fino ad oggi hanno prodotto risultati concreti e hanno ottenuto riconoscimenti significativi in ambito nazionale.

La zonizzazione del parco vigente prevede:

- l'ambito di Riserva Guidata, che interessa le aree di maggior valore:
- l'ambito di Riserva di Preparco per le aree di minor pregio ambientale e più prossime agli insediamenti abitati.

I due ambiti sono a loro volta suddivisi in diverse zone.

La logica del Piano è stata quella di proteggere gli ambiti di più alto valore naturalistico e individuare ai margini del perimetro di Parco delle aree di accesso attrezzate per l'uso ricreativo, di ristoro, punto di informazioni, partenza e arrivo dei percorsi tematici. Tali aree, chiamate "luoghi strategici", corrispondono ad aree già attrezzate (campi sportivi e simili) oppure facilmente accessibili da strade esistenti.

Nelle Norme di attuazione le zone di Parco sono così identificate:

Art. 10 – Norme di Zona

L'area del Parco Intercomunale delle Colline Carniche è suddivisa in zone rappresentabili in due categorie così come descritte nell'art. 3:

– la *RISERVA GUIDATA* (RG)
– la *RISERVA DI PREPARCO* (RP)

entrambi articolati al loro interno.

Art. 11 - Riserva guidata (RG)

La zona coincide con quelle parti del territorio tuttora coltivate o boscate o di rilevante interesse storico o archeologico, tale da indurre ad una limitazione della fruizione dei luoghi; si consente tuttavia il mantenimento delle attività agro-forestali ritenute compatibili con la tutela dell'ambiente.

Si articola in:

RG1: area di riserva guidata in ambiti boscati;
RG2: area di riserva guidata in ambiti di interesse agricolo-paesaggistico;
RG2.1: area di riserva guidata in ambiti di interesse agricolo-paesaggistico ad alta valenza ambientale)
RG3: area di riserva guidata in ambiti di interesse storico-architettonico
RG4: area di riserva guidata in ambiti di interesse storico-archeologico;
RG5: area di riserva guidata in ambiti di interesse idraulico

Art. 18 - Riserva di preparco (RP)

La zona coincide con quelle parti del territorio nelle quali esistono, si ammettono e si prevedono strutture ricettive, ricreative, sportive, didattiche e per il tempo libero rivolte alla fruizione e alla valorizzazione del patrimonio naturale, storico ed archeologico.

Si articola in:

RP1: riserva di preparco in ambiti di attrezzature per lo sport ed il tempo libero;

RP1.1: riserva di preparco in ambiti di attrezzature ricettive;

RP2: riserva di preparco: in ambiti boscati;

RP3: riserva di preparco in ambiti di spazi aperti agricoli;

RP4: riserva di preparco in ambiti di interesse idraulico;

RP5: riserva di preparco in ambiti archeologici e di interesse storico

RP6: riserva di preparco in ambiti di prati abbandonati

COMUNE DI RAVEO
COMUNE DI LAUCO
COMUNE DI ENEMONZO
COMUNE DI VILLA SANTINA

Parco Intercomunale Colline Carniche
Zone omogenee
G2.1
RG1
RG2
RG3
RG4
RG5
RP1
RP1.1
RP2
RP3
RP4
RP5
RP6
aree di interesse storico
percorsi
percorso storico culturale Raveo-Santuario della Madonna

Piano del Parco vigente

4

Planimetria schematica del Parco: sono evidenziati:
le aree di ampliamento del 2006 (in verde);
i percorsi tematici e le aree di interesse storico (in rosso);
i siti di interesse naturalistico (in blu);
i luoghi strategici (in giallo - zone RP1).

Variazione n. 1 – Raveo (non interessata da vincoli paesaggistici PPR)

Pianta del Parco e collegamento con i percorsi Progetto Conca di Pani

Il Progetto di paesaggio per la Conca di Pani approvato nel 2018 dalle 5 amministrazioni comunali di Ampezzo, Enemonzo, Ovaro, Raveo e Socchieve riguarda un ambito intercomunale che interessa per una minima parte anche il Parco.
(vedi allegati: Relazione Progetto Pani).

Il progetto Pani è stato redatto con impostazione multidisciplinare ed è impostato sulle tre reti strategiche del Piano Paesaggistico Regionale. Esso contiene:

1. il progetto della Rete Ecologica Locale, redatto dal dott. Antonio de Mezzo, sulla base del *vademecum* regionale;
2. il progetto della Rete della Mobilità Lenta che seleziona i sentieri da recuperare;
3. il progetto della rete dei Beni Culturali , che comprende i siti della battaglia di Pani nell'autunno 1944 e i siti archeologici del Monte Sorantri.

Punti di contatto tra il Parco e il Progetto per Pani sono due:

- la rete dei sentieri: il progetto Pani si collega ad alcuni percorsi tematici del Parco esistenti (percorso cascata di Cladonde e percorso Romitorio di Raveo). In tal modo dal Parco, che interessa principalmente le parti di fondovalle, si sale fino a Pani seguendo i tracciati antichi recuperati;
- il recupero degli stavoli abbandonati alle due estremità della conca: il Parco e il progetto di Pani condividono il principio di controllare e limitare la fruizione localizzando le strutture di accesso alle aree da preservare alle estremità delle aree di maggior valore e il principio di basarsi sul recupero di strutture o percorsi già esistenti.

La motivazione della variante sta nella necessità di modificare le previsioni del Parco sul margine che confina con l'accesso alla Conca di Pani, inserendo i sentieri da recuperare di collegamento tra i due siti e una previsione di attrezzature pubbliche su uno stavolo diroccato localizzato lungo la strada carrabile che sale a Pani dall'abitato di Raveo, nei pressi della località Valdie.
Il recupero dello stavolo è reso fattibile e di scarso impatto dalla presenza della strada adiacente al lotto ed è già consentito e normato dalle norme vigenti derivanti dalla schedatura di tutti gli stavoli già effettuata a suo tempo dal Comune di Raveo. La trasformazione in area per attrezzature pubbliche (RP1) è resa necessaria per poter procedere all'acquisizione e a un intervento pubblico, a sua volta finanziato dalla Regione nel 2019 con il programma Euroleader.

Stato di fatto dell'area di variante:
Alla conca di Pani vi sono due principali accessi carrabili: uno da Enemonzo e Colza, che porta a Cervias e agli stavoli della Congregazione e l'altro da Raveo, che conduce a Valdie. Gran parte degli stavoli di Valdie, in Comune di Raveo, sono stati recuperati.
Lo stavolo oggetto di variante è visibile e accessibile dalla strada: si trova a circa 10 m dalla carreggiata ed ha una superficie coperta di 47 mq per un'altezza di due piani. L'edificio è dismesso da molto tempo e con la tempesta Vaia è parzialmente crollato. L'area di pertinenza interessata dalla variante è di mq 886.
Le pertinenze sono a prato. Non sono stati rilevati elementi di pregio vegetazionale naturalistico. Il bosco a monte dell'area non è interessato dalla variante.

Previsioni vigenti: lo stavolo e le aree di pertinenza sono inseriti in zona RG2: le norme degli interventi sugli edifici sono inserite nel PRGC in riferimento alla schedatura effettuata.
Nella schedatura degli stavoli del Comune di Raveo l'edificio è censito al n. 47 ed è consentito il recupero in base alla tipologia.
L'edificio è in zona PAI pericolosità bassa P1 per la quale è già vigente, oltre alla norma PAI, una specifica indicazione del PRG di Raveo che consente il recupero (Art. 33 Prescrizioni geologiche).

Proposta di Modifica: la modifica consiste in:

1) inserimento di uno stavolo e dell'area di pertinenza in zona RP1 per servizi ed attrezzature pubbliche (luoghi strategici del Parco) finalizzata anche all'esproprio. Il progetto prevede il recupero e l'acquisizione dell'edificio, attualmente in pessime condizioni, per offrire aree pubbliche attualmente carenti e creare un punto di ristoro e dei posti letto, a servizio dell'intera zona.
   Superficie di variante: mq 886
   Modifica: da zona RG2 a zona RP1.1 (vedi estratti);
2) inserimento nella zonizzazione del Parco alla voce "Percorsi" di due sentieri da recuperare (tot 2125 m) in aderenza con il Progetto attuativo del PPR per la conca di Pani (vedi estratti).

COERENZA CON IL PPR FVG:
l'area dello stavolo è esterna ai vincoli identificati nella Parte Statutaria del Piano Paesaggistico Regionale ed è coerente con gli obiettivi di recupero e risparmio di uso del suolo del PPR;
i sentieri inseriti sono esistenti e da recuperare, coerenti con gli obiettivi di recupero e risparmio di uso del suolo del PPR. Pertanto la modifica è coerente al PPR FVG approvato.

Elaborati grafici: area interessate dalla Variante: stavolo n. 47

Comune di Raveo

l'edificio interessato dalla variante è il n. 47

8

L'edificio interessato dalla variante si trova lungo la strada che porta a Pani, vicino ad altri stavoli. Foto prima e dopo il crollo 2019

Estratto da Progetto Pani: l'edificio interessato dalla variante è il n. 3 viola (vedi legenda pag seguente)

10

Legenda Tavola di progetto Pani: : le tre reti strategiche

Tavola di progetto Pani:
le tre reti strategiche
e l'area di variante

Collegamento Progetto PPR Pani e Piano del Parco:

(vedi legenda pagine precedenti)

1) l'edificio interessato dalla variante è il n. 3 viola;
2) Per collegare i percorsi del parco che portano alla cascata di Cladonde (punto 2 verde nel grafico) si propone l'individuazione dei percorsi nel parco.

Collegamento Progetto PPR Pani e Zonizzazione del Parco: dettaglio

14

piano vigente con individuazione aree modificate

proposta di variante: inserimento di uno stavolo in zona RP1 (arancione) e inserimento sentieri da recuperare

15

Estratto da SIM FVG (sito Cartografico UTI CARNIA): in evidenza oltre ai vincoli della parte statutaria del PPR anche le aree boscate E2 da PRG: l'area di variante è esterna a entrambi

Estratto vincoli da parte statutaria PPR: l'area oggetto di variante è esterna al vincolo di area boscata.

Carta habitat FVG

38.2 - Prati da sfalcio planiziali e collinari

41.1C3a - Faggete calcifile Illiriche submontane

Estratto zonizzazione parco e carta habitat:

l'area oggetto di variante è il lotto di pertinenza dello stavolo, a prato.

VALUTAZIONE SINTETICA sugli impatti ambientali dott. Antonio De Mezzo:

le modifiche introdotte non hanno alcun effetto diretto, indiretto o cumulativo sull'assetto del sistema ambientale e sulle singole componenti della Conca di Pani ed in particolare su habitat e specie di pregio naturalistico o di interesse intesse comunitario.

Piano vigente

Variante (886 mq) zona RP1.1

Estratto Norme di attuazione relative alla zona:

Art. 19 - Riserva di preparco in ambiti di attrezzature per lo sport e il tempo libero (RP1)

1) Definizione

Le zone RP1 corrispondono ai luoghi strategici del parco, dove concentrare i servizi e di tipo ricreativo turistico e dove concentrare i visitatori, lasciando le altre zone del parco ad una fruizione più selettiva e non invasiva. Sono luoghi facilmente accessibili destinati ad per attrezzature e servizi. Corrispondono alle aree interessate dai servizi pubblici e di uso pubblico di livello comunale e sovracomunale esistenti e di progetto o da interventi dei privati. Sono state localizzate le seguenti zone nei 4 Comuni: l'area del volo a vela e la zona degli ex prefabbricati a Enemonzo ; l'area per attrezzature e servizi pubblici adiacente alla pineta di Villa Santina; l'area del complesso sportivo di Raveo, l'area del campo sportivo di Trava e l'area di Plan Porteal a Lauco.

2) Obiettivi

Il progetto si prefigge il potenziamento qualitativo e talvolta quantitativo dei servizi esistenti tramite la dotazione delle necessarie aree a parcheggio e strutture di supporto e la riqualificazione delle aree a verde di pertinenza.

3) Destinazioni d'uso

I servizi e le attrezzature collettive comprendono:

a) attrezzature per la viabilità ed i trasporti

parcheggi di relazione da asservire a vincolo permanente di destinazione a parcheggio

b) attrezzature per il verde, lo sport e gli spettacoli all'aperto verde di connettivo.

Nell'ambito delle singole categorie è ammesso, in caso di una mutata situazione delle disponibilità e delle necessità, il passaggio da una funzione ad un'altra senza che ciò costituisca variante al piano. All'interno delle aree di pertinenza delle attrezzature destinate allo sport il piano individua gli spazi da destinare a parcheggi di relazione, in misura pari ad un posto macchina ogni due utenti previsti; il progetto di tali aree, fermo restando il rispetto della superficie totale, potrà subire spostamenti rispetto alla localizzazione.

c) realizzazione o recupero di edifici legato alla attività di fruizione turistico ricreativa del parco (punto informazioni, laboratori didattici, spaccio prodotti del parco, pubblici esercizi, piccoli laboratori o depositi)

d) E' consentita la prosecuzione dell'attività agricola o selvicolturale nelle aree non occupate.

e) E' vietata l'apertura di cave e discariche.

f) prese e condutture d'acqua, condotte fognarie, fosse biologiche e linee di trasporto energetico a servizio degli edifici esistenti o di interesse pubblico

Nella zona interna al Comune di Villa Santina:

g) opere di difesa idrogeologica utilizzando tecnologie e materiali che creino il minor impatto ambientale e paesaggistico possibile;

Variazione n. 2 Villa Santina (non interessata da vincoli paesaggistici PPR)

Punto 2, variazione n. 2 Villa Santina (non interessata da vincoli paesaggistici PPR) modificata a seguito parere n.3-2021 CTS

Una seconda motivazione della variante è relativa al territorio di Villa Santina e consiste nella necessità di togliere dal perimetro del Parco una strada comunale esistente che deve essere allargata. La strada esistente rientra erroneamente in zona RG1 ed è necessario allargarla, seppur di poco, per servire in modo più adeguato una parte abitata del Comune e per risolvere problemi di accesso alle aziende agricole e alla serra del vivaio esistente. Si tratta di una minima modifica al perimetro che comporta una riduzione della superficie del parco di 490 mq (tolti dalla zona RG1) con la riclassificazione in viabilità pubblica di 60 m di strada.

Inquadramento area di variante

piano vigente

proposta di variante (mq 490)

Ortofoto

vista della strada

Estratto vincoli da parte statutaria PPR: l'area oggetto di variante è esterna al vincolo di area boscata

COERENZA CON IL PPR FVG:

l'area oggetto di variante è esterna al vincolo di area boscata. L'intervento di interesse pubblico riconosce una strada esistente, da riqualificare e adeguare.

Variante n. 3 modifica normativa zona RG1 Riserva guidata in ambiti boscati (interessata da vincoli paesaggistici PPR).

Si tratta di una variante normativa che interessa un limitato numero di edifici (in totale 29) e per la quale si fissano dei limiti precisi di intervento:

- Comune di Enemonzo: 3 edifici (nessuno in zona PAI);
- Comune di Lauco: 14 edifici (nessuno in zona PAI);
- Comune di Raveo: 8 edifici (nessuno in zona PAI);
- Comune di Villa Santina: 4 edifici, di cui 2 in zona PAI (pericolosità bassa P1).

Si propone la seguente modifica normativa:

zona RG1:

Art. 12 - Riserva guidata in ambiti boscati (RG1)

1) Definizione

La riserva guidata in ambiti boscati (RG1) è costituita dalle parti del territorio interessate dal patrimonio boschivo o suscettibili di imboschimento. Al suo interno sono presenti:

2) Obiettivi

Il parco intercomunale, partendo dall'analisi del ruolo svolto dai boschi si prefigge come obiettivi:

1. il miglioramento qualitativo del patrimonio forestale anche con finalità produttive nelle aree in cui esistono le premesse per la produzione di legname da opera anche in base a specifici piani di gestione forestale;
2. il consolidamento di boschi con funzione di protezione idrogeologica;
3. l'utilizzazione a fini turistico-ricreativi.

In questi contesti gli interventi edilizi ed infrastrutturali ammessi non dovranno comunque comportare alterazioni al delicato equilibrio idrogeologico.

3) Destinazioni d'uso e interventi ammessi:

Nella zona sono ammesse le attività forestali, le attività connesse alla commercializzazione e prima trasformazione dei prodotti forestali della zona, le attività agrituristiche e ricettive; *le aree "wilderness;"* più precisamente sono ammessi i seguenti interventi:

a) sistemazione di corsi d'acqua utilizzando materiali che si inseriscano nel paesaggio circostante, dando la preferenza, laddove possibile, ad opere di bioingegneria;

b) sistemazioni di pendici in frana o in stato di equilibrio precario;

c) opere di difesa idrogeologica utilizzando tecnologie e materiali che creino il minor impatto visivo possibile;

d) sistemazione ambientale e paesaggistica di aree degradate;

e) lavori selvicolturali, compresi gli imboschimenti, i rimboschimenti, i diradamenti e spalcature limitatamente ai rami secchi e gli interventi fitosanitari, le utilizzazioni boschive in conformità alle norme e prescrizioni forestali ed agli eventuali piani di gestione forestale;

f) costruzione di impianti fissi di teleferiche per l'avvallamento dei prodotti legnosi;

g) tagliate, movimenti di terra, piste provvisorie ed ogni altra modifica temporanea del suolo e soprassuolo eseguiti in via di emergenza durante le operazioni di spegnimento di incendi boschivi;

h) posa o costruzione di serbatoi, vasche, condutture idriche e ogni opera fissa necessaria alla prevenzione ed allo spegnimento degli incendi boschivi;

i) sentieri, viottoli, mulattiere, costruzione di piazzali fissi per il deposito del legname;

l) piccoli movimenti di terra per la ricerca geologica e archeologica;

m) costruzione di strade forestali comprese in appositi piani della viabilità forestale;

n) costruzione di strade antincendio;

o) costruzione di piste atte al concentramento ed esbosco del legname ed impianti provvisori per l'esbosco nel rispetto delle norme e prescrizioni forestali;

p) prese e condutture d'acqua, condotte fognarie, fosse biologiche e linee di trasporto energetico a servizio degli edifici esistenti o di interesse pubblico;

q) interventi sui rustici secondo le norme dei P.R.G.C. in attesa di uno strumento di settore del Parco Intercomunale; a tale scopo è consentita (fatte salve le prescrizioni del Piano Paesaggistico Regionale e il preventivo parere degli enti preposti in zona di vincolo paesaggistico) la creazione di brevi tratti di viabilità di accesso, di lunghezza massima 200m; tale viabilità avrà fondo naturale e larghezza max 3m con aree di interscambio, non potrà essere realizzata in zone di pericolosità individuate dal PAI, né su aree e percorsi di interesse storico (come ad es. il percorso del santuario di Raveo) né su habitat di interesse comunitario prioritario.

r) costruzione di punti di sosta ed altre opere (bivacchi e similari) per la fruizione escursionistica utilizzando materiali e forme che si inseriscano armonicamente nel paesaggio;

s) costruzione, di punti di osservazione faunistica, utilizzando materiali e forme che si inseriscano armonicamente nel paesaggio con cubatura non superiore a 30 mc per ogni attrezzatura e dei relativi sentieri pedonali di accesso;

t) creazione di piazzole di limitata dimensione per la sosta degli autoveicoli, individuati con apposita simbologia sulla Tav. “percorsi del parco e luoghi notevoli”. Tali piazzali dovranno essere opportunamente inseriti nell'ambiente circostante tramite l’utilizzo di fasce arboree e/o arbustive e pavimentati con materiali permeabili (terra battuta, erba, ghiaia);

u) costruzione di strutture edilizie relative ad attività connesse alla commercializzazione e prima trasformazione dei prodotti forestali della zona utilizzando materiali e forme che si inseriscano armonicamente nel paesaggio.

v) ricoveri temporanei per operai e mezzi di cantiere

z) è vietata l’apertura di cave e discariche.”

Si rimanda inoltre agli art.23 (fiumi, corsi d’acqua) e art. 28 (boschi e foreste) delle norme di attuazione del Piano Paesaggistico Regionale per il rispetto delle prescrizioni d’uso nelle zone vincolate.

COERENZA CON IL PPR FVG:

la modifica NON riguarda modifiche di perimetro alle zone boscate vincolate, che saranno verificate all’atto della conformazione al PPR;

la modifica è coerente con gli obiettivi statutari di recupero e risparmio di uso del suolo del PPR e si prevede il rimando esplicito all’obbligo di osservanza delle norme del PPR approvato.

- si inserisce il rimando alle prescrizioni d’uso del PPR art. 23 NTA (*fiumi, corsi d’acqua*) e 28 NTA *(Territori coperti da foreste e da boschi).*

PARCO INTERCOMUNALE DELLE COLLINE CARNICHE

Variante n.5

Elaborati grafici - Integrazioni al

Punto di Variante n. 3 - Normativa zona RG1

Tavole habitat Natura 2000 FVG 2017 in zona RG1 e usi edifici esistenti

2021

arch. Paola Cigalotto, via della Prefettura 8 Udine,

Dott. Antonio De Mezzo aspetti vegetazionali e faunistici e VAS

Legenda

edifici in RG1
viabilità

Habitat carta natura FVG 2017

24.221a - Vegetazione erbacea delle ghiaie e dei ciottoli dell'alto corso dei fiumi
31.87 - Vegetazione erbacea ed arbustiva delle radure
38.2 - Prati da sfalcio planiziali e collinari
41.1C3a - Faggete calcifile Illiriche submontane
41.39 - Formazioni postcolturali a frassino maggiore e nocciolo
41.731 - Querceto a roverella dell'Italia settentrionale e dell'Appennino centro-settentrionale
41.81 - Boschi di Ostrya carpinifolia
42.5g - Foreste di pino silvestre su greto
42.611 - Pinete pioniere delle Alpi orientali di pino nero e pino silvestre (Habitat di interesse comunitario prioritario)
81 - Prati permanenti
86.1 - Città, Centri abitati

LAUCO
VILLA SANTINA
RAVEO
ENEMONZO
1
2
3
4
5
6
7
0
500
1000
1500
2000 m

VINAIO
casa e deposito
casa e deposito
garage
cabina enel
0
100
200
300
400 m
1

2
AVAGLIO
stavoli non recuperati
icona votiva
inesistente (prato)
rudere
rudere
rudere
fontana
0
100
200
300
400 m

VILLA SANTINA
deposito
casa e deposito
rudere
ESEMON DI SOTTO
0
100
200
300
400 m
3

deposito attrezzi
recuperato
manufatto vecchio
acquedotto in cls
4
0
100
200
300
400 m

ESEMON DI SOPRA
MAIASO
ENEMONZO
rudere
rudere
rudere
serbatoio acquedotto
0
100
200
300
400 m
5

rudere
stavolo recuperato
stavolo recuperato
stavolo non recuperato
in buono stato
RAVEO
6
0
100
200
300
400 m

7
RAVEO
stavolo non recuperato
rudere
stavolo in buono stato
stavolo parzialmente crollato
stavolo ristrutturato
rudere
fabbricato in buono stato
0
100
200
300
400 m
VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA

21_24_1_DPR_96_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 4 giugno 2021, n. 096/Pres.

Regolamento per il controllo successivo di regolarità amministrativa, di cui all'articolo 21 della legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa).

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 21, comma 3, della legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa), che prevede che il controllo successivo di regolarità amministrativa sui procedimenti e su specifiche categorie di atti di competenza di ciascun centro di responsabilità amministrativa nonché sui rendiconti delle gestioni fuori bilancio della Regione, sia esercitato, a campione, secondo le previsioni contenute in un regolamento, da adottarsi previo parere della Commissione consiliare competente;
PRESO atto che la Giunta regionale con deliberazione n. 213 del 19 febbraio 2021 ha approvato in via preliminare il nuovo regolamento per il controllo successivo di regolarità amministrativa di cui al richiamato articolo 21, comma 3, della legge regionale 1/2015;
PRESO ATTO, altresì, che, come comunicato dal Consiglio regionale con nota prot. n. 1874 del 21 aprile 2021, nella seduta del 21 aprile 2021 la I Commissione consiliare ha espresso, a maggioranza, parere favorevole in ordine al suddetto nuovo regolamento;
VISTO il testo del "Regolamento per il controllo successivo di regolarità amministrativa, di cui all'articolo 21 della legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa)" e ritenuto di emanarlo;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 820 del 28 maggio 2021, con la quale il regolamento è stato approvato in via definitiva;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento per il controllo successivo di regolarità amministrativa, di cui all'articolo 21 della legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa)" nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare quale Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento per il controllo successivo di regolarità amministrativa, di cui all'articolo 21 della legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa)

Art. 1. Finalità

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 21, commi 3 e 4, della legge regionale 13 febbraio 2015, n.1 *(Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa),* l'esercizio del controllo successivo di regolarità amministrativa sui procedimenti e su specifiche categorie di atti di competenza di ciascun centro di responsabilità amministrativa nonché sui rendiconti delle gestioni fuori bilancio della Regione per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), c) e d), della legge regionale 1/2015.

Art. 2. Oggetto del controllo

1. L'esercizio del controllo successivo di regolarità amministrativa, svolto dal Servizio della struttura direzionale competente in materia di internal audit, di seguito denominato Servizio, ha ad oggetto:

a) atti amministrativi adottati dai direttori centrali, dai vice direttori centrali, dai direttori di servizio e dai titolari di posizione organizzativa, comportanti o meno spesa;
b) procedimenti amministrativi;
c) rendiconti delle gestioni fuori bilancio.

2. Sono esclusi dal controllo di cui al comma 1, gli atti amministrativi assunti nell'ambito della programmazione comunitaria, comportanti o meno spesa.

Art. 3. Parametri del controllo

1. Il controllo sugli atti e sui procedimenti amministrativi, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), è effettuato secondo i seguenti parametri, di cui all'articolo 20, comma 2, della legge regionale 1/2015:

a) il rispetto della normativa di riferimento;
b) la coerenza con gli indirizzi formulati negli strumenti di programmazione e con le direttive impartite;
c) la correttezza e la regolarità della procedura finalizzata all'adozione dell'atto;
d) la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano l'adozione dell'atto;
e) la sussistenza di idonea motivazione dell'atto.

2. Il controllo sui rendiconti delle gestioni fuori bilancio, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), è effettuato secondo i seguenti parametri:

a) il rispetto della normativa di riferimento, della normativa istitutiva della singola gestione e della

pertinenza alle finalità stabilite dalla stessa norma istitutiva della gestione fuori bilancio, con riferimento alle operazioni di entrata e di spesa riportate nei rendiconti;

b) la correttezza e la regolarità della procedura finalizzata all'adozione delle operazioni di entrata e di spesa riportate nei rendiconti;
c) la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano le operazioni di entrata e di spesa riportate nei rendiconti.

Art. 4. Modalità per la scelta del campione

1. L'esercizio del controllo successivo di regolarità amministrativa avviene tramite tre modalità di scelta del campione:

a) campionamento di primo livello;
b) campionamento di secondo livello;
c) campionamento dei rendiconti delle gestioni fuori bilancio.

Art. 5. Campionamento di primo livello

1. Il campionamento di primo livello ha per oggetto atti e procedimenti.
2. Il campionamento di primo livello ha periodicità mensile, salvo il sopravvenire di circostanze particolari accertate dal Direttore generale.
3. Gli atti e i procedimenti da sottoporre a controllo sono individuati tramite campionamento casuale stratificato, secondo i criteri e nel rispetto delle percentuali stabilite dal Piano annuale di internal audit.
4. L'universo di riferimento per l'estrazione del campione degli atti da sottoporre a controllo è costituito dai decreti digitali adottati nel mese precedente.
5. L'universo di riferimento per l'estrazione del campione dei procedimenti da sottoporre a controllo è costituito dai procedimenti afferenti gli atti estratti ai sensi del comma 4.

Art. 6. Campionamento di secondo livello

1. Il campionamento di secondo livello ha per oggetto atti e procedimenti.
2. Il campionamento di secondo livello ha periodicità semestrale, salvo il sopravvenire di circostanze particolari accertate dal Direttore generale.
3. Gli atti e i procedimenti da sottoporre a controllo di secondo livello sono individuati tramite campionamento casuale, secondo i criteri e nel rispetto delle percentuali stabilite dal Piano annuale di internal audit.
4. L'universo di riferimento per l'estrazione del campione degli atti da sottoporre a controllo di secondo livello viene individuato con riferimento agli atti esitati con rilievo dal campionamento di primo livello.
5. L'universo di riferimento per l'estrazione del campione dei procedimenti da sottoporre a controllo di secondo livello viene individuato con riferimento ai procedimenti esitati con rilievo dal campionamento di primo livello.

Art. 7. Campionamento dei rendiconti delle gestioni fuori bilancio

1. Il campionamento dei rendiconti delle gestioni fuori bilancio ha per oggetto i rendiconti delle gestioni fuori bilancio.
2. Il campionamento dei rendiconti delle gestioni fuori bilancio ha periodicità annuale, salvo il sopravvenire di circostanze particolari accertate dal Direttore generale.

3. I rendiconti delle gestioni fuori bilancio da sottoporre a controllo sono individuati tramite campionamento casuale, secondo i criteri e nel rispetto delle percentuali stabilite dal Piano annuale di internal audit.

4. L'universo di riferimento per l'estrazione del campione dei rendiconti delle gestioni fuori bilancio è costituito dai rendiconti delle gestioni fuori bilancio dell'anno precedente.

5. Il controllo sui rendiconti delle gestioni fuori bilancio è esercitato successivamente all'espletamento del controllo consuntivo di regolarità contabile, di cui all'art. 18 della legge regionale 1/2015.

Art. 8. Procedure per l'esercizio del controllo

1. A seguito dell'estrazione del campione, tramite specifico software, il Servizio comunica l'avvio della procedura di controllo alla struttura direzionale competente o vigilante.

2. La struttura direzionale competente o vigilante trasmette la documentazione istruttoria per il controllo, con l'eventuale traduzione in italiano, entro sette giorni dalla comunicazione di cui al comma 1.

3. Il Servizio, entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione istruttoria, comunica l'esito del controllo alla struttura direzionale di cui al comma 1 e, per le finalità di cui al comma 4., al Direttore generale. Il termine di cui al presente comma è sospeso per sette giorni al fine dell'acquisizione di documentazione integrativa oppure di informazioni o di chiarimenti.

4. In relazione agli esiti del controllo, il Direttore generale, sentito il Ragioniere generale, attua gli eventuali opportuni interventi, fermo restando il ricorso all'istituto dell'avocazione di cui agli articoli 17 bis, commi 5 e 6, e 19, comma 10, del regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres..

5. La struttura direzionale competente in materia di internal audit predispone un report annuale sull'attività di controllo.

Art. 9. Abrogazioni

1. Sono abrogati:

a) il decreto del Presidente della Regione del 3 luglio 2015, n. 0137/Pres. (Regolamento per il controllo successivo di regolarità amministrativa di cui all'articolo 21, comma 3, della legge regionale 15 febbraio 2015, n.1);
b) il decreto del Presidente della Regione del 4 marzo 2016, n. 045/Pres. (Regolamento di modifica al regolamento per il controllo successivo di regolarità amministrativa di cui all'articolo 21, comma 3, della legge regionale 15 febbraio 2015, n.1).

Art. 10. Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2021.

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA

21_24_1_DPR_97_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 4 giugno 2021, n. 097/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento recante criteri e modalità per la concessione alle imprese di agevolazioni per l'accesso al credito in attuazione dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 2/2012, emanato con decreto del Presidente della Regione 17 ottobre 2012, n. 209.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), con la quale, tra l'altro, sono disciplinati gli interventi finanziari agevolati a valere sul Fondo per le iniziative economiche (di seguito "FRIE") e sul Fondo per lo sviluppo delle piccole e medie imprese e dei servizi (di seguito "Fondo per lo sviluppo");
VISTO il proprio decreto del 17 ottobre 2012, n. 0209/Pres., con il quale è stato emanato il "Regolamento recante criteri e modalità per la concessione alle imprese di agevolazioni per l'accesso al credito in attuazione dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 2/2012" (di seguito "regolamento di attuazione");
VISTA la legge regionale 23 giugno 2020, n. 11 (Ulteriori interventi a sostegno delle attività produttive. Modifiche alle leggi regionali 3/2020, 29/2018, 2/2012 e 3/2015), con particolare riferimento:
- all'articolo 9, il quale ha apportato modifiche all'articolo 6 della legge regionale 2/2012, in materia di finanziamenti diretti al consolidamento di debiti a breve in debiti a medio e lungo termine e al sostegno di esigenze di credito a breve e medio termine nonché di finanziamenti a favore di nuove imprese e di "spin-off" di università o enti pubblici di ricerca a valere sul Fondo per lo sviluppo;
- all'articolo 14, comma 3, il quale ha abrogato l'articolo 6 bis della legge regionale 2/2012;
VISTA la legge regionale 23 giugno 2020, n. 12 (Disposizioni di sostegno al comparto degli eventi dal vivo e del cinema), con particolare riferimento all'articolo 2, comma 3, il quale prevede che a valere sul Fondo per lo sviluppo possono essere attivati finanziamenti per l'anticipazione di crediti d'imposta a favore delle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva, aventi sede operativa nel territorio regionale;
VISTA la legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia - SviluppoImpresa), con particolare riferimento all'articolo 55, il quale prevede:
- al comma 6 che le disposizioni di cui agli articoli 30, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, salvo quanto previsto in riferimento all'articolo 7 bis, comma 2, della legge regionale 2/2012, 52, 53 e 54, di tale legge regionale hanno efficacia differita a partire dall'1 gennaio 2022 e che al fine di dare immediata attuazione ai benefici stabiliti con tale legge a favore delle imprese, fino al 31 dicembre 2021, continuano ad applicarsi le norme attualmente vigenti con le seguenti integrazioni:
a) le dotazioni del Fondo per lo sviluppo possono essere destinate anche per l'attivazione di finanziamenti agevolati in forma di leasing finanziario;
b) le dotazioni del Fondo per lo sviluppo possono essere destinate anche all'attivazione di microcredito per l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa;
c) con la deliberazione del mutuo a valere sul FRIE può essere attribuita una contribuzione integrativa del mutuo medesimo per l'abbattimento dei relativi oneri finanziari con particolare riferimento alle iniziative:
1) che colgono le opportunità di sviluppo delle attività aziendali derivanti dai mutamenti tecnologici, tra cui il commercio elettronico, la digitalizzazione dell'attività e dei processi gestionali, l'innovazione e la ricerca, la personalizzazione della produzione industriale e la servitizzazione;
2) che si inseriscono nell'ambito di processi di reshoring o di riconversione dell'attività d'impresa;
3) che si inseriscono nell'ambito di processi di internazionalizzazione dell'attività d'impresa;
4) che sono conformi al modello dell'economia circolare;
5) per le imprese che negli ultimi dodici mesi rispetto a quello di presentazione della domanda hanno aumentato il numero di unità lavorative annue di almeno il 10 per cento rispetto all'anno precedente;
6) per le iniziative che comportano la riattivazione ovvero il ripristino o la riqualificazione di immobili inutilizzati o di complessi produttivi degradati;
d) con la deliberazione del finanziamento per la realizzazione di iniziative di investimento e sviluppo aziendale a valere sul Fondo per lo sviluppo può essere attribuita una contribuzione integrativa del finanziamento medesimo per l'abbattimento dei relativi oneri finanziari con particolare riferimento:

1) agli interventi di importo fino a 70.000 euro;
2) alle iniziative realizzate nei territori dei Comuni rientranti nelle zone montane omogenee;
3) alle iniziative che sono finalizzate all'insediamento o al consolidamento delle attività commerciali nei centri cittadini, di vendita di vicinato nei comuni minori o allo sviluppo di servizi di prossimità a supporto e integrazione di tali attività di vendita di vicinato;
4) alle iniziative realizzate da imprese costituite da non oltre due anni alla data di presentazione della domanda ovvero, nel caso in cui risultino da "spin-off" di università o enti di ricerca, da non oltre tre anni da tale data;
5) alle iniziative realizzate da imprese che negli ultimi dodici mesi rispetto a quello di presentazione della domanda hanno aumentato il numero di unità lavorative annue di almeno il 10 per cento rispetto all'anno precedente;
6) nel caso di concessione di finanziamenti agevolati nella forma di microcredito per sostenere l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa;
- al comma 7 che contribuzioni integrative per l'abbattimento degli oneri finanziari sono attribuite altresì nel caso di finanziamenti concessi a valere sul FRIE e sul Fondo per lo sviluppo a favore di iniziative imprenditoriali di investimento nel settore turistico dirette al potenziamento delle strutture ricettive e al miglioramento della qualità dell'offerta turistica e degli altri servizi connessi;
VISTO il testo del "Regolamento di modifica al Regolamento recante criteri e modalità per la concessione alle imprese di agevolazioni per l'accesso al credito in attuazione dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 2/2012, emanato con decreto del Presidente della Regione 17 ottobre 2012, n. 209" e ritenuto di emanarlo,
VISTO l'articolo 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTA la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 14, comma 1, lettera r);
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 776 del 21 maggio 2021;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento di modifica al Regolamento recante criteri e modalità per la concessione alle imprese di agevolazioni per l'accesso al credito in attuazione dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 2/2012, emanato con decreto del Presidente della Regione 17 ottobre 2012, n. 209", nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento di modifica al Regolamento recante criteri e modalità per la concessione alle imprese di agevolazioni per l'accesso al credito in attuazione dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 2/2012, emanato con decreto del Presidente della Regione 17 ottobre 2012, n. 209.

art. 1 modifiche al titolo del DPReg 209/2012

1. Il titolo del decreto del Presidente della Regione 17 ottobre 2012, n. 209 (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione alle imprese di agevolazioni per l’accesso al credito in attuazione dell’articolo 8, comma 1, della legge regionale 2/2012) è sostituito dal seguente <<Regolamento recante criteri e modalità per la concessione alle imprese di agevolazioni per l’accesso al credito a valere sul FRIE e sul Fondo per lo sviluppo in attuazione dell’articolo 8, comma 1, della legge regionale 2/2012>>.

art. 2 modifiche all’articolo 1 del DPReg 209/2012

1. All’articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 209/2012 sono apportate le seguenti modifiche:
a) le lettere c) e c bis) del comma 1 sono abrogate;
b) al comma 2 le parole: <<agli articoli 5, 6, 6 bis e 7 della legge regionale 2/2012>> sono sostitute dalle parole: <<agli articoli 5 e 6 della legge regionale 2/2012, nonché dell’articolo 55, commi 6 e 7, della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia <<SviluppoImpresa>>)>>;
c) alla lettera a) del comma 2 dopo le parole: <<di cui all’articolo 11>> sono inserite le seguenti parole: <<, incluse le eventuali contribuzioni integrative per l’abbattimento dei relativi oneri finanziari di cui agli articoli 14 bis e 14 ter,>>;
d) alla lettera b) del comma 2 dopo le parole: <<finanziamenti agevolati>> sono inserite le seguenti parole: <<, anche in forma di leasing finanziario o di microcredito per sostenere l’avvio o l’esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa,>> e dopo le parole: <<di cui all’articolo 16>> sono inserite le seguenti parole: <<, incluse le eventuali contribuzioni integrative per l’abbattimento dei relativi oneri finanziari di cui agli articoli 19.1 e 19.2,>>;
e) alla fine della lettera b) del comma 2 sono aggiunte le seguenti parole: <<Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui alla presente lettera in forma di leasing finanziario, le società di leasing possono convenzionarsi con l'Amministrazione regionale, alle condizioni e previo possesso dei requisiti individuati attraverso bando.>>;
f) dopo la lettera b) del comma 2 è inserita la seguente:
<<b bis) finanziamenti agevolati a valere sul Fondo per lo sviluppo per il consolidamento finanziario e le

esigenze di credito a breve e medio termine;>>;
g) le lettere c), d) ed e) del comma 2 sono abrogate;
h) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
<<2 bis. Nel caso di finanziamenti in forma di leasing finanziario, l'impresa locataria deve esercitare anticipatamente, al momento della stipula del contratto di leasing finanziario, l'opzione di acquisto prevista dal contratto medesimo.>>.

art. 3 modifiche all'articolo 2 del DPReg 209/2012

1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 209/2012 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera b) del comma 1 le parole: <<del FRIE, della Sezione per le garanzie, e del Fondo per lo sviluppo e della Sezione smobilizzo crediti PA>> sono sostituite dalle seguenti parole: <<del FRIE e del Fondo per lo sviluppo>>;
b) alla lettera c) del comma 1 le parole: <<e della Sezione per le garanzie>> sono soppresse;
c) alla lettera d) del comma 1 le parole: <<e della Sezione smobilizzo crediti PA>> sono soppresse;
d) alla lettera e) del comma 1 dopo le parole: <<responsabili del procedimento>> è inserita la seguente parola: <<amministrativo>>;
e) dopo la lettera e) del comma 1 è inserita la seguente:
<< e bis) "spin off" di università ovvero di enti pubblici di ricerca: imprese alle quali partecipano, in qualità di soci, università, enti pubblici di ricerca, professori e ricercatori universitari, personale di ricerca dipendente da enti pubblici di ricerca e che sono state attivate sulla base di progetti approvati o riconosciuti dagli organi universitari o degli enti pubblici di ricerca competenti in materia di costituzione di "spin off" secondo la pertinente disciplina interna;>>;
f) la lettera g) del comma 1 è abrogata;
g) le lettere i bis), i ter) e i quater) del comma 1 sono abrogate;
h) dopo la lettera i sexties) del comma 1 sono inserite le seguenti:
<< i septies) microcredito: finanziamento per sostenere l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa, avente i requisiti di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia);
i octies) operatore di microcredito convenzionato: soggetto convenzionato con l'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 55, comma 6, lettera b), della legge regionale 3/2021;
i nonies) immobili inutilizzati e complessi produttivi degradati: edifici e relative aree di pertinenza che si trovano in stato di inagibilità ed effettivo non utilizzo per degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), risultante da iscrizione al catasto alla categoria F/2 – Unità collabente oppure da dichiarazione di inagibilità rilasciata da autorità pubblica, ovvero edifici e relative aree di pertinenza già utilizzati per lo svolgimento di attività economiche che si trovano in stato di obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia ai sensi della pertinente normativa in materia di classificazione degli interventi edilizi;
i decies) attività commerciale: attività economica compresa nella Sezione G della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
i undecies) centro cittadino: agglomerato urbano rientrante nelle zone omogenee A e B così come indicato nell'elaborato del piano regolatore comunale che individua la zonizzazione del sistema insediativo comunale in applicazione della pertinente normativa regionale;
i duodecies) attività di vendita di vicinato: gli esercizi di vendita al dettaglio con superficie di vendita fino a metri quadrati 250 ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h, della legge regionale 29/2005 di cui all'allegato E bis;
i ter decies) comuni minori: i comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti, come risultante dai dati statistici ufficiali disponibili alla data di presentazione della domanda;
i quater decies) servizi di prossimità a supporto e integrazione delle attività di vendita di vicinato: attività economica di cui alla Classificazione delle attività economiche ATECO 2007 compresa nell'elenco di cui all'allegato E ter;

i quidecies) iniziative imprenditoriali di investimento nel settore turistico: iniziative dirette al potenziamento delle strutture ricettive e al miglioramento della qualità dell'offerta turistica e degli altri servizi connessi, come individuate dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 55, comma 7 della legge regionale 3/2021;
i sedecies) servitizzazione: processo attraverso cui un'impresa implementa una trasformazione del proprio modello di business che le consenta di erogare servizi a valore aggiunto in combinazione al proprio prodotto fisico, in un'offerta unitaria;
i septies decies) economia circolare: sistema economico in cui il valore dei prodotti, dei materiali e delle risorse è mantenuto quanto più a lungo possibile e la produzione di rifiuti è ridotta al minimo, improntando al principio della circolarità la produzione, il consumo e la gestione delle risorse e dei flussi di rifiuti, anche attraverso la reimmissione delle materie prime secondarie derivanti dal riciclo, la durabilità e riparabilità dei prodotti, il consumo di servizi anziché di prodotti e l'utilizzo di piattaforme informatiche o digitali;
i octies decies) internazionalizzazione: processo attraverso il quale le imprese si aprono a mercati esteri, instaurando rapporti con altre aziende, consumatori e istituzioni operanti su quei territori, allo scopo di vendere, produrre, acquistare materie prime o trovare nuove fonti di finanziamento, senza delocalizzare l'attività svolta nel territorio regionale;
i novies decies) reshoring: rilocalizzazione nel territorio regionale di attività economiche che sono state delocalizzate dall'Italia al di fuori dell'Unione europea.>>.

art. 4 modifiche all'articolo 3 del DPReg 209/2012

1. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 209/2012 sono apportate le seguenti modifiche:
a) nella rubrica dell'articolo la parola: <<bancaria>> è soppressa;
b) il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. La domanda per l'attivazione degli interventi di finanziamento mediante l'utilizzo di provvista a valere sul FRIE e sul Fondo per lo sviluppo, nonché per la concessione dell'eventuale contribuzione integrativa, è presentata dall'impresa alla Banca ovvero la società di leasing convenzionata presso la quale intende stipulare il contratto di finanziamento, prima dell'avvio dell'iniziativa, con le modalità stabilite nella convenzione. Nel caso di microcredito, la domanda per l'attivazione degli interventi di finanziamento a valere sul Fondo per lo sviluppo, nonché per la concessione dell'eventuale contribuzione integrativa, è presentata dall'impresa all'operatore di microcredito convenzionato presso il quale intende stipulare il contratto di finanziamento, prima dell'avvio dell'iniziativa, con le modalità stabilite nella convenzione di cui all'articolo 55, comma 6, lettera b), della legge regionale 3/2021.>>.

art. 5 modifiche all'articolo 4 del DPReg 209/2012

1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 209/2012 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. Compiuta positivamente la valutazione economico-finanziaria della domanda in conformità alle norme che disciplinano l'esercizio dell'attività bancaria ovvero l'attività di leasing finanziario, la Banca convenzionata ovvero la società di leasing trasmette l'istanza di deliberazione dell'intervento, inclusa la concessione dell'eventuale contribuzione integrativa, sottoscritta dall'impresa richiedente, al Comitato di gestione, per il tramite della Segreteria FRIE o della Segreteria Fondo per lo sviluppo, con le modalità ed i termini stabiliti nella convenzione, utilizzando il modello approvato con decreto del dirigente del Servizio della Direzione centrale attività produttive competente in materia di agevolazioni dell'accesso al credito da parte delle imprese e pubblicato sul sito internet della Regione>>;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
<<1 bis. Nel caso di microcredito, compiuta positivamente la valutazione economico-finanziaria della domanda in conformità alle norme che disciplinano l'esercizio dell'attività di concessione di microcredito, l'operatore di microcredito convenzionato trasmette l'istanza di deliberazione dell'intervento, inclusa la

concessione dell’eventuale contribuzione integrativa, sottoscritta dall’impresa richiedente, al Comitato di gestione, per il tramite della Segreteria Fondo per lo sviluppo, con le modalità ed i termini stabiliti nella convenzione di cui all’articolo 55, comma 6, lettera b), della legge regionale 3/2021, utilizzando il modello approvato con decreto del dirigente del Servizio della Direzione centrale attività produttive competente in materia di agevolazioni dell’accesso al credito da parte delle imprese e pubblicato sul sito internet della Regione.>>.

art. 6 modifiche all’articolo 5 del DPReg 209/2012

1. All’articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 209/2012 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dopo le parole: <<completata l’istruttoria>> è inserita la seguente parola: <<amministrativa>>;
b) le lettere b) ed e) del comma 2 sono abrogate;
c) nel secondo periodo del comma 3 la parola: <<finanziati>> è sostituita dalla seguente parola: <<deliberati>>;
d) dopo il comma 10 è inserito il seguente:
<<10 bis. Le contribuzioni integrative richieste sono concesse, unitamente alla deliberazione del finanziamento agevolato, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per tali finalità. Nel caso in cui al momento della deliberazione del finanziamento agevolato non sussistano sufficienti risorse finanziarie, le contribuzioni integrative sono concesse secondo l’ordine cronologico di ricevimento delle istanze da parte della Segreteria FRIE ovvero della Segreteria Fondo per lo sviluppo. Con riferimento alle istanze per le quali non è possibile concedere la contribuzione integrativa per insufficienza di risorse finanziarie, il Comitato di gestione delibera l’ammissibilità all’ottenimento della contribuzione integrativa con riserva di concessione qualora si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie secondo l’ordine cronologico di ricevimento delle istanze da parte della Segreteria FRIE ovvero della Segreteria Fondo per lo sviluppo. Le condizioni della contribuzione integrativa sono quelle determinate al momento dell'adozione della deliberazione di ammissione con riserva. A seguito della sopravvenuta disponibilità dei fondi, la contribuzione integrativa è concessa senza maggiorazione degli interessi. L’ammissione con riserva decade se la concessione non avviene entro la fine del secondo esercizio finanziario successivo a quello della ammissione con riserva.>>.

art. 7 modifiche all’articolo 6 del DPReg 209/2012

1. All’articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 209/2012 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. La concessione di finanziamento agevolato deliberata dal Comitato di gestione è comunicata alla Banca ovvero alla società di leasing convenzionata ai fini della stipulazione del contratto di finanziamento con il soggetto beneficiario e dell’erogazione dell’importo dello stesso, in conformità a quanto previsto nella convenzione, e dell’eventuale contribuzione integrativa. La Banca convenzionata assume il rischio delle perdite sull’operazione di finanziamento con le modalità fissate nella convenzione, in misura comunque non inferiore al venti per cento del loro totale ovvero, nel caso dei finanziamenti agevolati di cui all’articolo 18 bis, al cinquanta per cento del loro totale>>;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
<<1 bis. Nel caso del microcredito, la concessione di finanziamento agevolato deliberata dal Comitato di gestione è comunicata all’operatore di microcredito convenzionato ai fini della stipulazione del contratto di microcredito con il soggetto beneficiario e dell’erogazione dell’importo dello stesso, in conformità a quanto previsto nella convenzione di cui all’articolo 55, comma 6, lettera b), della legge regionale 3/2021, e dell’eventuale contribuzione integrativa. L’operatore di microcredito convenzionato assume il rischio delle perdite sull’operazione di finanziamento con le modalità fissate nella convenzione, in misura comunque non inferiore al venti per cento del loro totale.>>;
c) al comma 3 le parole: <<, con riferimento rispettivamente all’Euribor a sei mesi e al tasso fisso pari all’IRS

(Interest Rate Swap) corrispondente al periodo di durata dei finanziamenti medesimi>> sono soppresse.

art. 8 modifiche all’articolo 7 del DPReg 209/2012

1. All’articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 209/2012 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. Salvo quanto previsto al comma 1 bis, tenuto conto dell’importo e della durata del finanziamento e della valutazione della capacità del soggetto richiedente di far fronte ai propri impegni finanziari, la deliberazione dei finanziamenti agevolati a valere sul FRIE e sul Fondo per lo sviluppo può essere condizionata, su proposta della Banca ovvero della società di leasing convenzionata, alla prestazione di garanzie personali o reali, incluse garanzie bancarie, assicurative o rilasciate da confidi, da fondi pubblici di garanzia o da SACE, qualitativamente e quantitativamente idonee>>;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente;
<<1.1 Nel caso di microcredito, tenuto conto dell’importo e della durata del finanziamento e della valutazione della capacità del soggetto richiedente di far fronte ai propri impegni finanziari, la deliberazione dei finanziamenti agevolati a valere sul Fondo per lo sviluppo può essere condizionata, su proposta dell’Operatore convenzionato, esclusivamente alla prestazione di garanzie personali.>>;
c) il comma 1 bis è sostituito dal seguente:
<<1 bis. Il Comitato di gestione può predeterminare con propria deliberazione quote minime di garanzia che devono assistere i finanziamenti agevolati a valere sul FRIE e sul Fondo per lo sviluppo secondo criteri di progressività e proporzionalità della copertura a fronte dell’aumento di importo e durata dell’operazione>>;
d) i commi 2 e 3 sono soppressi.

art. 9 modifiche all’articolo 8 del DPReg 209/2012

1. All’articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 209/2012 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole: <<di cui al presente titolo>> sono sostituite dalle seguenti parole: <<a valere sul FRIE e a valere sul Fondo per lo sviluppo>>;
b) al comma 4 le parole: <<di cui al presente titolo>> sono sostituite dalle seguenti parole: <<a valere sul FRIE e a valere sul Fondo per lo sviluppo>>;
c) al comma 5 le parole: <<di cui al presente titolo>> sono sostituite dalle seguenti parole: <<a valere sul FRIE e a valere sul Fondo per lo sviluppo>>;
d) nel primo periodo del comma 6 bis le parole: << qualora la domanda sia presentata prima dell’avvio dell’iniziativa ai sensi dell’articolo 3, comma 1 bis, ovvero>> sono soppresse;
e) il secondo periodo del comma 6 è soppresso;
f) al comma 6 bis le parole: <<di cui al presente titolo>> sono sostituite dalle seguenti parole: <<a valere sul FRIE e a valere sul Fondo per lo sviluppo>> e la parola: <<anche>> è soppressa;
g) al comma 7 le parole: <<di cui al presente titolo>> sono sostituite dalle seguenti parole: <<a valere sul FRIE e a valere sul Fondo per lo sviluppo>>;
h) al comma 8 le parole: <<di cui al presente titolo>> sono sostituite dalle seguenti parole: <<a valere sul FRIE e a valere sul Fondo per lo sviluppo>>;
i) al comma 9 le parole: <<di cui al presente titolo>> sono sostituite dalle seguenti parole: <<a valere sul FRIE e a valere sul Fondo per lo sviluppo>>;

art. 10 modifiche all’articolo 9 del DPReg 209/2012

1. All’articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 209/2012 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole: <<di cui al presente titolo>> sono sostituite dalle seguenti parole: <<a valere sul FRIE e a valere sul Fondo per lo sviluppo>>;

b) al comma 2 le parole: <<di cui al presente titolo>> sono sostituite dalle seguenti parole: <<a valere sul FRIE e a valere sul Fondo per lo sviluppo>>;
c) al comma 3 le parole: <<di cui al presente titolo>> sono sostituite dalle seguenti parole: <<a valere sul FRIE e a valere sul Fondo per lo sviluppo>>;
d) al comma 4 le parole: <<di cui al presente titolo>> sono sostituite dalle seguenti parole: <<a valere sul FRIE e a valere sul Fondo per lo sviluppo>>.

art. 11 modifiche all'articolo 10 del DPReg 209/2012

1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 209/2012 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 la parola: <<concessi>> è soppressa e le parole: <<del Direttore centrale della Direzione centrale attività produttive>> sono sostituite dalle seguenti parole: <<del dirigente del Servizio della Direzione centrale attività produttive competente in materia di agevolazioni dell'accesso al credito da parte delle imprese>>;
b) nel primo periodo del comma 1 bis la parola: <<concessi>> è soppressa;
c) alla lettera b) del comma 2 dopo le parole: <<dell'articolo 9, comma 2,>> sono inserite le seguenti parole: <<lettera d),>>.

art. 12 modifiche all'articolo 11 del DPReg 209/2012

1. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 209/2012 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole: <<di cui al presente capo>> sono sostituite dalle seguenti parole: <<a valere sul FRIE>>;
b) al comma 1 bis le parole: <<di cui al presente capo>> sono sostituite dalle seguenti parole: <<a valere sul FRIE>>;
c) al comma 1 ter le parole: <<di cui al presente capo>> sono sostituite dalle seguenti parole: <<a valere sul FRIE>>.

art. 13 modifiche all'articolo 14 del DPReg 209/2012

1. Il comma 3 dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 209/2012 è sostituito dal seguente:
<<3. L'ammontare minimo dei finanziamenti agevolati a valere sul FRIE è pari a 100 mila euro. L'importo massimo dei finanziamenti FRIE è pari a 20 milioni di euro>>.

art. 14 inserimento degli articoli 14 bis, 14 ter e 14 quater del DPReg 209/2012

1. Dopo l'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 209/2012 sono inseriti i seguenti:

<< Art. 14 bis

(Contribuzioni integrative dei finanziamenti a valere sul FRIE)

1. Ai sensi dell'articolo 55, comma 6, lettera c), della legge regionale 3/2021, con la deliberazione del mutuo a valere sul FRIE è attribuita una contribuzione integrativa del mutuo medesimo per l'abbattimento dei relativi oneri finanziari con particolare riferimento alle iniziative:

a) che colgono le opportunità di sviluppo delle attività aziendali derivanti dai mutamenti tecnologici, tra cui il commercio elettronico, la digitalizzazione dell'attività e dei processi gestionali, l'innovazione e la ricerca, la personalizzazione della produzione industriale e la servitizzazione;

b) che si inseriscono nell'ambito di processi di reshoring o di riconversione dell'attività d'impresa;

c) che si inseriscono nell'ambito di processi di internazionalizzazione dell'attività d'impresa;

d) che sono conformi al modello dell'economia circolare;

e) per le imprese che alla data della presentazione della domanda registrano un aumento complessivo del numero degli occupati pari ad almeno il 10 per cento rispetto al numero degli occupati registrati nel Libro unico 12 mesi prima;

f) che comportano la riattivazione ovvero il ripristino o la riqualificazione di immobili inutilizzati o di complessi produttivi degradati.

2. Nel caso in cui la contribuzione integrativa sia richiesta per la realizzazione di una delle tipologie di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) e f), la concessione della stessa è subordinata alla presentazione di una relazione tecnica con la quale è illustrata la coerenza dell'iniziativa proposta con le caratteristiche della specifica tipologia. Tale relazione è redatta e sottoscritta da un professionista iscritto ad un albo professionale pertinente al contenuto dell'iniziativa.

3. Nel caso in cui l'istruttoria per la concessione delle contribuzioni integrative di cui al comma 2 comporti particolare complessità tecnica, il Comitato di gestione può acquisire la valutazione tecnica del Comitato tecnico di valutazione di cui all'articolo 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico).

Art. 14 ter

(Contribuzioni integrative dei finanziamenti a valere sul FRIE per iniziative nel settore turistico)

1. Ai sensi all'articolo 55, comma 7, della legge regionale 3/2021, con la deliberazione del mutuo a valere sul FRIE è attribuita una contribuzione integrativa del mutuo medesimo per l'abbattimento dei relativi oneri finanziari nel caso in cui si tratti di iniziative imprenditoriali di investimento nel settore turistico.

Art. 14 quater

(Misura e modalità di erogazione delle contribuzioni integrative)

1. La misura delle contribuzioni integrative di cui agli articoli 14 bis e 14 ter è stabilita con deliberazione della Giunta regionale.

2. Le contribuzioni integrative di cui agli articoli 14 bis e 14 ter non sono cumulabili tra di loro né con gli incentivi di cui all'articolo 3 bis della legge regionale 12 marzo 2020, n. 3 (Prime misure per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19).

3. La contribuzione integrativa è erogata unitamente all'erogazione del saldo del finanziamento agevolato.>>

art. 15 modifica della rubrica del capo III del titolo II del DPReg 209/2012

1. Nella rubrica del capo III del titolo II le parole: <<per la realizzazione di iniziative di investimento e sviluppo aziendale>> sono soppresse.

art. 16 modifiche all’articolo 15 del DPReg 209/2012

1. All’articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 209/2012 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 la parola: <<concessi>> è soppressa;
b) alla lettera a) del comma 1 dopo le parole: <<di cui alla lettera b);>> sono inserite le seguenti parole: <<nel caso di microcredito possono beneficiare dei finanziamenti agevolati soltanto le microimprese;>>;
c) alla lettera b) del comma 1 dopo le parole: <<nell’allegato D;>> sono inserite le seguenti parole: <<nel caso di microcredito possono beneficiare dei finanziamenti agevolati soltanto le microimprese;>>;
d) il comma 3 è soppresso;
e) alla lettera a) del comma 4 dopo le parole: <<regolamento (UE) n. 651/2014>> sono inserite le seguenti parole: <<e salve deroghe stabilite dalla normativa europea>>;
f) alla lettera b) del comma 4 dopo le parole: <<dell’articolo 9, comma 2,>> sono inserite seguenti le parole: <<lettera d),>>.

art. 17 modifiche all’articolo 16 del DPReg 209/2012

1. All’articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 209/2012 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole: <<di cui al presente capo>> sono sostituite dalle seguenti parole: <<a valere sul Fondo per lo sviluppo>>;
b) al comma 1 bis le parole: <<di cui al presente capo>> sono sostituite dalle seguenti parole: <<a valere sul Fondo per lo sviluppo>>;
c) al comma 1 ter le parole: <<di cui al presente capo>> sono sostituite dalle seguenti parole: <<a valere sul Fondo per lo sviluppo>> e dopo la lettera b) è inserita la seguente:
<<b bis) nel caso dei finanziamenti per il consolidamento finanziario e le esigenze di credito a breve e medio termine di cui all’articolo 18 bis.>>;
d) al numero 1) della lettera a) del comma 2 le parole: <<iniziative di>> sono soppresse.

art. 18 modifiche all’articolo 17 del DPReg 209/2012

1. Dopo il comma 5 dell’articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 209/2012 è inserito il seguente:
<<5 bis. Ai fini dell’applicazione degli articoli 12 e 13, nel caso di leasing finanziario e di microcredito, i riferimenti alle banche convenzionate si intendono estesi alle società di leasing e agli operatori di microcredito.>>

art. 19 inserimento dell’articolo 18 bis del DPReg 209/2012

1. Dopo l’articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 209/2012 è inserito il seguente:

<<Art. 18 bis

(Consolidamento finanziario e esigenze di credito a breve e medio termine)

1. Le dotazioni del Fondo per lo sviluppo possono essere utilizzate per la concessione di finanziamenti agevolati:

a) per il consolidamento di debiti a breve in debiti a medio e lungo termine;
b) per il sostegno delle esigenze di credito a breve e medio termine, anche in relazione allo smobilizzo di crediti vantati nei confronti di imprese e pubbliche amministrazioni e all'anticipazione di

crediti d'imposta di cui al comma 5.

2. I finanziamenti agevolati di cui al comma 1 sono finalizzati al sostegno, sviluppo, rafforzamento o consolidamento dell'attività economica svolta dall'impresa beneficiaria presso una o più unità operative situate sul territorio regionale.

3. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 19, comma 5 ter, i finanziamenti agevolati di cui al comma 1, lettera a), assicurano una copertura massima del 100 per cento dei debiti a breve consolidabili.

4. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 19, comma 5 ter, l'importo dei finanziamenti agevolati di cui al comma 1, lettera b), è calcolato con riferimento:

a) alla media delle spese sostenute negli ultimi tre esercizi, o nel minor numero di esercizi chiusi da imprese di più recente costituzione, come risultanti dal conto economico, relative a:

1) costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci, di cui alla corrispondente voce dell'articolo 2425, lettera b), numero 6), del codice civile;

2) costi per i servizi, di cui alla corrispondente voce dell'articolo 2425, lettera b), numero 7), del codice civile;

3) costi per il personale, di cui alla corrispondente voce dell'articolo 2425, lettera b), numero 9), del codice civile;

4) somma algebrica, qualora negativa, dei valori relativi alla voce "proventi e oneri finanziari" di cui all'articolo 2425, lettera c), del codice civile.

b) nel caso di imprese di nuova costituzione che non hanno ancora chiuso il primo esercizio alla data di presentazione della domanda, alla media delle spese che si prevede di sostenere nei primi tre esercizi relative ai valori di cui alla lettera a).

5. L'importo dei finanziamenti agevolati di cui al comma 1, lettera b), può essere calcolato anche con riferimento a:

a) l'importo dei crediti vantati nei confronti di imprese e pubbliche amministrazioni;

b) l'importo dei crediti d'imposta derivanti dall'anticipo a favore dei clienti dei contributi in forma di sconto sul corrispettivo dovuto di cui all'articolo 14, comma 3.1, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 (Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale);

c) l'importo dei crediti d'imposta di cui alla sezione II del capo III della legge 14 novembre 2016, n. 220 (Disciplina del cinema e dell'audiovisivo), a favore di imprese di produzione cinematografica e audiovisiva aventi sede operativa nel territorio regionale, in conformità all'articolo 2, comma 3, della legge regionale 23 giugno 2020, n. 12 (Disposizioni di sostegno al comparto degli eventi dal vivo e del cinema).

6. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 19, comma 5 ter, i finanziamenti agevolati di cui al comma 5 assicurano una copertura massima del 100 per cento dei crediti vantati.

7. I finanziamenti agevolati di cui al presente articolo non possono essere destinati a consolidare o estinguere debiti nei confronti della Banca convenzionata e delle altre banche facenti parti dello stesso gruppo bancario ai sensi del Testo unico bancario.>>.

art. 20 modifiche all'articolo 19 del DPReg 209/2012

1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Regione 209/2012 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 le parole: <<lettera b),>> sono sostituite dalle seguenti parole: <<lettere a) e b) e dei finanziamenti di cui all'articolo 18 bis, comma 1, lettera a),>>;
b) al comma 3 le parole: <<per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 16, comma 2, lettera a),>> sono sostituite dalle seguenti parole: <<di cui all'articolo 18 bis, comma 1, lettera b),>>;
c) al comma 5 bis le parole: <<comma 1>> sono sostituite dalle seguenti parole: <<comma 2>>;
d) dopo il comma 5 bis è inserito il seguente:

<<5 ter. In ogni caso l'importo massimo dei finanziamenti in essere a favore del medesimo beneficiario concessi ai sensi dell'articolo 18 bis non supera 300 mila euro.>>.

art. 21 inserimento degli articoli 19.1, 19.2 e 19.3 del DPReg 209/2012

1. Dopo l'articolo 19 del decreto del Presidente della Regione 209/2012 sono inseriti i seguenti:

Art. 19.1

(Contribuzioni integrative dei finanziamenti a valere sul Fondo per lo sviluppo)

1. In conformità all'articolo 55, comma 6, lettera d), della legge regionale 3/2021, con la deliberazione del finanziamento a valere sul Fondo per lo sviluppo avente ad oggetto le iniziative di cui all'articolo 16 è attribuita una contribuzione integrativa del finanziamento medesimo per l'abbattimento dei relativi oneri finanziari con particolare riferimento a:

a) finanziamenti di importo fino a 70.000 euro;

b) iniziative realizzate nei territori dei comuni rientranti nelle zone montane omogenee di cui all'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia);

c) iniziative finalizzate all'insediamento o al consolidamento delle attività commerciali nei centri cittadini, di vendita di vicinato nei comuni minori o allo sviluppo di servizi di prossimità a supporto e integrazione di tali attività di vendita di vicinato;

d) iniziative realizzate da imprese costituite da non oltre due anni alla data di presentazione della domanda ovvero, nel caso in cui risultino da "spin-off" di università o enti di ricerca, da non oltre tre anni da tale data;

e) iniziative realizzate da imprese che alla data della presentazione della domanda registrano un aumento complessivo del numero degli occupati pari ad almeno il 10 per cento rispetto al numero degli occupati registrati nel Libro unico 12 mesi prima.

2. Oltre ai casi di cui al comma 1, in conformità all'articolo 55, comma 6, lettera d), della legge regionale 3/2021, con la deliberazione del finanziamento a valere sul Fondo per lo sviluppo avente ad oggetto le iniziative di cui all'articolo 16 è attribuita una contribuzione integrativa del finanziamento medesimo per l'abbattimento dei relativi oneri finanziari nel caso in cui tale finanziamento abbia la forma di microcredito per sostenere l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa.

Art. 19.2

(Contribuzioni integrative dei finanziamenti a valere sul Fondo per lo sviluppo per iniziative nel settore turistico)

1. Nei casi di iniziative di cui all'articolo 16, in conformità all'articolo 55, comma 7 della legge regionale 3/2021, con la deliberazione del finanziamento agevolato a valere sul Fondo per lo sviluppo è attribuita una contribuzione integrativa del finanziamento medesimo per l'abbattimento dei relativi oneri finanziari qualora si tratti di iniziative imprenditoriali di investimento nel settore turistico.

Art. 19.3

(Misura e modalità di erogazione delle contribuzioni integrative)

1. La misura delle contribuzioni integrative di cui agli articoli 19.1 e 19.2 è stabilita con deliberazione della Giunta regionale.

2. Le contribuzioni integrative di cui agli articoli 19.1 e 19.2 non sono cumulabili tra di loro né con gli incentivi di cui all'articolo 3 bis della legge regionale 3/2020.

3. La contribuzione integrativa è erogata unitamente all'erogazione del saldo del finanziamento

agevolato.>>.

art. 22 abrogazione dei titoli II bis e III del DPReg 209/2012

1. Il titolo II bis e il titolo III del decreto del Presidente della Regione 209/2012 sono abrogati.

art. 23 modifica all'articolo 31 del DPReg 209/2012

1. Al comma 1 dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Regione 209/2012 le parole: <<di cui al titolo II>> sono sostituite dalle seguenti parole: <<a valere sul FRIE e sul Fondo per lo sviluppo>>.

art. 24 modifiche all'articolo 32 del DPReg 209/2012

1. All'articolo 32 del decreto del Presidente della Regione 209/2012 sono apportate le seguenti modifiche:
a) nel primo periodo del comma 1 le parole: <<di tre>> sono sostituite dalle seguenti parole: <<per tre>>;
b) il secondo periodo del comma 1 è soppresso;
c) il comma 2 è soppresso.

art. 25 modifiche all'articolo 34 del DPReg 209/2012

1. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Regione 209/2012 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole: <<di cui al titolo II, degli incentivi di cui al titolo II bis ed i beneficiari finali delle garanzie agevolate di cui al titolo III>> sono sostituite dalle seguenti parole: <<a valere sul FRIE e sul Fondo per lo sviluppo>>;
b) alla lettera b) del comma 1 le parole: <<ovvero della garanzia agevolata>> e le parole: <<o l'operazione finanziaria garantita>> sono soppresse;
c) alla lettera d) del comma 1 le parole: <<Banche convenzionate e Cogaranti, nonché>> sono sostituite dalla seguente parola: <<e>>;
d) alla lettera e) del comma 1 le parole: <<Banche convenzionate e Cogaranti, nonché>> sono sostituite dalla seguente parola: <<e>>;
e) al comma 2 le parole: <<agevolati di cui al titolo II>> sono sostituite dalle seguenti parole: <<a valere sul Fondo per lo sviluppo>>.

art. 26 modifica all'articolo 35 del DPReg 209/2012

1. Il comma 3 dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Regione 209/2012 è abrogato.

art. 27 modifica all'articolo 36 del DPReg 209/2012

1. All'articolo 36 del decreto del Presidente della Regione 209/2012 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole: <<la Banca convenzionata>> sono sostituite dalle seguenti parole: <<l'istituto finanziario convenzionato>>;
b) al comma 2 dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Regione 209/2012 le parole: <<le Banche convenzionate ed i Cogaranti, nonché>> sono soppresse.

art. 28 sostituzione dell'articolo 37 del DPReg 209/2012

1. L'articolo 37 del decreto del Presidente della Regione 209/2012 è sostituito dal seguente:

<< Art. 37

(Annullamento e revoca)

1. La deliberazione di concessione dei finanziamenti agevolati è annullata se riconosciuta invalida per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.

2. Gli incentivi di cui al presente regolamento sono revocati a seguito della decadenza dal diritto all'incentivo per inadempimento o rinuncia del beneficiario, nonché di risoluzione contrattuale o dichiarazione di decadenza del beneficio del termine.>>

art. 29 modifiche all'articolo 38 del DPReg 209/2012

1. All'articolo 38 del decreto del Presidente della Regione 209/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica la parola: <<Revoca>> è sostituita dalla seguente parola: <<Restituzione>>;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. L'annullamento e la revoca dell'incentivo ai sensi dell'articolo 37 comportano la restituzione delle somme erogate in applicazione dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000 e dell'articolo 2, commi 15 e 16, della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26)>>;

c) al comma 3 le parole: <<dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000>> sono sostituite dalle seguenti parole: <<in applicazione del comma 1>>;

d) dopo il comma 3 è inserito il seguente comma:

<<3 bis. In deroga al comma 1, in caso di violazione, entro i primi 3 anni della durata del finanziamento agevolato per le PMI ed entro i primi 5 anni della durata del finanziamento agevolato per le grandi imprese, dell'obbligo di mantenimento della sede operativa di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b), l'eventuale contribuzione integrativa, concessa ai sensi dell'articolo 14 bis o dell'articolo 19.1, è rideterminata in proporzione al periodo per il quale il vincolo non è stato rispettato e l'importo eccedente è restituito in conformità all'articolo 49 della legge regionale 7/2000. La contribuzione integrativa non è rideterminata o revocata se la violazione interviene trascorsi i termini di cui al primo periodo.>>.

art. 30 abrogazione degli articoli 39 e 39 bis del DPReg 209/2012

1. Gli articoli 39 e 39 bis del decreto del Presidente della Regione 209/2012 sono abrogati.

art. 31 abrogazione dell'allegato A al DPReg 209/2012

1. L'allegato A al decreto del Presidente della Regione 209/2012 è abrogato.

art. 32 inserimento degli allegati E bis ed E ter al DPReg 209/2012

1. Dopo l'allegato E al decreto del Presidente della Regione 209/2012 sono inseriti l'allegato E bis, contenuto nell'allegato 1 al presente decreto, e l'allegato E ter, contenuto nell'allegato 2 al presente decreto.

art. 33 entrata in vigore e disciplina transitoria

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
2. Fino all'approvazione delle deliberazioni della Giunta regionale di cui agli articoli 2, comma 1, lettera i quindecies), 14 quater, comma 1, e 19.3, comma 1, del decreto del Presidente della Regione 209/2012, come modificati dagli articoli 3, 14 e 21, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti all'entrata del presente regolamento.

Allegato 1
(riferito all'articolo 32)

Allegato E bis
(riferito all'articolo 2, comma 1, lettera i duodecies)
Attività di vendita di vicinato

Codice ATECO	Tipologia attività
47.11.40	Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
47.11.50	Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
47.19.20	Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
47.19.90	Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari
47.21.01	Commercio al dettaglio di frutta e verdura fresca
47.21.02	Commercio al dettaglio di frutta e verdura preparata e conservata
47.22.00	Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne
47.23.00	Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi
47.24.10	Commercio al dettaglio di pane
47.24.20	Commercio al dettaglio di torte, dolciumi, confetteria
47.25.00	Commercio al dettaglio di bevande
47.26.00	Commercio al dettaglio di generi di monopolio (tabaccherie)
47.29.10	Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari
47.29.20	Commercio al dettaglio di caffè torrefatto
47.29.30	Commercio al dettaglio di prodotti macrobiotici e dietetici
47.29.90	Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati nca
47.30.00	Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione
47.41.00	Commercio al dettaglio di computer, unità periferiche, software e attrezzature per ufficio in esercizi specializzati
47.42.00	Commercio al dettaglio di apparecchiature per le telecomunicazioni e la telefonia in esercizi specializzati
47.43.00	Commercio al dettaglio di apparecchi audio e video in esercizi specializzati
47.51.10	Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa
47.51.20	Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria
47.52.10	Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
47.52.20	Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
47.52.40	Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; macchine e attrezzature per il giardinaggio
47.53.11	Commercio al dettaglio di tende e tendine
47.53.12	Commercio al dettaglio di tappeti
47.53.20	Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)
47.54.00	Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati
47.59.10	Commercio al dettaglio di mobili per la casa
47.59.20	Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame

47.59.30	Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
47.59.40	Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico
47.59.50	Commercio al dettaglio di sistemi di sicurezza
47.59.60	Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti
47.59.91	Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico
47.59.99	Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca
47.61.00	Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati
47.62.10	Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
47.62.20	Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio
47.63.00	Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati
47.64.10	Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero
47.65.00	Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli (inclusi quelli elettronici)
47.71.10	Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
47.71.20	Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati
47.71.30	Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie
47.71.40	Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle
47.71.50	Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte
47.72.10	Commercio al dettaglio di calzature e accessori
47.72.20	Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio
47.73.10	Farmacie
47.73.20	Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
47.74.00	Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
47.75.10	Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
47.75.20	Erboristerie
47.76.10	Commercio al dettaglio di fiori e piante
47.76.20	Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
47.77.00	Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria
47.78.20	Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
47.78.31	Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte)
47.78.32	Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato
47.78.33	Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi
47.78.34	Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori
47.78.35	Commercio al dettaglio di bomboniere
47.78.36	Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria)
47.78.37	Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti
47.78.60	Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
47.78.92	Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l'imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone)
47.78.93	Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali
47.78.99	Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca
47.79.10	Commercio al dettaglio di libri di seconda mano
47.79.20	Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato
47.79.30	Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati

Allegato 2
(riferito all'articolo 32)

Allegato E ter
(riferito all'articolo 2, comma 1, lettera i quater decies)
Servizi di prossimità a supporto e integrazione delle attività di vendita di vicinato

Codice ATECO	Tipologia attività
10.71.10	Produzione di prodotti di panetteria freschi
10.71.20	Produzione di pasticceria fresca
10.73.00	Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili
14.13.20	Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno
14.14.00	Confezione di camicie, T-shirt, corsetteria e altra biancheria intima
56.10.11	Ristorazione con somministrazione
56.10.12	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
56.10.20	Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
56.10.30	Gelaterie e pasticcerie
56.30.00	Bar e altri esercizi simili senza cucina
95.11.00	Riparazione e manutenzione di computer e periferiche
95.12.01	Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari
95.12.09	Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni
95.21.00	Riparazione di prodotti elettronici di consumo audio e video
95.22.01	Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
95.22.02	Riparazione di articoli per il giardinaggio
95.23.00	Riparazione di calzature e articoli da viaggio in pelle, cuoio o in altri materiali simili
95.24.01	Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento
95.24.02	Laboratori di tappezzeria
95.25.00	Riparazione di orologi e di gioielli
95.29.01	Riparazione di strumenti musicali
95.29.02	Riparazione di articoli sportivi (escluse le armi sportive) e attrezzature da campeggio (incluse le biciclette)
95.29.03	Modifica e riparazione di articoli di vestiario non effettuate dalle sartorie
95.29.04	Servizi di riparazioni rapide, duplicazione chiavi, affilatura coltelli, stampa immediata su articoli tessili, incisioni rapide su metallo non prezioso
95.29.09	Riparazione di altri beni di consumo per uso personale e per la casa nca
96.01.20	Altre lavanderie, tintorie (non a gettone)
96.02.01	Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere
96.02.02	Servizi degli istituti di bellezza
96.02.03	Servizi di manicure e pedicure
96.03.00	Servizi di pompe funebri e attività connesse
96.04.10	Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)
96.09.04	Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA

21_24_1_DPR_98_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 4 giugno 2021, n. 098/Pres.

Regolamento concernente la concessione di finanziamenti annuali per le spese di funzionamento delle squadre di antincendio boschivo appartenenti ai gruppi comunali di volontariato di Protezione civile e per la manutenzione delle rispettive dotazioni, ai sensi dell'articolo 14, comma 6 della legge regionale 7 novembre 2019, n. 17 (Disposizioni per la difesa dei boschi dagli incendi).

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 recante "Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile";
VISTA la legge 7 novembre 2019, n.17, recante "Disposizioni per la difesa dei boschi dagli incendi";
VISTO in particolare l'articolo 4 della citata L.R. 17/2019, ove alla Direzione centrale competente in materia di incendi boschivi e alla Protezione civile, avvalendosi del volontariato delle squadre comunali e di altre organizzazioni riconosciute e iscritte negli elenchi del volontariato della Protezione civile regionale, sono attribuite le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;
VISTO l'articolo 14, comma 5, della citata L.R. 17/2019, che autorizza l'Amministrazione regionale a impiegare tutto il personale volontario di Protezione civile nel supporto logistico alle attività di antincendio boschivo, con le modalità individuate dal Piano regionale antincendio boschivo di cui all'articolo 7 della legge medesima, contenente le modalità tecnico-operative concernenti le attività di previsione, prevenzione, organizzazione e programmazione della lotta agli incendi boschivi, volte alla tutela del bosco e alla sua ricostituzione ove danneggiato o distrutto dal fuoco, riconoscendo il ruolo degli enti locali e delle associazioni, ai fini della valorizzazione del volontariato di protezione civile;
ATTESO che, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 14, a favore dei Comuni che partecipano alle attività di antincendio boschivo, sostenendo le spese connesse al funzionamento della sede comunale di Protezione civile e al mantenimento delle dotazioni operative della locale squadra di volontariato di protezione civile è concesso, con decreto dell'Assessore alla Protezione civile, previa deliberazione della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 33, comma 5, della L.R. 64/1986, un finanziamento annuale per le spese di funzionamento delle organizzazioni di volontariato di protezione civile e per la manutenzione delle rispettive dotazioni operative;
VISTO l'articolo 30, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n.7 ai sensi del quale "I criteri e le modalità ai quali l'Amministrazione regionale e gli Enti regionali devono attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con regolamento, qualora non siano già previsti dalla legge" e la Circolare n. 1/2021 del Segretariato Generale contenente le direttive sulle modalità di diramazione degli atti normativi da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale;
VISTO il testo del "Regolamento concernente la concessione di finanziamenti annuali per le spese di funzionamento delle squadre di antincendio boschivo appartenenti ai Gruppi comunali di volontariato di protezione civile e per la manutenzione delle rispettive dotazioni, ai sensi dell'articolo articolo 14, comma 6 della legge regionale 7 novembre 2019, n.17 (Disposizioni per la difesa dei boschi dagli incendi), e ritenuto di emanarlo;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 774 del 21 maggio 2021;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento concernente la concessione di finanziamenti annuali per le spese di funzionamento delle squadre di antincendio boschivo appartenenti ai Gruppi comunali di volontariato di protezione civile e per la manutenzione delle rispettive dotazioni, ai sensi dell'articolo 14, comma 6 della legge regionale 7 novembre 2019, n. 17 (Disposizioni per la difesa dei boschi dagli incendi), nel testo allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento concernente la concessione di finanziamenti annuali per le spese di funzionamento delle squadre di antincendio boschivo appartenenti ai Gruppi comunali di volontariato di protezione civile e per la manutenzione delle rispettive dotazioni, ai sensi dell'articolo 14, comma 6 della legge regionale 7 novembre 2019, n. 17 (Disposizioni per la difesa dei boschi dagli incendi).

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1 oggetto e finalità

1. Il presente regolamento definisce, in attuazione dell'articolo 14, comma 6 della legge regionale 7 novembre 2019, n. 17 (Disposizioni per la difesa dei boschi dagli incendi), i criteri per la quantificazione dei finanziamenti, le modalità e i termini per la presentazione delle domande e per la concessione dei finanziamenti annuali per le spese di funzionamento delle squadre di antincendio boschivo (A.I.B.) appartenenti ai Gruppi comunali di volontariato di protezione civile e per la manutenzione delle rispettive dotazioni.

art. 2 soggetti

1. Sono beneficiari dei finanziamenti del presente regolamento i Comuni che abbiano costituito all'interno del Gruppo comunale dei volontari di protezione civile le squadre specializzate nel settore "antincendio – antincendio boschivo", riconosciute con decreto dell'Assessore regionale delegato alla protezione civile.

art. 3 requisiti

1. Requisiti per l'accesso al finanziamento annuale sono:
a) la presentazione della domanda secondo quanto stabilito all'articolo 8;
b) l'operatività, al momento della presentazione della domanda, della squadra A.I.B.. Per operatività si intende la presenza nella squadra di un caposquadra e di due volontari formati e in regola con i controlli sanitari;
c) l'aver presentato nei termini previsti dall'articolo 10, il rendiconto della spesa sostenuta negli esercizi precedenti.

art. 4 spese ammissibili

1. Sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda, per il funzionamento e il mantenimento della squadra di antincendio boschivo, di seguito elencate:
a) assicurazione dei mezzi, compresi carrelli, rimorchi e altri mezzi o attrezzature speciali destinati in via esclusiva ad attività di prevenzione e lotta agli incendi boschivi;
b) manutenzione ordinaria e riparazione dei mezzi di trasporto e specialistici;
c) manutenzione ordinaria e riparazione delle attrezzature varie quali, a titolo esemplificativo: motopompe, soffiatori, atomizzatori, batti fiamma, lampade, radio e qualsiasi altra attrezzatura impiegabile nelle attività di spegnimento incendi;
d) sostituzione di materiali usurati destinati all'attività di spegnimento, comprese singole parti delle dotazioni personali dei volontari (quali, a titolo esemplificativo, guanti, scarponi, casco, cuffie, ecc.), purché queste ultime non costituiscano una dotazione completa di protezione individuale;
e) spese di gestione delle utenze di luce, acqua, gas e telefono ed eventuali spese di affitto della sede operativa in misura pari al 50 per cento della spesa complessiva sostenuta;
f) acquisto di piccola attrezzatura per le dotazioni antincendio (quali, a titolo esemplificativo: manichette, lance, deviatori, naspi antincendio, ecc.);
g) vitto per i volontari impegnati nelle attività di spegnimento incendi boschivi;
h) carburante e olii lubrificanti per mezzi ed attrezzature.

art. 5 finanziamento ammissibile

1. Il finanziamento ammissibile è determinato sulla base dell'importo chiesto a finanziamento con la domanda di cui all'articolo 8 tenendo presente che:
a) le spese elencate all'articolo 4, dalla lettera a) alla lettera b), sono ammissibili fino all'importo massimo di euro 500,00 per ogni mezzo in dotazione alla squadra comunale di antincendio boschivo;
b) le spese elencate all'articolo 4, dalla lettera c) alla lettera f), sono ammissibili fino all'importo massimo di euro 400,00 per ogni squadra comunale di Antincendio boschivo;
c) la spesa elencata all'articolo 4, lettera g), è determinata in modo forfetario in euro 7,00 per il numero di volontari intervenuti in attività di spegnimento incendi boschivi nell'esercizio di riferimento;
d) la spesa corrente elencata all'articolo 4, lettera h), è determinata in modo forfetario in euro 50,00 per il numero di mezzi intervenuti in attività di spegnimento di incendi boschivi nell'esercizio di riferimento. Il medesimo importo è concesso anche per le attività di pattugliamento prevenzione

incendi richieste dagli Ispettorati forestali durante il periodo di alta pericolosità ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b) della L.R. 17/2019 e attivati dalla Sala Operativa regionale delle Protezione civile.

2. Gli importi indicati alle lettere g) e h) del comma 1 dell'articolo 4, sono rivalutati con cadenza biennale in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati.

art. 6 quantificazione del finanziamento

1. Il finanziamento è assegnato nei limiti delle disponibilità finanziarie stanziate sul bilancio del Fondo regionale per la protezione civile di cui all'articolo 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64.

2. Il finanziamento è concesso nella misura del 100% della spesa ammissibile, ed è erogato con le modalità indicate all'articolo 9 con l'obbligo dei beneficiari di presentare il relativo rendiconto, ai sensi dell'articolo 33, ottavo comma della legge regionale 64/1986.

3. In caso di indisponibilità delle risorse per coprire tutte le domande di finanziamento, si procede ad una riduzione proporzionale dell'importo da assegnare.

art. 7 cumulabilità con altri finanziamenti pubblici

1. Il cumulo dei finanziamenti è ammissibile a condizione che il valore complessivo dei finanziamenti non superi la spesa totale dell'intervento oggetto della domanda di finanziamento.

CAPO II – DISPOSIZIONI PROCEDURALI

art. 8 presentazione delle domande di finanziamento

1. La domanda di finanziamento è presentata dai soggetti di cui all'articolo 2, tramite l'area riservata del sito web della Protezione civile della Regione (www.protezionecivile.fvg.it), con le modalità ivi indicate, dal 1° gennaio al 31 gennaio di ciascun esercizio finanziario.

art. 9 istruttoria, concessione ed erogazione del finanziamento

1. Entro il termine del 28 febbraio di ciascun esercizio finanziario, viene approvato il riparto dei fondi e disposta la concessione dei finanziamenti agli aventi titolo ai sensi del presente Regolamento.

2. Dell'esito dell'istruttoria viene data comunicazione ai richiedenti.

3. Nel caso in cui la domanda sia ritenuta inammissibile, il responsabile del procedimento dispone il rigetto della stessa, dandone comunicazione all'ente richiedente ai sensi dell'articolo 16-bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso).

4. Il finanziamento viene erogato anticipatamente, entro 30 giorni dal riparto di cui al comma 1, nella misura dell'80% per le spese di cui all'articolo 4 dalla lettera a) alla lettera f) e nella misura del 50% delle spese di cui all'articolo 4, dalla lettera g) alla lettera h) calcolato sul numero medio degli interventi del triennio precedente.

5. Il numero dei mezzi e dei volontari di cui alle lettere g) e h) del comma precedente è rilevato dall'Archivio Regionale Dati Incendi boschivi (ARDI), gestito dal Servizio competente in materia di foreste e Corpo forestale della Regione e dalla banca dati della Sala Operativa Regionale di protezione civile.

6. Il saldo viene erogato entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto di cui all'articolo 10.

art. 10 rendiconto

1. I soggetti indicati all'articolo 2, rendicontano le spese effettivamente sostenute e aggiornano la Banca

dati del volontariato di protezione civile entro il 31 gennaio dell'esercizio successivo a quello di riferimento.

2. Le spese di cui all'articolo 4, indicate in fase di presentazione della domanda devono essere rendicontate sulla base delle spese effettivamente sostenute.

3. Le spese di cui all'articolo 4, lettere g) e h) sono assegnate in maniera forfettaria e sulla base degli interventi effettivamente svolti nel corso dell'anno.

4. Gli anticipi erogati possono essere utilizzati per sostenere tutte le tipologie di spesa ammissibili. Nel caso in cui il contributo definitivamente determinato sia inferiore agli anticipi erogati, il beneficiario è tenuto alla restituzione della somma eccedente.

art. 11 controlli

1. L'Amministrazione regionale ha facoltà di disporre controlli ispettivi e chiedere al beneficiario la presentazione di documenti o di chiarimenti, ai sensi dell'articolo 42, comma 3 della legge regionale 7/2000.

art. 12 rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme di cui alla legge regionale 7/2000.

CAPO III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

art. 13 disposizioni transitorie

1. Per l'esercizio finanziario 2021:
a) la domanda di finanziamento di cui all'articolo 8 è presentata dai soggetti di cui all'articolo 2 tramite il portale indicato all'articolo 8, entro il termine di 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento;
b) l'istruttoria è conclusa entro i successivi 30 giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera a).

art. 14 abrogazione

1. È abrogato il regolamento approvato con DPReg n. 22 del 20 febbraio 2019.

art. 15 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA

21_24_1_DPR_99_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 7 giugno 2021, n. 099/Pres.

Regolamento per l'attuazione di una misura di accompagnamento intensivo alla ricollocazione di soggetti disoccupati o a rischio di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), come da ultimo modificato dalla legge regionale 16 ottobre 2020, n. 17 (Disposizioni regionali in materia di lavoro. Modifiche alla legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) e alla legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente)) ed, in particolare:

- il comma 1 secondo cui, anche al fine di perseguire la finalità di cui all'articolo 29, comma 1, lettera a), della medesima legge, per agevolare il reinserimento lavorativo di soggetti, residenti sul territorio regionale e non rientranti fra i beneficiari dell'assegno di ricollocazione di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 150/2015, che siano disoccupati o a rischio di disoccupazione a seguito di situazioni di grave difficoltà occupazionale di cui all'articolo 46, l'Amministrazione regionale promuove misure di accompagnamento intensivo alla ricollocazione;
- il comma 2 secondo cui tali misure sono realizzate anche in collaborazione con i soggetti accreditati al lavoro ai sensi dell'articolo 24 della medesima legge, il cui compenso è determinato in parte prevalente in funzione dei risultati occupazionali raggiunti;
- il comma 3 secondo cui con regolamento regionale, previo parere della commissione consiliare competente, sono individuati soggetti beneficiari e le modalità attuative delle misure di cui al comma 1;

VISTO il testo del "Regolamento per l'attuazione di una misura di accompagnamento intensivo alla ricollocazione di soggetti disoccupati o a rischio di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)" e ritenuto di emanarlo;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia);

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 873 del 4 giugno 2021;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento per l'attuazione di una misura di accompagnamento intensivo alla ricollocazione di soggetti disoccupati o a rischio di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)", nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento per l'attuazione di una misura di accompagnamento intensivo alla ricollocazione di soggetti disoccupati o a rischio di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)

art. 1 oggetto e finalità

1. Il presente regolamento definisce i soggetti beneficiari e le modalità attuative della misura di accompagnamento intensivo alla ricollocazione di soggetti disoccupati o a rischio di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), di seguito denominata misura.
2. La misura è finalizzata ad accrescere l'occupabilità e a favorire la ricollocazione di soggetti coinvolti in crisi aziendali aventi i requisiti di cui all'articolo 4 attraverso la realizzazione di un percorso personalizzato effettuato in modo integrato dai Servizi pubblici per l'impiego regionali e i soggetti accreditati per la fornitura di servizi al lavoro di cui, rispettivamente, agli articoli 21 e 24 della legge regionale 18/2005. Il contributo riconosciuto ai soggetti accreditati è determinato in parte prevalente in funzione dei risultati occupazionali raggiunti.

art. 2 definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intendono:
a) per disoccupati: soggetti privi di impiego che dichiarano in forma telematica la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e sottoscrivono il patto di servizio personalizzato presso un centro per l'impiego regionale;
b) per disoccupati a seguito di situazioni di grave difficoltà occupazionale di cui all'articolo 46 della legge regionale 18/2005: soggetti disoccupati che hanno perso la propria occupazione a seguito di uno dei seguenti eventi, la cui causa sia riconducibile ad una situazione di grave difficoltà occupazionale sussistente ai sensi dell'articolo 46 della legge regionale 18/2005:
1) licenziamento collettivo ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991 n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro);
2) licenziamento per giustificato motivo oggettivo di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali);
3) risoluzione del rapporto di lavoro conseguente all'adesione all'accordo collettivo aziendale di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto - legge 14 agosto 2020, n. 104 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e di cui all'articolo 1, comma 311, della legge della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il

triennio 2021-2023);
4) risoluzione, per decorso del termine o della durata pattuiti, di un rapporto di lavoro instaurato in base ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche parziale, come disciplinato dal decreto legislativo 6 settembre 2001 n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES) o dal Capo III del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), ad un contratto di lavoro intermittente, ad un contratto di apprendistato, ad un contratto di inserimento, ad un contratto di somministrazione di lavoro ovvero ad un contratto di lavoro a progetto;
5) interruzione, intervenuta in anticipo rispetto al termine o alla durata pattuiti per cause diverse dalle dimissioni volontarie del lavoratore o dalla risoluzione consensuale del rapporto, di un rapporto di lavoro instaurato in base ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche parziale, come disciplinato dal decreto legislativo 368/2001 o dal Capo III del decreto legislativo 81/2015, ad un contratto di lavoro intermittente, ad un contratto di apprendistato, ad un contratto di inserimento, ad un contratto di somministrazione di lavoro ovvero ad un contratto di lavoro a progetto;
6) dimissioni per giusta causa del lavoratore, determinate dalla mancata corresponsione della retribuzione o di ogni altra somma o indennità dovuta in relazione al rapporto di lavoro, dalla mancata regolarizzazione della posizione contributiva o dall'omesso versamento dei contributi previdenziali;
c) per soggetti a rischio di disoccupazione a seguito di situazioni di grave difficoltà occupazionale di cui all'articolo 46 della legge regionale 18/2005: soggetti che siano stati sospesi o posti in riduzione di orario con ricorso all'intervento straordinario di integrazione salariale, per tutte le fattispecie previste dalla vigente normativa nazionale in materia, o con ricorso alle prestazioni erogate dai Fondi di solidarietà di cui al Titolo II del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in esecuzione della legge 10 dicembre 2014, n. 183) in relazione alle causali previste dalla vigente normativa nazionale in materia di intervento straordinario di integrazione salariale, ivi compreso l'assegno di solidarietà, ovvero posti in distacco ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), convertito in legge 19 luglio 1993, n. 236, per motivi riconducibili ad una situazione di grave difficoltà occupazionale sussistente ai sensi dell'articolo 46 della legge regionale 18/2005;
d) "Presa in carico congiunta": modalità di realizzazione di un percorso personalizzato di ricollocazione lavorativa, definito in maniera integrata, d'intesa con il lavoratore interessato, dalla struttura regionale dei Servizi pubblici per l'impiego competente per territorio e dal soggetto accreditato individuato a seguito dell'Avviso pubblico di cui all'articolo 3 e formalizzato in un documento denominato "Piano di Azione Individuale" ("PAI").

art. 3 soggetti attuatori della misura

1. La misura è attuata dalle strutture dei Servizi pubblici per l'impiego regionali appartenenti alla Direzione centrale competente in materia di lavoro in collaborazione con i soggetti accreditati di cui all'articolo 24 della legge regionale 18/2005.
2. Con deliberazione della Giunta regionale è approvato lo schema di Avviso pubblico contenente i criteri e le modalità di selezione dei soggetti accreditati coinvolti nell'attuazione della misura.

art. 4 soggetti beneficiari della misura

1. La misura è finalizzata alla ricollocazione di soggetti che, alla data di sottoscrizione del Piano di Azione Individuale di cui all'articolo 5, comma 3, posseggano tutti i seguenti requisiti:
a) essere disoccupati o a rischio di disoccupazione a seguito di situazioni di grave difficoltà occupazionale di cui all'articolo 46 della legge regionale 18/2005;
b) essere residenti sul territorio regionale;

c) non beneficiare dell'assegno di ricollocazione di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183).

art. 5 modalità attuative della misura

1. Tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili per l'attuazione della misura e delle risultanze emergenti dall'analisi del mercato del lavoro regionale da parte dell'Osservatorio regionale del mercato del lavoro e previa valutazione del bacino dei potenziali lavoratori interessati, sentito il Tavolo regionale di Concertazione, con deliberazione della Giunta regionale sono individuate una o più situazioni di crisi aziendale sul territorio regionale nel cui bacino occupazionale sono identificati i soggetti da ricollocare, aventi i requisiti di cui all'articolo 4, interessati dalla misura.
2. La misura prevede la realizzazione delle seguenti attività:
a) attività di accoglienza, presa in carico, orientamento;
b) attività formative, se ritenute necessarie all'esito della realizzazione delle attività di cui alla lettera a);
c) attività di accompagnamento intensivo al lavoro.
3. Le attività di cui al comma 2 sono declinate nel PAI sottoscritto congiuntamente da ciascun soggetto da ricollocare e dai soggetti attuatori della misura e possono essere realizzate, in coerenza con le prassi operative dei servizi per l'impiego, anche con modalità a distanza.
4. Ciascun soggetto può essere preso in carico, nell'ambito della presente misura, esclusivamente una volta.
5. Le attività di cui al comma 2, lettera c), sono remunerate subordinatamente all'avvenuta ricollocazione del soggetto preso in carico. Ai fini di quanto previsto dal primo periodo assume rilievo esclusivamente l'avvenuta ricollocazione, entro otto mesi dalla sottoscrizione del Piano di Azione Individuale, del soggetto preso in carico, con le seguenti tipologie contrattuali, anche in somministrazione: contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, contratto di apprendistato, contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi. Non assume rilievo la ricollocazione avvenuta con contratto di lavoro intermittente, ancorché stipulato a tempo indeterminato.
6. Il termine entro cui deve essere avvenuta la ricollocazione ai sensi del comma 5 è prorogato fino a un massimo di otto mesi nei casi instaurazione, durante il periodo di presa in carico congiunta, di rapporti lavoro cui al comma 5, secondo periodo, di durata inferiore a sei mesi, ovvero per un periodo di sei mesi qualora il PAI preveda la realizzazione delle attività di cui al comma 2, lettera b).
7. L'Avviso pubblico di cui all'articolo 3, comma 2, specifica le modalità attuative e gestionali della misura, ivi comprese le modalità di rilevazione dell'avvenuta ricollocazione, nonché le modalità di riconoscimento del contributo economico a favore dei soggetti accreditati.

art. 6 monitoraggio

1. La Direzione centrale competente in materia di lavoro provvede al monitoraggio e al controllo della misura di cui al presente Regolamento.

art. 7 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA

21_24_1_DDS_FORM_5176_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio formazione 27 maggio 2021, n. 5176/LAVFORU

Fondo sociale europeo - Programma operativo regionale 2014/2020. Programma specifico n. 18/19 - Formazione a favore di persone svantaggiate, a rischio di esclusione, marginalità, discriminazione approvato con decreto n. 15065/LAVFORU del 10/12/2019. Approvazione esito valutazione e contestuale prenotazione dei fondi - Operazioni presentate entro il mese di dicembre 2020.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 21 luglio 2017, numero 27, concernente "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente" ed in particolare l'articolo 29 concernente l'accesso ai fondi statali ed europei;

VISTO il D.P.Reg n. 203/Pres di data 15 ottobre 2018 che approva il Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale - POR - del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 8, comma 17 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015 n. 26)", come modificato dal DPReg 0186 / Pres. del 24 ottobre 2019, di seguito Regolamento FSE;

VISTO il DPReg n. 0140/Pres. del 22 giugno 2017 che approva il "Regolamento recante modalità di organizzazione, di gestione e di finanziamento delle attività di formazione professionale e delle attività non formative connesse ad attività di formazione professionale, in attuazione dell'articolo 53 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale)", di seguito Regolamento Formazione;

VISTO il documento "Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2019", approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 467 del 22 marzo 2019 e successive modifiche e integrazioni, che prevede, fra l'altro, la realizzazione del programma specifico n. 18/19 - Formazione a favore di persone svantaggiate, a rischio di esclusione, marginalità, discriminazione;

CONSIDERATO il Programma operativo Fondo sociale europeo 2014/2020 approvato dalla Commissione europea con decisione C (2014)9883 del 17 dicembre 2014, come modificato con decisione C (2021) 1132 del 16 febbraio 2021;

PRECISATO che in attuazione delle disposizioni citate vengono finanziati progetti selezionati in base ad avvisi pubblici;

VISTO il decreto n. 15065/LAVFORU del 10 dicembre 2019, con cui è stato emanato l'Avviso relativo al Programma specifico n. 18/19 "Formazione a favore di persone svantaggiate, a rischio di esclusione, marginalità, discriminazione" - pubblicato sul BUR S.O. n. 39 del 19 dicembre 2019;

VISTO il decreto n. 3166/LAVFORU del 01 aprile 2021 che ha integrato le risorse finanziarie del programma specifico n. 18/19 - Formazione a favore di persone svantaggiate, a rischio di esclusione, marginalità, discriminazione di euro 278.526,00 con la conseguente ridefinizione della disponibilità finanziaria in euro 4.278.526,00 al fine di poter finanziare le operazioni pervenute nel mese di novembre 2020;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 743 del 14 maggio 2021con la quale la disponibilità finanziaria del programma specifico 18/19 è stata integrata di euro 2.178.332,00 e passa da euro 4.278.526,00 a euro 6.456.858,00;

PRECISATO che, a seguito di quanto summenzionato, le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione delle operazioni ammontano ad euro 2.178.332,00 (importo dato dalla differenza tra la disponibilità finanziaria del programma specifico 18/19 pari ad euro 6.456.858,00, l'importo delle operazioni già ammesse a finanziamento nei mesi precedenti e l'importo resosi disponibile a seguito delle rinunce alla realizzazione delle operazioni già approvate e finanziate);

CONSIDERATO che nello sportello di dicembre 2020 sono pervenute 73 (settantatre) operazioni;

EVIDENZIATO che le proposte di operazioni presentate sono state valutate sulla base del documento "Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110 par. 2 a) regolamento (UE) n. 1303/2013", approvato dalla Giunta regionale con Deliberazione della Giunta regionale n. 2321 del 6 dicembre 2018;

VISTO l'elenco del 26 gennaio 2021, che riporta gli esiti della fase istruttoria di verifica dell'ammissibilità

delle operazioni;
CONSIDERATO che le 73 operazioni hanno superato positivamente la fase di verifica di ammissibilità;
VISTO il verbale, sottoscritto in data 8 febbraio 2021, in cui la Commissione, nominata con decreto n. 83/LAVFORU del 13 gennaio 2020, ha formalizzato i risultati della valutazione delle operazioni;
PRESO ATTO che dal verbale emerge che 71 (settantuno) operazioni sono state valutate positivamente e 2 (due) operazioni sono state valutate negativamente;
PRESO ATTO inoltre che l'operatore EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONEPROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA ha rinunciato con nota prot. 15292//REG/PS/FDP del 6 maggio 2021 all'operazione FP2017608505 prima dell'adozione del decreto di approvazione delle proposte di operazione;
CONSIDERATO che negli allegati al presente decreto, sono rispettivamente evidenziati:
- Allegato 1 (parte integrante): elenco delle operazioni approvate con l'evidenziazione di quelle ammesse a finanziamento;
- Allegato 2 (parte integrante): elenco delle operazioni non approvate;
- Elenco delle operazioni approvate, per le quali si provvede alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio regionale (Allegato A).

CONSIDERATO che, come evidenziato dall'Allegato 1, per le operazioni approvate il totale del costo ammesso a contributo è di complessivi euro 621.174,00;
RAVVISATA la necessità di procedere alla prenotazione della spesa a carico dei competenti capitoli del bilancio regionale per la somma complessiva di euro 621.174,00 per la realizzazione delle operazioni descritte nell'Allegato "A" al presente decreto come di seguito indicato:

Capitolo	spesa autorizzata esercizio in corso
3241	44.628,60
3242	104.133,40
3243	148.762,00
3245	48.547,50
3246	113.277,50
3247	161.825,00
TOTALE	621.174,00

PRECISATO che il presente provvedimento viene pubblicato, con valore di notifica ai soggetti interessati, sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione;
VISTA la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale);
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023);
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021);
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 27 (Bilancio di previsione per gli anni 2021/2023);
VISTO il Bilancio finanziario gestionale per l'anno 2021 approvato con delibera della Giunta regionale n. 2026 del 30 dicembre 2020 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per gli anni 2021/2023 e per l'anno 2021 approvato con delibera della Giunta regionale n. 2025 del 30 dicembre 2020 e successive modifiche ed integrazioni;
RICHIAMATO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 893 del 19 giugno 2020 e successive modifiche ed integrazioni, relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali;

DECRETA

1. Per le motivazioni indicate in premessa, sono approvati gli elenchi rispettivamente denominati:
- Allegato 1 (parte integrante): elenco delle operazioni approvate con l'evidenziazione di quelle ammesse a finanziamento;
- Allegato 2 (parte integrante): elenco delle operazioni non approvate;
- Elenco delle operazioni approvate, per le quali si provvede alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio regionale (Allegato A).

2. Sulla base di quanto indicato nell'allegato A, è disposta la prenotazione di 621.174,00 euro a carico dei capitoli di spesa del Bilancio regionale 2021, come di seguito indicato:

Capitolo		spesa autorizzata esercizio in corso
Quota Regione	3241	44.628,60
Quota Stato	3242	104.133,40
Quota UE	3243	148.762,00
Quota Regione	3245	48.547,50
Quota Stato	3246	113.277,50
Quota UE	3247	161.825,00
TOTALE		621.174,00

3. Per le imputazioni contabili e i codici previsti dalla normativa vigente, si rinvia all'allegato contabile, che costituisce parte integrante del presente atto.
4. Il presente provvedimento, comprensivo degli allegati 1 e 2, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione con valore di notifica a tutti gli effetti.

Trieste, 27 maggio 2021

DE BASTIANI

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE OPERAZIONI APPROVATE
(Sono finanziate le operazioni con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

1420PGCTSVA19

FSE 2014/2020 - Percorsi di gruppo competenze trasversali - Svantaggio 2019

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
1	POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE TRASVERSALI REALIZZATIVE E RELAZIONALI ATTRAVERSO ATTIVITÀ DI CUCINA	FP2017448801	FONDAZIONE OPERA SACRA FAMIGLIA - IMPRESA SOCIALE	2020	9.540,00	9.540,00	APPROVATO
2	ORIENTAMENTO E POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DI UN MAGAZZINO	FP2017448802	FONDAZIONE OPERA SACRA FAMIGLIA - IMPRESA SOCIALE	2020	15.900,00	15.900,00	APPROVATO
3	ACQUISIRE COMPETENZE COMUNICATIVE DI BASE	FP2017468804	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2020	9.300,00	9.300,00	APPROVATO
4	RAFFORZARE LE COMPETENZE COMUNICATIVE PER L'AUTONOMIA	FP2017468805	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2020	9.300,00	9.300,00	APPROVATO
5	ACQUISIRE COMPETENZE COMUNICATIVE DI BASE	FP2017468803	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2020	9.300,00	9.300,00	APPROVATO
6	RAFFORZARE LE COMPETENZE COMUNICATIVE PER L'AUTONOMIA	FP2017468802	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2020	9.540,00	9.540,00	APPROVATO
7	RAFFORZARE LE COMPETENZE COMUNICATIVE PER L'AUTONOMIA	FP2017468806	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2020	9.300,00	9.300,00	APPROVATO
8	ORIENTAMENTO ALLE PROFESSIONI	FP2017468801	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2020	15.900,00	15.900,00	APPROVATO
9	ORIENTAMENTO AL SETTORE DELLE PULIZIE CIVILI E INDUSTRIALI EDIZIONE 2	FP2017487803	SOFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	2020	16.100,00	16.100,00	APPROVATO
10	ORIENTAMENTO AL LAVORO NEL MAGAZZINO OPERATIVO	FP2017487801	SOFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	2020	16.300,00	16.300,00	APPROVATO

11	ORIENTAMENTO ALLA GESTIONE AUTOMATIZZATA DEL MAGAZZINO	FP2017487804	SOFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	2020	15.900,00	15.900,00	APPROVATO
12	ORIENTAMENTO AL SETTORE DELLE PULIZIE CIVILI E INDUSTRIALI EDIZIONE 1	FP2017487802	SOFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	2020	15.900,00	15.900,00	APPROVATO
13	ORIENTAMENTO ALLE COMPETENZE LAVORATIVE NEI SERVIZI ALLA PERSONA	FP2017487806	SOFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	2020	15.900,00	15.900,00	APPROVATO
14	ORIENTAMENTO AL SETTORE DELLE PULIZIE CIVILI E INDUSTRIALI	FP2017487805	SOFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	2020	16.300,00	16.300,00	APPROVATO
15	COMPETENZE DIGITALI PER L'ARCHIVIAZIONE ED I LAVORI D'UFFICIO	FP2017584503	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE	2020	16.300,00	16.300,00	APPROVATO
16	ORIENTAMENTO AL LAVORO NEL SETTORE PULIZIE	FP2017584501	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE	2020	12.720,00	12.720,00	APPROVATO
17	ORIENTAMENTO E COMPETENZE MINIME PER LA PATENTE DI GUIDA	FP2017584504	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE	2020	12.720,00	12.720,00	APPROVATO
18	ALFABETIZZAZIONE DIGITALE PER LA COMUNICAZIONE E LA DIDATTICA A DISTANZA	FP2017584506	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE	2020	12.720,00	12.720,00	APPROVATO
19	ORIENTAMENTO E COMPETENZE TRASVERSALI PER IL SETTORE RISTORAZIONE	FP2017584502	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE	2020	13.040,00	13.040,00	APPROVATO
20	ORIENTAMENTO E COMPETENZE MINIME PER LA PATENTE DI GUIDA	FP2017584505	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE	2020	13.040,00	13.040,00	APPROVATO
21	COMPETENZE DI COMUNICAZIONE PER IL MONDO DEL LAVORO	FP2017608502	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	2020	9.540,00	9.540,00	APPROVATO
22	COMPETENZE DI COMUNICAZIONE PER IL MONDO DEL LAVORO	FP2017608503	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	2020	9.540,00	9.540,00	APPROVATO
23	COMPETENZE DI COMUNICAZIONE PER IL MONDO DEL LAVORO	FP2017608501	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	2020	9.780,00	9.780,00	APPROVATO
				Totale con finanziamento	293.880,00	293.880,00	
				Totale	293.880,00	293.880,00	

1420PISVA19

FSE 2014/2020 - Percorsi individuali - Svantaggio 2019

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
1	COMPETENZE TRASVERSALI PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO	FP2017441101	CE.F.A.P. - CENTRO PER L'EDUCAZIONE E LA FORMAZIONE AGRICOLA PERMANENTE	2020	2.020,00	2.020,00	APPROVATO
2	ORIENTAMENTO PROFESSIONALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO	FP2017440001	I.R.E.S. - ISTITUTO DI RICERCHE ECONOMICHE E SOCIALI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA IMPRESA SOCIALE	2020	4.040,00	4.040,00	APPROVATO
3	EMPOWERMENT PERSONALE PER LINSERIMENTO LAVORATIVO	FP2017440005	I.R.E.S. - ISTITUTO DI RICERCHE ECONOMICHE E SOCIALI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA IMPRESA SOCIALE	2020	4.040,00	4.040,00	APPROVATO
4	COMPETENZE PER L'ORIENTAMENTO LAVORATIVO E PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE	FP2017440004	I.R.E.S. - ISTITUTO DI RICERCHE ECONOMICHE E SOCIALI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA IMPRESA SOCIALE	2020	4.040,00	4.040,00	APPROVATO
5	COMPETENZE DI ORIENTAMENTO PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO	FP2017440003	I.R.E.S. - ISTITUTO DI RICERCHE ECONOMICHE E SOCIALI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA IMPRESA SOCIALE	2020	4.040,00	4.040,00	APPROVATO
6	PERCORSO PERSONALIZZATO PER L'ORIENTAMENTO AL LAVORO	FP2017440002	I.R.E.S. - ISTITUTO DI RICERCHE ECONOMICHE E SOCIALI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA IMPRESA SOCIALE	2020	4.040,00	4.040,00	APPROVATO
7	ORIENTAMENTO INDIVIDUALE AL SETTORE DELLA TOELETTATURA	FP2017467202	CENTRO SOLIDARIETA GIOVANI GIOVANNI MICESIO ONLUS	2020	4.040,00	4.040,00	APPROVATO
8	ORIENTAMENTO INDIVIDUALE AL SETTORE DELLA COMPUTER GRAFICA	FP2017467205	CENTRO SOLIDARIETA GIOVANI GIOVANNI MICESIO ONLUS	2020	4.040,00	4.040,00	APPROVATO
9	PERCORSO INDIVIDUALE DI POTENZIAMENTO DI SOFT SKILLS	FP2017467203	CENTRO SOLIDARIETA GIOVANI GIOVANNI MICESIO ONLUS	2020	4.040,00	4.040,00	APPROVATO
10	PERCORSO PERSONALIZZATO DI RESPONSABILIZZAZIONE AL LAVORO	FP2017467204	CENTRO SOLIDARIETA GIOVANI GIOVANNI MICESIO ONLUS	2020	4.040,00	4.040,00	APPROVATO
11	PERCORSO DI ORIENTAMENTO E SVILUPPO INDIVIDUALE	FP2017467201	CENTRO SOLIDARIETA GIOVANI GIOVANNI MICESIO ONLUS	2020	4.040,00	4.040,00	APPROVATO
12	PERCORSO INDIVIDUALE DI ORIENTAMENTO AL LAVORO	FP2017467207	CENTRO SOLIDARIETA GIOVANI GIOVANNI MICESIO ONLUS	2020	2.424,00	2.424,00	APPROVATO
13	PERCORSO INDIVIDUALE DI ORIENTAMENTO E BILANCIO COMPETENZE	FP2017467206	CENTRO SOLIDARIETA GIOVANI GIOVANNI MICESIO ONLUS	2020	4.040,00	4.040,00	APPROVATO

14	PERCORSO INDIVIDUALIZZATO DI ORIENTAMENTO AL LAVORO E RAFFORZAMENTO COMPETENZE TRASVERSALI	FP2017468807	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2020	3.030,00	3.030,00	APPROVATO
15	DEFINIRE IL PROGETTO DI SVILUPPO PROFESSIONALE PER INSERIRSI NEL MONDO DEL LAVORO	FP2017487810	SOFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	2020	4.040,00	4.040,00	APPROVATO
16	RAFFORZAMENTO DELLA LINGUA ITALIANA PER LINSERIMENTO LAVORATIVO	FP2017487809	SOFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	2020	4.040,00	4.040,00	APPROVATO
17	COMPETENZE LINGUISTICHE DI ITALIANO PER ORIENTARSI NELLA SOCIETA E NEL LAVORO	FP2017487808	SOFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	2020	4.120,00	4.120,00	APPROVATO
18	RAFFORZAMENTO DELLA LINGUA ITALIANA PER LINSERIMENTO LAVORATIVO	FP2017487807	SOFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	2020	4.120,00	4.120,00	APPROVATO
19	ORIENTAMENTO AL LAVORO	FP2017559203	CRAMARS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2020	2.020,00	2.020,00	APPROVATO
20	COMPETENZE LINGUISTICHE PER IL LAVORO	FP2017559201	CRAMARS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2020	4.040,00	4.040,00	APPROVATO
21	ORIENTAMENTO AL LAVORO	FP2017559202	CRAMARS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2020	4.040,00	4.040,00	APPROVATO
22	EMPOWERMENT DELLE COMPETENZE PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ECDL BASE	FP2017584509	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE	2020	4.120,00	4.120,00	APPROVATO
23	ORIENTAMENTO ED EMPOWERMENT PERSONALE	FP2017584521	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE	2020	4.040,00	4.040,00	APPROVATO
24	RAFFORZAMENTO COMPETENZE TRASVERSALI	FP2017584511	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE	2020	4.040,00	4.040,00	APPROVATO
25	RAFFORZAMENTO COMPETENZE TRASVERSALI	FP2017584517	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE	2020	4.040,00	4.040,00	APPROVATO
26	ALFABETIZZAZIONE DIGITALE PER LA COMUNICAZIONE E LA DIDATTICA A DISTANZA	FP2017584519	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE	2020	4.040,00	4.040,00	APPROVATO
27	ALFABETIZZAZIONE DIGITALE PER LA COMUNICAZIONE E LA DIDATTICA A DISTANZA	FP2017584520	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE	2020	4.040,00	4.040,00	APPROVATO

28	EMPOWERMENT DELLE COMPETENZE PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ECDL BASE	FP2017584508	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE	2020	4.040,00	4.040,00	APPROVATO
29	RAFFORZAMENTO COMPETENZE TRASVERSALI	FP2017584512	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE	2020	4.040,00	4.040,00	APPROVATO
30	RAFFORZAMENTO COMPETENZE TRASVERSALI	FP2017584515	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE	2020	4.040,00	4.040,00	APPROVATO
31	RAFFORZAMENTO COMPETENZE TRASVERSALI	FP2017584516	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE	2020	4.040,00	4.040,00	APPROVATO
32	RAFFORZAMENTO COMPETENZE TRASVERSALI	FP2017584510	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE	2020	4.040,00	4.040,00	APPROVATO
33	RAFFORZAMENTO COMPETENZE TRASVERSALI	FP2017584514	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE	2020	4.040,00	4.040,00	APPROVATO
34	RAFFORZAMENTO COMPETENZE TRASVERSALI	FP2017584513	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE	2020	4.040,00	4.040,00	APPROVATO
35	RAFFORZAMENTO COMPETENZE TRASVERSALI	FP2017584518	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE	2020	2.020,00	2.020,00	APPROVATO
36	COMPETENZE TRASVERSALI PER IL REINSERIMENTO NEL MERCATO DEL LAVORO	FP2017608507	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	2020	4.040,00	4.040,00	APPROVATO
37	COMPETENZE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE E LAVORATIVA	FP2017608506	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	2020	4.040,00	4.040,00	APPROVATO
38	COMPETENZE TRASVERSALI NELL'AMBITO DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	FP2017608509	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	2020	4.040,00	4.040,00	APPROVATO
39	COMPETENZE TRASVERSALI NELL'ANIMAZIONE DEI GRUPPI	FP2017608512	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	2020	4.040,00	4.040,00	APPROVATO
40	RAFFORZAMENTO DI COMPETENZE INFORMATICHE	FP2017608510	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	2020	4.040,00	4.040,00	APPROVATO
41	COMPETENZE INFORMATICHE PER LO SMART WORKING	FP2017608511	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	2020	4.040,00	4.040,00	APPROVATO

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
42	ORIENTAMENTO AL SETTORE DELLA MECCANICA	FP2017608508	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	2020	4.040,00	4.040,00	APPROVATO
43	COMPETENZE SOCIALI DI BASE PER L'AUTONOMIA PERSONALE	FP2017608504	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	2020	4.040,00	4.040,00	APPROVATO
			Totale con finanziamento		165.274,00	165.274,00	
			Totale		165.274,00	165.274,00	

1420PPSVA19

FSE 2014/2020 - Percorsi Professionalizzanti - Svantaggio 2019

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
1	TECNICHE DI BASE DI SEGRETERIA	FP2017308501	ARCHE' - ASSOCIAZIONE FORMAZIONE EDUCATORI	2020	40.150,00	40.150,00	APPROVATO
2	TECNICHE BASE PER IL LAVORO D'UFFICIO	FP2017467208	CENTRO SOLIDARIETA GIOVANI GIOVANNI MICESIO ONLUS	2020	54.080,00	54.080,00	APPROVATO
3	TECNICHE DI ASSISTENZA FAMILIARE	FP2017608513	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	2020	39.360,00	39.360,00	APPROVATO
4	PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO	FP2017608514	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	2020	28.430,00	28.430,00	APPROVATO
			Totale con finanziamento		162.020,00	162.020,00	
			Totale		162.020,00	162.020,00	
			Totale con finanziamento		621.174,00	621.174,00	
			Totale		621.174,00	621.174,00	

ALLEGATO 2 - ELENCO OPERAZIONI NON APPROVATE

Tipo fin.	Codice Operazione	Denominazione Operazione	Operatore	
1420PISVA19	FP2017608505	COMPETENZE TRASVERSALI PER L'AUTONOMIA PERSONALE	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	RINUNCIATO PRIMA DEL DECRETO DI APPROVAZIONE
1420PISVA19	FP2017584507	EMPOWERMENT DELLE COMPETENZE PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ECDL BASE - C.A.	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE	NON APPROVATO per mancata congruenza finanziaria

Tipo fin.	Codice Operazione	Denominazione Operazione	Operatore	
1420PGCTSVA19	FP2017444001	COMPETENZE INFORMATICHE E DIGITALI PER IL LAVORO (D'UFFICIO)	COMITATO REGIONALE DELL'ENFAP DEL FRIULI VENEZIA GIULIA	NON APPROVATO per mancata congruenza finanziaria

21_24_1_DDS_FORM_5196_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio formazione 28 maggio 2021, n. 5196/LAVFORU

Fondo sociale europeo - Programma operativo regionale 2014/2020. Programma specifico n. 18/19 - Formazione a favore di persone svantaggiate, a rischio di esclusione, marginalità, discriminazione approvato con decreto n. 15065/LAVFORU del 10/12/2019. Approvazione esito valutazione e contestuale prenotazione dei fondi - Operazioni presentate entro il mese di gennaio 2021.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 21 luglio 2017, numero 27, concernente “Norme in materia di formazione e orientamento nell’ambito dell’apprendimento permanente” ed in particolare l’articolo 29 concernente l’accesso ai fondi statali ed europei;
VISTO il D.P.Reg n. 203/Pres di data 15 ottobre 2018 che approva il Regolamento per l’attuazione del Programma Operativo Regionale - POR - del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione, in attuazione dell’articolo 8, comma 17 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015 n. 26)”, come modificato dal DPReg 0186 / Pres. del 24 ottobre 2019, di seguito Regolamento FSE;
VISTO il DPReg n. 0140/Pres. del 22 giugno 2017 che approva il “Regolamento recante modalità di organizzazione, di gestione e di finanziamento delle attività di formazione professionale e delle attività non formative connesse ad attività di formazione professionale, in attuazione dell’articolo 53 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale)”, di seguito Regolamento Formazione;
VISTO il documento “Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2019”, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 467 del 22 marzo 2019 e successive modifiche e integrazioni, che prevede, fra l’altro, la realizzazione del programma specifico n. 18/19 - Formazione a favore di persone svantaggiate, a rischio di esclusione, marginalità, discriminazione;
CONSIDERATO il Programma operativo Fondo sociale europeo 2014/2020 approvato dalla Commissione europea con decisione C (2014)9883 del 17 dicembre 2014, come modificato con decisione C (2021) 1132 del 16 febbraio 2021;
PRECISATO che in attuazione delle disposizioni citate vengono finanziati progetti selezionati in base ad avvisi pubblici;
VISTO il decreto n. 15065/LAVFORU del 10 dicembre 2019, con cui è stato emanato l’Avviso relativo al Programma specifico n. 18/19 “Formazione a favore di persone svantaggiate, a rischio di esclusione, marginalità, discriminazione” - pubblicato sul BUR S.O. n. 39 del 19 dicembre 2019;
VISTO il decreto n. 3166/LAVFORU del 01 aprile 2021 che ha integrato le risorse finanziarie del programma specifico n. 18/19 - Formazione a favore di persone svantaggiate, a rischio di esclusione, marginalità, discriminazione di euro 278.526,00 con la conseguente ridefinizione della disponibilità finanziaria in euro 4.278.526,00 al fine di poter finanziare le operazioni pervenute nel mese di novembre 2020;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 743 del 14 maggio 2021 con la quale la disponibilità finanziaria del programma specifico 18/19 è stata integrata di euro 2.178.332,00 e passa da euro 4.278.526,00 a euro 6.456.858,00;
PRECISATO che, a seguito di quanto summenzionato, le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione delle operazioni ammontano ad euro 1.557.158,00 (importo dato dalla differenza tra la disponibilità finanziaria del programma specifico 18/19 pari ad euro 6.456.858,00, l’importo delle operazioni già ammesse a finanziamento nei mesi precedenti e l’importo resosi disponibile a seguito delle rinunce alla realizzazione delle operazioni già approvate e finanziate);
CONSIDERATO che nello sportello di gennaio 2021 sono pervenute 13 (tredici) operazioni;
DATO ATTO che l’operatore INDAR - Formazione e Sviluppo - Società Cooperativa, con nota di data 18/02/2021, ha rinunciato all’operazione codice FP2100832301 prima della fase di verifica di ammissibilità;
EVIDENZIATO che le proposte di operazioni presentate sono state valutate sulla base del documento “Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art.

110 par. 2 a) regolamento (UE) n. 1303/2013", approvato dalla Giunta regionale con Deliberazione della Giunta regionale n. 2321 del 6 dicembre 2018;
VISTO l'elenco del 2 marzo 2021, che riporta gli esiti della fase istruttoria di verifica dell'ammissibilità delle operazioni;
CONSIDERATO che 12 operazioni hanno superato positivamente la fase di verifica di ammissibilità;
VISTO il verbale, sottoscritto in data 17 marzo 2021, in cui la Commissione, nominata con decreto n. 83/LAVFORU del 13 gennaio 2020, ha formalizzato i risultati della valutazione delle operazioni;
PRESO ATTO che dal verbale emerge che le 12 (dodici) operazioni sono state valutate positivamente;
PRESO ATTO inoltre che l'operatore EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONEPROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA, con nota prot. 15292//REG/PS/FDP del 6 maggio 2021, ha rinunciato all'operazione FP2101111103 prima dell'adozione del decreto di approvazione delle proposte di operazione;
CONSIDERATO che negli allegati al presente decreto, sono rispettivamente evidenziati:
- Allegato 1 (parte integrante): elenco delle operazioni approvate con l'evidenziazione di quelle ammesse a finanziamento;
- Allegato 2 (parte integrante): elenco delle operazioni non approvate;
- Elenco delle operazioni approvate, per le quali si provvede alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio regionale (Allegato A).
CONSIDERATO che, come evidenziato dall'Allegato 1, per le operazioni approvate il totale del costo ammesso a contributo è di complessivi euro 229.659,50;
RAVVISATA la necessità di procedere alla prenotazione della spesa a carico dei competenti capitoli del bilancio regionale per la somma complessiva di euro 229.659,50 per la realizzazione delle operazioni descritte nell'Allegato "A" al presente decreto come di seguito indicato:

Capitolo	spesa autorizzata esercizio in corso
3241	34.448,92
3242	80.380,83
3243	114.829,75
TOTALE	229.659,50

PRECISATO che il presente provvedimento viene pubblicato, con valore di notifica ai soggetti interessati, sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione;
VISTA la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale);
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023);
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021);
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 27 (Bilancio di previsione per gli anni 2021/2023);
VISTO il Bilancio finanziario gestionale per l'anno 2021 approvato con delibera della Giunta regionale n. 2026 del 30 dicembre 2020 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per gli anni 2021/2023 e per l'anno 2021 approvato con delibera della Giunta regionale n. 2025 del 30 dicembre 2020 e successive modifiche ed integrazioni;
RICHIAMATO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 893 del 19 giugno 2020 e successive modifiche ed integrazioni, relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali;

DECRETA

1. Per le motivazioni indicate in premessa, sono approvati gli elenchi rispettivamente denominati:
- Allegato 1 (parte integrante): elenco delle operazioni approvate con l'evidenziazione di quelle ammesse a finanziamento;
- Allegato 2 (parte integrante): elenco delle operazioni non approvate;
- Elenco delle operazioni approvate, per le quali si provvede alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio regionale (Allegato A).

2. Sulla base di quanto indicato nell'allegato A, è disposta la prenotazione di 229.659,50 euro a carico dei capitoli di spesa del Bilancio regionale 2021, come di seguito indicato:

Capitolo	spesa autorizzata esercizio in corso
3241	34.448,92
3242	80.380,83
3243	114.829,75
TOTALE	229.659,50

3. Per le imputazioni contabili e i codici previsti dalla normativa vigente, si rinvia all'allegato contabile, che costituisce parte integrante del presente atto.
4. Il presente provvedimento, comprensivo degli allegati 1 e 2, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione con valore di notifica a tutti gli effetti.

Trieste, 28 maggio 2021

DE BASTIANI

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE OPERAZIONI APPROVATE

(Sono finanziate le operazioni con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

1420PGCTSVA19

FSE 2014/2020 - Percorsi di gruppo competenze trasversali - Svantaggio 2019

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Esito
1	COMPETENZE MINIME PER LA PATENTE DI GUIDA	FP2101111101	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	2021	7.172,00	7.172,00	APPROVATO
2	BILANCIO DI COMPETENZE E SOFT SKILLS	FP2101111102	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	2021	9.780,00	9.780,00	APPROVATO
3	COMPETENZE DIGITALI AL TEMPO DEL COVID	FP2101149701	I.R.E.S. - ISTITUTO DI RICERCHE ECONOMICHE E SOCIALI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA IMPRESA SOCIALE	2021	16.300,00	16.300,00	APPROVATO
4	ORIENTARE AL SETTORE PULIZIE E SANIFICAZIONE	FP2101149702	I.R.E.S. - ISTITUTO DI RICERCHE ECONOMICHE E SOCIALI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA IMPRESA SOCIALE	2021	6.520,00	6.520,00	APPROVATO
5	SVILUPPARE LE SOFT SKILL CON [illegible] EMOTIVA E LA CREATIVITÀ	FP2101152502	AD FORMANDUM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - SOCIALNA ZADRUGA	2021	16.300,00	16.300,00	APPROVATO
6	ORIENTAMENTO AL LAVORO NEL SETTORE ALIMENTARE	FP2101152501	AD FORMANDUM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - SOCIALNA ZADRUGA	2021	13.040,00	13.040,00	APPROVATO
			Totale con finanziamento		69.112,00	69.112,00	
			Totale		69.112,00	69.112,00	

1420PISVA19

FSE 2014/2020 - Percorsi individuali - Svantaggio 2019

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Esito
1	PERCORSO INDIVIDUALE DI ALFABETIZZAZIONE LIS	FP2101149601	CENTRO SOLIDARIETA GIOVANI GIOVANNI MICESIO ONLUS	2021	4.040,00	4.040,00	APPROVATO
2	EMPOWERMENT PERSONALE E ORIENTAMENTO AL LAVORO	FP2101149703	I.R.E.S. - ISTITUTO DI RICERCHE ECONOMICHE E SOCIALI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA IMPRESA SOCIALE	2021	4.040,00	4.040,00	APPROVATO

Totale con finanziamento	8.080,00	8.080,00
Totale	8.080,00	8.080,00

1420PPSVA19

FSE 2014/2020 - Percorsi Professionalizzanti - Svantaggio 2019

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Esito
1	TECNICHE DI PULIZIA E SANIFICAZIONE	FP2101111104	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	2021	33.562,50	33.562,50	APPROVATO
2	TECNICHE BASE DI ORTO-FLORICOLTURA	FP2101152503	AD FORMANDUM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - SOCIALNA ZADRUGA	2021	53.175,00	53.175,00	APPROVATO
3	TECNICHE DI PRODUZIONE PASTI	FP2101152504	AD FORMANDUM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - SOCIALNA ZADRUGA	2021	65.730,00	65.730,00	APPROVATO
			Totale con finanziamento		152.467,50	152.467,50	
			Totale		152.467,50	152.467,50	
			Totale con finanziamento		229.659,50	229.659,50	
			Totale		229.659,50	229.659,50	

ALLEGATO 2 - ELENCO OPERAZIONI NON APPROVATE

Tipo fin.	Codice Operazione	Denominazione Operazione	Operatore	
1420PISVA19	FP2101111103	ORIENTAMENTO AI LAVORI D'UFFICIO	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	RINUNCIATO PRIMA DEL DECRETO DI APPROVAZIONE

ALLEGATO 3 - ELENCO DELLE OPERAZIONI ESCLUSE

Tipo fin.	Codice Operazione	Denominazione Operazione	Descrizione	Operatore
1420PPSVA19	FP2100832301	COMPETENZE MINIME NEI PROCESSI DI ASSISTENZA ALLA PERSONA	RINUNCIATO PRIMA DELL'AMMISSIBILITA'	INDAR - FORMAZIONE E SVILUPPO - SOCIETA' COOPERATIVA

21_24_1_DDS_FORM_5269_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio formazione 28 maggio 2021, n. 5269/LAVFORU

Fondo sociale europeo - Programma operativo regionale 2014/2020. Programma specifico n. 18/19 - Formazione a favore di persone svantaggiate, a rischio di esclusione, marginalità, discriminazione approvato con decreto n. 15065/LAVFORU del 10/12/2019. Approvazione esito valutazione e contestuale prenotazione dei fondi - Operazioni presentate entro il mese di febbraio 2021.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 21 luglio 2017, numero 27, concernente "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente" ed in particolare l'articolo 29 concernente l'accesso ai fondi statali ed europei;

VISTO il D.P.Reg n. 203/Pres di data 15 ottobre 2018 che approva il Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale - POR - del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 8, comma 17 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015 n. 26)", come modificato dal DPReg 0186 / Pres. del 24 ottobre 2019, di seguito Regolamento FSE;

VISTO il DPReg n. 0140/Pres. del 22 giugno 2017 che approva il "Regolamento recante modalità di organizzazione, di gestione e di finanziamento delle attività di formazione professionale e delle attività non formative connesse ad attività di formazione professionale, in attuazione dell'articolo 53 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale)", di seguito Regolamento Formazione;

VISTO il documento "Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2019", approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 467 del 22 marzo 2019 e successive modifiche e integrazioni, che prevede, fra l'altro, la realizzazione del programma specifico n. 18/19 - Formazione a favore di persone svantaggiate, a rischio di esclusione, marginalità, discriminazione;

CONSIDERATO il Programma operativo Fondo sociale europeo 2014/2020 approvato dalla Commissione europea con decisione C (2014)9883 del 17 dicembre 2014, come modificato con decisione C (2021) 1132 del 16 febbraio 2021;

PRECISATO che in attuazione delle disposizioni citate vengono finanziati progetti selezionati in base ad avvisi pubblici;

VISTO il decreto n. 15065/LAVFORU del 10 dicembre 2019, con cui è stato emanato l'Avviso relativo al Programma specifico n. 18/19 "Formazione a favore di persone svantaggiate, a rischio di esclusione, marginalità, discriminazione" - pubblicato sul BUR S.O. n. 39 del 19 dicembre 2019;

VISTO il decreto n. 3166/LAVFORU del 01 aprile 2021 che ha integrato le risorse finanziarie del programma specifico n. 18/19 - Formazione a favore di persone svantaggiate, a rischio di esclusione, marginalità, discriminazione di euro 278.526,00 con la conseguente ridefinizione della disponibilità finanziaria in euro 4.278.526,00 al fine di poter finanziare le operazioni pervenute nel mese di novembre 2020;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 743 del 14 maggio 2021 con la quale la disponibilità finanziaria del programma specifico 18/19 è stata integrata di euro 2.178.332,00 e passa da euro 4.278.526,00 a euro 6.456.858,00;

PRECISATO che, a seguito di quanto summenzionato, le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione delle operazioni ammontano ad euro 1.327.499,00 (importo dato dalla differenza tra la disponibilità finanziaria del programma specifico 18/19 pari ad euro 6.456.858,00, l'importo delle operazioni già ammesse a finanziamento nei mesi precedenti e l'importo resosi disponibile a seguito delle rinunce alla realizzazione delle operazioni già approvate e finanziate);

CONSIDERATO che nello sportello di febbraio 2021 sono pervenute 26 (ventisei) operazioni;

EVIDENZIATO che le proposte di operazioni presentate sono state valutate sulla base del documento "Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110 par. 2 a) regolamento (UE) n. 1303/2013", approvato dalla Giunta regionale con Deliberazione della Giunta regionale n. 2321 del 6 dicembre 2018;

VISTO l'elenco del 25 marzo 021, che riporta gli esiti della fase istruttoria di verifica dell'ammissibilità

delle operazioni;
CONSIDERATO che 25 (venticinque) operazioni hanno superato positivamente la fase di verifica di ammissibilità ed 1 (una) operazione non è stata ammessa alla successiva fase di selezione;
VISTO il verbale, sottoscritto in data 7 maggio 2021, in cui la Commissione, nominata con decreto n. 3936/LAVFORU del 19 aprile 2021, ha formalizzato i risultati della valutazione delle operazioni;
PRESO ATTO che dal verbale emerge che 24 (ventiquattro) operazioni sono state valutate positivamente ed 1 (una) operazione è stata valutata negativamente;
CONSIDERATO che negli allegati al presente decreto, sono rispettivamente evidenziati:
- Allegato 1 (parte integrante): elenco delle operazioni approvate con l'evidenziazione di quelle ammesse a finanziamento;
- Allegato 2 (parte integrante): elenco delle operazioni non approvate;
- Allegato 3 (parte integrante): elenco delle operazioni escluse;
- Elenco delle operazioni approvate, per le quali si provvede alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio regionale (Allegato A).
CONSIDERATO che, come evidenziato dall'Allegato 1, per le operazioni approvate il totale del costo ammesso a contributo è di complessivi euro 282.145,00;
RAVVISATA la necessità di procedere alla prenotazione della spesa a carico dei competenti capitoli del bilancio regionale per la somma complessiva di euro 282.145,00 per la realizzazione delle operazioni descritte nell'Allegato "A" al presente decreto come di seguito indicato:

Capitolo	spesa autorizzata esercizio in corso
3241	1.666,50
3242	3.888,50
3243	5.555,00
3245	40.655,25
3246	94.862,25
3247	135.517,50
TOTALE	282.145,00

PRECISATO che il presente provvedimento viene pubblicato, con valore di notifica ai soggetti interessati, sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione;
VISTA la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale);
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023);
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021);
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 27 (Bilancio di previsione per gli anni 2021/2023);
VISTO il Bilancio finanziario gestionale per l'anno 2021 approvato con delibera della Giunta regionale n. 2026 del 30 dicembre 2020 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per gli anni 2021/2023 e per l'anno 2021 approvato con delibera della Giunta regionale n. 2025 del 30 dicembre 2020 e successive modifiche ed integrazioni;
RICHIAMATO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 893 del 19 giugno 2020 e successive modifiche ed integrazioni, relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali;

DECRETA

1. Per le motivazioni indicate in premessa, sono approvati gli elenchi rispettivamente denominati:
- Allegato 1 (parte integrante): elenco delle operazioni approvate con l'evidenziazione di quelle ammesse a finanziamento;
- Allegato 2 (parte integrante): elenco delle operazioni non approvate;
- Allegato 3 (parte integrante): elenco delle operazioni escluse;
- Elenco delle operazioni approvate, per le quali si provvede alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio regionale (Allegato A).

2. Sulla base di quanto indicato nell'allegato A, è disposta la prenotazione di 282.145,00 euro a carico dei capitoli di spesa del Bilancio regionale 2021, come di seguito indicato:

Capitolo	spesa autorizzata esercizio in corso
3241	1.666,50
3242	3.888,50
3243	5.555,00
3245	40.655,25
3246	94.862,25
3247	135.517,50
TOTALE	282.145,00

3. Per le imputazioni contabili e i codici previsti dalla normativa vigente, si rinvia all'allegato contabile, che costituisce parte integrante del presente atto.

4. Il presente provvedimento, comprensivo degli allegati 1, 2 e 3, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione con valore di notifica a tutti gli effetti.

Trieste, 28 maggio 2021

DE BASTIANI

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE OPERAZIONI APPROVATE

(Sono finanziate le operazioni con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

1420PGCTSVA19

FSE 2014/2020 - Percorsi di gruppo competenze trasversali - Svantaggio 2019

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Esito
1	ACQUISIRE COMPETENZE COMUNICATIVE DI BASE	FP2104050708	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2021	9.300,00	9.300,00	APPROVATO
2	ACQUISIRE COMPETENZE COMUNICATIVE DI BASE	FP2104050711	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2021	9.300,00	9.300,00	APPROVATO
3	ORIENTAMENTO AL LAVORO NEL SETTORE INDUSTRIALE	FP2104050704	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2021	15.500,00	15.500,00	APPROVATO
4	ORIENTAMENTO AL LAVORO NEL SETTORE RISTORAZIONE	FP2104050705	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2021	15.500,00	15.500,00	APPROVATO
5	RAFFORZARE LE COMPETENZE COMUNICATIVE PER L'AUTONOMIA	FP2104050703	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2021	9.300,00	9.300,00	APPROVATO
6	ACQUISIRE COMPETENZE COMUNICATIVE DI BASE	FP2104050702	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2021	9.300,00	9.300,00	APPROVATO
7	RAFFORZARE LE COMPETENZE COMUNICATIVE PER L'AUTONOMIA	FP2104050710	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2021	9.300,00	9.300,00	APPROVATO
8	ACQUISIRE COMPETENZE COMUNICATIVE DI BASE	FP2104050701	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2021	9.300,00	9.300,00	APPROVATO
9	RAFFORZARE LE COMPETENZE COMUNICATIVE PER L'AUTONOMIA	FP2104050709	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2021	9.300,00	9.300,00	APPROVATO
10	ACQUISIRE COMPETENZE COMUNICATIVE DI BASE	FP2104050707	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2021	9.300,00	9.300,00	APPROVATO

11	ORIENTAMENTO ALLE PROFESSIONI	FP2104050706	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2021	15.500,00	15.500,00	APPROVATO
12	INFORMATICA DI CITTADINANZA E DIDATTICA A DISTANZA	FP2104306101	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE	2021	12.720,00	12.720,00	APPROVATO
13	ORIENTAMENTO E COMPETENZE MINIME PER LA PATENTE DI GUIDA	FP2104306102	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE	2021	13.040,00	13.040,00	APPROVATO
14	ORIENTAMENTO E COMPETENZE MINIME PER LA PATENTE DI GUIDA	FP2104306103	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE	2021	13.040,00	13.040,00	APPROVATO
15	ORIENTAMENTO E COMPETENZE MINIME PER LA PATENTE DI GUIDA	FP2104306104	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE	2021	13.200,00	13.200,00	APPROVATO
			Totale con finanziamento		172.900,00	172.900,00	
			Totale		172.900,00	172.900,00	

1420PISVA19

FSE 2014/2020 - Percorsi individuali - Svantaggio 2019

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Esito
1	ALFABETIZZAZIONE LINGUISTICA PER L'INTEGRAZIONE	FP2103821701	CE.F.A.P. - CENTRO PER L'EDUCAZIONE E LA FORMAZIONE AGRICOLA PERMANENTE	2021	4.040,00	4.040,00	APPROVATO
2	PERCORSO INDIVIDUALE DI ORIENTAMENTO AL SETTORE DEL GIARDINAGGIO	FP2103815901	CENTRO SOLIDARIETA GIOVANI GIOVANNI MICESIO ONLUS	2021	3.030,00	3.030,00	APPROVATO
3	SUPPORTO PER LINCLUSIONE SOCIALE, FORMATIVA E LAVORATIVA	FP2103963404	CRAMARS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2021	4.040,00	4.040,00	APPROVATO
4	ORIENTAMENTO AL LAVORO	FP2103963403	CRAMARS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2021	2.020,00	2.020,00	APPROVATO
5	RAFFORZAMENTO DI COMPETENZE DI LINGUA ITALIANA PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE DI GUIDA	FP2103963402	CRAMARS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2021	4.040,00	4.040,00	APPROVATO
6	ALFABETIZZAZIONE DI LINGUA ITALIANA	FP2103963401	CRAMARS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2021	4.040,00	4.040,00	APPROVATO
7	COMPETENZE LINGUISTICHE PER L'INTEGRAZIONE SOCIO LAVORATIVA	FP2104090401	I.R.E.S. - ISTITUTO DI RICERCHE ECONOMICHE E SOCIALI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA IMPRESA SOCIALE	2021	4.040,00	4.040,00	APPROVATO

		Costo ammesso	Contributo
Totale con finanziamento		25.250,00	25.250,00
Totale		25.250,00	25.250,00

1420PPSVA19

FSE 2014/2020 - Percorsi Professionalizzanti - Svantaggio 2019

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Esito
1	COMPETENZE MINIME NEI PROCESSI DI ASSISTENZA ALLA PERSONA	FP2102633301	INDAR - FORMAZIONE E SVILUPPO - SOCIETA' COOPERATIVA	2021	42.645,00	42.645,00	APPROVATO
2	TECNICHE DI TINTEGGIATURA E PICCOLE MANUTENZIONI EDILIZIE	FP2104306106	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE	2021	41.350,00	41.350,00	APPROVATO
			Totale con finanziamento		83.995,00	83.995,00	
			Totale		83.995,00	83.995,00	
			Totale con finanziamento		282.145,00	282.145,00	
			Totale		282.145,00	282.145,00	

ALLEGATO 2 - ELENCO OPERAZIONI NON APPROVATE

Tipo fin.	Codice Operazione	Denominazione Operazione	Operatore	
1420PGCTSVA19	FP2104306105	COMPETENZE PER LAPPLICAZIONE DELLE MISURE ANTI COVID-19	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE	NON APPROVATO per mancata coerenza della operazione

ALLEGATO 3 - ELENCO DELLE OPERAZIONI ESCLUSE

Tipo fin.	Codice Operazione	Denominazione Operazione	Descrizione	Operatore
1420PISVA19	FP2102415801	ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA PER IL LAVORO S.R.	NON AMMESSO per mancata rispondenza a requisiti di ammissibilita'	CRAMARS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

21_24_1_DDS_FORM_5284_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio formazione 31 maggio 2021, n. 5284/LAVFORU

Fondo sociale europeo - Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione - Programma operativo 2014-2020. Programma specifico n. 86/18 - Percorsi per migliorare la sicurezza sul lavoro e la qualità della vita lavorativa. Approvazione della proposta di operazione (edizioni corsuali) pervenuta a aprile 2021 e prenotazione fondi.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente", pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 23 al BUR n. 30 del 26 luglio 2017;
VISTO il DPReg n. 0140/Pres. del 22 giugno 2017 che approva il "Regolamento recante modalità di organizzazione, di gestione e di finanziamento delle attività di formazione professionale e delle attività non formative connesse ad attività di formazione professionale, in attuazione dell'articolo 53 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale)", pubblicato sul B.U.R. n. 27 del 05/07/2017;
VISTO il DPReg. 15 ottobre 2018, n. 0203/Pres. "Regolamento per l'attuazione del Programma operativo regionale - POR - del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 8, comma 17 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26)", e successive modifiche ed integrazioni, pubblicato sul B.U.R. n. 43 del 24/10/2018, di seguito Regolamento;
VISTO il Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione - della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato dalla Commissione europea con decisione CE(2014)9883 del 17 dicembre 2014;
VISTO il documento "Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - annualità 2018", di seguito "PPO 2018", approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 693 del 21 marzo 2018 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto del Direttore del Servizio formazione n. 3560/LAVFORU del 4 aprile 2019, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 17 aprile 2019, con il quale è stato approvato l'Avviso per la selezione di un soggetto per la realizzazione delle attività inerenti il Programma specifico n. 86/18, e successive modificazioni e integrazioni, di seguito Avviso;
VISTO il decreto n. 6689 dell'11/06/2019 che dispone l'approvazione della candidatura dell'IRES FVG Istituto di Ricerche Economiche e Sociali del Friuli Venezia Giulia Impresa Sociale e delle relative operazioni e la prenotazione della spesa;
VISTO il decreto n. 7993 del 10/07/2019 che dispone la revoca parziale della prenotazione della spesa;
PRECISATO che l'attività di tipo d. cui al punto 1 del paragrafo 5, sotto paragrafo 1, dell'Avviso prevede la realizzazione di corsi di formazione rivolti ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali;
CONSIDERATO che al punto 6 del paragrafo 5, sotto paragrafo 5, dell'Avviso si precisa che l'attività di tipo d. prevede l'approvazione di singole edizioni corsuali (cloni) derivanti dai prototipi approvati assieme alla candidatura con decreto sopra citato;
PRESO ATTO che è stato presentato dal soggetto attuatore in data 27 aprile 2021 un clone cod. FP2110423501 relativo al prototipo cod. FP2009058501;
PRESO ATTO della corrispondenza del clone cod. FP2110423501 con il prototipo formativo approvato con il decreto n. 15070/LAVFORU del 29/05/2020 e del relativo costo ammontante a € 2.032,00 (16 ore * 127 euro) invece di € 2.224,00 per via dell'applicazione dell'UCS 50, relativo alla Formazione a distanza, invece dell'UCS 1;
PRECISATO che le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione delle attività di tipo d. di cui al P.S. 86/18 ammontano complessivamente a € 20.000,00;
CONSIDERATO che nell'allegato al presente decreto sono rispettivamente evidenziati:
– Allegato 1 (parte integrante): elenco delle edizioni corsuali ammesse a finanziamento;
– Elenco delle edizioni corsuali per le quali si provvede alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio regionale (Allegato A);

CONSIDERATO che, come evidenziato dall'Allegato A, per l'edizione corsuale il totale del costo ammesso a contributo è di complessivi € 2.032,00;
PRECISATO che, sulla base di quanto indicato nell'Allegato A, si provvede alla prenotazione della spesa per la somma complessiva di € 2.032,00 a carico dei capitoli 3241, 3242, 3243 del bilancio regionale per l'esercizio in corso;
VISTA la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale);
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023);
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021);
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 27 (Bilancio di previsione per gli anni 2021-2023);
VISTO il Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per gli anni 2021/2023 e per l'anno 2021 approvato con delibera della Giunta regionale n. 2025 del 30 dicembre 2020 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Bilancio finanziario gestionale per l'anno 2021 approvato con delibera della Giunta regionale n. 2026 del 30 dicembre 2020 e successive modifiche e integrazioni;
RICHIAMATO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modificazioni ed in particolare gli articoli 17 e 21 che disciplinano le competenze dei Direttori di servizio;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 893 del 19 giugno 2020, avente ad oggetto "Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali" e successive modifiche e integrazioni;

DECRETA

1. Per le motivazioni indicate in premessa sono approvati gli allegati rispettivamente denominati:
– Allegato 1 (parte integrante): elenco delle edizioni corsuali ammesse a finanziamento;
– Elenco delle edizioni corsuali per le quali si provvede alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio regionale (Allegato A.)
2. Sulla base di quanto indicato nell'allegato A è disposta la prenotazione di € 2.032,00 a carico dei capitoli di spesa del Bilancio regionale 2019, come di seguito indicato:

Capitolo	Spesa autorizzata esercizio in corso (in Euro)
Quota Regione 3241	304,80
Quota Stato 3242	711,20
Quota UE 3243	1.016,00
Totale	2.032,00

3. Per le imputazioni contabili si rinvia all'allegato contabile, che costituisce parte integrante del presente atto.
4. Il presente decreto, comprensivo dell'Allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione con valore di notifica a tutti gli effetti

Trieste, 31 maggio 2021

DE BASTIANI

ALLEGATO 1 - ELENCO EDIZIONI CORSUALI AMMESSE

(Sono finanziate le operazioni con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

1420_FOR_CLONI

FSE 2014/2020 - Percorsi per migliorare la sicurezza sul lavoro - 86/18 - CORSI DI FORMAZIONE CLONI

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
1	FORMAZIONE IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO RLST E RLSS - PROTOCOLLO COVID19	FP2110423501	PERCORSIFVG 2	2021	2.032,00	2.032,00	APPROVATO
			Totale con finanziamento		2.032,00	2.032,00	
			Totale		2.032,00	2.032,00	
			Totale con finanziamento		2.032,00	2.032,00	
			Totale		2.032,00	2.032,00	

21_24_1_DDS_FORM_5304_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio formazione 31 maggio 2021, n. 5304/LAVFORU

Fondo sociale europeo - Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione - Programma Operativo 2014/2020. "Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2020". Programma specifico n. 52/20 - Percorsi di formazione per il rafforzamento delle competenze e la riqualificazione di lavoratori occupati. Avviso di cui al decreto n. 24903/LAVFORU del 14/12/2020. Prenotazione fondi delle operazioni presentate nello sportello del mese di febbraio 2021 approvate e non finanziate e approvazione e prenotazione fondi delle operazioni presentate nello sportello del mese di marzo 2021.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente", pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 23 al BUR n. 30 del 26 luglio 2017;

VISTO il DPReg n. 0140/Pres. del 22 giugno 2017 che approva il "Regolamento recante modalità di organizzazione, di gestione e di finanziamento delle attività di formazione professionale e delle attività non formative connesse ad attività di formazione professionale, in attuazione dell'articolo 53 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale)", pubblicato sul B.U.R. n. 27 del 05/07/2017;

VISTO il DPReg. 15 ottobre 2018, n. 0203/Pres. "Regolamento per l'attuazione del Programma operativo regionale - POR - del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'art. 8, comma 17 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26)" e successive modifiche ed integrazioni, pubblicato sul B.U.R. n. 43 del 24/10/2018 (Regolamento FSE);

VISTO il Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione - della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014, come modificato con decisione C(2021) 1132 del 16 febbraio 2021;

VISTO il documento "Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - annualità 2020", di seguito "PPO 2020", approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 517 del 3 aprile 2020;

VISTO il decreto n. 24903/LAVFORU del 13 dicembre 2020, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 52 del 23/12/2020, con il quale è stato emanato l'Avviso per la realizzazione delle operazioni a valere sull'asse 3 -Fondo sociale europeo, Programma Operativo regionale 2014/2020, PPO 2020, Programma specifico n. 52/20 - Percorsi di formazione per il rafforzamento delle competenze e la riqualificazione di lavoratori occupati e s.m.i., di seguito "Avviso";

PRECISATO che le operazioni devono essere presentate tramite il sistema Webforma entro le ore 17.00 dell'ultimo giorno di ciascun mese di operatività dello sportello ed entro il termine ultimo del 30 settembre 2021, salvo anticipato esaurimento delle risorse disponibili;

RICORDATO che le risorse finanziarie inizialmente stanziate per la realizzazione delle operazioni relative ai percorsi di formazione per il rafforzamento delle competenze e la riqualificazione di lavoratori occupati ammontavano ad Euro 1.000.000,00;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 743 del 14/05/2021 "POR FSE 2014/2020 Pianificazione Periodica delle Operazioni. Quadro delle modifiche e integrazioni da apportare nella fase di chiusura della programmazione" che prevede un'integrazione di risorse pari a 350.000,00 euro che finanziano prioritariamente le operazioni già presentate nei precedenti sportelli, approvate ma non finanziate per l'esaurimento della disponibilità finanziaria iniziale e che porta lo stanziamento totale ad euro 1.350.000,00;

PRECISATO che l'Avviso prevede la possibilità di usufruire di una riserva di Euro 50.000,00 per le operazioni formative per ciascuna Area interna regionale (Alta Carnia, Dolomiti friulane e Val del Ferro Val Canale) e che in virtù della sopra citata delibera e del decreto 5249/LAVFORU del 28 maggio 2021 lo

stanziamento previsto per l'area delle Dolomiti Friulane passa a Eur 67.360,99 e che pertanto le riserve di ciascuna area interna regionale sono le seguenti:

Area interna regionale	Riserva Eur
Alta Carnia	50.000,00
Dolomiti Friulane	67.360,99
Canal del Ferro - Val Canale	50.000,00

EVIDENZIATO che le operazioni formative destinate ai lavoratori delle imprese collocate in Alta Carnia, nell'area delle Dolomiti Friulane e nel Canal del Ferro - Val Canale sono oggetto di graduatorie separate se le stesse imprese risultano appartenenti ai settori produttivi previsti per ogni singola area come specificato all'articolo 9 dell'Avviso;
EVIDENZIATO che le operazioni vengono valutate secondo quanto previsto dal paragrafo 12 dell'Avviso;
VISTO il decreto n. 44/LAVFORU del 8 gennaio 2021 con cui è stata nominata la Commissione valutatrice delle operazioni presentate;
VISTE le operazioni presentate dal 01/03/2021 al 31/03/2021;
PRESO ATTO che tutte le 87 operazioni presentate sono state ammesse alla valutazione;
EVIDENZIATO che la Commissione ha provveduto alla valutazione delle operazioni ammesse alla valutazione, formalizzando le risultanze finali nella relazione del 14/05/2021;
PRESO ATTO che dalla suddetta relazione emerge delle 87 operazioni presentate nel mese di marzo, una è stata rinunciata prima della valutazione, 86 operazioni sono state approvate in sede di valutazione, mentre una è stata rinunciata dopo la valutazione;
RICORDATO che con decreto n. 4254/LAVFORU del 27 aprile 2021 le operazioni codice FP2102738507 e FP2104076501, presentate sull'area delle Dolomiti Friulane nello sportello del mese di febbraio, sono state approvate, ma non finanziate per l'esaurimento della riserva fondi;
RICORDATO che l'importo relativo alle due suddette operazioni è pari a Eur 4.752,00 e ravvisata la necessità provvedere al loro finanziamento;
PRESO ATTO che la valutazione delle stesse determina la predisposizione dei seguenti documenti:
- Graduatoria delle operazioni approvate, Allegato 1 (parte integrante)
- Elenco delle operazioni escluse dalla valutazione o rinunciate, Allegato 2 (parte integrante)
- Elenco delle operazioni finanziate per capitolo di riferimento, Allegato A

CONSIDERATO che l'Allegato 1 prevede l'approvazione di 85 operazioni e l'ammissione a finanziamento di 87 operazioni per complessivi Eur 242.814,00;
PRECISATO che nessuna operazione presentata sullo sportello di marzo è destinata alla formazione dei lavoratori dell'Alta Carnia, o del Canal del Ferro - Val Canale, mentre 3 operazioni sono state presentate sull'area delle Dolomiti Friulane, per importo complessivo di Eur 13.385,00;
PRECISATO che si è proceduto a verificare la necessaria disponibilità finanziaria, si provvede come segue alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio regionale, sulla base di quanto indicato nell'allegato A:

Capitolo	spesa autorizzata esercizio in corso Euro
3241	25.051,65
3242	58.453,85
3243	83.505,50
3245	11.370,45
3246	26.531,05
3247	37.901,50
TOTALE	242.814,00

PRECISATO che il presente decreto, comprensivo degli allegati 1 e 2 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
PRECISATO inoltre che i soggetti attuatori, ai quali compete la realizzazione delle attività di cui si tratta, maturano il diritto al percepimento del finanziamento ad avvenuta realizzazione delle attività, nella misura risultante dal relativo rendiconto e dopo la verifica di questo da parte della Regione;
VISTA la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale);
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021);
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021);
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 27 (Bilancio di previsione per gli anni 2021/2023);
VISTO il Bilancio finanziario gestionale per l'anno 2021 approvato con delibera della Giunta regionale n. 2026 del 30 dicembre 2020 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per gli anni 2021/2023 e per

l'anno 2021 approvato con delibera della Giunta regionale n. 2025 del 30 dicembre 2020;
RICHIAMATO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni ed in particolare, gli articoli 17 e 21 che disciplinano le competenze dei Direttori di servizio;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 893 del 19 giugno 2020, avente ad oggetto "Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali" e successive modifiche e integrazioni";

DECRETA

1. In relazione all'Avviso indicato in premessa ed a seguito dell'esame delle operazioni presentate nel mese di marzo 2021, e delle due approvate ma non finanziate dello sportello di febbraio sono approvati gli allegati rispettivamente denominati:
- Graduatoria delle operazioni approvate, Allegato 1 (parte integrante)
- Elenco delle operazioni escluse dalla valutazione o rinunciate, Allegato 2 (parte integrante)
- Elenco delle operazioni finanziate per capitolo di riferimento, Allegato A

2. L'allegato 1 prevede l'approvazione di 85 operazioni e l'ammissione al finanziamento di 87 operazioni per complessivi Euro 242.814,00;
3. Sulla base di quanto indicato nell'allegato A si provvede alla prenotazione dei fondi necessari a carico del Bilancio regionale per l'annualità in corso come di seguito specificato:

Capitolo	**spesa autorizzata esercizio in corso Euro**
3241	25.051,65
3242	58.453,85
3243	83.505,50
3245	11.370,45
3246	26.531,05
3247	37.901,50
TOTALE	242.814,00

4. Per le imputazioni contabili si rinvia all'allegato contabile, che costituisce parte integrante del presente atto.
5. Il presente decreto, comprensivo degli allegati 1, e 2 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione con valore di notifica a tutti gli effetti.

Trieste, 31 maggio 2021

DE BASTIANI

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE OPERAZIONI APPROVATE - MESE DI MARZO 2021

(Sono finanziate le operazioni con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

FSE 2014/2020 Percorsi di formazione per il rafforzamento delle competenze e la riqualificazione di lavoratori occupati - 2020 ps 52

N°	Codice Operazione	Operatore	Denominazione Operazione	Costo ammesso	Contributo	Punteggio/ Esito	Tipo Fin.	Canale Fin.
1	FP2108611203	SYNTHESI FORMAZIONE	PROGETTAZIONE DI ASSIEMI COMPLESSI IN 3D PER LA PRODUZIONE DI STAMPI PER LA TERMOFORMATURA	8.564,29	5.995,00	APPROVATO	1420OCCARE20	FSE 2014/2020 - OPERAZIONI DI CARATTERE COLLETTIVO TIPO A) - REGIONE
2	FP2108611201	SYNTHESI FORMAZIONE	STRUMENTI VISIVI A SUPPORTO DEI PROCESSI DI DATA ANALYSIS	9.342,86	6.540,00	APPROVATO	1420OCCARE20	FSE 2014/2020 - OPERAZIONI DI CARATTERE COLLETTIVO TIPO A) - REGIONE
3	FP2108611202	SYNTHESI FORMAZIONE	PROGETTAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE ALL'INTERNO DI UN PROCESSO DI PRODUZIONE SOSTENIBILE	9.342,86	6.540,00	APPROVATO	1420OCCARE20	FSE 2014/2020 - OPERAZIONI DI CARATTERE COLLETTIVO TIPO A) - REGIONE
4	FP2108611204	SYNTHESI FORMAZIONE	PROCESSI AGILI E NUOVE ABILITÀ A SUPPORTO DELLA SUPPLY CHAIN	9.342,86	6.540,00	APPROVATO	1420OCCARE20	FSE 2014/2020 - OPERAZIONI DI CARATTERE COLLETTIVO TIPO A) - REGIONE
5	FP2108611205	SYNTHESI FORMAZIONE	SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE E GREEN ECONOMY PER IL SETTORE EDILE	9.342,86	6.540,00	APPROVATO	1420OCCARE20	FSE 2014/2020 - OPERAZIONI DI CARATTERE COLLETTIVO TIPO A) - REGIONE
6	FP2108611206	SYNTHESI FORMAZIONE	SOFTWARE DI CREAZIONE E GESTIONE DEGLI ARCHIVI DIGITALI	9.342,86	6.540,00	APPROVATO	1420OCCARE20	FSE 2014/2020 - OPERAZIONI DI CARATTERE COLLETTIVO TIPO A) - REGIONE
7	FP2108611207	SYNTHESI FORMAZIONE	TECNOLOGIE SERVER BASED PER LA GESTIONE DOCUMENTALE E LA GESTIONE DEI PROCESSI	9.342,86	6.540,00	APPROVATO	1420OCCARE20	FSE 2014/2020 - OPERAZIONI DI CARATTERE COLLETTIVO TIPO A) - REGIONE
8	FP2108660201	SOFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	LA COMUNICAZIONE INTERPERSONALE E LA COMPETITIVITA' AZIENDALE	6.228,57	4.360,00	APPROVATO	1420OCCARE20	FSE 2014/2020 - OPERAZIONI DI CARATTERE COLLETTIVO TIPO A) - REGIONE
9	FP2108660202	SOFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	STRATEGIA DI SVILUPPO AZIENDALE: E-COMMERCE	6.228,57	4.360,00	APPROVATO	1420OCCARE20	FSE 2014/2020 - OPERAZIONI DI CARATTERE COLLETTIVO TIPO A) - REGIONE
10	FP2108660203	SOFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	CHANGE MANAGEMENT E BUSINESS MODEL DESIGN	4.982,85	3.488,00	APPROVATO	1420OCCARE20	FSE 2014/2020 - OPERAZIONI DI CARATTERE COLLETTIVO TIPO A) - REGIONE

11	FP2108660204	SOFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	PRINCIPI E TECNICHE DI LEAN OFFICE	4.982,85	3.488,00	APPROVATO	1420OCCARE20	FSE 2014/2020 - OPERAZIONI DI CARATTERE COLLETTIVO TIPO A) - REGIONE
12	FP2106216502	SYNTHESI FORMAZIONE	FUNZIONI AVANZATE DI DISEGNO COMPUTERIZZATO PER L'ARREDO D'INTERNI	2.376,00	2.376,00	APPROVATO	1420OMIBRE20	FSE 2014/2020 - OPERAZIONI MODALITÀ INDIVIDUALE TIPO B) - REGIONE
13	FP2106216503	SYNTHESI FORMAZIONE	TECNOLOGIE PER L'EFFICIENTAMENTO DEI PROCESSI PRODUTTIVI CON SISTEMI CAD CAM	2.376,00	2.376,00	APPROVATO	1420OMIBRE20	FSE 2014/2020 - OPERAZIONI MODALITÀ INDIVIDUALE TIPO B) - REGIONE
14	FP2106216504	SYNTHESI FORMAZIONE	SISTEMI BIM INTEGRATI PER L'EFFICIENTAMENTO DEGLI EDIFICI	2.376,00	2.376,00	APPROVATO	1420OMIBRE20	FSE 2014/2020 - OPERAZIONI MODALITÀ INDIVIDUALE TIPO B) - REGIONE
15	FP2106216505	SYNTHESI FORMAZIONE	SISTEMI BIM PER IL CALCOLO DINAMICO ORARIO DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE DELL'EDIFICIO	2.376,00	2.376,00	APPROVATO	1420OMIBRE20	FSE 2014/2020 - OPERAZIONI MODALITÀ INDIVIDUALE TIPO B) - REGIONE
16	FP2106216506	SYNTHESI FORMAZIONE	SISTEMI DI PROGRAMMAZIONE PER PROCESSI DI PRODUZIONE AVANZATI	2.376,00	2.376,00	APPROVATO	1420OMIBRE20	FSE 2014/2020 - OPERAZIONI MODALITÀ INDIVIDUALE TIPO B) - REGIONE
17	FP2106216507	SYNTHESI FORMAZIONE	CONTROLLORI A LOGICA PROGRAMMABILE E SISTEMI DI INTERFACCIA UOMO-MACCHINA	2.376,00	2.376,00	APPROVATO	1420OMIBRE20	FSE 2014/2020 - OPERAZIONI MODALITÀ INDIVIDUALE TIPO B) - REGIONE
18	FP2106216508	SYNTHESI FORMAZIONE	LA PROGETTAZIONE PARAMETRICA DI ASSIEMI CON SOLIDWORKS	2.376,00	2.376,00	APPROVATO	1420OMIBRE20	FSE 2014/2020 - OPERAZIONI MODALITÀ INDIVIDUALE TIPO B) - REGIONE
19	FP2106216509	SYNTHESI FORMAZIONE	SOLUZIONI ICT PER PROCESSI DI PRODUZIONE AVANZATI	2.376,00	2.376,00	APPROVATO	1420OMIBRE20	FSE 2014/2020 - OPERAZIONI MODALITÀ INDIVIDUALE TIPO B) - REGIONE
20	FP2106216510	SYNTHESI FORMAZIONE	NUOVI METODI DI MANAGEMENT PER L'APPROVVIGIONAMENTO	2.376,00	2.376,00	APPROVATO	1420OMIBRE20	FSE 2014/2020 - OPERAZIONI MODALITÀ INDIVIDUALE TIPO B) - REGIONE
21	FP2106216511	SYNTHESI FORMAZIONE	NUOVI METODI DI MANAGEMENT PER LA GESTIONE DELLA PRODUZIONE	2.376,00	2.376,00	APPROVATO	1420OMIBRE20	FSE 2014/2020 - OPERAZIONI MODALITÀ INDIVIDUALE TIPO B) - REGIONE
22	FP2106216512	SYNTHESI FORMAZIONE	VISUALIZZAZIONE, ANALISI E CONSERVAZIONE DEI DATI	2.376,00	2.376,00	APPROVATO	1420OMIBRE20	FSE 2014/2020 - OPERAZIONI MODALITÀ INDIVIDUALE TIPO B) - REGIONE

23	FP2106216513	SYNTHESI FORMAZIONE	SOLIDWORKS PER IL SETTORE DELLA MECCANICA	2.376,00	2.376,00	APPROVATO	1420OMIBRE20	FSE 2014/2020 - OPERAZIONI MODALITÀ INDIVIDUALE TIPO B) - REGIONE
24	FP2106216514	SYNTHESI FORMAZIONE	SOLIDWORKS PER LA PROGETTAZIONE DI COMPONENTI	2.376,00	2.376,00	APPROVATO	1420OMIBRE20	FSE 2014/2020 - OPERAZIONI MODALITÀ INDIVIDUALE TIPO B) - REGIONE
25	FP2106216515	SYNTHESI FORMAZIONE	LA PROGETTAZIONE PARAMETRICA DI ASSIEMI CON SOLIDWORKS	2.376,00	2.376,00	APPROVATO	1420OMIBRE20	FSE 2014/2020 - OPERAZIONI MODALITÀ INDIVIDUALE TIPO B) - REGIONE
26	FP2107513303	SOFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	INTRODUZIONE ALLA BUSINESS INTELLIGENCE	2.376,00	2.376,00	APPROVATO	1420OMIBRE20	FSE 2014/2020 - OPERAZIONI MODALITÀ INDIVIDUALE TIPO B) - REGIONE
27	FP2107513304	SOFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	QUALITA' CERTIFICATA E ORGANIZZAZIONE	2.376,00	2.376,00	APPROVATO	1420OMIBRE20	FSE 2014/2020 - OPERAZIONI MODALITÀ INDIVIDUALE TIPO B) - REGIONE
28	FP2107513305	SOFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	ISO 9001 E INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA	2.376,00	2.376,00	APPROVATO	1420OMIBRE20	FSE 2014/2020 - OPERAZIONI MODALITÀ INDIVIDUALE TIPO B) - REGIONE
29	FP2107513306	SOFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	GOOGLE ADS E DIGITAL SURVEY TOOLS	2.376,00	2.376,00	APPROVATO	1420OMIBRE20	FSE 2014/2020 - OPERAZIONI MODALITÀ INDIVIDUALE TIPO B) - REGIONE
30	FP2108499301	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE	STRUMENTI DI SMART WORKING - SOCIAL MEDIA MANAGER	2.376,00	2.376,00	APPROVATO	1420OMIBRE20	FSE 2014/2020 - OPERAZIONI MODALITÀ INDIVIDUALE TIPO B) - REGIONE
31	FP2108499302	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE	DESIGN DELLA COMUNICAZIONE	2.376,00	2.376,00	APPROVATO	1420OMIBRE20	FSE 2014/2020 - OPERAZIONI MODALITÀ INDIVIDUALE TIPO B) - REGIONE
32	FP2108499303	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE	STRUMENTI E TECNICHE DI SOCIAL MEDIA	1.980,00	1.980,00	APPROVATO	1420OMIBRE20	FSE 2014/2020 - OPERAZIONI MODALITÀ INDIVIDUALE TIPO B) - REGIONE
33	FP2108499304	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE	STRUMENTI E TECNICHE DI PROMOZIONE DIGITALE MENU ENGINEERING	2.376,00	2.376,00	APPROVATO	1420OMIBRE20	FSE 2014/2020 - OPERAZIONI MODALITÀ INDIVIDUALE TIPO B) - REGIONE
34	FP2108499305	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE	STRUMENTI E TECNICHE DI PROMOZIONE DIGITALE MENU ENGINEERING	2.376,00	2.376,00	APPROVATO	1420OMIBRE20	FSE 2014/2020 - OPERAZIONI MODALITÀ INDIVIDUALE TIPO B) - REGIONE

35	FP2108611219	SYNTHESI FORMAZIONE	LA LINGUA INGLESE PER L'APERTURA VERSO NUOVI MERCATI E CLIENTI	2.376,00	2.376,00	APPROVATO	1420OMIBRE20	FSE 2014/2020 - OPERAZIONI MODALITÀ INDIVIDUALE TIPO B) - REGIONE
36	FP2108586501	CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE ALBERTO SIMONINI	STRUMENTI E TECNICHE DI INNOVAZIONE DEI PROCESSI DI GESTIONE PER IL MONITORAGGIO AZIENDALE	2.376,00	2.376,00	APPROVATO	1420OMIBRE20	FSE 2014/2020 - OPERAZIONI MODALITÀ INDIVIDUALE TIPO B) - REGIONE
37	FP2108586502	CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE ALBERTO SIMONINI	ADOBE CREATIVE CLOUD: CREARE ED ELABORARE LA COMUNICAZIONE VISIVA AZIENDALE ONLINE E OFFLINE	2.376,00	2.376,00	APPROVATO	1420OMIBRE20	FSE 2014/2020 - OPERAZIONI MODALITÀ INDIVIDUALE TIPO B) - REGIONE
38	FP2108586503	CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE ALBERTO SIMONINI	SVILUPPO DEL SISTEMA DI CONTROLLO DI GESTIONE	2.376,00	2.376,00	APPROVATO	1420OMIBRE20	FSE 2014/2020 - OPERAZIONI MODALITÀ INDIVIDUALE TIPO B) - REGIONE
39	FP2108586504	CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE ALBERTO SIMONINI	SVILUPPO DEL SISTEMA DI CONTROLLO DI GESTIONE	2.376,00	2.376,00	APPROVATO	1420OMIBRE20	FSE 2014/2020 - OPERAZIONI MODALITÀ INDIVIDUALE TIPO B) - REGIONE
40	FP2108586505	CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE ALBERTO SIMONINI	SVILUPPO DEL SISTEMA DI CONTROLLO DI GESTIONE	2.376,00	2.376,00	APPROVATO	1420OMIBRE20	FSE 2014/2020 - OPERAZIONI MODALITÀ INDIVIDUALE TIPO B) - REGIONE
41	FP2108606801	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	DIGITALIZZAZIONE E IMPRESA 4.0: COMPETENZE DIGITALI PER LA DIDATTICA A DISTANZA	1.386,00	1.386,00	APPROVATO	1420OMIBRE20	FSE 2014/2020 - OPERAZIONI MODALITÀ INDIVIDUALE TIPO B) - REGIONE
42	FP2108611208	SYNTHESI FORMAZIONE	IL DISEGNO COMPUTERIZZATO PER L'INNOVAZIONE DI PRODOTTO	2.376,00	2.376,00	APPROVATO	1420OMIBRE20	FSE 2014/2020 - OPERAZIONI MODALITÀ INDIVIDUALE TIPO B) - REGIONE
43	FP2108611209	SYNTHESI FORMAZIONE	TECNICHE E STRUMENTI DI DIGITAL MARKETING	2.376,00	2.376,00	APPROVATO	1420OMIBRE20	FSE 2014/2020 - OPERAZIONI MODALITÀ INDIVIDUALE TIPO B) - REGIONE
44	FP2108611210	SYNTHESI FORMAZIONE	LE ICT A SUPPORTO DELLA COMUNICAZIONE DIGITALE	2.376,00	2.376,00	APPROVATO	1420OMIBRE20	FSE 2014/2020 - OPERAZIONI MODALITÀ INDIVIDUALE TIPO B) - REGIONE
45	FP2108611211	SYNTHESI FORMAZIONE	SISTEMI AVANZATI DI VALIDAZIONE E NOTARIZZAZIONE DIGITALE PER L'IMPRESA 4.0	2.376,00	2.376,00	APPROVATO	1420OMIBRE20	FSE 2014/2020 - OPERAZIONI MODALITÀ INDIVIDUALE TIPO B) - REGIONE
46	FP2108611212	SYNTHESI FORMAZIONE	DIGITAL LEAN MARKETING	2.376,00	2.376,00	APPROVATO	1420OMIBRE20	FSE 2014/2020 - OPERAZIONI MODALITÀ INDIVIDUALE TIPO B) - REGIONE

47	FP2108611213	SYNTHESI FORMAZIONE	DIGITAL LEAN SALES	2.376,00	2.376,00	APPROVATO	1420OMIBRE20	FSE 2014/2020 - OPERAZIONI MODALITÀ INDIVIDUALE TIPO B) - REGIONE
48	FP2108611214	SYNTHESI FORMAZIONE	LE ICT PER IL DIGITAL MARKETING	2.376,00	2.376,00	APPROVATO	1420OMIBRE20	FSE 2014/2020 - OPERAZIONI MODALITÀ INDIVIDUALE TIPO B) - REGIONE
49	FP2108611215	SYNTHESI FORMAZIONE	INNOVAZIONE DI PROCESSO PER L'ATTIVITÀ DEL CONSULENTE	2.376,00	2.376,00	APPROVATO	1420OMIBRE20	FSE 2014/2020 - OPERAZIONI MODALITÀ INDIVIDUALE TIPO B) - REGIONE
50	FP2108611216	SYNTHESI FORMAZIONE	SISTEMI DI DISEGNO COMPUTERIZZATO PER LA GESTIONE E LO SVILUPPO DELL'ORGANIZZAZIONE	2.376,00	2.376,00	APPROVATO	1420OMIBRE20	FSE 2014/2020 - OPERAZIONI MODALITÀ INDIVIDUALE TIPO B) - REGIONE
51	FP2108611217	SYNTHESI FORMAZIONE	SOLUZIONI DI GRAFICA COMPUTERIZZATA A SUPPORTO DELL'ATTIVITÀ DI CONSULENZA	2.376,00	2.376,00	APPROVATO	1420OMIBRE20	FSE 2014/2020 - OPERAZIONI MODALITÀ INDIVIDUALE TIPO B) - REGIONE
52	FP2108611218	SYNTHESI FORMAZIONE	L'IMPIEGO DI SISTEMI CAD PER LA PROGETTAZIONE TAILOR MADE	2.376,00	2.376,00	APPROVATO	1420OMIBRE20	FSE 2014/2020 - OPERAZIONI MODALITÀ INDIVIDUALE TIPO B) - REGIONE
53	FP2108611220	SYNTHESI FORMAZIONE	L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI SERVIZI PER IL SETTORE DELLE RISORSE UMANE	2.376,00	2.376,00	APPROVATO	1420OMIBRE20	FSE 2014/2020 - OPERAZIONI MODALITÀ INDIVIDUALE TIPO B) - REGIONE
54	FP2108611221	SYNTHESI FORMAZIONE	SOLUZIONI ICT PER LA GESTIONE E L'ANALISI DEI DATI	2.376,00	2.376,00	APPROVATO	1420OMIBRE20	FSE 2014/2020 - OPERAZIONI MODALITÀ INDIVIDUALE TIPO B) - REGIONE
55	FP2108611222	SYNTHESI FORMAZIONE	TECNICHE DI ANALISI DEI DATI E COLLABORAZIONE DIGITALE CON IL FOGLIO ELETTRONICO	2.376,00	2.376,00	APPROVATO	1420OMIBRE20	FSE 2014/2020 - OPERAZIONI MODALITÀ INDIVIDUALE TIPO B) - REGIONE
56	FP2108611223	SYNTHESI FORMAZIONE	LA DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI: ANALISI E COMPARAZIONE DATI PER IL CUSTOMER SERVICE	2.376,00	2.376,00	APPROVATO	1420OMIBRE20	FSE 2014/2020 - OPERAZIONI MODALITÀ INDIVIDUALE TIPO B) - REGIONE
57	FP2108611224	SYNTHESI FORMAZIONE	IL DESIGN THINKING COME APPROCCIO ALL'INNOVAZIONE NELLA GESTIONE DEI PROCESSI	2.376,00	2.376,00	APPROVATO	1420OMIBRE20	FSE 2014/2020 - OPERAZIONI MODALITÀ INDIVIDUALE TIPO B) - REGIONE
58	FP2108611225	SYNTHESI FORMAZIONE	SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE E GREEN ECONOMY	2.376,00	2.376,00	APPROVATO	1420OMIBRE20	FSE 2014/2020 - OPERAZIONI MODALITÀ INDIVIDUALE TIPO B) - REGIONE

59	FP2108611227	SYNTHESI FORMAZIONE	IL MONITORAGGIO DI PROCESSI E OPERAZIONI CON APPLICAZIONI WEB-BASED	2.376,00	2.376,00	APPROVATO	1420OMIBRE20	FSE 2014/2020 - OPERAZIONI MODALITÀ INDIVIDUALE TIPO B) - REGIONE
60	FP2108611228	SYNTHESI FORMAZIONE	NUOVE COMPETENZE GESTIONALI PER LE ATTIVITÀ DI MANAGEMENT	2.376,00	2.376,00	APPROVATO	1420OMIBRE20	FSE 2014/2020 - OPERAZIONI MODALITÀ INDIVIDUALE TIPO B) - REGIONE
61	FP2108659401	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	TECNICHE LEAN PER MASSIMIZZARE IL VALORE DEL CLIENTE	2.376,00	2.376,00	APPROVATO	1420OMIBRE20	FSE 2014/2020 - OPERAZIONI MODALITÀ INDIVIDUALE TIPO B) - REGIONE
62	FP2108659402	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	GESTIONE E CONTROLLO DEI COSTI DI PRODUZIONE	2.376,00	2.376,00	APPROVATO	1420OMIBRE20	FSE 2014/2020 - OPERAZIONI MODALITÀ INDIVIDUALE TIPO B) - REGIONE
63	FP2108659403	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	LAVORARE PER OBIETTIVI	1.188,00	1.188,00	APPROVATO	1420OMIBRE20	FSE 2014/2020 - OPERAZIONI MODALITÀ INDIVIDUALE TIPO B) - REGIONE
64	FP2108659404	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	GESTIONE INTEGRATA DEI SISTEMI AZIENDALI E GLOBAL GAP	2.376,00	2.376,00	APPROVATO	1420OMIBRE20	FSE 2014/2020 - OPERAZIONI MODALITÀ INDIVIDUALE TIPO B) - REGIONE
65	FP2108659405	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	GESTIONE INNOVATIVA DEL SISTEMA INTEGRATO AMBIENTE E QUALITA' - POMIS	2.376,00	2.376,00	APPROVATO	1420OMIBRE20	FSE 2014/2020 - OPERAZIONI MODALITÀ INDIVIDUALE TIPO B) - REGIONE
66	FP2108659406	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	GESTIONE DIGITALE IMPORT-EXPORT: I SERVIZI DOGANALI	1.188,00	1.188,00	APPROVATO	1420OMIBRE20	FSE 2014/2020 - OPERAZIONI MODALITÀ INDIVIDUALE TIPO B) - REGIONE
67	FP2108659407	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	WEB MARKETING, COMUNICAZIONE E VENDITA	1.188,00	1.188,00	APPROVATO	1420OMIBRE20	FSE 2014/2020 - OPERAZIONI MODALITÀ INDIVIDUALE TIPO B) - REGIONE
68	FP2108659408	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	L'INGEGNERIZZAZIONE DEL MENÙ COME STRUMENTO DI MIGLIORAMENTO DELLA CUSTOMER JOURNEY	2.376,00	2.376,00	APPROVATO	1420OMIBRE20	FSE 2014/2020 - OPERAZIONI MODALITÀ INDIVIDUALE TIPO B) - REGIONE
69	FP2108660205	SOFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	STRUMENTI E METODI DI CHANGE MANAGEMENT	2.376,00	2.376,00	APPROVATO	1420OMIBRE20	FSE 2014/2020 - OPERAZIONI MODALITÀ INDIVIDUALE TIPO B) - REGIONE
70	FP2108660206	SOFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	TECNICHE INNOVATIVE DI AGILE PROJECT MANAGEMENT	2.376,00	2.376,00	APPROVATO	1420OMIBRE20	FSE 2014/2020 - OPERAZIONI MODALITÀ INDIVIDUALE TIPO B) - REGIONE

71	FP2108660207	SOFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	DIGITAL SOCIAL INNOVATION	2.376,00	2.376,00	APPROVATO	1420OMIBRE20	FSE 2014/2020 - OPERAZIONI MODALITÀ INDIVIDUALE TIPO B) - REGIONE
72	FP2108660208	SOFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	IL CONTROLLO DI GESTIONE SECONDO LOGICHE LEAN	2.376,00	2.376,00	APPROVATO	1420OMIBRE20	FSE 2014/2020 - OPERAZIONI MODALITÀ INDIVIDUALE TIPO B) - REGIONE
73	FP2108660209	SOFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	INTRODURRE LA LEAN THINKING IN COOPERATIVA	2.376,00	2.376,00	APPROVATO	1420OMIBRE20	FSE 2014/2020 - OPERAZIONI MODALITÀ INDIVIDUALE TIPO B) - REGIONE
74	FP2108660210	SOFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	STRUMENTI E METODI DI CHANGE MANAGEMENT	2.376,00	2.376,00	APPROVATO	1420OMIBRE20	FSE 2014/2020 - OPERAZIONI MODALITÀ INDIVIDUALE TIPO B) - REGIONE
75	FP2108660211	SOFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	EXCEL PER LA BUSINESS INTELLIGENCE	2.376,00	2.376,00	APPROVATO	1420OMIBRE20	FSE 2014/2020 - OPERAZIONI MODALITÀ INDIVIDUALE TIPO B) - REGIONE
76	FP2108660212	SOFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	LA COMUNICAZIONE INTERPERSONALE E LA COMPETITIVITA' AZIENDALE	2.376,00	2.376,00	APPROVATO	1420OMIBRE20	FSE 2014/2020 - OPERAZIONI MODALITÀ INDIVIDUALE TIPO B) - REGIONE
77	FP2108660213	SOFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	STRUMENTI E METODI DI CHANGE MANAGEMENT	2.376,00	2.376,00	APPROVATO	1420OMIBRE20	FSE 2014/2020 - OPERAZIONI MODALITÀ INDIVIDUALE TIPO B) - REGIONE
78	FP2108660214	SOFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	STRUMENTI E METODI DI CHANGE MANAGEMENT	2.376,00	2.376,00	APPROVATO	1420OMIBRE20	FSE 2014/2020 - OPERAZIONI MODALITÀ INDIVIDUALE TIPO B) - REGIONE
79	FP2108660215	SOFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	STRUMENTI E METODI DI CHANGE MANAGEMENT	2.376,00	2.376,00	APPROVATO	1420OMIBRE20	FSE 2014/2020 - OPERAZIONI MODALITÀ INDIVIDUALE TIPO B) - REGIONE
80	FP2108660216	SOFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	TECNICHE INNOVATIVE DI AGILE PROJECT MANAGEMENT	2.376,00	2.376,00	APPROVATO	1420OMIBRE20	FSE 2014/2020 - OPERAZIONI MODALITÀ INDIVIDUALE TIPO B) - REGIONE
81	FP2108660301	OFFICINA PITTINI PER LA FORMAZIONE	BUSINESS ENGLISH PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE	2.376,00	2.376,00	APPROVATO	1420OMIBRE20	FSE 2014/2020 - OPERAZIONI MODALITÀ INDIVIDUALE TIPO B) - REGIONE
82	FP2108660302	OFFICINA PITTINI PER LA FORMAZIONE	STRUMENTI DI WEB E SOCIAL MEDIA MARKETING PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE	2.376,00	2.376,00	APPROVATO	1420OMIBRE20	FSE 2014/2020 - OPERAZIONI MODALITÀ INDIVIDUALE TIPO B) - REGIONE

			Totale con finanziamento	250.790,29	224.677,00			
			Totale	250.790,29	224.677,00			
1	FP2106216501	SYNTHESI FORMAZIONE	TEAM 1. SOLUZIONI ICT PER LE ATTIVITÀ DI PRODUZIONE E CUSTOMER MANAGEMENT DEL CORSO	10.900,00	6.540,00	APPROVATO	1420OCCADF20	FSE 2014/2020 - OPERAZIONI DI CARATTERE COLLETTIVO TIPO A) - DOLOMITI FRIULANE
2	FP2107513301	SOFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	LA COMUNICAZIONE AZIENDALE NELL 'ERA DIGITALE	7.448,33	4.469,00	APPROVATO	1420OCCADF20	FSE 2014/2020 - OPERAZIONI DI CARATTERE COLLETTIVO TIPO A) - DOLOMITI FRIULANE
3	FP2102738507	SOFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	STRUMENTI DI ADVERTISING E COMUNICAZIONE SOCIAL	2.376,00	2.376,00	APPROVATO	1420OMIBDF20	FSE 2014/2020 - OPERAZIONI MODALITÀ INDIVIDUALE TIPO B) - DOLOMITI FRIULANE
4	FP2104076501	SYNTHESI FORMAZIONE	IL MANAGEMENT PER LA GESTIONE DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE DI IMPRESA	2.376,00	2.376,00	APPROVATO	1420OMIBDF20	FSE 2014/2020 - OPERAZIONI MODALITÀ INDIVIDUALE TIPO B) - DOLOMITI FRIULANE
5	FP2107513302	SOFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	COMPLEMENTI DI DIGITAL MARKETING INTEGRATO	2.376,00	2.376,00	APPROVATO	1420OMIBDF20	FSE 2014/2020 - OPERAZIONI MODALITÀ INDIVIDUALE TIPO B) - DOLOMITI FRIULANE
			Totale con finanziamento	25.476,33	18.137,00			
			Totale	25.476,33	18.137,00			
			Totale con finanziamento	276.266,62	242.814,00			
			Totale	276.266,62	242.814,00			

NOTA: Le operazioni FP2102738507 e FP2104076501 sono già state approvate con decreto n. 4254/LAVFORU del 27 aprile.
Con il presente decreto si provvede al finanziamento.

ALLEGATO 2 - ELENCO DELLE OPERAZIONI NON APPROVATE

N°	Operatore	Codice Operazione	Denominazione Operazione	Anno rif.	Esito/Punteggio		Tipo Fin.	Canale Fin.
1	ARCHE' - ASSOCIAZIONE FORMAZIONE EDUCATORI	FP2108532601	PREVENIRE CON L'INNOVAZIONE GLI EFFETTI DELLA PANDEMIA NEI SERVIZI PER L'INFANZIA	2021	RINUNCIATO PRIMA DEL DECRETO DI APPROVAZIONE		1420OCCARE20	FSE 2014/2020 - OPERAZIONI DI CARATTERE COLLETTIVO TIPO A) - REGIONE
1	SYNTHESI FORMAZIONE	FP2108611226	LA GESTIONE DEI BENI E DEI PRODOTTI SECONDO I PRINCIPI DELL'ECONOMIA CIRCOLARE	2021	RINUNCIATO PRIMA DELLA VALUTAZIONE		1420OMIBRE20	FSE 2014/2020 - OPERAZIONI MODALITÀ INDIVIDUALE TIPO B) - REGIONE

21_24_1_DDS_FORM_5441_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio formazione 1 giugno 2021, n. 5441/LAVFORU

Fondo sociale europeo - Programma operativo 2014/2020. Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2019 - Programma specifico n. 28/19 - Percorsi di formazione per l'acquisizione della qualifica di Operatore socio-sanitario OSS. Avviso approvato con decreto n. 6633/LAVFORU dell'11 giugno 2019 e s.m.i. Approvazione delle operazioni di Misure compensative presentate a valere sulla priorità d'investimento 8i con modalità a sportello nel mese di dicembre 2020.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente);

PREMESSO che:

- la Commissione europea, con decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014 ha approvato il Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia come modificato con decisione C (2021) 1132 final del 16 febbraio 2021;
- la Giunta regionale, con deliberazione n. 467 del 22 marzo 2019 e successive modifiche e integrazioni ha approvato il documento "Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2019";
- con D.P.Reg. n. 203/Pres di data 15 ottobre 2018 e successive modificazioni ed integrazioni è stato emanato il Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale - POR - del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 8, comma 17 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015 n. 26)";

VISTO il Regolamento recante modalità di organizzazione, di gestione e di finanziamento delle attività di formazione professionale e delle attività non formative connesse ad attività di formazione professionale, in attuazione dell'articolo 53 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (ordinamento della formazione professionale), approvato con il D.P.Reg. n. 0140/Pres. del 22 giugno 2017 e successive modificazioni ed integrazioni;

PRESO ATTO che il PPO 2019 prevede la realizzazione del programma specifico n. 28/19 - Percorsi di formazione per l'acquisizione della qualifica di Operatore socio sanitario - OSS a valere sull'asse 1, occupazione, obiettivo specifico 8.2 - Azione 8.5.1 per euro 1500.000,00; e sull'asse 1, occupazione, obiettivo specifico 8.5 - azione 8.5.1 per euro 1.000.000,00;

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 346 del 6 marzo 2020 "POR FSE 2014/2020. Pianificazione periodica delle operazioni -PPO. Ricognizione dello stato di avanzamento della programmazione, modificazioni e integrazioni al PPO 2019, modificazioni al PPO 2015" che approva una integrazione finanziaria di euro 700.000,00 per il P.S. 28/19 a valere sull'asse 1, obiettivo specifico 8.5 ed una integrazione finanziaria di euro 300.000,00 per il P.S. 28/19 a valere sull'asse 1, obiettivo specifico 8.2;

PRESO ATTO che, a seguito della integrazione finanziaria la disponibilità complessiva del programma specifico n. 28/19 - Percorsi di formazione per l'acquisizione della qualifica di Operatore socio sanitario - OSS è di euro 1.800.000,00 a valere sull'asse 1, occupazione, obiettivo specifico 8.2 - Azione 8.5.1 e di euro 1.700.000,00 sull'asse 1, occupazione, obiettivo specifico 8.5 - azione 8.5.1;

VISTO il decreto n. 23848 del 25.11.20 che ha integrato le risorse finanziarie del programma specifico n. 28/19 di ulteriori 72.280,00 euro con particolare riguardo alle operazioni rientranti nell'asse 1, priorità di investimento 8.i ed ai fini di assicurare la copertura delle operazioni presentate nel mese di settembre 2020;

VISTO il decreto n. 3166/LAVORU dell'1 aprile 2021, come modificato con decreto n. 4661 del 3 maggio 2021, che ha integrato le risorse finanziarie del programma specifico n. 28/19 di ulteriori 761,00 euro con riferimento alla Priorità d'investimento 8iv con la conseguente ridefinizione della disponibilità finanziaria in euro 1.773.041,00 e di ulteriori 195.360,00 euro con riferimento alla Priorità d'investimento 8i, con la conseguente ridefinizione della disponibilità finanziaria in euro 1.995.360,00 ;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 743 del 14 maggio 2021 con la quale, tra l'altro, è stata incrementata la disponibilità finanziaria del programma specifico 28/19 di euro 245.191,00 a valere sulla pri-

orità d'investimento 8i, passando da euro 1.968.160,00 a euro 2.213.351,00 e di euro 66.020,00 a valere sulla priorità d'investimento 8iv, passando da euro 1.800.761,00 a euro 1.866.781,00;
CONSIDERATO che la Delibera di Giunta Regionale di cui al precedente capoverso assicura la copertura finanziaria delle operazioni presentate a valere sullo sportello avente termine il 31 dicembre 2020 rivolte alla categoria di destinatari priorità d'investimento 8i;
PRECISATO che in attuazione delle disposizioni citate vengono finanziati progetti selezionati in base ad avvisi pubblici;
VISTO il decreto n. 6633/LAVFORU del 11 giugno 2019 e s.m.i., pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 25 del 19 giugno 2019 con il quale è stato approvato l'Avviso ad oggetto "Programma specifico n. 28/19 - Percorsi di formazione per l'acquisizione della qualifica di Operatore socio-sanitario OSS Formazione iniziale - Misure compensative - Percorsi personalizzati";
PRECISATO che nel mese di dicembre 2020 è pervenuta una operazione di misure compensative individuali (percorsi personalizzati) e due operazioni di misure compensative FPGO presentate secondo la modalità "a sportello" rivolte alla categoria di destinatari priorità d'investimento 8i;
EVIDENZIATO che le operazioni vengono valutate sulla base di quanto previsto dal documento "Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110 par. 2.a) Regolamento (UE) 1303/2013" approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2069 del 26 ottobre 2017 e s.m.i.;
VISTO l'elenco del 19 gennaio 2021, che riporta l'esito della fase istruttoria di verifica dell'ammissibilità delle operazioni;
CONSIDERATO che le operazioni hanno superato positivamente la fase di verifica di ammissibilità;
VISTO inoltre il decreto n. 11834/LAVFORU del 15 ottobre 2019 con cui è stata nominata la Commissione per la valutazione delle operazioni presentate;
VISTO il verbale, sottoscritto in data 15 febbraio 2021 in cui la Commissione ha formalizzato i risultati della valutazione dell'operazione;
PRESO ATTO che dal verbale emerge che l'operazione di misure compensative individuali (percorsi personalizzati) e le due operazioni di misure compensative FPGO rivolte alla categoria di destinatari priorità d'investimento 8i presentate nel mese di dicembre 2020 ed ammesse alla fase di valutazione hanno conseguito una valutazione positiva;
CONSIDERATO che negli allegati al presente decreto, sono rispettivamente evidenziati:
- Allegato 1 (parte integrante): elenco delle operazioni approvate ed ammesse a finanziamento;
- elenco delle operazioni approvate, per le quali si provvede alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio regionale (Allegato A);
CONSIDERATO che, come evidenziato dall'Allegato 1, per le operazioni approvate il totale del costo ammesso a contributo è di complessivi euro 116.755,00;
PRECISATO che, sulla base di quanto indicato nell'Allegato A, si provvede alla prenotazione della spesa a carico dei capitoli 3241, 3242, 3243, 3245, 3246 e 3247 del bilancio regionale per la somma complessiva di euro 116.755,00 come di seguito indicato:

Capitolo		spesa autorizzata esercizio in corso
Quota Regione	3241	17.201,25
Quota Stato	3242	40.136,25
Quota UE	3243	57.337,50
Quota Regione	3245	312,00
Quota Stato	3246	728,00
Quota UE	3247	1.040,00
Totale		116.755,00

PRECISATO che il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1, parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTA la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale);
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023);
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021);
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 27 (Bilancio di previsione per gli anni 2021/2023);
VISTO il Bilancio finanziario gestionale per l'anno 2021 approvato con delibera della Giunta regionale n. 2026 del 30 dicembre 2020 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per gli anni 2021/2023 e per l'anno 2021 approvato con delibera della Giunta regionale n. 2025 del 30 dicembre 2020 e successive modifiche ed integrazioni;
RICHIAMATO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive

modifiche ed integrazioni;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. n. 893 del 19 giugno 2020 e successive modifiche ed integrazioni, relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali;

DECRETA

1. In relazione all'Avviso citato in premessa ed a seguito dell'esame di una operazione di misure compensative individuali (percorsi personalizzati) e di due operazioni di misure compensative FPGO presentate secondo la modalità "a sportello" rivolte alla categoria di destinatari priorità d'investimento 8i, sono approvati gli elenchi rispettivamente denominati:

- Allegato 1 (parte integrante): elenco delle operazioni approvate ed ammesse a finanziamento;
- Elenco delle operazioni approvate, per le quale si provvede alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio regionale (Allegato A).

2. Sulla base di quanto indicato nell'allegato A, è disposta la prenotazione della spesa a carico dei capitoli 3241, 3242, 3243, 3245, 3246 e 3247 del bilancio regionale per la somma complessiva di euro 116.755,00, come di seguito indicato:

Capitolo		**spesa autorizzata esercizio in corso**
Quota Regione	3241	17.201,25
Quota Stato	3242	40.136,25
Quota UE	3243	57.337,50
Quota Regione	3245	312,00
Quota Stato	3246	728,00
Quota UE	3247	1.040,00
Totale		116.755,00

3. Per le imputazioni contabili e i codici previsti dalla normativa vigente, si rinvia all'allegato contabile, che costituisce parte integrante del presente atto.
4. Il presente provvedimento, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione con valore di notifica a tutti gli effetti.

Trieste, 1 giugno 2021

DE BASTIANI

ALLEGATO 1 - GRADUATORIA DELLE OPERAZIONI APPROVATE
(Sono finanziate le operazioni con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

1420MCO2819

FSE 2014/2020 - MISURE COMPENSATIVE OSS - 1

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
1	MISURE COMPENSATIVE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DI O.S.S.	FP2017607002	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	2020	65.191,00	65.191,00	88,4
2	MISURE COMPENSATIVE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DI O.S.S.	FP2017607001	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	2020	49.484,00	49.484,00	88,4
			Totale con finanziamento		114.675,00	114.675,00	
			Totale		114.675,00	114.675,00	

1420MCOPE19

FSE 2014/2020 - MC-OSS PERSONALIZZATI

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
1	MISURE COMPENSATIVE OSS PPERS	FP2017283301	INDAR - FORMAZIONE E SVILUPPO - SOCIETA' COOPERATIVA	2020	2.080,00	2.080,00	APPROVATO
			Totale con finanziamento		2.080,00	2.080,00	
			Totale		2.080,00	2.080,00	
			Totale con finanziamento		116.755,00	116.755,00	
			Totale		116.755,00	116.755,00	

21_24_1_DDS_FORM_5450_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio formazione 3 giugno 2021, n. 5450/LAVFORU

Fondo sociale europeo - Programma operativo 2014/2020. Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2019 - Programma specifico n. 28/19 - Percorsi di formazione per l'acquisizione della qualifica di Operatore socio-sanitario OSS. Avviso approvato con decreto n. 6633/LAVFORU dell'11 giugno 2019 e s.m.i. Approvazione delle operazioni di Misure compensative presentate a valere sulla priorità d'investimento 8i con modalità a sportello nel mese di febbraio 2021.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente);

PREMESSO che:

- la Commissione europea, con decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014 ha approvato il Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia come modificato con decisione C (2021) 1132 final del 16 febbraio 2021;
- la Giunta regionale, con deliberazione n. 467 del 22 marzo 2019 e successive modifiche e integrazioni ha approvato il documento "Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2019";
- con D.P.Reg. n. 203/Pres di data 15 ottobre 2018 e successive modificazioni ed integrazioni è stato emanato il Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale - POR - del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 8, comma 17 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015 n. 26)";

VISTO il Regolamento recante modalità di organizzazione, di gestione e di finanziamento delle attività di formazione professionale e delle attività non formative connesse ad attività di formazione professionale, in attuazione dell'articolo 53 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (ordinamento della formazione professionale), approvato con il D.P.Reg. n. 0140/Pres. del 22 giugno 2017 e successive modificazioni ed integrazioni;

PRESO ATTO che il PPO 2019 prevede la realizzazione del programma specifico n. 28/19 - Percorsi di formazione per l'acquisizione della qualifica di Operatore socio sanitario - OSS a valere sull'asse 1, occupazione, obiettivo specifico 8.2 - Azione 8.5.1 per euro 1500.000,00; e sull'asse 1, occupazione, obiettivo specifico 8.5 - azione 8.5.1 per euro 1.000.000,00;

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 346 del 6 marzo 2020 "POR FSE 2014/2020. Pianificazione periodica delle operazioni -PPO. Ricognizione dello stato di avanzamento della programmazione, modificazioni e integrazioni al PPO 2019, modificazioni al PPO 2015" che approva una integrazione finanziaria di euro 700.000,00 per il P.S. 28/19 a valere sull'asse 1, obiettivo specifico 8.5 ed una integrazione finanziaria di euro 300.000,00 per il P.S. 28/19 a valere sull'asse 1, obiettivo specifico 8.2;

PRESO ATTO che, a seguito della integrazione finanziaria la disponibilità complessiva del programma specifico n. 28/19 - Percorsi di formazione per l'acquisizione della qualifica di Operatore socio sanitario - OSS è di euro 1.800.000,00 a valere sull'asse 1, occupazione, obiettivo specifico 8.2 - Azione 8.5.1 e di euro 1.700.000,00 sull'asse 1, occupazione, obiettivo specifico 8.5 - azione 8.5.1;

VISTO il decreto n. 23848 del 25.11.20 che ha integrato le risorse finanziarie del programma specifico n. 28/19 di ulteriori 72.280,00 euro con particolare riguardo alle operazioni rientranti nell'asse 1, priorità di investimento 8.i ed ai fini di assicurare la copertura delle operazioni presentate nel mese di settembre 2020;

VISTO il decreto n. 3166/LAVORU dell'1 aprile 2021, come modificato con decreto n. 4661 del 3 maggio 2021, che ha integrato le risorse finanziarie del programma specifico n. 28/19 di ulteriori 761,00 euro con riferimento alla Priorità d'investimento 8iv con la conseguente ridefinizione della disponibilità finanziaria in euro 1.773.041,00 e di ulteriori 195.360,00 euro con riferimento alla Priorità d'investimento 8i, con la conseguente ridefinizione della disponibilità finanziaria in euro 1.995.360,00 ;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 743 del 14 maggio 2021 con la quale, tra l'altro, è stata incrementata la disponibilità finanziaria del programma specifico 28/19 di euro 245.191,00 a valere sulla pri-

orità d'investimento 8i, passando da euro 1.968.160,00 a euro 2.213.351,00 e di euro 66.020,00 a valere sulla priorità d'investimento 8iv, passando da euro 1.800.761,00 a euro 1.866.781,00;
CONSIDERATO che la Delibera di Giunta Regionale di cui al precedente capoverso assicura la copertura finanziaria delle operazioni presentate a valere sullo sportello avente termine il 31 dicembre 2020 rivolte alla categoria di destinatari priorità d'investimento 8i;
PRECISATO che in attuazione delle disposizioni citate vengono finanziati progetti selezionati in base ad avvisi pubblici;
VISTO il decreto n. 6633/LAVFORU del 11 giugno 2019 e s.m.i., pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 25 del 19 giugno 2019 con il quale è stato approvato l'Avviso ad oggetto "Programma specifico n. 28/19 - Percorsi di formazione per l'acquisizione della qualifica di Operatore socio-sanitario OSS Formazione iniziale - Misure compensative - Percorsi personalizzati";
PRECISATO che nel mese di febbraio 2021 sono pervenute due operazioni di misure compensative FPGO presentate secondo la modalità "a sportello" rivolte alla categoria di destinatari priorità d'investimento 8i;
EVIDENZIATO che le operazioni vengono valutate sulla base di quanto previsto dal documento "Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110 par. 2.a) Regolamento (UE) 1303/2013" approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2069 del 26 ottobre 2017 e s.m.i.;
VISTO l'elenco del 18 marzo 2021, che riporta l'esito della fase istruttoria di verifica dell'ammissibilità delle operazioni;
CONSIDERATO che le operazioni hanno superato positivamente la fase di verifica di ammissibilità;
VISTO inoltre il decreto n. 3935/LAVOFORU del 19 aprile 2021 con cui è stata nominata la Commissione per la valutazione delle operazioni presentate;
VISTO il verbale, sottoscritto in data 20 maggio 2021 in cui la Commissione ha formalizzato i risultati della valutazione delle operazioni;
PRESO ATTO che dal verbale emerge che le due operazioni di misure compensative FPGO rivolte alla categoria di destinatari priorità d'investimento 8i presentate nel mese di febbraio 2021 ed ammesse alla fase di valutazione hanno conseguito una valutazione positiva;
CONSIDERATO che negli allegati al presente decreto, sono rispettivamente evidenziati:
- Allegato 1 (parte integrante): elenco delle operazioni approvate ed ammesse a finanziamento;
- elenco delle operazioni approvate, per le quali si provvede alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio regionale (Allegato A);
CONSIDERATO che, come evidenziato dall'Allegato 1, per le operazioni approvate il totale del costo ammesso a contributo è di complessivi euro128.436,00;
PRECISATO che, sulla base di quanto indicato nell'Allegato A, si provvede alla prenotazione della spesa a carico dei capitoli 3241, 3242, 3243, 3245, 3246 e 3247 del bilancio regionale per la somma complessiva di euro 128.436,00 come di seguito indicato:

Capitolo		spesa autorizzata esercizio in corso
Quota Regione	3241	7.422,60
Quota Stato	3242	17.319,40
Quota UE	3243	24.742,00
Quota Regione	3245	11.842,80
Quota Stato	3246	27.633,20
Quota UE	3247	39.476,00
Totale		128.436,00

PRECISATO che il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1, parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTA la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale);
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023);
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021);
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 27 (Bilancio di previsione per gli anni 2021/2023);
VISTO il Bilancio finanziario gestionale per l'anno 2021 approvato con delibera della Giunta regionale n. 2026 del 30 dicembre 2020 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per gli anni 2021/2023 e per l'anno 2021 approvato con delibera della Giunta regionale n. 2025 del 30 dicembre 2020 e successive modifiche ed integrazioni;
RICHIAMATO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. n. 893 del 19 giugno 2020 e successive modifiche ed integrazioni, relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali;

DECRETA

1. In relazione all'Avviso citato in premessa ed a seguito dell'esame di due operazioni di misure compensative FPGO presentate secondo la modalità "a sportello" rivolte alla categoria di destinatari priorità d'investimento 8i, sono approvati gli elenchi rispettivamente denominati:
- Allegato 1 (parte integrante): elenco delle operazioni approvate ed ammesse a finanziamento;
- Elenco delle operazioni approvate, per le quale si provvede alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio regionale (Allegato A).

2. Sulla base di quanto indicato nell'allegato A, è disposta la prenotazione della spesa a carico dei capitoli 3241, 3242, 3243, 3245, 3246 e 3247 del bilancio regionale per la somma complessiva di euro 128.436,00, come di seguito indicato:

Capitolo		**spesa autorizzata esercizio in corso**
Quota Regione	3241	7.422,60
Quota Stato	3242	17.319,40
Quota UE	3243	24.742,00
Quota Regione	3245	11.842,80
Quota Stato	3246	27.633,20
Quota UE	3247	39.476,00
Totale		128.436,00

3. Per le imputazioni contabili e i codici previsti dalla normativa vigente, si rinvia all'allegato contabile, che costituisce parte integrante del presente atto.

4. Il presente provvedimento, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione con valore di notifica a tutti gli effetti.

Trieste, 3 giugno 2021

DE BASTIANI

ALLEGATO 1 - GRADUATORIA DELLE OPERAZIONI APPROVATE

(Sono finanziate le operazioni con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

1420MCO2819

FSE 2014/2020 - MISURE COMPENSATIVE OSS - 1

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
1	MISURE COMPENSATIVE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DI O.S.S.	FP2103096601	INDAR - FORMAZIONE E SVILUPPO - SOCIETA' COOPERATIVA	2021	78.952,00	78.952,00	83,6
2	MISURE COMPENSATIVE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DI O.S.S.	FP2104306301	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	2021	49.484,00	49.484,00	88,4
			Totale con finanziamento		128.436,00	128.436,00	
			Totale		128.436,00	128.436,00	
			Totale con finanziamento		128.436,00	128.436,00	
			Totale		128.436,00	128.436,00	

21_24_1_DDS_FORM_5499_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio formazione 3 giugno 2021, n. 5499/LAVFORU

Fondo sociale europeo - Programma operativo 2014/2020. Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2019 - Programma specifico n. 28/19 - Percorsi di formazione per l'acquisizione della qualifica di Operatore socio-sanitario OSS. Avviso approvato con decreto n. 6633/LAVFORU dell'11 giugno 2019 e s.m.i. Approvazione delle operazioni di Misure compensative presentate a valere sulla priorità d'investimento 8iv con modalità a sportello nel mese di marzo 2021.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente);

PREMESSO che:

- la Commissione europea, con decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014 ha approvato il Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia come modificato con decisione C (2021) 1132 final del 16 febbraio 2021;
- la Giunta regionale, con deliberazione n. 467 del 22 marzo 2019 e successive modifiche e integrazioni ha approvato il documento "Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2019";
- con D.P.Reg. n. 203/Pres di data 15 ottobre 2018 e successive modificazioni ed integrazioni è stato emanato il Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale - POR - del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 8, comma 17 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015 n. 26)";

VISTO il Regolamento recante modalità di organizzazione, di gestione e di finanziamento delle attività di formazione professionale e delle attività non formative connesse ad attività di formazione professionale, in attuazione dell'articolo 53 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (ordinamento della formazione professionale), approvato con il D.P.Reg. n. 0140/Pres. del 22 giugno 2017 e successive modificazioni ed integrazioni;

PRESO ATTO che il PPO 2019 prevede la realizzazione del programma specifico n. 28/19 - Percorsi di formazione per l'acquisizione della qualifica di Operatore socio sanitario - OSS a valere sull'asse 1, occupazione, obiettivo specifico 8.2 - Azione 8.5.1 per euro 1500.000,00; e sull'asse 1, occupazione, obiettivo specifico 8.5 - azione 8.5.1 per euro 1.000.000,00;

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 346 del 6 marzo 2020 "POR FSE 2014/2020. Pianificazione periodica delle operazioni -PPO. Ricognizione dello stato di avanzamento della programmazione, modificazioni e integrazioni al PPO 2019, modificazioni al PPO 2015" che approva una integrazione finanziaria di euro 700.000,00 per il P.S. 28/19 a valere sull'asse 1, obiettivo specifico 8.5 ed una integrazione finanziaria di euro 300.000,00 per il P.S. 28/19 a valere sull'asse 1, obiettivo specifico 8.2;

PRESO ATTO che, a seguito della integrazione finanziaria la disponibilità complessiva del programma specifico n. 28/19 - Percorsi di formazione per l'acquisizione della qualifica di Operatore socio sanitario - OSS è di euro 1.800.000,00 a valere sull'asse 1, occupazione, obiettivo specifico 8.2 - Azione 8.5.1 e di euro 1.700.000,00 sull'asse 1, occupazione, obiettivo specifico 8.5 - azione 8.5.1;

VISTO il decreto n. 23848 del 25.11.20 che ha integrato le risorse finanziarie del programma specifico n. 28/19 di ulteriori 72.280,00 euro con particolare riguardo alle operazioni rientranti nell'asse 1, priorità di investimento 8.i ed ai fini di assicurare la copertura delle operazioni presentate nel mese di settembre 2020;

VISTO il decreto n. 3166/LAVORU dell'1 aprile 2021, come modificato con decreto n. 4661 del 3 maggio 2021, che ha integrato le risorse finanziarie del programma specifico n. 28/19 di ulteriori 761,00 euro con riferimento alla Priorità d'investimento 8iv con la conseguente ridefinizione della disponibilità finanziaria in euro 1.773.041,00 e di ulteriori 195.360,00 euro con riferimento alla Priorità d'investimento 8i, con la conseguente ridefinizione della disponibilità finanziaria in euro 1.995.360,00 ;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 743 del 14 maggio 2021 con la quale, tra l'altro, è stata incrementata la disponibilità finanziaria del programma specifico 28/19 di euro 245.191,00 a valere sulla pri-

orità d'investimento 8i, passando da euro 1.968.160,00 a euro 2.213.351,00 e di euro 66.020,00 a valere sulla priorità d'investimento 8iv, passando da euro 1.800.761,00 a euro 1.866.781,00;
CONSIDERATO che la Delibera di Giunta Regionale di cui al precedente capoverso assicura la copertura finanziaria delle operazioni presentate a valere sullo sportello avente termine il 31 marzo 2021 rivolte alla categoria di destinatari priorità d'investimento 8iv;
PRECISATO che in attuazione delle disposizioni citate vengono finanziati progetti selezionati in base ad avvisi pubblici;
VISTO il decreto n. 6633/LAVFORU del 11 giugno 2019 e s.m.i., pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 25 del 19 giugno 2019 con il quale è stato approvato l'Avviso ad oggetto "Programma specifico n. 28/19 - Percorsi di formazione per l'acquisizione della qualifica di Operatore socio-sanitario OSS Formazione iniziale - Misure compensative - Percorsi personalizzati";
PRECISATO che nel mese di marzo 2021 sono pervenute una operazione di misure compensative individuali (percorsi personalizzati) ed una operazione di misure compensative FPGO presentate secondo la modalità "a sportello" e rivolte alla categoria di destinatari priorità d'investimento 8iv;
EVIDENZIATO che le operazioni vengono valutate sulla base di quanto previsto dal documento "Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110 par. 2.a) Regolamento (UE) 1303/2013" approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2069 del 26 ottobre 2017 e s.m.i.;
VISTO l'elenco del 20 aprile 2021, che riporta l'esito della fase istruttoria di verifica dell'ammissibilità delle operazioni;
CONSIDERATO che le operazioni hanno superato positivamente la fase di verifica di ammissibilità;
VISTO inoltre il decreto n. 3935/LAVOFORU del 19 aprile 2021 con cui è stata nominata la Commissione per la valutazione delle operazioni presentate;
VISTO il verbale, sottoscritto in data 20 maggio 2021 in cui la Commissione ha formalizzato i risultati della valutazione delle operazioni;
PRESO ATTO che dal verbale emerge che l'operazione di misure compensative individuali (percorsi personalizzati) e l'operazione di misure compensative FPGO rivolte alla categoria di destinatari priorità d'investimento 8i presentate nel mese di marzo 2021 ed ammesse alla fase di valutazione hanno conseguito una valutazione positiva;
CONSIDERATO che negli allegati al presente decreto, sono rispettivamente evidenziati:
- Allegato 1 (parte integrante): elenco delle operazioni approvate ed ammesse a finanziamento;
- elenco delle operazioni approvate, per le quali si provvede alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio regionale (Allegato A);
CONSIDERATO che, come evidenziato dall'Allegato 1, per le operazioni approvate il totale del costo ammesso a contributo è di complessivi euro 66.020,00;
PRECISATO che, sulla base di quanto indicato nell'Allegato A, si provvede alla prenotazione della spesa a carico dei capitoli 3241, 3242 e 3243 del bilancio regionale per la somma complessiva di euro 66.020,00 come di seguito indicato:

Capitolo		spesa autorizzata esercizio in corso
Quota Regione	3241	9.903,00
Quota Stato	3242	23.107,00
Quota UE	3243	33.010,00
Totale		66.020,00

PRECISATO che il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1, parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTA la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale);
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023);
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021);
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 27 (Bilancio di previsione per gli anni 2021/2023);
VISTO il Bilancio finanziario gestionale per l'anno 2021 approvato con delibera della Giunta regionale n. 2026 del 30 dicembre 2020 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per gli anni 2021/2023 e per l'anno 2021 approvato con delibera della Giunta regionale n. 2025 del 30 dicembre 2020 e successive modifiche ed integrazioni;
RICHIAMATO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. n. 893 del 19 giugno 2020 e successive modifi-

che ed integrazioni, relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali;

DECRETA

1. In relazione all'Avviso citato in premessa ed a seguito dell'esame di una operazione di misure compensative individuali (percorsi personalizzati) e di una operazione di misure compensative FPGO presentate secondo la modalità "a sportello" rivolte alla categoria di destinatari priorità d'investimento 8iv, sono approvati gli elenchi rispettivamente denominati:
- Allegato 1 (parte integrante): elenco delle operazioni approvate ed ammesse a finanziamento;
- Elenco delle operazioni approvate, per le quale si provvede alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio regionale (Allegato A).

2. Sulla base di quanto indicato nell'allegato A, è disposta la prenotazione della spesa a carico dei capitoli 3241, 3242 e 3243 del bilancio regionale per la somma complessiva di euro 66.020,00, come di seguito indicato:

Capitolo		spesa autorizzata esercizio in corso
Quota Regione	3241	9.903,00
Quota Stato	3242	23.107,00
Quota UE	3243	33.010,00
Totale		66.020,00

3. Per le imputazioni contabili e i codici previsti dalla normativa vigente, si rinvia all'allegato contabile, che costituisce parte integrante del presente atto.

4. Il presente provvedimento, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione con valore di notifica a tutti gli effetti.

Trieste, 3 giugno 2021

DE BASTIANI

ALLEGATO 1 - GRADUATORIA DELLE OPERAZIONI APPROVATE
(Sono finanziate le operazioni con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

1420MCO2819D

FSE 2014/2020 - MISURE COMPENSATIVE OSS - 1 DONNE

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
1	MISURE COMPENSATIVE OSS - 1 DONNE	FP2108555601	I.R.E.S. - ISTITUTO DI RICERCHE ECONOMICHE E SOCIALI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA IMPRESA SOCIALE	2021	63.940,00	63.940,00	75,8
			Totale con finanziamento		63.940,00	63.940,00	
			Totale		63.940,00	63.940,00	

1420MCOPED19

FSE 2014/2020 - MC-OSS PERSONALIZZATI - DONNE

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Esito
1	MISURE COMPENSATIVE OSS PPERS	FP2108451601	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	2021	2.080,00	2.080,00	APPROVATO
			Totale con finanziamento		2.080,00	2.080,00	
			Totale		2.080,00	2.080,00	
			Totale con finanziamento		66.020,00	66.020,00	
			Totale		66.020,00	66.020,00	

21_24_1_DDS_POL RUR_4080_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura 3 giugno 2021, n. 4080

Programma di sviluppo rurale 2014 - 2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Misura 19 - Sottomisura 19.2 - GAL Euroleader. Determinazione in ordine all'inquadramento dell'azione 9 della SSL sotto il profilo della normativa sugli aiuti di Stato.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il proprio decreto n. 3705/AGFOR dd. 18.05.2021, con il quale è stato approvato l'Allegato A contenente le "Determinazioni in ordine all'inquadramento dell'azione 9 della Strategia di Sviluppo Locale (SSL) del GAL Euroleader nell'ambito della misura 19, sottomisura 19.2 "Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo", del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia sull'applicazione della normativa degli aiuti di Stato";

ATTESO che, ai sensi dell'art. 9 "Pubblicazione e informazione" del regolamento (UE) n. 702/2014, è stata trasmessa alla Commissione europea, mediante l'apposito sistema di notifica elettronica, la sintesi delle informazioni sintetiche relative al predetto decreto;

VISTA la lettera pervenuta, tramite la Rappresentanza Permanente d'Italia, della Direzione Generale Concorrenza H.6 Agriculture and Fisheries della Commissione europea, identificata con protocollo n. COMP/H.6/2021/055846 del 28 maggio u.s., con la quale i competenti servizi comunitari hanno rilevato che nella base giuridica regionale esaminata manca la disposizione secondo la quale le informazioni pubblicate sono disponibili per un periodo di almeno dieci anni dalla data in cui l'aiuto è stato concesso (articolo 9, paragrafo 4 del regolamento 702/2014);

RITENUTO pertanto necessario adeguare la predetta base giuridica integrandola con la previsione di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 702/2014;

DECRETA

1. è approvato l'allegato A " Determinazioni in ordine all'inquadramento dell'azione 9 della Strategia di Sviluppo Locale (SSL) del GAL Euroleader nell'ambito della misura 19, sottomisura 19.2 "Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo", del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia sull'applicazione della normativa degli aiuti di Stato, del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia sull'applicazione della normativa degli aiuti di Stato", quale parte integrante e sostanziale al presente decreto", che sostituisce integralmente l'allegato A del precedente decreto n. 3705/2021;

2. si dispone la pubblicazione del presente atto sul Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nonché in conformità agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).

Udine, 3 giugno 2021

MINIUTTI

Allegato A

Determinazioni in ordine all'inquadramento dell'azione 9 "Iniziative volte a migliorare la sostenibilità ecosistemica del bosco" della Strategia di Sviluppo Locale (SSL) del GAL Euroleader nell'ambito della misura 19, sottomisura 19.2 "Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo", del Programma di sviluppo rurale 2014 – 2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia sull'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato.

L'oggetto del presente provvedimento è la definizione della base giuridica dell'azione 9 "Iniziative volte a migliorare la sostenibilità ecosistemica del bosco" della Strategia di Sviluppo Locale (SSL) del GAL Euroleader nell'ambito della misura 19, sottomisura 19.2 del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – in ordine all'applicazione della normativa sugli aiuti di Stato, in particolare del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il Regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (GUUE L 193 del 01.07.2014).

In particolare, le iniziative in parola sono attuate in conformità a quanto disposto dall'art. 35 del predetto regolamento (UE) n. 702/2014 "Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale".

Condizioni generali per il riconoscimento degli aiuti

Gli aiuti saranno concessi ed erogati nel rispetto delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 702/2014, in particolare:

dell'art. 1 "Campo d'applicazione" e, nello specifico:

del par. 1, ***lettera e)***, il quale fa espresso riferimento agli "aiuti a favore del settore forestale";

del par. 4, ***lettere a), b), c)*** e ***d)***, ove si dispone che il regolamento di esenzione non si applica:

a) ai regimi di aiuto di cui agli articoli 17, 32 e 33, all'articolo 34, paragrafo 5, lettere da a) a c), e agli articoli 35, 40, 41 e 44 del presente regolamento, se la dotazione annuale media destinata agli aiuti di Stato supera 150 milioni di EUR, a decorrere da sei mesi dalla loro entrata in vigore. La Commissione può decidere che il presente regolamento continua ad applicarsi per un periodo più lungo a ciascuno di questi regimi di aiuto dopo aver esaminato il relativo piano di valutazione trasmesso dallo Stato membro alla Commissione entro 20 giorni lavorativi a decorrere dall'entrata in vigore del regime in questione;

b) a eventuali modifiche dei regimi di cui al paragrafo 4, lettera a), del presente articolo diverse dalle modifiche che non possono incidere sulla compatibilità del regime di aiuti ai sensi del

presente regolamento o che non possono incidere sostanzialmente sul contenuto del piano di valutazione approvato;

c) agli aiuti a favore di attività attinenti all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, segnatamente agli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e all'esercizio di reti di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione;

d) agli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione;

del par. 5, ***lettera a)***, che dispone di non applicare l'esenzione ai regimi di aiuto che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;

del par. 6, **lettera c)**, ai sensi del quale il regolamento di esenzione non si applica alle imprese in difficoltà, ad eccezione degli aiuti a favore di imprese che al 31 dicembre 2019 non erano in difficoltà ma che lo sono diventate nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2021;

del par. 7, secondo il quale il regolamento non si applica agli aiuti che comportano, in quanto tali, per le condizioni cui sono subordinati o per il metodo di finanziamento, una violazione indissociabile del diritto dell'Unione europea, in particolare: a) gli aiuti la cui concessione è subordinata all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato; b) gli aiuti la cui concessione è subordinata all'obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali; c) gli aiuti che limitano la possibilità del beneficiario di sfruttare i risultati nel settore della ricerca, sviluppo e innovazione in altri Stati membri.

dell'art. 2 "Definizioni" e, nello specifico:

- (10) "regime di aiuto": qualsiasi atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere concessi aiuti individuali a favore di imprese definite in maniera generale e astratta nell'atto stesso così come qualsiasi atto in base al quale un aiuto non legato a un progetto specifico può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e per un ammontare indefinito;
- (14) "impresa in difficoltà": impresa definita all'art 2, punto 14 del reg 702/2014, vale a dire un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze: a) nel caso di una società a responsabilità limitata (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per "società a responsabilità limitata" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e, se del caso, il "capitale sociale" comprende eventuali premi di emissione; b) nel caso di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità

illimitata per i debiti della società (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per "società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE; c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori; d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione; e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;

– (25) “avvio dei lavori del progetto o dell’attività”: la data di inizio delle attività o dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o impiegare servizi o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il progetto o l'attività, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori o dell'attività;
– (26) “grandi imprese”: imprese che non soddisfano i criteri di cui all’allegato I;
– (28) "intensità di aiuto": importo lordo dell'aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri;
– (29) "data di concessione degli aiuti": data in cui al beneficiario è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti;
– (30) "norma dell'Unione": una norma obbligatoria stabilita dalla legislazione dell'Unione europea che fissa il livello che deve essere raggiunto dalle singole imprese con particolare riguardo all'ambiente, all'igiene e al benessere degli animali; non sono tuttavia ritenute norme dell'Unione le norme o gli obiettivi fissati a livello dell'Unione vincolanti per gli Stati membri ma non per le singole imprese;
– (31) "programma di sviluppo rurale": il programma di sviluppo rurale ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013;

dell’art. 3 “Condizioni per l’esenzione”, secondo il quale i regimi di aiuto, gli aiuti individuali concessi nell'ambito di regimi e gli aiuti ad hoc sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafi 2 o 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso purché soddisfino tutte le condizioni di cui al capo I del regolamento, nonché le condizioni specifiche per la pertinente categoria di aiuti di cui al capo III del regolamento;

dell’art. 4 “Soglie di notifica”, segnatamente:

del par. 1, ***lettera h)***, in forza del quale il regolamento n. 702/2014 non si applica agli aiuti individuali agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali di cui all'art. 35, il cui equivalente sovvenzione lordo superi 7,5 milioni di euro per progetto di investimento.

dell'art. 5 "Trasparenza degli aiuti", in particolare:

del par. 1, che dispone che l'esenzione si possa applicare solo agli aiuti riguardo ai quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare un'analisi del rischio ("aiuti trasparenti");

del par. 2, lettera a), che dispone che siano considerati tali la categoria di aiuti concessi sotto forma di sovvenzioni;

dell'art. 6 "Effetto di incentivazione", segnatamente:

del par. 1, che dispone che il regolamento si applichi unicamente agli aiuti che hanno un effetto di incentivazione;

del par. 2, che dispone che condizione perché gli aiuti abbiano un effetto di incentivazione è che prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario abbia presentato domanda scritta di aiuto allo Stato membro interessato. La domanda di aiuto contiene almeno le seguenti informazioni:

a) nome e dimensioni dell'impresa;

b) descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e fine;

c) ubicazione del progetto o dell'attività;

d) elenco dei costi ammissibili;

e) tipologia degli aiuti (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o altro) e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto;

dell'art. 7 "Intensità di aiuto e costi ammissibili", in particolare:

del par. 1, che dispone che ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. I costi ammissibili sono accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate. Gli importi dei costi ammissibili possono essere calcolati conformemente alle opzioni semplificate in materia di costi previste dal regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, a condizione che l'operazione sia sovvenzionata almeno in parte dal FEASR e che la categoria dei costi sia ammissibile a norma della pertinente disposizione di esenzione;

del par. 2, che dispone che l'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile agli aiuti, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA;

dell'art. 8 "Cumulo", in particolare:

del par. 3, secondo il quale gli aiuti con costi ammissibili individuabili, esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3 del trattato ai sensi del presente regolamento

possono essere cumulati a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili e b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili - in tutto o in parte coincidenti - unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili agli aiuti in questione in base al presente regolamento;

del par. 5 che dispone che gli aiuti di cui al presente regime non devono essere cumulati con i pagamenti di cui agli articoli 81, paragrafo 2, e 82 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in relazione agli stessi costi ammissibili, ove tale cumulo dia luogo a un'intensità di aiuto o un importo di aiuto superiori a quelli stabiliti nel presente regolamento;

del par. 6, secondo il quale gli aiuti di Stato esentati ai sensi del regolamento di esenzione non possono essere cumulati con aiuti "de minimis" relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti al capo III del presente regolamento;

dell'art. 9 "Pubblicazione e informazione", segnatamente:

del par. 1 che dispone che almeno dieci giorni lavorativi prima dell'entrata in vigore di un regime di aiuto esentato dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, ai sensi del presente regolamento o della concessione di aiuti ad hoc esentati ai sensi del presente regolamento, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, mediante il sistema di notifica elettronica della Commissione ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 794/2004, una sintesi degli aiuti nel formato standardizzato di cui all'allegato II del presente regolamento. Entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della sintesi, la Commissione invia allo Stato membro una ricevuta contrassegnata da un numero di identificazione degli aiuti;

del par. 2 che dispone che lo Stato membro interessato garantisce la pubblicazione, in un sito web esaustivo a livello regionale o nazionale, delle seguenti informazioni sugli aiuti di Stato:

a) le informazioni sintetiche di cui al paragrafo 1 o un link alle stesse;

b) il testo integrale di ciascuna misura di aiuto di cui al paragrafo 1, comprese le relative modifiche, o un link che dia accesso a tale testo;

c) le informazioni di cui all'allegato III del presente regolamento in merito a ciascun aiuto individuale di importo superiore a 500 000 EUR per i beneficiari attivi nel settore forestale;

del par. 4, in base al quale le informazioni menzionate al paragrafo 2, lettera c), sono organizzate e accessibili in un formato standardizzato, descritto all'allegato III, e permettono funzioni di ricerca e scaricamento efficaci. Le informazioni menzionate al paragrafo 2 sono pubblicate entro sei mesi dalla data di concessione degli aiuti o, per gli aiuti concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, entro un anno dalla data prevista per la presentazione della dichiarazione fiscale, e sono disponibili per un periodo di almeno dieci anni dalla data in cui l'aiuto è stato concesso;

del par. 5, secondo il quale il testo completo del regime di aiuti contiene un riferimento esplicito al presente regolamento citandone il titolo e gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, e alle specifiche disposizioni del capo III cui si riferisce il presente provvedimento;

dell'art. 10 "Possibilità di evitare una doppia pubblicazione", ove si stabilisce che se gli aiuti individuali rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 e sono cofinanziati dal FEASR o concessi come finanziamento nazionale integrativo di misure cofinanziate, lo Stato membro può scegliere di non pubblicarli sul sito Internet relativo agli aiuti di Stato di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del presente regolamento a condizione che gli aiuti individuali siano già stati pubblicati in conformità degli articoli 111, 112 e 113 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1). In tal caso, lo Stato membro fa riferimento al sito Internet di cui all'articolo 111 del regolamento (UE) n. 1306/2013 sul sito Internet relativo agli aiuti di Stato di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del presente regolamento;

dell' art. 11 "Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria" che dispone che se uno Stato membro concede aiuti presumibilmente esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato ai sensi del presente regolamento senza adempiere alle condizioni previste nei capi da I a III, la Commissione, dopo avere permesso allo Stato membro di esprimersi, può adottare una decisione che stabilisce che la totalità o una parte delle future misure di aiuto adottate dallo Stato membro interessato, le quali altrimenti soddisferebbero le condizioni del presente regolamento, dovranno esserle notificate ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Gli aiuti da notificare possono essere limitati a determinate tipologie di aiuti, agli aiuti concessi a favore di determinati beneficiari o agli aiuti adottati da determinate autorità dello Stato membro interessato;

dell'art. 12 "Relazioni", **par. 1**, il quale dispone che le relazioni annuali per l'aiuto di Stato notificato in esenzione debbano essere trasmesse alla Commissione Europea;

dell'art. 13 "Controllo" che impone che gli Stati membri conservino registri dettagliati contenenti le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare il rispetto di tutte le condizioni di cui al presente regolamento. I registri vengono conservati per dieci anni dalla data in cui sono stati concessi gli aiuti ad hoc o gli ultimi aiuti a norma del regime. Lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione, entro venti giorni lavorativi oppure entro un periodo più lungo fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni e i documenti giustificativi che la Commissione ritiene necessari per controllare l'applicazione del presente regolamento.

Condizioni specifiche per la categoria di aiuto di cui all'articolo 35 "Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali" del Regolamento (UE) n. 702/2014.

par. 2, lettera a): gli aiuti sono concessi nell'ambito di un programma di sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 e degli atti delegati e di esecuzione adottati dalla Commissione in forza di tale regolamento: i) come aiuti cofinanziati dal FEASR; o ii) come finanziamenti nazionali

integrativi degli aiuti di cui al punto i) **e lettera b)** sono identici alla relativa misura di sviluppo rurale prevista nel programma di sviluppo rurale di cui alla lettera a);

par. 3: la misura di aiuto viene attuata ad avvenuta approvazione del pertinente programma di sviluppo rurale da parte della Commissione;

par. 4: gli investimenti mirano all'adempimento di impegni a scopi ambientali, all'offerta di servizi ecosistemici o alla valorizzazione in termini di pubblica utilità delle aree forestali e boschive della zona interessata o al rafforzamento della capacità degli ecosistemi di mitigare i cambiamenti climatici, senza escludere eventuali benefici economici a lungo termine;

par. 5: gli investimenti sono conformi alla legislazione dell'Unione e dello Stato membro interessato in materia di tutela ambientale. Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali;

par. 6: gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili: a) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili; i terreni sono ammissibili solo in misura non superiore al 10 % dei costi totali ammissibili dell'intervento in questione; b) acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato; c) costi generali collegati alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi studi di fattibilità; gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è sostenuta alcuna delle spese di cui alle lettere a) e b); d) acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali; e) costi di stesura di piani di gestione forestale o di documenti equivalenti;

par. 7: i costi diversi da quelli di cui al paragrafo 6, lettere a) e b), connessi ai contratti di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi, non costituiscono costi ammissibili. Il capitale circolante non è considerato un costo ammissibile;

par. 8: l'intensità di aiuto è limitata al 100% dei costi ammissibili.

Disposizioni specifiche del Programma di sviluppo rurale 2014 – 2020 del Friuli Venezia Giulia per la misura 19, sottomisura 19.2 "Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo", azione 9 della Strategia di sviluppo locale del GAL Euroleader, ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Titolo del regime di aiuti: "Iniziative volte a migliorare la sostenibilità ecosistemica del bosco".

Premessa

Il regime in parola, oggetto di esenzione, fa specifico riferimento all'azione 9 della Strategia di Sviluppo Locale (SSL) "*Iniziative volte a migliorare la sostenibilità ecosistemica del bosco*" del GAL Euroleader nell'ambito della misura 19, sottomisura 19.2, del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in relazione ad iniziative destinate ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali, secondo quanto disposto dall'articolo 35 del Reg. (UE) n. 702/2014.

Il bando per l'accesso al presente regime di aiuto sarà emanato e attuato solo a seguito della formale ricezione del numero di registrazione del regime di aiuto comunicato secondo la procedura prevista all'art. 9 del regolamento (UE) 702/2014. Tale ricezione, che avverrà per il tramite della Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione Europea, costituirà prova dell'effettiva registrazione del regime.

Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria è pari a € 400.000,00, di cui € 172.480,00 quale quota FEASR e € 227.520,00 quale quota di cofinanziamento nazionale.

Beneficiari

I beneficiari degli aiuti sono rappresentati da Enti pubblici non economici e/o Consorzi obbligatori per la gestione dei beni silvo-pastorali degli enti pubblici e collettivi, ai sensi della Legge 25 luglio 1952, n. 991 (art. 31, comma 7, del D.lgs. 267/2000).

Non sono beneficiare degli aiuti le imprese in difficoltà, così come definite dall'articolo 2, par. 14, del regolamento (UE) 702/2014, fatto salvo quanto disposto dall'art. 1, punto 6, lettera c) del regolamento medesimo, né liquidati aiuti alle imprese su cui pende un ordine di recupero di un aiuto dichiarato illegittimo e incompatibile con il mercato interno da una precedente decisione della Commissione europea.

Requisiti di ammissibilità delle iniziative

Ai fini dell'ammissibilità delle domande:

a) le operazioni sono realizzate nella Regione Friuli Venezia Giulia, limitatamente ai Comuni dell'Area Interna considerata, definita "Alta Carnia", che comprende i Comuni di Ampezzo, Arta Terme, Cercivento, Comeglians, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Lauco, Treppo Ligosullo, Ovaro, Paluzza, Paularo, Prato Carnico, Preone, Ravascletto, Rigolato, Sauris, Socchieve, Sutrio, Zuglio.
b) il limite minimo di spesa ammissibile totale è pari a € 100.000,00.
c) il limite massimo di spesa ammissibile totale è pari a € 400.000,00.

Iniziative ammissibili

Le iniziative programmate mirano all'adempimento di impegni per scopi ambientali, all'offerta di servizi ecosistemici o alla valorizzazione in termini di pubblica utilità delle aree forestali e boschive della zona interessata o al rafforzamento della capacità degli ecosistemi di mitigare i cambiamenti climatici, senza escludere eventuali benefici economici a lungo termine.

Con l'azione in parola si intende sostenere lo sviluppo di progetti innovativi di gestione del patrimonio forestale tramite nuove pratiche, processi e tecnologie dirette a superare le difficoltà connesse al frazionamento della proprietà, nonché e a mitigare i danni causati da calamità naturali. Essa intende porsi come attività innovativa per elaborare, mediante la realizzazione e l'impiego di nuove tecnologie informatiche, un modello tecnico e giuridico, operativo, di facile applicazione, che consenta un utilizzo, innovativo, sostenibile e redditizio dei boschi, molti dei quali in stato di abbandono, per una loro gestione, economica e ambientale, comune dell'attività silvicolturale e di esbosco basata sulla disponibilità dei dati forniti dagli strumenti tecnologici a tal fine predisposti (c.d. condominio forestale).

Le iniziative finanziabili mirano pertanto a sostenere gli investimenti materiali e immateriali necessari alla costituzione di un modello sperimentale di gestione del patrimonio boschivo, replicabile, potenzialmente, anche in altri contesti territoriali, nell'ottica di garantire maggiormente la valorizzazione e la tutela ambientale della risorsa forestale.

Gli investimenti sono conformi alla legislazione dell'Unione e dello Stato membro in materia ambientale. Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali.

Iniziative non ammissibili

Non sono considerate ammissibili le iniziative avviate prima della presentazione della domanda di sostegno, conformemente all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul

funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

Costi ammissibili

Sono ammissibili i costi sostenuti successivamente alla data di presentazione della domanda di sostegno relativi a:
a) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili;
b) acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;
c) costi generali collegati alle spese di cui alle lettere a) e b) come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi studi di fattibilità; gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è sostenuta alcuna delle spese di cui alle lettere a) e b);
d) acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali;
e) costi di stesura di piani di gestione forestale o di documenti equivalenti.

Costi non ammissibili

Non si considerano ammissibili i costi riferiti a:

a) acquisizione di terreni;
b) contributi in natura;
c) contratti di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi, diversi da quelli riportati ai punti a) e b) dei costi ammissibili;
d) capitale circolante;
e) imposta sul valore aggiunto (IVA), fatti salvi i casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale.

Forma e intensità dell'aiuto

La tipologia di aiuto è rappresentata da un contributo in conto capitale mediante l'applicazione di un'aliquota pari al 100% del costo ammissibile.

Cumulabilità con altri aiuti

È esclusa la possibilità di cumulo con altri aiuti relativamente agli stessi costi ammissibili, qualora tale cumulo dia luogo ad un'intensità di aiuto o a un importo di aiuto superiore a quelli stabiliti nel regolamento (UE) n. 702/2014.

Rinvio ad altre disposizioni normative

Per quanto non previsto dalle disposizioni del regolamento (UE) n. 702/2014, si applica la normativa europea in materia di sostegno allo sviluppo rurale, in particolare, i regolamenti (UE) nn. 1303/2013 e 1305/2013, i regolamenti comunitari attuativi degli stessi, nonché il PSR 2014-2020 e la legge regionale n. 7/2000 "*Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso*".

21_24_1_DDS_RIC_FSE_5447_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo 3 giugno 2021, n. 5447

Fondo sociale europeo - Programma operativo 2014/2020. Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2015. Programma specifico 7/15 Misure per la promozione della cultura imprenditoriale e la creazione d'impresa - Imprenderò. Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 - Misure emergenziali di contratto degli effetti sanitari, economici e sociali generati dall'epidemia di COVID-19. Piano di sviluppo e coesione (PSC). Spostamento risorse finanziarie disponibili dall'Area 3 - Percorsi integrati per la creazione di impresa - priorità d'investimento 8ii - Catalogo della formazione imprenditoriale e individualizzata per l'accompagnamento al business plan all'Area 2- Cultura imprenditoriale per la formazione professionale, la scuola e l'università - priorità d'investimento 8ii.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2014/2020 - Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione - della Regione Autonoma FVG, approvato dalla Commissione europea con decisione C (2014) 9883 del 17 dicembre 2014, di seguito POR FSE, come modificato dalla Commissione europea con decisione C (2021) 1132 final del 16.02.2021;

VISTO il documento "Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2015" approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 429 del 13 marzo del 2015 e successive modifiche ed integrazioni, di seguito PPO 2015;

PRESO ATTO che il PPO 2015 prevede la realizzazione del Programma Specifico 7/2015 - Misure per la promozione della cultura imprenditoriale e la creazione d'impresa - a valere sull'Asse 1 - Occupazione- del POR FSE con una disponibilità finanziaria pari ad euro 4.800.000,00, di seguito IMPRENDERO' [in] FVG;

VISTO l'Accordo "Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del decreto legge 34/2020" sottoscritto il 21 settembre 2020 dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale e il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia;

CONSIDERATO che definisce l'utilizzo dei fondi del POR FSE come una delle principali fonti finanziarie da attivare in funzione anticrisi, sia con riferimento alle spese per l'emergenza sanitaria, sia con riferimento alle esigenze di intervento per far fronte alle difficoltà economiche, occupazionali e sociali del Paese;

CONSIDERATO che, in base al citato accordo, il POR FSE destina euro 48.090.000,00 alla rendicontazione dei programmi specifici regionali di contrasto all'emergenza da COVID-19 (euro 11.490.000,00) e di spese nazionali anticipate relative alla cassa integrazione COVID-19 (euro 36.600.000,00);

CONSIDERATO che, a seguito della destinazione di euro 48.090.000,00 a copertura di misure regionali e nazionali di contrasto al COVID-19, l'accordo prevede, al fine di garantire la copertura di progetti non più finanziati dal POR FSE, l'utilizzo di:

a) risorse del Fondo sviluppo e coesione, già assegnate alla Regione e sottoponibili alla valutazione di riprogrammazione di cui al comma 7 dell'articolo 44 del decreto legge n. 34/2019 e s.m.i o comunque liberi da impegni, per complessivi 9,40 milioni di euro;

b) nuove assegnazioni, nel rispetto generale del vincolo di destinazione territoriale del Fondo sviluppo e coesione, di risorse FSC 2014-2020, per un ammontare complessivo di 38,69 milioni di euro;

VISTA la delibera CIPE n. 60 del 29 settembre 2020 la quale, nel prendere atto della riprogrammazione dell'importo di complessivi 9,40 milioni di euro ai sensi dell'articolo 44 del decreto legge 34/2019, dispone la nuova assegnazione alla regione Friuli Venezia Giulia di risorse FSC 2014/2020 per un importo complessivo di 38,69 milioni di euro, pari alla differenza fra l'ammontare delle riprogrammazioni operate sul POR FSE 2014/2020 e le risorse riprogrammabili ai sensi del citato articolo 44 del decreto legge 34/2019;

CONSIDERATO che le risorse di cui alla richiamata delibera CIPE, pari a 48,09 milioni di euro, vanno a costituire il Piano di sviluppo e coesione - PSC;
VISTA la deliberazione n. 332 del 5 marzo 2021 la quale stabilisce, fra l'altro, che il seguente programma specifico in corso di realizzazione a valere sul POR FSE esce da tale ambito per confluire nel suddetto PSC:
- programma specifico 7/15 - Misure per la promozione della cultura imprenditoriale e la creazione d'impresa (IMPRENDERO' 5.0), per un importo pari a euro 4.800.000,00;

VISTO il decreto n. 318 / LAVFORU dd. 08 febbraio 2016, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 7 del 17 febbraio 2016, con il quale è stato approvato l'Avviso per la selezione di un unico soggetto affidatario per la realizzazione sul territorio regionale delle operazioni relative al progetto finalizzato alla promozione della cultura imprenditoriale e alla creazione di impresa e lavoro autonomo di cui al programma specifico n. 7 del PPO 2015;
RICHIAMATO il decreto n. 4615/LAVFORU del 5 giugno 2018, con il quale, fra l'altro, è stato stabilito di assegnare il contributo pari ad euro 4.800.000,00 riferito all'avviso emanato con il decreto n. 318/ LAVFORU/ dd. 8 febbraio 2016 a favore della compagine denominata SISSI 2.0 - Sistema Integrato di Servizi per lo Sviluppo Imprenditoriale del FVG - con capofila AD FORMANDUM;
RICHIAMATO il decreto n. 4688/ LAVFORU del 05 giugno 2018 con il quale è stata disposta la concessione del contributo di euro 4.800.000,00 a favore dell'operatore AD FORMANDUM - capofila dell' A.T.I SISSI 2.0- per la realizzazione del progetto IMPRENDERO';
RICHIAMATO il decreto n. 6122/ LAVFORU del 17 luglio 2018 con il quale è stata ridefinita la durata dell'incarico alla sopracitata A.T.I. e sono stati previsti nuovi termini per l'avvio e la conclusione dell'incarico a AD FORMANDUM - capofila dell' A.T.I SISSI 2.0- e relativi alle attività in senso stretto;
PRESO ATTO che il paragrafo 5, capoverso 6 del richiamato avviso di cui al decreto n. 318/LAVFORU dd. 08 febbraio 2016 e successive modifiche ed integrazioni, prevede che "successivamente alla selezione delle candidature ed alla individuazione di quella affidataria, la Struttura attuatrice provvede alla emanazione di specifiche direttive al soggetto attuatore che forniscono le regole di funzionamento del progetto";
PRESO ATTO che il citato avviso prevede che le attività si realizzino a valere sulle seguenti aree:
- Area 1- Promozione e comunicazione
- Area 2 - Cultura imprenditoriale per la formazione professionale, la scuola e l'università
- Area 3 - Percorsi integrati per la creazione d' impresa
- Area 4 - Sostegno alle imprese recentemente sostituite

VISTO che le summenzionate direttive con riferimento all'Area 2 - Cultura imprenditoriale per la formazione professionale, la scuola e l'università - sono state approvate con decreto n. 7369/LAVFORU, dd. 28 agosto 2018, e successive modifiche ed integrazioni;
PRESO ATTO che le attività dell'Area 2 si svolgono nell'ambito del seguente quadro finanziario:

Priorità di investimento	Azione	Area 2 cultura imprenditoriale per la formazione professionale, la scuola e l'universita'
8ii	8.1.7	216.000,00
	TOTALE	216.000,00

VISTO che le summenzionate direttive con riferimento all'AREA 3- Percorsi integrati per la creazione di impresa- sono state approvate con decreto n. 7370/LAVFORU, dd. 28 agosto 2018, e successive modifiche;
PRESO ATTO che le attività dell'Area 3 si svolgono nell'ambito del seguente quadro finanziario:

Priorità di investimento	Azione	Area 3 Percorsi integrati per la creazione d'impresa
8i	8.5.3	1.390.000,00
8ii	8.1.7	1.494.000,00
8iv	8.2.5	900.000,00
	TOTALE	3.784.000,00
		Almeno 10% Area montana

RICHIAMATA la nota Prot. n. 167/ 2021, dd. 14 aprile 2021, con la quale il capofila dell'A.T.I. SISSI 2.0 - AD FORMANDUM - manifestava la necessità di incrementare la disponibilità finanziaria dell'Area 2, priorità d'investimento 8ii, pari ad euro 216.000,00 con un'integrazione pari ad euro 200.000,00 al fine di raggiungere la disponibilità complessiva di euro 416.000,00 a fronte di un rilevante interesse da parte degli istituti scolastici superiori, del sistema Effe.Pi. e dell'Università per l'organizzazione e la realizzazione dei seminari informativi e di ridurre, di pari valore, la disponibilità finanziaria dell'Area 3, priorità d'investimento 8ii, pari ad euro 1247.002,00 la quale risulta essere superiore rispetto alle richieste effettive provenienti dall'utenza giovani;

VISTO il decreto n. 4656/LAVFORU dd. 03 maggio 2021, con il quale è stata approvata la riduzione delle risorse finanziarie disponibili nella priorità d'investimento 8ii relative all'Area 3 - Percorsi integrati per la creazione di impresa- di importo pari ad euro 200.000,00 e conseguentemente è stato approvato l'aumento, di pari valore, delle risorse finanziarie disponibili nella priorità d'investimento 8ii dell'Area 2 - Cultura imprenditoriale per la formazione professionale, la scuola e l'università - ed a seguito del quale la disponibilità finanziaria dell' Area 3 e dell'Area 2 priorità d'investimento 8ii è la seguente:

AREA 3 - PERCORSI INTEGRATI PER LA CREAZIONE DI IMPRESA				
	Accoglienza	Formazione imprenditoriale e individualizzata	Coaching	Totale
8ii	160.460,00	564.104,00	522.438,00	1.247.002,00
Riduzione	25.735,00	90.474,00	83.791,00	200.000,00
Risorse finanziarie	134.725,00	473.630,00	438.647,00	1.047.002,00

AREA 2 CULTURA IMPRENDITORIALE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE, LA SCUOLA E L'UNIVERSITÀ		
Priorità d'investimento	Azione	
8ii	8.1.7	216.000,00
	Aumento	200.000,00
	Totale risorse finanziarie	416.000,00

RICHIAMATA la nota Prot. n. 299, dd. 01 giugno 2021, con la quale a rettifica della sopracitata nota Prot. n. 167/2021, dd. 14 aprile 2021, il capofila dell'A.T.I SISSI 2.0 - AD FORMANDUM - rende noto di reperire le risorse finanziarie da destinare all'aumento della disponibilità finanziaria dell'Area 2, priorità d'investimento 8ii, esclusivamente dal catalogo della formazione imprenditoriale e della formazione individualizzata per l'accompagnamento al business plan dell'Area 3, priorità d'investimento 8ii;

PRESO ATTO che le risorse finanziarie assegnate al catalogo della formazione imprenditoriale e della formazione individualizzata per l'accompagnamento al business plan, priorità d'investimento 8 ii, ammontano complessivamente ad euro 753.037,00;

RAVVISATA la necessità di ridurre le richiamate risorse finanziarie dell'AREA 3, priorità d'investimento 8ii, pari ad euro 753.037,00 di 200.000,00 e di aumentare di pari importo le risorse finanziarie dell'Area 2, priorità d'investimento 8ii, come qui di seguito rappresentato:

AREA 3 - PERCORSI INTEGRATI PER LA CREAZIONE DI IMPRESA				
	Accoglienza	Formazione imprenditoriale e individualizzata	Coaching	Totale
8ii	160.460,00	753.037,00	522.438,00	1.435.935,00
Riduzione		200.000,00		
Risorse finanziarie		553.037,00		1235.935,00

AREA 2 CULTURA IMPRENDITORIALE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE, LA SCUOLA E L'UNIVERSITA'		
Priorità d'investimento	Azione	
8ii	8.1.7	216.000,00
	Aumento	200.000,00
	Totale risorse finanziarie	416.000,00

EVIDENZIATO che le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione del progetto IMPRENDERO', priorità d'investimento 8ii, obiettivo specifico 8.1, sono le seguenti:

ASSE	PRIORITA' D'INVESTIMENTO	OBIETTIVO SPECIFICO	RISORSE FINANZIARIE
1 - OCCUPAZIONE	8ii Integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani, in particolare quelli che non svolgono attività lavorativa, non seguono studi né formazioni, inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale ed i giovani delle comunità emarginate, anche attraverso l'attuazione della Garanzia per Giovani	8.1 Aumentare l'occupazione dei giovani	1.800.000,00

PRESO ATTO che l'Avviso per la selezione di un unico soggetto affidatario per la realizzazione sul territorio regionale delle operazioni relative al progetto IMPRENDERO' stabilisce al paragrafo 9.1 lettera c che " le attività inerenti l'AREA 2 ricadono esclusivamente nell' obiettivo specifico 8.1 -Aumentare l'occupazione dei giovani- e non possono prevedere un costo superiore al 12% della disponibilità finanziaria dell'obiettivo specifico medesimo";
CONSIDERATO che le risorse finanziarie pari ad euro 216.000,00, nel rispetto del limite del 12% della disponibilità finanziaria dell'obiettivo specifico 8.1 pari ad euro 1.800.000,00, assegnate all'AREA 2 - priorità d'investimento 8ii- risultano essere non sufficienti a coprire le numerose richieste da parte dell'utenza;
RAVVISATA la necessità di un rilevante fabbisogno finanziario all'interno dell'Area 2, priorità d'investimento 8ii, del progetto IMPRENDERO' per far fronte alle considerevoli richieste da parte degli istituti scolastici superiori, del sistema Effe.Pi. e dell'Università per l'organizzazione e la realizzazione dei seminari informativi;
DATO ATTO che la disponibilità finanziaria pari ad euro 416.000,00 all'interno dell'Area 2, priorità d'investimento 8ii, a seguito del sopra descritto spostamento delle risorse monetarie è proporzionata alle richieste dei sopracitati utenti;
PRECISATO che quanto disposto nel paragrafo 9.1 lettera c dell"Avviso per la selezione di un unico soggetto affidatario per la realizzazione sul territorio regionale delle operazioni relative al progetto IMPRENDERO', in relazione al valore delle risorse finanziarie disponibili all'interno dell'Area 2 - priorità d'investimento 8ii - nel rispetto del limite del 12% della disponibilità finanziaria dell'obiettivo specifico 8.1, non trova applicazione;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. Del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 23 luglio 2018, n. 1363 avente ad oggetto "Articolazione organizzativa generale dell'amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della presidenza della regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali nonché l'assetto delle posizioni organizzative" e successive modifiche ed integrazioni;
DATO ATTO che a decorrere dal 2 agosto 2020 è stato istituito il Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo all'interno del quale ricadono le competenze di Autorità di Gestione del POR FSE;
VISTA la deliberazione della giunta regionale n. 1327 del 26 luglio 2019 con la quale viene conferito l'incarico di Vicedirettore centrale della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia con decorrenza dal 2 agosto 2019 al 1° agosto 2020 alla dott.ssa Ketty Segatti, rinnovato con DGR n. 1042 del 10 luglio 2020 fino al 1° agosto 2023;
VISTO il Decreto del Direttore centrale Lavoro, Formazione, Istruzione e Famiglia n. 19180/LAVFORU del 6 agosto 2020 con il quale il Vicedirettore centrale viene preposto alla direzione del Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo;

DECRETA

1. Per le motivazioni indicate in premessa viene rettificato il citato decreto n. 4656/LAVFORU, dd. 03/05/2021, ed è approvata la riduzione delle risorse finanziarie disponibili nella priorità d'investimento 8ii relative all' Area 3 - Percorsi integrati per la creazione di impresa - del Programma Specifico n. 7/15, catalogo della formazione imprenditoriale e della formazione individualizzata per l'accompagnamento al business, di importo pari ad euro 200.000,00 è approvato altresì l'aumento di pari valore delle risorse finanziarie disponibili nella priorità d'investimento 8ii relative all' Area 2 - Cultura imprenditoriale per la formazione professionale, la scuola e l'università - del medesimo Programma Specifico.
2. Per effetto di quanto al punto 1, la disponibilità finanziaria residua, nella priorità d'investimento 8ii, dell'Area 3 - Percorsi integrati per la creazione di impresa - del Programma specifico n. 7/15, catalogo della formazione imprenditoriale e della formazione individualizzata per l'accompagnamento al business, ammonta ad euro 553.037,00.
3. Per effetto di quanto al punto 1 la disponibilità finanziaria disponibile nella priorità d'investimento 8ii dell'Area 2 - Cultura imprenditoriale per la formazione professionale, la scuola e l'università - del Programma Specifico n. 7/15 ammonta ad euro 416.000,00.
4. Per le motivazioni indicate in premessa, è approvata in relazione al valore delle risorse economiche disponibili all'interno dell'Area 2 - priorità d'investimento 8ii- la non applicazione del limite del 12% della disponibilità finanziaria dell'obiettivo specifico 8.1, di cui al paragrafo 9.1 lettera c dell'Avviso per la selezione di un unico soggetto affidatario per la realizzazione sul territorio regionale delle operazioni relative al progetto finalizzato alla promozione della cultura imprenditoriale e alla creazione di impresa e lavoro autonomo di cui al programma specifico n. 7 del PPO 2015.
5. Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
Trieste, 3 giugno 2021

SEGATTI

21_24_1_DDS_RIC_FSE_5449_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo 3 giugno 2021, n. 5449

Programmazione del Fondo sociale europeo. Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2021. Testo coordinato.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 622 del 23 aprile 2021 con la quale è stato approvato il documento Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2021, ai sensi dell'articolo 5, comma 1 del "Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale - POR - del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 8, comma 17 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli 2018-2020 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), emanato con DPReg n. 203/Pres/2018 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 743 del 14 maggio 2021 con la quale il PPO 2021 è stato integrato con la previsione dei seguenti programmi specifici a valere sul POR FSE 2014/2020:
- 34/21- Repertorio regionale delle qualificazioni professionali: euro 50.000,00;
- 36/21 - Formazione Formatori del sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP): euro 20.000,00;
- 55/21 - Sistema regionale di certificazione delle competenze - Formazione degli operatori coinvolti: euro 20.000,00;
- 98/21 - Corso di alta formazione DIGITAL INDUSTRIAL INNOVATION MANAGER: euro 100.000,00;

RITENUTO di approvare il testo coordinato del PPO 2021 che costituisce allegato 1 parte integrante del presente decreto;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del giorno 23 luglio 2018, n. 1363, avente ad oggetto "Articolazione organizzativa generale dell'amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della presidenza della regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali nonchè l'assetto delle posizioni organizzative" e successive modifiche ed integrazioni;
DATO ATTO che a decorrere dal 2 agosto 2020 è stato istituito il Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo all'interno del quale ricadono le competenze di Autorità di Gestione del POR FSE;
VISTA la deliberazione della giunta regionale n. 1327 del 26 luglio 2019 con la quale viene conferito l'incarico di Vicedirettore centrale della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia con decorrenza dal 2 agosto 2019 al 1° agosto 2020 alla dott.ssa Ketty Segatti, rinnovato con DGR n. 1042 del 10 luglio 2020 fino al 1 agosto 2023;
VISTO il Decreto del Direttore Centrale Lavoro, Formazione, Istruzione e Famiglia n. 19180/LAVFORU del 6 agosto 2020 con il quale il Vicedirettore centrale viene preposto alla direzione del Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo

DECRETA

1. Per quanto indicato nelle premesse, è approvato il testo coordinato del PPO 2021 che costituisce allegato 1 parte integrante del presente decreto.
2. Il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Trieste, 3 giugno 2021

SEGATTI

Allegato 1

DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, FAMIGLIA

AUTORITA' DI GESTIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO FONDO SOCIALE EUROPEO 2014/2020.

SERVIZIO RICERCA, APPRENDIMENTO PERMANENTE E FONDO SOCIALE EUROPEO

POSIZIONE ORGANIZZATIVA PROGRAMMAZIONE POR FSE

PIANIFICAZIONE PERIODICA DELLE OPERAZIONI – PPO. ANNUALITÀ 2021.

Testo coordinato

TRIESTE, MAGGIO 2021

Premesse

L'articolo 7 della legge regionale n. 4/2021 recante <<Modifiche alla legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 recante "Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" 2014-2020, cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale">> integra la LR 14/15 con la previsione dell'articolo 7bis.

In particolare, il comma 3 del richiamato articolo 7bis stabilisce che <<Al fine di consentire un tempestivo avvio del Programma regionale obiettivo "Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita" cofinanziato dal Fondo sociale europeo per il periodo 2021-2027, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare risorse regionali aggiuntive pari a 7 milioni di euro destinate all'attivazione di nuovi programmi specifici da rendicontare nell'ambito del medesimo programma>>.

Inoltre il comma 5 del medesimo articolo 7 bis prevede che <<Nelle more dell'approvazione delle disposizioni regolamentari comunitarie in materia di politica di coesione per la programmazione 2021-2027 comprensiva degli strumenti previsti da Next Generation EU, le risorse di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, sono utilizzate con le modalità previste nella programmazione dei Fondi strutturali e di investimento dell'Unione europea 2014-2020.>>.

Poiché, secondo la previsione del comma 5 dell'articolo 7bis della LR 4/21, l'utilizzo delle pertinenti risorse finanziarie, ancorchè connesso al POR FSE+ del periodo 2021/2027 e nelle more dell'approvazione del relativo Programma da parte della Commissione europea, avviene secondo le modalità di attuazione previste nel quadro della programmazione del periodo 2014/2020, il presente documento viene predisposto ai sensi dell'articolo 5 del << Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale – POR – del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 8, comma 17 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015 n. 26)>>, emanato con DPReg n. 203/Pres/2018 e successive modifiche e integrazioni.

Ciò premesso, con il presente documento si definiscono i programmi specifici ai fini dell'utilizzo delle risorse finanziarie di cui al richiamato comma 3 dell'articolo 7bis della LR 14/15, come modificata dalla LR 4/21.

I programmi specifici, attivati secondo le modalità previste dalla programmazione 2014/2020, saranno ricondotte nell'alveo del Programma del Fondo sociale europeo+ 2021/2027 ad avvenuta approvazione del Programma medesimo da parte della Commissione europea.

Programmi specifici

I programmi specifici previsti dal PPO 2021 sono i seguenti:

Programma specifico - Denominazione	23/21 – Misure per il sostegno all'accesso delle famiglie in condizioni di svantaggio ai servizi per la prima infanzia
Descrizione	Potenziamento del sostegno ai costi per l'accesso ai servizi socio educativi per la prima infanzia affrontati dalle famiglie in condizioni di maggior svantaggio economico mediante

	l'abbattimento delle rette mensili di frequenza
Destinatari	Nuclei familiari aventi titolo
Disponibilità finanziaria	€ 4.500.000,00
Durata	Annuale
SRA	Servizio coordinamento politiche per la famiglia

Per quanto indicato in precedenza, nelle more dell'approvazione del Programma FSE+ del periodo 2021/2027 e nel quadro di quanto previsto dal richiamato articolo 7bis, comma 3, il programma specifico 23/21, in continuità con i precedenti e corrispondenti programmi specifici, fa riferimento all'asse 2 – Inclusione sociale e lotta alla povertà, Priorità di investimento 9iv) - Miglioramento dell'accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie, Obiettivo specifico: 9.3 Aumento/ consolidamento/ qualificazione dei servizi di cura socio-educativi rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell'autonomia e potenziamento della rete infrastrutturale e dell'offerta di servizi sanitari e sociosanitari territoriali – del POR FSE 2014/2020.
Ad avvenuta approvazione del Programma FSE+ 2021/2027, il programma specifico 23/21 verrà ricondotto nell'ambito di tale Programma.
Per quanto riguarda la normativa comunitaria di riferimento per la programmazione 2021/2027, nel momento in cui il presente documento è redatto possono essere presi a riferimento:

- la proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti, nella versione di cui al testo di compromesso finale del 21 febbraio 2021;
- la proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo al Fondo sociale europeo Plus (FSE+), nella versione di cui al testo di compromesso finale del 25 febbraio 2021

In particolare il programma specifico 23/21 potrà essere ricondotto ad uno dei seguenti obiettivi specifici, in relazione agli esiti del negoziato con la Commissione europea che determinerà l'approvazione del Programma FSE+ 2021/2027:

- iii) promuovere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata, compreso l'accesso all'assistenza all'infanzia, un ambiente di lavoro sano e adeguato che tiene conto dei rischi per la salute, l'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti e un invecchiamento attivo e sano;
- ix - migliorare l'accesso equo e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili ed economici, compresi i servizi che promuovono l'accesso alle abitazioni e all'assistenza incentrata sulla persona, compresa l'assistenza sanitaria; modernizzare i sistemi di protezione sociale, compresa la promozione dell'accesso alla protezione sociale, con un'attenzione particolare ai bambini e ai gruppi svantaggiati; migliorare l'accessibilità, anche per le persone con disabilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza a lungo termine,

di cui all'articolo 4, comma 1 della proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo al Fondo sociale europeo Plus (FSE+).

Programma specifico - Denominazione	89/21: Sostegno alla realizzazione di dottorati e assegni di ricerca
Descrizione	Sostegno alla realizzazione di dottorati e assegni di ricerca da parte dell'Università di Trieste (€ 1.000.000,00), dell'Università di Udine (€ 1.000.000,00) e di SISSA (€ 500.000,00)
Destinatari	Disoccupati o non occupati in possesso del diploma di laurea pertinente
Disponibilità finanziaria	€ 2.500.000,00
Durata	Pluriennale
SRA	Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo

Per quanto indicato in precedenza, nelle more dell'approvazione del Programma FSE+ del periodo 2021/2027 e nel quadro di quanto previsto dal richiamato articolo 7bis, comma 3, il programma specifico 23/21, in continuità con i precedenti e corrispondenti programmi specifici, fa riferimento all'asse 3 – Istruzione e formazione, Priorità di investimento 10. ii) Miglioramento della qualità e dell'efficacia dell'istruzione superiore e di livello equivalente e l'accesso alla stessa, al fine di aumentare la partecipazione e i tassi di riuscita, specie per i gruppi svantaggiati., Obiettivo specifico10.5 Innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di successo formativo nell'istruzione universitaria e/o equivalente – del POR FSE 2014/2020.
Ad avvenuta approvazione del Programma FSE+ 2021/2027, il programma specifico 89/21 verrà ricondotto nell'ambito di tale Programma.
Per quanto riguarda la normativa comunitaria di riferimento per la programmazione 2021/2027, nel momento in cui il presente documento è redatto possono essere presi a riferimento:

- la proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti, nella versione di cui al testo di compromesso finale del 21 febbraio 2021;
- la proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo al Fondo sociale europeo Plus (FSE+), nella versione di cui al testo di compromesso finale del 25 febbraio 2021

In particolare il programma specifico 89/21 potrà essere ricondotto al seguente obiettivo specifico, in relazione agli esiti del negoziato con la Commissione europea che determinerà l'approvazione del Programma FSE+ 2021/2027:

- vi) promuovere l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, in particolare le opportunità di perfezionamento e di riqualificazione flessibili per tutti, tenendo conto delle competenze digitali, anticipando meglio il cambiamento e le nuove competenze richieste sulla base delle esigenze del mercato del lavoro, facilitando il riorientamento professionale e promuovendo la mobilità professionale;

di cui all'articolo 4, comma 1 della proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo al Fondo sociale europeo Plus (FSE+).

ADDENDUM EX DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE N. 743 DEL 14 MAGGIO 2021.

A seguito della approvazione della deliberazione della Giunta regionale n. 743 del 14 maggio 2021, il PPO 2021 è integrato con i seguenti programmi specifici afferenti il POR FSE 2014/2020.

Asse 3 – Istruzione e formazione

Programma specifico	34/21: Repertorio regionale delle qualificazioni professionali
Azione	10.4.11 Costruzione del Repertorio nazionale dei titoli di studio e delle qualificazioni professionali collegato al quadro europeo (EQF) e implementazione del sistema pubblico nazionale di certificazione delle competenze con lo sviluppo e/o miglioramento dei servizi di orientamento e di validazione e certificazione degli esiti degli apprendimenti conseguiti anche in contesti non formali e informali.
Risorse finanziarie	€ 50.000,00
Descrizione	Predisposizione, aggiornamento e manutenzione del repertorio delle qualificazioni regionali comprensivo del suo caricamento nei data base regionale e nazionale, e delle linee guida regionali dei percorsi IeFP
Destinatari	NP
SRA	Servizio formazione

Programma specifico	36/21: Formazione Formatori del sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)
Azione	10.4.9 Interventi di supporto agli operatori del sistema ed in particolare di aggiornamento dei formatori e altre figure di supporto, al fine di favorire la diffusione di metodologie didattiche e approcci adeguati all'utenza adulta, anche attraverso la promozione di periodi di inserimento in azienda
Risorse finanziarie	€ 20.000,00
Descrizione	Azioni formative o seminariali rivolte a docenti e formatori, anche con funzioni di tutoraggio e coordinamento, coinvolti o che si prevede di coinvolgere nei percorsi di IeFP, funzionale al rispetto delle indicazioni metodologiche e didattiche previste dall'ordinamento regionale
Destinatari	Formatori del sistema IeFP
SRA	Servizio formazione

Programma specifico	55/21: Sistema regionale di certificazione delle competenze - Formazione degli operatori coinvolti
Azione	10.4.9 Interventi di supporto agli operatori del sistema ed in particolare di aggiornamento dei formatori e altre figure di supporto, al fine di favorire la diffusione di metodologie didattiche e approcci adeguati all'utenza adulta, anche attraverso la promozione di periodi di inserimento in azienda
Risorse finanziarie	€ 20.000,00
Descrizione	Azioni formative o seminariali rivolte agli operatori che intervengono nelle diverse fasi del sistema regionale di certificazione delle competenze
Destinatari	Operatori dei centri di orientamento regionale, degli enti di formazione, dei centri per l'impiego e dipendenti della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia
SRA	Servizio formazione

Programma specifico	98/21: Corso di alta formazione DIGITAL INDUSTRIAL INNOVATION MANAGER
Azione	Azione 10.4.2 Azioni di aggiornamento delle competenze rivolte a tutta la forza lavoro (incluse le competenze digitali), compresi i lavoratori dipendenti a termine, i lavoratori autonomi, i titolari di microimprese, i soci di cooperativa, anche attraverso metodologie innovative e in coerenza con le direttrici di sviluppo economico dei territori
Risorse finanziarie	€ 100.000,00
Descrizione	Percorso di alta formazione per dotare di competenze di elevato livello figure chiave che operano all'interno di imprese del territorio regionale che posseggono i requisiti di base per avviare un processo di trasformazione digitale
Destinatari	Lavoratori occupati presso imprese/unità produttive collocate nel territorio regionale
SRA	Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo

21_24_1_DPO_GEST VEN_4062_1_TESTO

Decreto del Responsabile delegato di Posizione organizzativa “Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” del Servizio caccia e risorse ittiche 3 giugno 2021, n. 4062

Legge regionale n. 14/2007. Rilascio del provvedimento di deroga per il prelievo di esemplari di Cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*) e Gazza (*Pica pica*), a tutela e nell’interesse della sicurezza aerea presso aerobase di Rivolto (UD).

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.

VISTA la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea 2009/147/CE del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, che sostituisce la Direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979;

VISTA la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e, in particolare, gli articoli 19 e 19-bis in materia di controllo delle specie di fauna selvatica a tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e di prelievi in deroga;

VISTO l’articolo 26, della legge 6 agosto 2013, n. 97 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2013”, che modifica la disciplina dei prelievi in deroga di cui all’articolo 19-bis della predetta legge n. 157/1992;

VISTO il capo III della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Attuazione degli articoli 4,5 e 9 della Direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici in conformità al parere motivato della Commissione delle Comunità europee C(2006) 2683 del 28 giugno 2006 e della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi naturali e della flora e della fauna selvatiche (Legge comunitaria 2006) e ss.mm.ii.;

VISTO l’articolo 2, comma 3, della legge n. 157/1992 il quale dispone che il controllo del livello di popolazione degli uccelli negli aeroporti, ai fini della sicurezza aerea, è affidato al Ministro dei trasporti;

VISTO l’articolo 7, comma 5, della legge regionale n. 14/2007 il quale prevede che nel caso di deroghe adottate nell’interesse della salute, della sicurezza pubblica o della sicurezza aerea, in caso di necessità e urgenza, le attività di cattura e uccisione possono essere svolte anche da soggetti privi dell’abilitazione di cui all’articolo 7, comma 2, della legge regionale n. 14/2007;

VISTO, altresì, l’articolo 7, comma 6 della su citata legge regionale n. 14/2007, il quale prevede che, qualora il provvedimento di deroga riguardi le specie elencate all’art. 3 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere), tra le quali rientra la cornacchia grigia e la gazza, l’abilitazione per le attività di cattura e uccisione non è richiesta alle persone in possesso di licenza per l’esercizio venatorio;

VISTA la DGR n. 1963 del 06 agosto 2007 (Indirizzi generali per lo svolgimento dei corsi di formazione per l’abilitazione all’esecuzione dell’attività oggetto di deroga, di cui all’articolo 5 della legge regionale 14 giugno 2007, n.14);

VISTA la DGR n. 207 del 10 febbraio 2012 (Legge regionale n. 14/2007, art. 7, comma 2. Indirizzi generali per lo svolgimento dei corsi di formazione per l’abilitazione all’esecuzione dell’attività oggetto di deroga, di cui all’articolo 5 della Legge regionale n. 14/2007. Modifica DGR 1963/2007. Approvazione), la quale, modificando la suddetta DGR 1963/2007, prevede che il nominativo di coloro i quali si rendono disponibili all’esecuzione delle attività di deroga e per le quali non è richiesta l’abilitazione è iscritto in un apposito Elenco, alla cui tenuta provvede ciascuna Provincia;

VISTO che la suddetta Deliberazione prevede pure, oltre al possesso di valida licenza di caccia, il possesso da parte delle persone da autorizzare del seguente requisito minimo: non aver riportato negli ultimi 5 anni, in materia venatoria o di tutela della fauna, condanne penali;

VISTO che in conformità dell’art. 6, comma 3, della legge regionale n. 14/2007, in data 02.01.2012 è stata sottoscritta l’intesa con la Conferenza permanente dei Presidenti dei distretti venatori per l’individuazione delle riserve di caccia, di aziende faunistico-venatorie o di singoli cacciatori per l’attuazione dei prelievi in deroga, disciplinandone le condizioni, modalità e criteri;

VISTO il decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. 2301/AGFOR del 25.03.2020, con il quale si è adottato il provvedimento di deroga nei confronti delle due specie in oggetto, a tutela

della sicurezza aerea, venuto a scadere il 24 marzo 2021;
VISTO che il Comandante (Col.A.A.r.n.n. Pil. Marco BERTOLI) del 2° Stormo dell'Aeronautica Militare di stanza presso l'aeroporto militare di Rivolto, via Udine n. 56, con nota PEC prot. n. 0000627 di data 19.01.2021, accolta al protocollo n. AGFOR-GEN-2021-0003415-A-A del 20 gennaio 2021, ha chiesto il rinnovo per ulteriori dodici mesi del suddetto provvedimento, sottolineando il fatto che le misure integrative condotte a seguito del rilascio della precedente autorizzazione, ha consentito il raggiungimento di livelli sempre più maggiori di sicurezza del volo così come il continuo monitoraggio della presenza d fauna aviaria ha confermato l'efficacia dell'attività in argomento ed il raggiungimento delle condizioni ambientali necessarie per l'attività di volo;
VISTO che con nota protocollo n. 0005732/P di data 28.01.2020, lo scrivente servizio ha chiesto ai sensi e per gli effetti di cui alla legge regionale n. 14/2007 il previsto parere all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) per l'adozione del provvedimento di deroga sopra specificato nei confronti delle due specie di corvidi su menzionate;
PRESO ATTO che con nota del 11.03.2020, prot. n. 12109, accolta al protocollo prot. n. AGFOR-GEN-2020-0017653-A-A del 12.03.2020, l'ISPRA ha espresso parere favorevole al prelievo in deroga per le finalità su indicate e riferite alla tutela della sicurezza aerea (art. 5, comma 1, lettera b) legge regionale n. 14/2007), quantificando il numero di soggetti da prelevare in n. 100 soggetti sia per la specie Cornacchia grigia che per la specie Gazza;
RILEVATO che i presupposti di criticità, a seguito dei quali viene richiesto il rinnovo del provvedimento suddetto, sono gli stessi riscontrati lo scorso anno, ritenendoli pertanto attuali e ancora in essere e, quindi, in linea con quanto espresso dall'ISPRA nel parere formulato e riferito al provvedimento adottato il 25.03.2020;
RILEVATO che
- il contingente di capi richiesto appartenente alle due specie di corvidi in oggetto non è incompatibile con lo status di conservazione delle popolazioni di tali specie, in ragione delle elevate densità e della loro ampia distribuzione in Regione;
- il numero di capi da prelevare è previsto in un contingente massimo di 100 unità di cornacchie grigie e 100 unità di gazze;
- il prelievo in deroga è finalizzato a limitare il rischio di bird strike e quindi dissuadere i due corvidi dalla frequentazione delle aree interessate all'interno del sedime aeroportuale;
- i soggetti autorizzati al prelievo in deroga, oltre al personale del Corpo forestale regionale, saranno operatori aventi titolo ai sensi dell'articolo 7, commi 5 e 6, della legge regionale n. 14/2007, nominalmente incaricati e formati;

RAVVISATO sussistano gli estremi di necessità e urgenza al fine di adottare il presente provvedimento così come previsto dall'articolo 7, comma 5, della legge regionale n. 14/2007, in particolare per quanto riguarda la possibilità di incaricare anche soggetti privi dell'abilitazione di cui al comma 2 purché adeguatamente formati;
RITENUTO
- di adottare il provvedimento di deroga per il controllo delle popolazioni di gazze e cornacchia grigia all'interno del sedime aeroportuale di Rivolto (UD), facendo proprio il parere ISPRA protocollo n. 12109 di data 11.03.2020;
- di approvare il modulo per la registrazione giornaliera delle operazioni, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale n. 14/2007, corrispondente al tesserino di cui al comma 2, dell'art. 19-bis della legge n. 157/1992, aggiornato dall'articolo 26 della legge n. 97/2013 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013", allegato al presente provvedimento;
- di individuare il Comandante del 2° Stormo di stanza a Rivolto (UD), con possibilità di delega, il responsabile dell'esecuzione del provvedimento di deroga e attuazione delle operazioni di prelievo nell'ambito del sedime aeroportuale di Rivolto (UD), unitamente alla responsabilità nei confronti dei singoli operatori incaricati connessa all'attuazione del provvedimento in parola all'interno dell'aerobase, nonché responsabile della verifica del rispetto di tutte le condizioni di deroga, in particolare del numero di capi oggetto della deroga, nonché del coordinamento all'interno dell'aerobase degli operatori incaricati coinvolti nello svolgimento delle operazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale, approvato con Decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e ss.mm.ii e, in particolare, l'articolo 37 concernente le posizioni organizzative;
VISTO il decreto del Direttore centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche 20 febbraio 2020, n. 1413/AGFOR, con il quale è stato conferito al dott. Dario Colombi, l'incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" presso il Servizio caccia e risorse ittiche a far data dal 1 marzo 2020 al 28 febbraio 2022;
VISTO il decreto del Direttore del Servizio 09 marzo 2020, n. 1920/AGFOR <<"Attribuzioni delegate e

assegnazione di personale al dott. Dario Colombi, titolare della P.O. "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" dal 1.3.20 al 28.2.22>>;

DECRETA

1. Il provvedimento di deroga è adottato secondo quanto di seguito riportato:

Specie	Gazza (Pica pica) e Cornacchia grigia (Corvus corone cornix)
Finalità	Tutela della sicurezza aerea (art. 5, c. 1, lett. b, legge regionale n. 14/2007)
Numero di esemplari	Gazza: n. 100 esemplari. Cornacchia grigia: n.100 esemplari.
Attività autorizzata	A. Cattura e successiva soppressione. È consentito il mantenimento in vita, fino al limite massimo di validità del presente provvedimento, di un numero massimo di esemplari da utilizzarsi come richiamo pari a uno per trappola di Larsen e due per gabbia tipo letter-box. L'utilizzo delle trappole e delle letter-box è condizionato all'adozione del seguente protocollo: 1. Attivazione della trappola con richiamo vivo cui assicurare acqua e cibo. 2. Controllo almeno quotidiano delle trappole con rinnovo di cibo e acqua al richiamo e prelievo e soppressione degli esemplari catturati e liberazione di altre specie accidentalmente catturate. 3. Compilazione dell'apposita scheda di rilievo preventivamente fornita a ciascun operatore, il quale dovrà sottoscrivere il presente protocollo. 4. Spostamento delle trappole qualora si verifichi la cessazione delle catture per alcuni giorni consecutivi. 5. Sostituzione saltuaria dei richiami. B. Come metodo integrativo e misura rafforzativa, abbattimento con fucile. Gli abbattimenti potranno essere effettuati con le seguenti limitazioni e modalità: 1. Rigorosamente su animali al di fuori dei nidi. 2. In forma vagante o da appostamento: è consentito l'uso di "stampi" in plastica o in penna, fissi o mobili, nonché di richiami "acustici" a funzionamento meccanico, elettromeccanico o elettromagnetico, con o senza amplificazione del suono. 3. Da un'ora prima dell'alba a un'ora dopo il tramonto.
Soggetti autorizzati	Personale appartenente al Corpo forestale regionale. Soggetti aventi titolo ai sensi art.7, commi 5 e 6, legge regionale n. 14/2007 nominalmente incaricati e formati.
Mezzi autorizzati	Gabbie trappola di cattura tipo Larsen e letter-box secondo il protocollo sopra specificato con successivo abbattimento. Mezzi di cui all'art. 13 della Legge n. 157/1992 e relativo munizionamento, secondo il protocollo sopra specificato.
Destinazione degli animali uccisi	A disposizione della Regione per lo smaltimento secondo la normativa vigente (art. 21-bis Legge regionale n. 24/1996) o per l'utilizzo a scopi scientifici o sanitari.
Condizioni di rischio	Si ritiene altamente improbabile la possibilità che gli operatori confondano le specie con altre non target. In caso di cattura di specie non indicate nel presente provvedimento di deroga, queste saranno immediatamente liberate in loco.
Ambito temporale	Dal sessantesimo giorno dopo la pubblicazione sul BUR per un periodo pari a 12 mesi. I prelievi in deroga possono essere eseguiti senza limitazioni di orario, tutti i giorni della settimana, compresi i martedì e i venerdì.
Ambito territoriale	Sedime aeroportuale dell'aeroporto militare di Rivolto (UD), sede del 2° Stormo e del 313° Gruppo.
Obiettivi dell'intervento	Ridurre la problematica relativa al bird strike in ambito aeroportuale.
Monitoraggio dell'efficacia	Entro 30 giorni dal termine delle operazioni autorizzate dovranno essere trasmessi allo scrivente servizio i dati riferiti al numero di esemplari prelevati nonché una relazione sull'efficacia dei prelievi in rapporto alla diminuzione dei volatili presenti in loco.

2. Sono approvati i moduli per la registrazione delle operazioni giornaliere, allegati al presente decreto, corrispondenti al tesserino di cui al comma 2, dell'art. 19-bis della Legge 157/1992, aggiornato dall'articolo 26 della Legge n. 97/2013 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all' Unione europea - Legge europea 2013.

3. Il Comandante del 2° Stormo, con possibilità di delega, sarà responsabile della verifica del rispetto delle condizioni di deroga, in particolare del numero di capi oggetto della deroga stessa, nonché del coordinamento all'interno dell'aerobase degli operatori coinvolti nello svolgimento delle operazioni.

4. Nel rispetto di quanto previsto dal comma 6, dell'art. 19-bis della legge n. 157/1992, aggiornato dall'articolo 26 della Legge n. 97/2013 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'ap-

partenenza dell'Italia all' Unione europea - Legge europea 2013", entro il termine del 31 ottobre 2022, a cura del Comandante del 2° Stormo, dovrà essere trasmessa al Servizio caccia e risorse ittiche, la rendicontazione sull'attività svolta e, precisamente, i capi eliminati suddivisi per specie desunti dallo spoglio delle schede abbattimento/controllo trappole, il numero di operatori impiegati, lo sforzo di cattura (giorni/gabbia attività), nonché copia delle schede compilate per la registrazione delle operazioni giornaliere che costituiscono il tesserino di cui al comma 2, dell'art. 19-bis della legge n. 157/1992, il cui modello è allegato al presente decreto.
5. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione.

Udine, 3 giugno 2021

COLOMBI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 14/2007. PROVVEDIMENTO DI DEROGA PER IL PRELIEVO CORNACCHIA GRIGIA

Modulo per la registrazione giornaliera delle operazioni

modulo n. [1]

operatore [2]

data [2]

località

soggetti prelevati [3]

○○○○○
○○○○○
○○○○○
○○○○○
○○○○○
○○○○○
○○○○○
○○○○○
○○○○○
○○○○○
○○○○○

numero gabbie/trappole utilizzate

verificata la predisposizione di metodi di prevenzione e dissuasione (indicare quali)

____

____

numero totale soggetti prelevati:

firma operatore

note

Istruzioni per la compilazione

1. numerare progressivamente i moduli
2. utilizzare un modulo per ogni giornata e per ogni operatore;
3. senza ritardo annotare ogni prelievo con un segno X;
4. indicare l'orario di inizio e di fine delle operazioni;
5. riportare il computo complessivo dei prelievi giornalieri.

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 14/2007. PROVVEDIMENTO DI DEROGA PER IL PRELIEVO GAZZA

Modulo per la registrazione giornaliera delle operazioni

modulo n. [1]

operatore [2]

data [2]

località

soggetti prelevati [3]

○○○○○
○○○○○
○○○○○
○○○○○
○○○○○
○○○○○
○○○○○
○○○○○
○○○○○
○○○○○
○○○○○

numero gabbie/trappole utilizzate

verificata la predisposizione di metodi di prevenzione e dissuasione (indicare quali)

____

____

numero totale soggetti prelevati:

firma operatore

note

Istruzioni per la compilazione

1. numerare progressivamente i moduli
2. utilizzare un modulo per ogni giornata e per ogni operatore;
3. senza ritardo annotare ogni prelievo con un segno X;
4. indicare l'orario di inizio e di fine delle operazioni;
5. riportare il computo complessivo dei prelievi giornalieri.

21_24_1_DPO_VAL TUR_1463_1_TESTO

Decreto del Responsabile delegato di Posizione organizzativa "Gestione degli interventi contributivi finalizzati alla valorizzazione e al miglioramento dell'offerta turistica sul territorio regionale" del Servizio turismo e commercio 4 giugno 2021, n. 1463

LR 2/2002 - articoli 146, 147 e 148 - DPReg. 23 aprile 2004, n. 0132/Pres. articoli 2 e ss. - Bando di indizione per la partecipazione al corso teorico-pratico formativo per l'esercizio dell'attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci - Figura professionale di Pattugliatore (annualità 2021) - Approvazione Bando.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.

VISTA la L.R. 30 dicembre 2020, n. 25, recante la "Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023";
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 - Legge di stabilità 2021;
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 27 - Bilancio di previsione per gli anni 2021-2023;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2026 del 30 dicembre 2020 con la quale è stato approvato - ai sensi dell'art. 28 della LR 21/2007 - l'aggiornamento al bilancio finanziario gestionale per l'esercizio 2021;
RICHIAMATA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso" e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 "Norme in materia di programmazione finanziaria e contabilità regionale" e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 "Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti";
VISTO il decreto del Presidente della Regione del 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., con il quale è stato approvato il "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali" e successive modifiche e integrazioni;
PRESO ATTO che l'incarico di direttore del Servizio turismo, a decorrere dal 1 ottobre 2019, risulta vacante e che, pertanto, sulla base di quanto previsto dall'art. 20 del Regolamento interno di organizzazione, con decreto del Direttore centrale attività produttive n. 2666 del 4 ottobre 2019 a tale incarico è stato preposto il dott. Antonio Bravo, Vicedirettore centrale della Direzione centrale attività produttive;
VISTO il decreto del Direttore centrale attività produttive n. 333 dd. 08/02/2019 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa denominata "Gestione degli interventi contributivi finalizzati alla valorizzazione e al miglioramento dell'offerta turistica sul territorio regionale" alla dott.ssa Linda Gorasso, appartenente alla categoria D, con decorrenza dal 11 febbraio 2019 e con scadenza 10/02/2021;
VISTO il decreto del Direttore centrale attività produttive n. 311/PROTUR dd. 26/01/2021 con il quale è stato rinnovato l'incarico di posizione organizzativa della dott.ssa Linda Gorasso fino al 31/12/2023;
VISTO il decreto n. 2620/PROTUR dd. 30/09/2019, così come modificato con decreto n. 2751/PROTUR dd. 09/10/2019 con il quale sono state individuate le deleghe attribuite alla responsabile incaricata di posizione organizzativa dott.ssa Linda Gorasso per gli atti espressivi di volontà esterna, tra cui rientrano i procedimenti di competenza del Servizio turismo in materia di professioni turistiche, anche con riferimento allo sviluppo di iniziative formative e alla realizzazione di progetti per il finanziamento di corsi di formazione e di aggiornamento professionale;
VISTA la legge 24 dicembre 2003, n. 363 ("Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo") e successive modificazioni ed integrazioni, la quale prevede all'articolo 3 l'obbligatorietà della messa in sicurezza delle piste di sci, ad opera dei gestori delle medesime aree sciabili;
VISTA la legge regionale 15 dicembre 2006, n. 27 ("Norme in materia di gestione delle aree sciabili attrezzate e pratica degli sport sulla neve, in attuazione della legge 363/2003") e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'articolo 5, commi 1 e 2, in cui i gestori delle aree sciabili, in relazione all'apertura al pubblico, devono dotare giornalmente con un certo numero adeguato di addetti alla sicurezza, le aree sciabili stesse, per garantire l'opera di prevenzione, soccorso e sicurezza dell'attività sciatoria;
VISTA la legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 recante "Disciplina delle professioni turistiche e del tu-

rismo congressuale" e s.m.i., la quale dispone al Titolo IX, Capo I, la "Disciplina delle attività professionali di prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci", ed in particolare l'articolo 143, in cui vengono riconosciute tali attività;
VISTO il successivo articolo 144, comma 1, della legge regionale sopracitata, che istituisce quale organismo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il Collegio Regionale degli Operatori per la Prevenzione, Soccorso e Sicurezza sulle Piste di Sci del Friuli Venezia Giulia, di seguito denominato Collegio Regionale, con attribuzione delle specifiche competenze in capo al medesimo;
VISTI gli articoli 145 e 146 della legge regionale 2/2002, che regolano l'esercizio dell'attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci, individuando e definendo le figure professionali di Soccorritore, Pattugliatore e Coordinatore di stazione, subordinando l'iscrizione al relativo albo professionale regionale al conseguimento dell'abilitazione tecnica, così come prevista dall'articolo 147, comma 1, della legge regionale, mediante la frequenza di appositi corsi teorico-pratici formativi ed il superamento dei relativi esami finali, dinnanzi ad una Commissione esaminatrice all'uopo costituita, ai sensi dell'articolo 148, comma 1, lettera b), della legge regionale medesima;
VISTO il "Regolamento di esecuzione delle disposizioni di cui agli articoli 147 e 148 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale) e s.m.i., in materia di Operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci e di istruttori", approvato con Decreto del Presidente della Regione 23 aprile 2004, n. 0132/Pres., e s.m.i. ed integrazioni, di seguito denominato regolamento, ed in particolare il capo II "Corsi di abilitazione e di aggiornamento professionale di cui all'articolo 147 della L.R. 2/2002 e s.m.i", in cui vengono definiti i programmi formativi e le caratteristiche degli specifici corsi teorico-pratici per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci;
VISTO, in particolare, l'articolo 2 del suddetto regolamento di esecuzione, che stabilisce, ai sensi dell'articolo 147, comma 3 della legge regionale 2/2002, che i corsi di abilitazione e di aggiornamento professionale per le figure di soccorritore, pattugliatore e coordinatore di stazione, nonché i corsi di abilitazione tecnica per istruttore sono promossi dalla Direzione centrale attività produttive mediante appositi bandi ed organizzati dal Collegio regionale degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci in collaborazione con la Direzione centrale stessa, che i corsi sono tenuti alternativamente almeno ogni due anni e che sono indetti con bando pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e, per almeno 15 giorni, sui siti istituzionali della Regione e del Collegio degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci;
RICHIAMATO l'articolo 3 del citato regolamento di esecuzione, il quale prevede al comma 3, che i programmi dei corsi di abilitazione sono definiti ed aggiornati dal Collegio regionale degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci in collaborazione con la Direzione centrale attività produttive e turismo, sentite la la Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità e la Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche per la formulazione dei pareri di competenza, da comunicare entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta;
VISTA la nota del Collegio Regionale prot. n. 56627/PROTUR di data 30 ottobre 2020, relativa alla richiesta di un contributo per l'annualità 2021, finalizzato, tra l'altro, alla realizzazione di un corso teorico-pratico formativo per il conseguimento dell'idoneità all'abilitazione tecnica per l'esercizio dell'attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci - figura professionale di Pattugliatore, allegando contestualmente le proposte in bozza dei "piani formativi" dei corsi in argomento;
VISTA la nota prot. n. 14875/PROTUR di data 06/04/2021, con cui il Collegio Regionale chiede di indire tramite specifico singolo "bando" l'effettuazione dell'anzidetto corso teorico-pratico formativo per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci - figura professionale di "Pattugliatore (annualità 2021), comunicando altresì le materie di insegnamento e la loro suddivisione oraria, oggetto del programma didattico formativo di riferimento ;
ATTESO che il testo del "Bando di indizione per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci - figura professionale di "Pattugliatore (annualità 2021)" redatto dalla Direzione centrale attività produttive e turismo, ai sensi dell'articolo 3, comma del regolamento di esecuzione, è stato trasmesso alla la Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità e alla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche con nota prot. n. 21060/P di data 11/05/2021 ai fini della richiesta dei prescritti pareri di competenza;
PRESO ATTO, che, entro il termine di 15 giorni, la Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, con nota protocollo n. 36377/AGFORD dd. 14/05/2021 e la Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, con nota protocollo n. 16010/SPS-SANUMA-PRE dd. 12/05/2021, si sono espresse favorevolmente sul sopra citato testo del "Bando di indizione per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci - figura professionale di "Pattugliatore (annualità 2021)";

RILEVATO inoltre che si è provveduto ad implementare le ore da dedicare all'insegnamento delle materie di nivologia e valanghe come suggerito dalla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche;
RITENUTO rilevante ai fini della formazione degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci promuovere il corso teorico-pratico formativo per la figura di pattugliatore;
RITENUTO conseguentemente necessario approvare il testo definitivo del "Bando di indizione" per l'annualità 2021, così come proposto dal Collegio Regionale, e predisposto dalla Direzione centrale attività produttive e turismo - Servizio turismo, in quanto corrispondente alle finalità della legge regionale ed adeguato alle esigenze derivanti dagli obblighi introdotti dalla legge 363/2003, nonché dalla legge regionale 27/2006;

DECRETA

1. per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, ai sensi degli articoli 146, 147 e 148 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale) e successive modificazioni ed integrazioni, ed del "Regolamento di esecuzione delle disposizioni di cui agli articoli 147 e 148 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale) e successive modifiche, in materia di operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci e di istruttori", approvato con Decreto del Presidente della Regione 23 aprile 2004, n. 0132/Pres., e sue successive modificazioni ed integrazioni, di approvare il testo definitivo del "Bando di indizione per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci - figura professionale di "Pattugliatore (annualità 2021)", nonché del relativo modello di domanda di partecipazione di cui all'allegato A del bando e della nota informativa ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 di cui all'allegato B del bando;
2. il testo definitivo del "Bando di indizione" e i relativi allegati A e B, di cui al precedente punto 1, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. I termini e le modalità di presentazione della domanda di partecipazione al corso teorico-pratico formativo per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci - figura professionale di "Pattugliatore (annualità 2021)" sono espressamente specificati nel testo definitivo del medesimo "Bando di indizione", di cui ai precedenti punti 1. e 2;
4. di prendere atto che il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, sul sito istituzionale della Regione stessa e del Collegio regionale degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci.

Udine, 4 giugno 2021

GORASSO

Bando di indizione per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci - figura professionale di "Pattugliatore" per l'annualità 2021 - legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 e s.m.i., articoli 144, 146, 147 e 148 e Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Regione 23 aprile 2004, n. 0132/Pres. e s.m.i.

art. 1 - Indizione del corso teorico-pratico formativo per il conseguimento dell’abilitazione tecnica all’esercizio dell’attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci - figura professionale di Pattugliatore per l’annualità 2021

1. E’ indetto con il presente bando, per l’annualità 2021, il corso teorico-pratico formativo per il conseguimento dell’abilitazione tecnica all’esercizio dell’attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci - figura professionale di “Pattugliatore”, di seguito denominato “corso formativo di abilitazione tecnica”, promosso dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale attività produttive e turismo - Servizio turismo, ed organizzato dal Collegio Regionale degli Operatori per la Prevenzione, Soccorso e Sicurezza sulle Piste di Sci, di seguito denominato “Collegio Regionale”, ai sensi degli articoli 144, 146, 147 e 148 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 recante “Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale” e successive modificazioni ed integrazioni, ed in base agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del “Regolamento di esecuzione delle disposizioni di cui agli articoli 147 e 148 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo) e successive modifiche, in materia di Operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci e di istruttori”, di seguito denominato “regolamento di esecuzione”, approvato con Decreto del Presidente della Regione 23 aprile 2004, n. 0132/Pres., e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Ai sensi dell’articolo 146, comma 1, della legge regionale è “Pattugliatore” chi svolge per professione, anche in modo non esclusivo e non continuativo, alle dipendenze del gestore della pista di sci ovvero come volontario presso organizzazioni operanti nel settore della sicurezza e del soccorso sulle piste di sci, le attività previste per il soccorritore nonché attività di prevenzione e sicurezza, mediante il pattugliamento delle aree sciabili, la predisposizione della segnaletica e della demarcazione più adatta alla stazione e alle condizione meteo-nivologiche, la vigilanza sulle condizioni della pista, l'intervento primario nell'ambito delle procedure di soccorso più complesse, nonché ogni attività di informazione all'utenza sui comportamenti in pista e sui pericoli della montagna.

art. 2 - Struttura, durata e frequenza del corso formativo di abilitazione tecnica

1. Il corso formativo di abilitazione tecnica ha la durata di ottanta ore complessive, di cui almeno quattro ore in attività notturna. Le materie di insegnamento, sia pratiche che teoriche e la durata dei moduli sono definite al successivo articolo 3.

2. I candidati allievi ammessi al corso formativo di abilitazione tecnica, sono tenuti ad osservare un comportamento consono durante la frequenza e lo svolgimento delle lezioni d’insegnamento teorico-pratiche del percorso formativo medesimo, restando in facoltà del Collegio Regionale la possibilità, in qualsiasi momento, di prendere nei confronti degli allievi partecipanti i provvedimenti che riterrà opportuni, non ultima la possibilità di non

ammissione all'esame finale per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività professionale.

3. Ai fini dell'ammissione all'esame finale è obbligatoria la frequenza di almeno il novanta per cento delle ore complessive di durata del corso medesimo (72 ore).

art. 3 – Programma didattico e materie di insegnamento del corso formativo di abilitazione tecnica

1. Le materie di insegnamento del corso formativo di abilitazione tecnica sono le seguenti (per ogni gruppo di materie – modulo - sono calcolate le ore complessive):

8 ore A) Il servizio di pattugliamento:

- il ruolo ed i compiti del "Pattugliatore" sulle piste di sci
- gli aspetti legali e la normativa di riferimento

14 ore B) Prevenzione e sicurezza:

- le aree sciabili
- le strutture e le zone dedicate ad attività specifiche
- la pista da sci: lo studio a secco e con neve
- le misure per il perseguimento della prevenzione
- le diverse pratiche sportive in relazione della prevenzione degli incidenti e della sicurezza nelle aree sciabili: sci alpino, sci nordico, snowboard, uso di slitte e slittini
- lo studio dei flussi di sciatori in funzione della prevenzione degli incidenti e della sicurezza nelle aree sciabili
- rapporti e comunicazioni con il pubblico

24 ore C) Gestione delle piste da sci:

- l'applicazione dello studio della pista da sci nell'attività giornaliera
- osservazione del tracciato delle piste da sci
- individuazione dei pericoli
- la demarcazione, la segnalazione e la protezione delle piste da sci
- i dispositivi di protezione: installazioni fisse ed installazioni mobili
- gli interventi per il mantenimento delle condizioni di sicurezza delle piste da sci
- la preparazione della pista da sci: la battitura e rapporti con il personale incaricato
- la pista per manifestazioni agonistiche

<u>12 ore D) Approfondimenti in materia di soccorso nelle aree sciabili:</u>

- la gestione della chiamata di soccorso, la gestione della zona d'intervento quale leader di una squadra di soccorso
- la predisposizione delle attività giornaliere: procedure di apertura e di chiusura delle piste da sci, l'attività di pattugliamento delle piste da sci

<u>8 ore E) Perfezionamento tecniche di soccorso e di trasporto infortunati:</u>

- le fasi che compongono l'intervento: loro predisposizione e coordinamento
- coordinamento della squadra in intervento
- la figura del leader nell'intervento di soccorso

<u>1 ore F) Perfezionamento tecniche relative alla ricerca di dispersi:</u>

- la gestione della richiesta di soccorso
- le procedure di ricerca dispersi in qualità di leader di una squadra di ricerca esercitazioni pratiche

<u>1 ora G) Ricerca di travolti da valanga:</u>

- la gestione della richiesta di soccorso, ricerca con l'ARVA e con la sonda
- esercitazioni pratiche

<u>2 ore H) Meteorologia</u>:

- approfondimenti di meteorologia: il comportamento dei fronti sulle Alpi e sul Mediterraneo, le situazioni ricorrenti, i segnali premonitori, gli effetti sul territorio
- la previsione meteorologica e la climatologia accurata sull'area alpina: cenni storici, istituzioni, risultati
- gli strumenti di misura: pluviometri, termometri, igrometri, barometri, anemometri e solarimetri, sensore altezza neve: confronto con le diverse tecnologie adottate
- misure dirette al suolo: caratteristiche delle stazioni meteorologiche, errori di misura
- misure dirette in quota: i palloni sonda (in particolare: caratteristiche, parametri rilevati, sistema d'inseguimento)
- misure indirette: radar, sodar e satelliti (in particolare: funzionamento e parametri rilevati)
- sistemi di trasmissione dati meteo, procedura di telemisura, raccolta ed elaborazione informatica (in particolare: database, archiviazione, elaborazione, diagrammi, tabelle, mappe, ecc.)

- presentazione delle mappe meteorologiche e della simbologia adottata
- i compiti dell'OSMER-ARPA: osservazione, comprensione, previsione e diffusione della meteorologia, ovvero cos'è l'OSMER e cosa fa per la meteorologia alpina.

2 ora I) Nivologia e valanghe:

- le valanghe: tipologia e caratteristiche
- la neve: genesi e metamorfismi in relazione alla stabilità del manto nevoso, caratteristiche del manto nevoso (in particolare: densità, viscosità, plasticità, neviflusso, angoli di attrito dei cristalli, resistenze al taglio, alla compressione, alla trazione) e loro relazione con la stabilità della neve
- il distacco delle valanghe: forze concorrenti, fattori ambientali e loro influenza sulla stabilità della neve (in particolare: temperature, vento, morfologia del terreno, vegetazione - erbacea, cespugliosa, arborea -, esposizione dei versanti, quota, morfologia del terreno, ecc.) valutazione del pericolo di valanghe: bollettini meteorologici, bollettini valanghe, scala del pericolo, analisi topografiche, informazioni locali, valutazioni locali, test di stabilità (in particolare: del blocco, del triangolo, del trapezio, esame stratigrafico speditivo, prove pratiche sulla neve
- prevenzione degli incidenti, esame e scelta del terreno, scelta dei materiali, precauzioni su terreno a rischio, comportamento in caso di valanga (in particolare: dei travolti e dei superstiti e dei testimoni), grafico della sopravvivenza (in particolare: Brugger e Durrer)
- soccorso in valanga: la ricerca con i vari mezzi di autosoccorso, la ricerca nel soccorso organizzato (in particolare: il ruolo del pattugliatore in supporto al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico)
- comportamento in funzione di un intervento dell'elicottero

4 ore L) Topografia e cartografia:

- orientamento
- lettura delle carte topografiche
- utilizzo della cartografia nelle operazioni di soccorso e ricerca di dispersi
- uso coordinato della bussola

4 ore M) Attività notturna:

- organizzazione e coordinamento della squadra nelle simulazioni dell'intervento di soccorso e ricerca di dispersi in condizioni di oscurità

art. 4 - Numero di candidati allievi ammessi al corso formativo di abilitazione tecnica

1. Il numero massimo di candidati allievi ammessi al corso formativo di abilitazione tecnica è di dodici allievi, innalzabile a quattordici allievi in caso di richiesta di ammissione da parte di soggetti che dichiarino, in sede di domanda di partecipazione, di cui al successivo articolo 6 del presente bando, di essere già a conoscenza di almeno tre delle materie d'insegnamento oggetto del corso formativo di abilitazione tecnica. La conoscenza effettiva delle tre materie d'insegnamento è dimostrata mediante un colloquio orale da effettuarsi dinnanzi alla Commissione esaminatrice, istituita ai sensi degli articoli 147 e 148 della legge regionale, ed in base all'articolo 6 del regolamento di esecuzione.

2. I candidati verranno suddivisi in due squadre di lavoro, composte fino a un massimo di sette allievi, che saranno accompagnate per tutta la durata del percorso formativo dagli istruttori e dai docenti esperti nelle materie d'insegnamento del corso formativo di abilitazione tecnica.

art. 5 – Modalità, requisiti e criteri per l'ammissione al corso formativo di abilitazione tecnica

1. Ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di esecuzione sono ammessi al corso formativo di abilitazione tecnica i candidati in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana, o di altro Stato membro dell'Unione Europea;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) maggiore età (non inferiore ad anni diciotto compiuti);
d) diploma di istruzione secondaria di primo grado, conseguito in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione Europea, ai sensi delle procedure e normative per il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero;
e) conseguimento, da almeno due anni, dell'abilitazione all'esercizio dell'attività di Soccorritore, di cui all'articolo 147 della legge regionale, e regolare iscrizione all'Albo degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci, istituito presso il Collegio Regionale così come stabilito all'articolo 145 della legge regionale, salvo quanto disposto al successivo comma 4 del presente articolo;
f) svolgimento di almeno dieci giornate effettive di attività professionale di Soccorritore, anche come volontario, nelle ultime tre stagioni invernali compresa quella dell'anno solare in corso alla data di presentazione della domanda di partecipazione al corso formativo in oggetto.

2. I requisiti, di cui al precedente comma 1 del presente articolo, devono essere posseduti dal candidato allievo - a pena di esclusione - alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla prova attitudinale di selezione per l'ammissione al corso formativo di abilitazione tecnica di cui al successivo articolo 6.

3. Salvo quanto precisato al successivo comma 4. del presente articolo, il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del precedente comma 1 del presente articolo, è comprovato dal candidato partecipante nella domanda di partecipazione alla prova attitudinale di selezione per l'ammissione al corso formativo di abilitazione tecnica con "dichiarazione sostitutiva di certificazione", resa ai sensi degli articoli 38 e 46 del Decreto del Presidente

della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" e successive modificazioni e integrazioni, come specificato al successivo articolo 6, comma 3.

4. Il requisito, di cui alla lettera f) del precedente comma 1. del presente articolo deve essere comprovato dal candidato partecipante con una attestazione rilasciata, in alternativa:

a) dal legale rappresentante dell'associazione di volontariato, se il soggetto ha svolto l'attività come volontario;
b) dal datore di lavoro/committente, se il soggetto ha svolto l'attività in qualità di dipendente o di collaboratore.

5. L'attestazione di cui al comma 4 deve essere allegata alla domanda di partecipazione alla prova attitudinale di selezione per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica, di cui al successivo articolo 6.

6. In deroga all'articolo 4, comma 4, del regolamento di esecuzione, per il combinato disposto dell'articolo 21 della legge 24 dicembre 2003 n. 363 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo) e successive modificazioni ed integrazioni e dell'articolo 10, commi 3 e 6 della legge regionale 15 dicembre 2006 n. 27 (Norme in materia di gestione delle aree sciabili attrezzate e pratica degli sport sulla neve, in attuazione della legge 363/2003) e successive modificazioni ed integrazioni, i soggetti appartenenti al Corpo Forestale Regionale, all'Arma dei Carabinieri, alla Polizia di Stato, alla Guardia di Finanza e ai Corpi di Polizia locale, specificamente formati all'attività di vigilanza e di soccorso sulle piste da sci - secondo l'ordinamento del Corpo o dell'Ente di appartenenza - ed effettivamente adibiti allo svolgimento di detta specifica attività da almeno due anni, possono presentare domanda di partecipazione alla prova attitudinale di selezione per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica, di cui al successivo articolo 6, ed essere ammessi al corso formativo stesso, anche se non in possesso dei requisiti di cui alla lettera e), comma 1, del presente articolo (conseguimento dell'idoneità all'abilitazione tecnica per l'esercizio di Soccorritore e regolare iscrizione all'Albo professionale regionale). In tal caso, comprovano, allegando alla domanda di partecipazione alla prova attitudinale di selezione per l'ammissione al corso formativo di abilitazione tecnica, di cui al successivo articolo 6, un'attestazione - rilasciata dal Corpo o dall'Ente di appartenenza - relativa:

a) alla specifica formazione acquisita, in materia di prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste da sci, secondo l'ordinamento del Corpo o dell'Ente di appartenenza;
b) all'effettivo svolgimento della corrispondente attività di vigilanza e di soccorso sulle piste da sci per almeno due anni, di cui al requisito della lettera e), comma 1, del presente articolo;
c) all'effettuazione della suddetta attività di vigilanza e di soccorso sulle piste da sci per almeno dieci giornate effettive nelle ultime tre stagioni invernali, compresa quella dell'anno solare in corso alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla prova attitudinale di selezione per l'ammissione al corso formativo di abilitazione tecnica, di cui al requisito

della lettera f), comma 1, del presente articolo.

art. 6 - Domanda di partecipazione per l’ammissione al corso formativo di abilitazione tecnica per l’esercizio dell’attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci – figura professionale di Pattugliatore

1. La domanda di partecipazione alla prova attitudinale per l’ammissione al corso formativo di abilitazione tecnica, è redatta **sul modello “Allegato A”** al presente bando e deve pervenire a pena di inammissibilità a mezzo **“raccomandata con avviso di ricevimento”**, all’indirizzo della Segreteria del Collegio Regionale degli Operatori per la Prevenzione, Soccorso e Sicurezza sulle Piste di Sci - Via Rovigno n. 5 - 34145 – TRIESTE oppure a mezzo **PEC posta elettronica certificata** all’indirizzo collegio@pec.cresp.fvg.it, entro e non oltre il termine ultimo di **sabato 19 giugno 2021**.

2. <u>Le domande trasmesse a mezzo raccomandata A.R. sono considerate presentate nei termini se, inviate nei termini di cui al comma 1 e pervenute entro i cinque giorni successivi</u> alla scadenza del termine ultimo, di cui al comma 1. La data del timbro postale di spedizione fa fede ai soli fini del rispetto del termine ultimo, posto che la data di ricezione della domanda di partecipazione resta quella di arrivo alla Segreteria del Collegio Regionale.

3. La domanda di partecipazione, redatta sul modello Allegato A al presente bando, è corredata da “dichiarazione sostitutiva di certificazione” (autocertificazione), resa ai sensi degli articoli 38 e 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa” e successive modificazioni ed integrazioni, e comprovante:

a) la cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea;

b) il godimento dei diritti civili e politici;

c) maggiore età (non inferiore ai 18 anni compiuti);

d) il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado conseguito in Italia, o in altro Stato membro dell’Unione Europea, ai sensi delle procedure e normative per il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all’estero;

e) il conseguimento, da almeno due anni, dell’idoneità all’abilitazione tecnica per l’esercizio dell’attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci - figura professionale di Soccorritore (art. 147 della legge regionale 2/2002) e la regolare iscrizione all’Albo professionale regionale degli Operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci, istituito presso il Collegio Regionale (art. 145 della legge regionale 2/2002).

4. Alla domanda di partecipazione, redatta sul modello Allegato A al presente bando, **<u>va allegata a pena di inammissibilità</u>** la seguente documentazione:

a) una **attestazione** rilasciata, in alternativa, dal legale rappresentante dell’associazione di volontariato (se il soggetto ha svolto l’attività professionale di Soccorritore come volontario) o dal datore di lavoro/committente (se il soggetto ha svolto l’attività professionale di Soccorritore in qualità di

dipendente o di collaboratore) atta a comprovare, ai sensi dell'art. 5, comma1, lettera f) del presente bando, **di aver svolto almeno dieci giornate effettive di attività professionale di Soccorritore** nelle ultime tre stagioni invernali compresa quella dell'anno solare in corso;

b) *per i soli candidati appartenenti al Corpo Forestale Regionale, all'Arma dei Carabinieri, alla Polizia di Stato, alla Guardia di Finanza e ai Corpi di Polizia locale* di cui al precedente art. 5, comma 6, ai fini della comprova dei requisiti di cui all'art. 5, comma1, lettere e) e f) del presente bando, una attestazione, rilasciata dal Corpo o dall'Ente di appartenenza – relativa:

- alla specifica formazione acquisita, in materia di prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste da sci, secondo l'ordinamento del Corpo o dell'Ente di appartenenza;
- all'effettivo svolgimento della corrispondente attività di vigilanza e di soccorso sulle piste da sci per almeno due anni, di cui al requisito della lettera e), comma 1, del precedente articolo 5;
- all'effettuazione della suddetta attività di vigilanza e di soccorso sulle piste da sci per almeno dieci giornate effettive nelle ultime tre stagioni invernali compresa quella dell'anno solare in corso alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla prova attitudinale di selezione per l'ammissione al corso formativo di abilitazione tecnica, di cui al requisito della lettera f), comma 1, del precedente articolo 5.

c) fotocopia di un documento di identità in corso di validità;

d) curriculum vitae in formato europeo

e) facoltativo: dichiarazione da cui risulti la conoscenza di almeno tre delle materie d'insegnamento, oggetto del corso formativo di abilitazione tecnica.

5. I candidati allievi si impegnano a comunicare tempestivamente alla Segreteria del Collegio Regionale, ogni eventuale variazione al contenuto della domanda di partecipazione, liberando il Collegio Regionale stesso, da qualsivoglia responsabilità conseguente all'inesatta o tardiva comunicazione della variazione medesima.

6. L'istruttoria delle domande di partecipazione, pervenute alla Segreteria del Collegio Regionale entro i termini stabiliti ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo, verrà eseguita dal medesimo Collegio Regionale entro i successivi quindici giorni, dalla scadenza del termine ultimo per il ricevimento delle stesse.

7. In caso di domanda di partecipazione irregolare o incompleta, il Collegio Regionale assegna al candidato allievo un termine, non superiore a dieci giorni, per la regolarizzazione od integrazione della stessa.

8. Ai candidati ammessi e non ammessi è data comunicazione mediante pubblicazione (con indicazione di nome, cognome, luogo di nascita ed esito) sul sito del Collegio regionale all'indirizzo https://www.cresp.fvg.it/, nei termini di cui al precedente comma 7.

9. Gli uffici si riservano di procedere, ai sensi dell'articolo 71, comma 1 del citato D.P.R. 445/2000, a controlli (anche a campione), sulla veridicità delle dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione alla prova attitudinale di selezione per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica. Ferme restando le conseguenze penali (articolo 76 del D.P.R. 445/2000), qualora emerga da successivi controlli la non veridicità del contenuto delle "Dichiarazioni sostitutive di certificazione" (autocertificazioni) rese dal candidato partecipante, egli decade - ex articolo 75 del D.P.R. 445/2000 - dall'ammissione al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica, alla sua frequenza e dall'eventuale superamento dell'esame finale.

art. 7 - Prove attitudinali di selezione per l'ammissione al corso formativo di abilitazione tecnica

1. Sono ammessi a partecipare, alla prova attitudinale di selezione per l'ammissione al corso formativo di abilitazione tecnica, i candidati che hanno presentato regolare domanda, ai sensi di quanto previsto al precedente articolo 6, e che risultino essere in possesso dei requisiti richiesti e stabiliti al precedente articolo 5.

2. L'ammissione, al corso formativo di abilitazione tecnica, è subordinata al superamento della prova attitudinale di selezione, consistente in un colloquio orale conoscitivo, da effettuarsi dinnanzi alla Commissione esaminatrice, istituita ai sensi degli articoli 147 e 148 della legge regionale ed in base all'articolo 6 del regolamento di esecuzione, diretto a valutare conoscenze, attitudini ed esperienze del candidato partecipante.

3. Nell'ambito del colloquio orale conoscitivo, di cui al precedente comma 2. del presente articolo, per i soli candidati che hanno dichiarato nella domanda di partecipazione alla prova attitudinale di selezione per l'ammissione al corso formativo di abilitazione tecnica, di essere già a conoscenza di almeno tre delle materie d'insegnamento oggetto del corso teorico-pratico formativo, viene stabilita da parte della Commissione esaminatrice per le finalità riportate al precedente articolo 4, comma 1., l'effettuazione del colloquio orale conoscitivo diretto a verificare tale conoscenza.

4. Il colloquio in considerazione della situazione pandemica da Covid-19, verrà svolto in videoconferenza, a mezzo della piattaforma Google Meet. Il luogo, la sede, nonché le date e gli orari di svolgimento delle prove attitudinali di selezione, per l'ammissione al corso formativo di abilitazione tecnica, sono stabiliti dalla Commissione esaminatrice, e sono comunicati ai candidati mediante pubblicazione sul sito del Collegio regionale all'indirizzo https://www.cresp.fvg.it, almeno 10 giorni prima, oltre che mediante invio di una e-mail inviata all'indirizzo indicato dal candidato nella domanda di partecipazione. La Commissione esaminatrice si riserva altresì di variare le modalità e la data e/o l'orario di svolgimento della prova attitudinale di selezione, ove lo ritenga necessario per consentire il corretto svolgimento della prova stessa.

5. I candidati partecipanti devono presentarsi alla data, all'orario comunicati e con le modalità telematiche comunicate, muniti di un documento d'identità in corso di validità, da esibire ai componenti della Commissione esaminatrice a pena di esclusione dalla partecipazione alla prova attitudinale di selezione.

8. La mancata presentazione alle prove attitudinali di selezione, e quindi la mancata partecipazione alle stesse, equivale al ritiro della domanda di partecipazione alle prove attitudinali di selezione per l'ammissione al corso formativo di abilitazione tecnica.

art. 8 istruttoria finale e formazione della graduatoria di merito per l'ammissione al corso formativo di abilitazione tecnica

1. I candidati partecipanti, da ammettere al corso formativo di abilitazione tecnica, sono utilmente collocati nell'apposita graduatoria di merito stilata dalla Commissione esaminatrice, che tiene conto:

a) della valutazione ottenuta in seguito alla prova attitudinale di selezione (colloquio orale conoscitivo), di cui al precedente articolo 7, comma 2 (5 punti su 10);

b) di quanto eventualmente dichiarato nel "curriculum vitae" in formato europeo, di cui al precedente articolo 6, comma 6, relativamente ad altri titoli e/o esperienze formative, lavorative, di volontariato e/o di servizi pregressi, di conoscenze e/o capacità tecniche, posseduti alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla prova attitudinale di selezione per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica, e che si intendono far valutare per le finalità del presente bando di indizione. Tale documentazione verrà quantificata attraverso l'attribuzione di un punteggio in decimi, da applicarsi ai soli candidati partecipanti idonei, ai sensi della precedente lettera a) del presente comma (3 punti su 10);

c) dell'ulteriore eventuale altra documentazione, fornita in via facoltativa, ed allegata per le finalità del presente bando di indizione, a supporto della domanda di partecipazione alla prova attitudinale di selezione per l'ammissione al corso formativo di abilitazione tecnica (2 punti su 10).

2. In caso di parità di punteggio la Commissione esaminatrice tiene conto dell'ordine cronologico di ricevimento della domanda di partecipazione alla prova attitudinale di selezione per l'ammissione al corso formativo di abilitazione tecnica.

3. Sono considerati non ammessi, al corso formativo di abilitazione tecnica, i candidati partecipanti che non abbiano raggiunto alla conclusione della prova attitudinale di selezione, di cui al precedente articolo 7, comma 2., una valutazione positiva pari ad almeno 6 punti su 10.

4. I candidati partecipanti, utilmente collocati nella graduatoria di merito, ma in posizione non ricompresa entro il numero effettivo massimo dei candidati

ammissibili, possono partecipare ad una nuova edizione del corso formativo di abilitazione tecnica immediatamente successiva a quella indetta con il presente bando, con la facoltà di mantenere salvo il punteggio complessivo già ottenuto nella prova attitudinale di selezione svolta, risultante dalla graduatoria di merito di cui al presente articolo.

5. I candidati partecipanti, ammessi al corso formativo di abilitazione tecnica, saranno sottoposti all'accertamento dell'idoneità allo svolgimento di mansioni specifiche, ove richiesto dalle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, effettuato da un medico del servizio sanitario nazionale ancorché operante in regime di convenzione ovvero da un medico competente, con visita medica disposta a cura e spese del Collegio Regionale.

art. 9 - Quota d'iscrizione per l'ammissione al corso formativo di abilitazione tecnica

1. La quota d'iscrizione, per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica, comprensiva del costo della copertura assicurativa, è stabilita in Euro 200,00 (duecento/00). La quota d'iscrizione dovrà essere versata da parte del candidato partecipante, entro dieci giorni della comunicazione di ammissione al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica, sul conto corrente bancario intestato al Collegio Regionale degli Operatori per la Prevenzione, Soccorso e Sicurezza sulle Piste di Sci, di seguito indicato:

Banca Intesa San Paolo - Filiale di Azzano Decimo (Pordenone)

Codice IBAN : IT 29 F 03069 064781 100000000400

2. La quota d'iscrizione, per l'ammissione al corso formativo di abilitazione tecnica, non è comprensiva delle spese per lo ski-pass, il vitto e l'alloggio, che sono pertanto a carico del candidato partecipante.

art. 10 - Luogo, sede, date e orari di svolgimento del corso formativo di abilitazione tecnica

1. Il corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica si svolgerà in una località del territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, considerata quale "polo sciistico regionale", dotata di una sede adeguatamente attrezzata.

2. In caso di impedimento, per mancanza di neve o di insufficiente innevamento, od altresì a causa della chiusura o della inutilizzabilità degli "impianti sciistici" della località in origine indicata, il corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica sarà effettuato in un luogo fuori regione, presso una sede compatibilmente attrezzata.

3. Il luogo, la sede, nonché le date e gli orari di svolgimento del corso formativo di abilitazione tecnica, sono stabiliti dal Collegio regionale e comunicati ai singoli candidati allievi ammessi al corso stesso, tramite contatto telefonico o con altri mezzi ritenuti idonei, al recapito indicato dai candidati allievi nelle

domande di partecipazione, di cui al precedente articolo 6 del presente bando.

4. I candidati allievi devono presentarsi, nel luogo, nella sede, alle date e agli orari comunicati, muniti di un documento di identità in corso di validità da esibire ai docenti, su richiesta, pena l'esclusione dalla partecipazione e frequenza del corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica.1.

art. 11 - Modalità e requisiti per il superamento dell'esame finale per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività professionale

1. All'esame finale, per il conseguimento dell'idoneità all'abilitazione tecnica per l'esercizio dell'attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci - figura professionale di Pattugliatore, sono ammessi gli allievi che hanno frequentato regolarmente il corso formativo di abilitazione tecnica, con la frequenza di almeno il novanta per cento delle ore complessive di durata del corso medesimo, ai sensi di quanto stabilito al precedente articolo 2, comma 3.

2. L'esame finale, per il conseguimento dell'idoneità all'abilitazione tecnica per l'esercizio dell'attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci - figura professionale di Pattugliatore, è articolato in una prova pratica, in una prova scritta ed in un colloquio orale, aventi ad oggetto il programma didattico e le materie d'insegnamento del corso formativo di abilitazione tecnica, di cui al precedente articolo 3, e si svolgerà dinnanzi alla Commissione esaminatrice, istituita ai sensi degli articoli 147 e 148 della legge regionale, ed in base all'articolo 6 del regolamento di esecuzione.

3. Per la valutazione della prova pratica, della prova scritta e del colloquio orale, la Commissione esaminatrice assegna una votazione, per ciascuna, da 0 a 10. Il punteggio minimo, per considerare ogni singola prova superata, è stabilita in 6,00 (sei) punti, che nel caso della prova pratica risulta dalla media delle votazioni attribuite dai commissari d'esame.

4. La Commissione esaminatrice formula altresì, un giudizio complessivo sui singoli allievi, espresso dagli istruttori e dai docenti del corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica, attribuendo un punteggio variabile (da -0,5 a +0,5), che tiene conto del comportamento durante la frequenza e lo svolgimento delle lezioni d'insegnamento teorico-pratiche del percorso formativo. Il punteggio viene sommato alla votazione finale ottenuta dalla media dei punteggi attribuiti nelle tre prove d'esame già eseguite.

5. L'esame finale si intende superato nel caso in cui sussistano congiuntamente i tre seguenti requisiti:

a) la votazione finale ottenuta dalla media dei punteggi (a cui si aggiunga il giudizio complessivo, di cui al precedente comma 4 del presente articolo), sia pari o superiore a 6,00 (sei) punti;

b) sussista la sufficienza in almeno due delle tre prove d'esame;

c) non sussista alcuna grave insufficienza (voto inferiore a 5,00).

6. La Commissione esaminatrice predispone un elenco finale, recante le valutazioni dei singoli allievi che hanno partecipato e frequentato il corso formativo di abilitazione tecnica, nonché l'evidenza dei soggetti non ammessi e/o rinunciatari.

7. Agli allievi che superano l'esame finale, del corso formativo di abilitazione tecnica, viene rilasciato un attestato di abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci - figura professionale di Pattugliatore, utile ai fini dell'iscrizione all'Albo professionale regionale di cui all'articolo 145 della legge regionale. Per tale iscrizione è necessario presentare apposita richiesta alla Segreteria del Collegio Regionale.

8. Ai candidati allievi che non hanno superato l'esame finale del corso formativo di abilitazione tecnica, viene rilasciato un attestato di frequenza, non idoneo ai fini dell'iscrizione all'Albo professionale regionale.

art. 12 - Informativa sul trattamento dei dati personali

1. Si informa, con riferimento al Decreto Legislativo n. 196/2003 aggiornato al Decreto Legislativo n. 101/2018, che in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone ed altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si rimanda alla <<informativa ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2016/679 >> adottata dal soggetto gestore, che si allega "Allegato B" al presente bando.

("Allegato A")

(Si prega di scrivere in modo chiaro e possibilmente in stampatello)

Spettabile
Segreteria del Collegio Regionale degli
Operatori per la Prevenzione, Soccorso e Sicurezza sulle Piste di Sci
Via Rovigno n. 5
34145 - TRIESTE

Oggetto: Domanda di partecipazione alla prova attitudinale per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci - figura professionale di Pattugliatore per l'annualità 2021

Il/La sottoscritto/a ______________________________
(cognome e nome)

nato/a a ______________________ prov. (____) il ______________
(luogo o località di nascita) *(sigla)* *(gg – mm – aa)*

e residente a ______________________________ prov. (_____)
(Comune, luogo o località di residenza compreso il codice di avviamento postale) *(sigla)*

in ______________________________ .
(indicare l'indirizzo completo - Via o Piazza e numero civico)

Telefono __________________ e-mail (obbligatoria) ______________________________ù

PEC ______________________________

C H I E D E

di partecipare alla prova attitudinale di selezione per l'ammissione al corso formativo per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci - figura professionale di "Pattugliatore" per l'annualità 2021.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l'uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità ai sensi degli articoli 38 e 46 del medesimo Decreto, con finalità di "Dichiarazione sostitutiva di certificazione",

D I C H I A R A

(barrare la voce che interessa)

1. ☐ di essere in possesso della cittadinanza italiana;

☐ *in alternativa (per i cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea)* di essere in possesso della cittadinanza del seguente Stato membro dell'Unione Europea: ______________________________
(indicare lo Stato membro)

2. di godere dei diritti civili e politici in: ______________________________
(indicare lo Stato di appartenenza o di provenienza)

3. di essere in possesso del seguente titolo di studio *(non inferiore al diploma di istruzione secondaria di primo grado conseguito in Italia, o in altro Stato membro dell'Unione Europea ai sensi delle procedure e normative per il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero):*

____
(indicare in modo chiaro e completo il titolo di studio posseduto)

conseguito il ______________ presso ______________________________
(gg – mm – aa) *(indicare denominazione e sede dell'Istituto/Scuola in modo completo)*

____ ;

NB per i punti n. 4 e n. 5 che seguono
Ai sensi dell'articolo 5, comma 4 del bando di indizione per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica, i soggetti appartenenti a: Corpo Forestale Regionale, Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Corpi di Polizia locale, formati secondo l'ordinamento del Corpo o dell'Ente di appartenenza, ***non*** *rendono le dichiarazioni di cui ai* ***punti n. 4 e n. 5*** *ma* ***allegano la prevista attestazione***

4. di aver conseguito l'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci - figura professionale di Soccorritore (L.R. 2/2002, art. 147) da almeno due anni, ovvero in data: _____ / _____ / _________
(indicare gg / mm / aa della data del conseguimento)

5. di essere regolarmente iscritto all'Albo professionale regionale degli Operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci (L.R. 2/2002, art. 145) al numero di matricola _________

6. di aver preso conoscenza delle disposizioni contenute nel "Bando di indizione per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci - figura professionale di "Pattugliatore" per l'annualità 2021;

7. di aver preso conoscenza, in particolare, delle modalità e dei requisiti per l'ammissione al corso formativo di abilitazione tecnica, di cui all'articolo 5 del Bando di indizione, e dei criteri relativi al superamento della prova attitudinale di selezione per l'ammissione al corso formativo di abilitazione tecnica, di cui agli articoli 7 e 8 del Bando di indizione;

8. di aver preso conoscenza, inoltre, dell'informativa sul trattamento dei dati personali contenuta nel "Bando di indizione" per l'ammissione al corso formativo di abilitazione tecnica, e di prestare il proprio consenso al trattamento dei medesimi dati personali per le finalità del Bando stesso;

7. di indicare il seguente indirizzo quale recapito per la ricezione di ogni comunicazione relativa al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica:

Sig. / Sig.ra ____

Via / Piazza ________________________________ n. _______ CAP ___________

Comune / Località ________________________________ prov. _________

Telefono ____________________ cellulare ____________________

e-mail (obbligatorio) ________________________________

A L L E G A

(barrare gli allegati acclusi alla domanda di partecipazione)

o Fotocopia del documento di identità in corso di validità;
(articolo 6, comma 4, lettera c), del Bando di indizione).

o Attestazione comprovante lo svolgimento dell'attività professionale di Soccorritore per almeno dieci giornate effettive nelle ultime tre stagioni invernali compresa quella dell'anno solare in corso alla data della domanda, rilasciata in alternativa:
a) dal legale rappresentante dell'associazione di volontariato, se l'attività è stata svolta come volontario
b) dal datore di lavoro se l'attività è stata svolta in qualità di dipendente o collaboratore
(articolo 6 comma 4, lettera a) del Bando di indizione)

o ***solo per i soggetti di cui all'articolo 5, comma 4 del bando di indizione:*** Attestazione rilasciata dal Corpo o dall'Ente di appartenenza comprovante, alla data di presentazione della domanda:
  o la specifica formazione acquisita in materia di prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste da sci, secondo l'ordinamento del Corpo e dell'Ente di appartenenza, con l'indicazione dei corsi formativi frequentati e dei periodi di addestramento svolti)

- o l'effettivo svolgimento della corrispondente attività di vigilanza e di soccorso sulle piste da sci, per almeno due anni (articolo 5, comma 1, lettera e) del bando di indizione) con l'indicazione della tipologia, durata e luogo di svolgimento delle corrispondenti attività di vigilanza e di soccorso)
- o l'effettivo svolgimento dell'attività di vigilanza e di soccorso sulle piste da sci per almeno dieci giornate effettive nelle ultime tre stagioni invernali compresa quella dell'anno solare in corso (articolo 6, comma 4, lettera b) del bando di indizione)

o Curriculum vitae in formato europeo, datato e sottoscritto
(articolo 6, comma 4, lettera d) del Bando di indizione)

o (*facoltativo*) Dichiarazione datata e sottoscritta da cui risulti la conoscenza di almeno tre delle materie d'insegnamento, oggetto del corso formativo di abilitazione tecnica
(articolo 6, comma 4, lettera e) del Bando di indizione")

o *ulteriore eventuale altra documentazione - per le finalità del bando di indizione - che si deve o che si intende allegare, specificare :* ___________________

____

____

_______________________________ _______________________________

(luogo e data) *(firma per esteso e leggibile, da non autenticare)*

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

("Allegato B")

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679

1. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Collegio Regionale degli Operatori per la Prevenzione, Soccorso e Sicurezza sulle Piste di Sci (CReSP), rappresentata dal Presidente Fabio Bilucaglia, Via Pirandello n. 22, 33170 Pordenone (PN), tel: +39 347.5884889 e-mail: bilucaglia@gmail.com PEC: collegio@pec.cresp.fvg.it.

2. Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è il dott. Fabio Bilucaglia, Via Pirandello n. 22, 33170 Pordenone (PN), tel: +39 347.5884889 e-mail: bilucaglia@gmail.com PEC: collegio@pec.cresp.fvg.it.

3. il Collegio Regionale degli Operatori per la Prevenzione, Soccorso e Sicurezza sulle Piste di Sci (CReSP. è il Responsabile del trattamento dei Dati Personali.

4. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR - General Data Protection Regulation), i dati personali forniti con l'istanza e la documentazione ad essa allegata o richiesti ai fini dell'istruttoria della medesima sono trattati, anche mediante strumenti informatici, esclusivamente per l'attività di gestione della procedura in oggetto.

5. I dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti, pubblici o privati, nazionali o esteri, per assolvere, nell'ambito dell'istruttoria, ad obblighi previsti dalla normativa vigente.

6. I dati di natura personale forniti non sono trasferiti all'estero, all'interno o all'esterno dell'Unione Europea.

7. Il conferimento dei dati è obbligatorio; pertanto, la loro mancata, parziale o inesatta comunicazione potrà avere come conseguenza l'impossibilità a svolgere l'attività amministrativa necessaria per l'espletamento della procedura di cui trattasi.

8. I dati personali vengono conservati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.

9. L'interessato può, in qualsiasi momento, esercitare i diritti di cui al Regolamento (UE) 2016/679:
- accesso ai dati personali;
- rettifica o cancellazione degli stessi;
- limitazione o opposizione al loro trattamento;
- portabilità dei dati.

L'esercizio di tali diritti può avvenire inviando una richiesta al Titolare del trattamento dei dati personali. In caso di violazioni l'interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

21_24_1_DGR_777_0_INTESTAZIONE

Deliberazione della Giunta regionale 21 maggio 2021, n. 777

LR 14/2015 Bando a valere sull'azione 4.2 "Sostegno al riposizionamento competitivo, alla capacità di adattamento al mercato, all'attrattività per potenziali investitori, dei sistemi imprenditoriali vitali delimitati territorialmente", linea d'intervento 4.2b "Erogazione di servizi e di aiuti agli investimenti a favore delle imprese dei comparti Hightech e Biohightech" con il quale sono definiti i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione dei finanziamenti previsti dal POR FESR 2014-2020. Approvazione.

Delibera n° 777

Estratto del processo verbale della seduta del
21 maggio 2021

oggetto:

LR 14/2015 BANDO A VALERE SULL'AZIONE 4.2 "SOSTEGNO AL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO, ALLA CAPACITÀ DI ADATTAMENTO AL MERCATO, ALL'ATTRATTIVITÀ PER POTENZIALI INVESTITORI, DEI SISTEMI IMPRENDITORIALI VITALI DELIMITATI TERRITORIALMENTE", LINEA D'INTERVENTO 4.2.B "EROGAZIONE DI SERVIZI E DI AIUTI AGLI INVESTIMENTI A FAVORE DELLE IMPRESE DEI COMPARTI HIGHTECH E BIOHIGHTECH" CON IL QUALE SONO DEFINITI I CRITERI E LE MODALITÀ PER LA CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI PREVISTI DAL POR FESR 2014-2020. APPROVAZIONE.

Massimiliano FEDRIGA	*Presidente*	*presente*
Riccardo RICCARDI	*Vice Presidente*	*presente*
Sergio Emidio BINI	*Assessore*	*presente*
Sebastiano CALLARI	*Assessore*	*presente*
Tiziana GIBELLI	*Assessore*	*presente*
Graziano PIZZIMENTI	*Assessore*	*presente*
Pierpaolo ROBERTI	*Assessore*	*presente*
Alessia ROSOLEN	*Assessore*	*presente*
Fabio SCOCCIMARRO	*Assessore*	*presente*
Stefano ZANNIER	*Assessore*	*presente*
Barbara ZILLI	*Assessore*	*presente*

Gianni CORTIULA Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e s.m.i., che abroga il Regolamento (CE) n.1083/2006;

Richiamati, in particolare, i seguenti articoli del Regolamento citato:

- l'articolo 110 che dispone, tra le altre funzioni, che l'approvazione della metodologia e dei criteri usati per la selezione delle operazioni compete al Comitato di Sorveglianza;

- l'articolo 125, paragrafo 3, lettera a), che pone in capo all'Autorità di Gestione (di seguito AdG) l'elaborazione e, previa approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza, l'applicazione di procedure e adeguati criteri di selezione delle operazioni;

Visto il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e s.m.i., che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;

Visto l'Accordo di partenariato 2014-2020 con l'Italia CCI 2014 IT16M8PA001 adottato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea 30 ottobre 2014 Ares(2014) n. 3601562 che stabilisce le modalità adottate dall'Italia per provvedere all'allineamento con la Strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché il mandato specifico di ciascun Fondo SIE secondo gli obiettivi basati sul Trattato dell'Unione Europea, compresa la coesione economica, sociale e territoriale, le modalità per provvedere a un'attuazione efficace dei Fondi SIE, le disposizioni relative al principio di partenariato e che contiene la sintesi degli approcci integrati allo sviluppo territoriale sulla base dei contenuti dei programmi e le modalità per provvedere a un'attuazione efficiente dei Fondi SIE;

Vista la decisione della Commissione Europea C(2015) 4814 del 14 luglio 2015 che approva il POR FESR della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2014-2020 e le successive decisioni di modifica della Commissione Europea C(2017) 6147 del 14 settembre 2017, C(2018) 6851 del 16 ottobre 2018 e C(2020) 2691 del 23 aprile 2020;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 1575 del 6 agosto 2015, n. 1830 del 29 settembre 2017, n. 2169 del 23 novembre 2018 e n. 644 del 30 aprile 2020 con cui si prende atto delle predette Decisioni della Commissione Europea;

Vista la legge regionale 5 giugno 2015 n. 14 "Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" 2014-2020", cofinanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale" e s.m.i.;

Visto il "Regolamento per l'attuazione del Programma operativo regionale (POR) FESR 2014-2020 investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" previsto dall'articolo 3 della succitata L.R. 14/2015, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 136/Pres del 1 luglio 2015 e s.m.i. e che disciplina le modalità di gestione e di attuazione del POR FESR;

Richiamato in particolare, l'articolo 7, comma 3, lettera a), del suddetto Regolamento attuativo che dispone che la Giunta regionale, con deliberazione proposta dagli Assessori competenti per materia, approva i bandi e gli inviti con le relative risorse, procedure e termini, finalizzati all'identificazione dei beneficiari e/o delle operazioni nonché degli Organismi intermedi;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1714 del 4 settembre 2015 con la quale è stato istituito il Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014-2020;

Vista la deliberazione n. 1576 del 6 agosto 2015 della Giunta Regionale, con la quale sono stati fissati i requisiti tecnico-organizzativi-procedurali minimi richiesti agli Organismi intermedi del POR FESR 2014-2020 ed è stato previsto lo svolgimento da parte delle Strutture regionali attuatrici, in raccordo con l'AdG, di una specifica istruttoria finalizzata a verificare il possesso dei requisiti suddetti quale elemento indispensabile ai fini della stipulazione delle Convenzioni;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 569 del 31 marzo 2017, e s.m.i., recante "Politica di coesione 2014-2020 Regolamento (UE) n. 1303/2013. POR FESR 2014-2020. Sviluppo Urbano. Ripartizione obiettivi di realizzazione e risultato e obiettivi minimi di spesa tra le Autorità Urbane di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine";

Vista la Convenzione N.7/PROTUR sottoscritta in data 18 maggio 2017 tra il Servizio sviluppo economico locale in qualità di Struttura regionale attuatrice (di seguito SRA) e l'Autorità urbana Comune di Trieste in qualità di Organismo intermedio (di seguito OI), per lo svolgimento delle funzioni previste dal regolamento per l'attuazione del POR FESR 2014-2020 Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione";

Rilevato che la sopra citata Convenzione prevede, tra le "Funzioni delegate" all'OI ai sensi dell'art. 4, anche le seguenti:

- l'elaborazione delle procedure di attivazione (bandi/inviti) da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale, secondo gli standard individuati dall'AdG in sede di "bando – tipo" e d'intesa con la SRA e l'AdG;

- l'individuazione delle operazioni e, ove questi non siano già stati individuati, dei beneficiari da ammettere a contributo in conformità con i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza e secondo le procedure definite dalla Giunta regionale;

Preso atto, in particolare, che le azioni di competenza dell'OI Comune di Trieste sono le seguenti:

- l'azione 4.1 "Soluzioni tecnologiche per la realizzazione di servizi di e-Government interoperabili, integrati (joined-up services) e progettati con cittadini e imprese, applicazioni di e-procurement e soluzioni integrate per le smart cities and communities (non incluse nell'OT4)";
- l'azione 4.2 "Sostegno al riposizionamento competitivo, alla capacità di adattamento al mercato, all'attrattività per potenziali investitori, dei sistemi imprenditoriali vitali delimitati territorialmente;

Preso atto altresì che l'Azione 4.2 persegue un duplice obiettivo, il primo è quello relativo all'allestimento di specifici spazi individuati e atti ad ospitare attività di impresa (Urban Center), nonché attività di stimolo alla creazione e sviluppo di impresa in ambiti innovativi, il secondo è quello relativo all'erogazione di specifici aiuti dedicati alle imprese nei settori Hightech e Biohightech e che conseguentemente la stessa Azione 4.2 si caratterizza per la compresenza di due tipologie di beneficiari: il Comune di Trieste per la parte dell'intervento inerente l'Urban Center per l'offerta dei servizi reali e le imprese dei comparti Hightech e Biohightech per la parte inerente agli incentivi;

Atteso che in funzione del beneficiario l'Azione 4.2 è stata suddivisa in due Linee di intervento denominate convenzionalmente 4.2.a, a favore dell'Autorità urbana del Comune di Trieste, e 4.2.b, a favore delle imprese;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 2048 del 4 novembre 2016, che ha approvato la pianificazione finanziaria e di risultato ed il calendario di pubblicazione delle procedure di attivazione del Programma, e le successive deliberazioni della Giunta Regionale di modifica e di aggiornamento n. 980 del 01/06/2017, n. 2642 del 28/12/2017 e n. 483 del 26/03/2021;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n.1476 del 4 agosto 2017 con la quale si dà atto della necessità di procedere alla definizione dei criteri di selezione dell'Azione 4.2, modulando gli stessi con riferimento ai due sotto interventi dell'Azione stessa (4.2.a e 4.2.b);

Tenuto conto altresì che, in data 13 e 15 novembre 2017, si sono svolti due incontri tra l'Autorità urbana di Trieste e, rispettivamente, il Servizio gestione fondi comunitari e il Servizio industria e artigianato, finalizzati a fornire indicazioni all'ente comunale in merito alle modalità di perimetrazione delle imprese Biohightech e Hightech, alla definizione dei criteri di selezione relativi alla Linea d'intervento 4.2.b, nonché all'impostazione del bando rivolto alle imprese, tenuto conto delle procedure di attivazione cofinanziate dal POR FESR, già avviate dall'Amministrazione regionale;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 1875 del 31 ottobre 2019 con la quale sono stati approvati in via definitiva i criteri di selezione della Linea d'intervento 4.2.b;

Rilevato che, con riferimento alla struttura del POR e del piano finanziario, approvata con delibera della Giunta regionale n. 1954 del 9 ottobre 2015 e s.m.i., entrambe le linee d'intervento sopra citate trovano copertura finanziaria nell'ambito dell'Azione 4.2, Attività 4.2.a "Favorire l'occupazione e lo sviluppo del tessuto imprenditoriale locale" che presenta una dotazione finanziaria pari ad euro 3.082.957,00 di risorse POR e ad euro 721.810,00 di risorse PAR per un totale complessivo di euro 3.804.767,00;

Rilevato che l'art. 7, comma 4 del succitato Regolamento attuativo prevede, tra l'altro, che nel caso di azioni articolate in diverse linee di intervento ma gestite dallo stesso Servizio, ove necessario, i Direttori centrali, con proprio decreto, provvedano a ripartire le risorse assegnate all'attività fra le linee di intervento, ove presenti nell'ambito della medesima azione;

Considerato, che nel rispetto di quanto previsto dal succitato Regolamento, è intenzione dell'Amministrazione regionale, a seguito dell'approvazione del bando in argomento a valere sull'Azione 4.2, adottare un decreto di ripartizione delle risorse tra le Linee di intervento 4.2.a e 4.2.b;

Vista la Delibera della Giunta regionale n. 2635 del 28 dicembre 2017, con la quale viene approvato l'invito congiunto rivolto al Comune di Trieste anche per la Linea d'intervento 4.2.a, con l'assegnazione di euro 1.804.767,00 a valere sulla medesima Linea, di cui euro 1.082.957,00 di risorse POR ed euro 721.810,00 di risorse PAR;

Considerato che a seguito della suddetta deliberazione n. 2635/2017 la dotazione finanziaria che resta disponibile sull'Azione 4.2, Attività 4.2.a risulta pari ad euro 2.000.000,00, di cui euro 999.999,50 di quota comunitaria, euro 699.999,05 di quota nazionale ed euro 300.001,45 di quota regionale;

Ritenuto pertanto opportuno assegnare le suddette risorse pari a complessivi 2.000.000,00 euro interamente a favore del bando in argomento, volto a favorire lo sviluppo delle imprese Hightech e Biohightech del Comune di Trieste per la Linea d'intervento 4.2.b, secondo quanto previsto dall'Azione 4.2 del POR FESR 2014-2020;

Atteso che le risorse finanziarie potranno essere integrate tramite apposite deliberazioni di Giunta, con eventuali dotazioni aggiuntive, al fine di aumentare l'efficacia dell'azione;

Rilevato altresì che l'art. 15, comma 4, del succitato Regolamento attuativo prevede che "Qualora gli Organismi intermedi non possano operare direttamente a valere sulle risorse finanziarie sul Fondo, con decreto del Direttore centrale competente sono impegnati i fondi a favore degli Organismi intermedi, secondo quanto previsto dalle deliberazioni della Giunta regionale di cui all'art. 7, comma 3, lettera a)";

Visto l'articolo 8 della sopracitata Convenzione che regola, tra l'altro le procedure finanziarie con beneficiari diversi dalle Autorità urbane e prevede che in tale fattispecie l'OI adotta gli atti di concessione, di impegno e di liquidazione (anticipi, rimborsi e saldi) nei confronti dei beneficiari e che la SRA provveda ad erogare a favore dell'OI stesso, previa sua richiesta, anticipi e/o liquidazioni a titolo di rimborso e a saldo delle spese effettivamente sostenute dai beneficiari e ritenute certificabili, secondo le modalità stabilite dalla Convenzione stessa;

Considerato pertanto che, nel rispetto di quanto previsto del succitato Regolamento attuativo, è intenzione dell'Amministrazione regionale, a seguito dell'approvazione del bando in argomento a valere sull'Azione 4.2, Linea di intevento 4.2.b, impegnare euro 2.000.000,00 a favore dell'OI del Comune di Trieste, per la gestione del bando medesimo;

Visto il documento "Elementi essenziali del bando" dell'11 marzo 2019, proposto dal Comune di Trieste e rielaborato, dopo condivisione con la SRA, da parte dell'AdG;

Tenuto conto che, secondo quanto previsto dal Manuale delle procedure per la gestione e controllo del POR, nel rispetto del Codice di condotta del partenariato, di cui al Regolamento (UE) n. 240/2014, il partenariato stesso viene coinvolto nella definizione degli strumenti di attuazione (bandi/ inviti);

Visto che tale coinvolgimento è stato attuato, per il bando della Linea d'intervento 4.2.b., sottoponendo il predetto documento di sintesi a consultazione scritta, attivata con note n. 4556, 4520, 4557 del 13 marzo 2019 e n. 4638 del 15 marzo 2019, congiuntamente ai citati criteri di selezione;

Tenuto conto che, nell'ambito della predetta consultazione, è stata sentita anche l'Autorità Ambientale;

Rilevato che, secondo quanto previsto dal paragrafo 4.2.1 del citato Manuale delle procedure, nel caso in cui la struttura di gestione sia un Organismo intermedio, i bandi e gli inviti sono predisposti dalle Strutture regionali attuatrici o, con specifico riferimento alle Autorità Urbane, sono predisposti dalle stesse e sottoposti alla supervisione delle Strutture regionali attuatrici, prima della trasmissione all'AdG e dell'approvazione da parte della Giunta Regionale;

Visto che tale attività di concertazione multilivello si è sostanziata, nel caso di specie, attraverso lo scambio di comunicazioni informali e l'organizzazione di appositi incontri tra le strutture necessarie;

Vista la determinazione comunale n. 1671 del 17/05/2021 con la quale è stato approvato il testo del bando in argomento;

Vista la versione definitiva della bozza di bando e dei relativi allegati, trasmessi dal Comune di Trieste alla SRA e all'AdG con pec prot. 101639 in data 17/05/2021 assunta al protocollo della Direzione centrale attività produttive e turismo al n. 21356/A di pari data;

Vista altresì la Scheda di attivazione, aggiornata da ultimo in data 17/05/2021, che definisce il quadro programmatico di dettaglio della Linea d'intervento 4.2.b, secondo quanto previsto dal Manuale delle procedure di gestione e controllo del programma, trasmessa alla SRA e all'AdG con nota comunale prot. 101639 in data 17/05/2021;

Preso atto inoltre che ai sensi della determinazione comunale n. 1671/2021 la modulistica citata nel bando sarà approvata dal Comune di Trieste in un momento successivo all'approvazione della presente deliberazione e pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Trieste;

Atteso che l'AdG del POR FESR 2014-2020 e la SRA hanno operato le verifiche di competenza inerenti la congruenza del bando predisposto dall'Autorità urbana di Trieste con la normativa e le disposizioni di gestione e controllo del programma;

Richiamato l'articolo 7, comma 3 lettera a), del succitato Regolamento attuativo;

Ritenuto pertanto di approvare l'allegato bando con i relativi allegati;

Atteso che, in ordine alle disposizioni tecnico - operative contenute nel bando stesso e nei relativi allegati, possono realizzarsi situazioni che rendono opportuno provvedere alla rettifica, all'integrazione e all'adeguamento di talune delle predette disposizioni per corrispondere a esigenze obiettive di funzionalità ed efficacia dell'azione amministrativa;

Considerato che, stante la natura tecnico operativa delle regole gestionali sopra citate, la loro puntuale definizione rientra nella competenza della struttura amministrativa preposta alla gestione, in conformità a quanto previsto dal D.P.Reg 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., recante "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali" e s.m.i.;

Riconosciuta, pertanto, al Direttore del Servizio sviluppo economico locale, o suo delegato, in collaborazione con l'OI del Comune di Trieste, in fase di gestione del predetto bando, la facoltà di apportare i suddetti adeguamenti di natura tecnico operativa alle modalità di attuazione delle attività previste dal bando medesimo;

Su proposta dell'Assessore regionale alle attività produttive e turismo,

La Giunta regionale, all'unanimità

DELIBERA

1. di approvare il bando a valere sull'Azione 4.2 – Linea d'intervento 4.2.b, con il quale sono definiti i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione dei finanziamenti previsti dal POR FESR 2014-2020 a favore delle imprese dei settori Hightech e Biohightech del Comune di Trieste, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;
2. di approvare gli allegati al bando di cui al punto 1, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di assegnare al bando di cui al punto 1 per la Linea di intervento 4.2.b, le risorse non ancora attivate a valere sull'Azione 4.2, Attività 4.2.a, pari a euro 2.000.000,00, di cui euro 999.999,50 di quota comunitaria, euro 699.999,05 di quota nazionale ed euro 300.001,45 di quota regionale;
4. di autorizzare il Direttore del Servizio sviluppo economico locale, o suo delegato, in collaborazione con l'OI del Comune di Trieste, per le finalità indicate in premessa, a provvedere con propri decreti, da pubblicare sul sito internet del POR FESR FVG 2014-2020 e sul Bollettino Ufficiale della Regione, all'adozione di eventuali rettifiche, integrazioni e adeguamenti delle disposizioni di natura tecnico operativa attinenti le modalità di attuazione del bando di cui al punto 1 e agli allegati di cui al punto 2;
5. di dare mandato al Direttore centrale della Direzione centrale attività produttive e turismo di provvedere, con proprio decreto, alla ripartizione delle risorse assegnate tra le linee di intervento 4.2.a e 4.2b e al conseguente primo impegno a valere sul Fondo POR FESR 2014-2020 e contestuale impegno della somma di euro 2.000.000,00 a favore del Comune di Trieste;
6. la presente deliberazione, comprensiva degli allegati, è pubblicata sul sito internet del POR FESR FVG 2014-2020;

7. il bando e i relativi allegati approvati con la presente deliberazione sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione conseguentemente all'adozione degli atti di cui al punto 5.

IL PRESIDENTE: FEDRIGA
IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

Allegato alla Delibera n. ____ del ___________

BANDO

AZIONE 4.2

SOSTEGNO AL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO, ALLA CAPACITA' DI ADATTAMENTO AL MERCATO, ALL'ATTRATTIVITÀ PER POTENZIALI INVESTITORI, DEI SISTEMI IMPRENDITORIALI VITALI DELIMITATI TERRITORIALMENTE

Linea d'intervento 4.2.b

"EROGAZIONE DI SERVIZI E DI AIUTI AGLI INVESTIMENTI A FAVORE DELLE IMPRESE DEI COMPARTI HIGHTECH E BIOHIGHTECH"

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Direzione centrale attività produttive e turismo

Servizio Sviluppo economico locale

Organismo Intermedio: Comune di Trieste - Dipartimento Lavori Pubblici, finanza di progetto e partenariati

Posta certificata: comune.trieste@certgov.fvg.it

Sommario

Capo I FINALITÀ E RISORSE

Art. 1 – Oggetto, finalità e regime di aiuto

1. Il presente bando stabilisce criteri e modalità per la concessione di incentivi a sostegno della creazione e consolidamento delle PMI dei settori BioHighTech e HighTech, al fine di favorire l'occupazione e lo sviluppo del tessuto imprenditoriale locale a valere sul Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 (di seguito POR) Asse IV – OT3 – *Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, del settore agricolo (per il FEASR) e del settore della pesca e acquacoltura (per il FEAMP)* – Azione 4.2 Sostegno al riposizionamento competitivo, alla capacità di adattamento al mercato, all'attrattività per potenziali investitori, dei sistemi imprenditoriali vitali delimitati territorialmente – Linea d'intervento 4.2.b Erogazione di servizi e di aiuti agli investimenti a favore delle imprese dei comparti High Tech BioHighTech.
2. Il bando è emanato ai sensi della legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 (Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale Obiettivo "Investimento in favore della crescita e dell'occupazione 2014-2020") e dell'articolo 7, comma 3, lettera a) del Regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Regione 1 luglio 2015 n. 136 (Regolamento per l'attuazione del Programma operativo regionale (POR) FESR 2014 – 2020 "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione") e s.m.i.
3. I contributi per le iniziative di cui al presente bando sono concessi nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 17 e 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 187/1 di data 26 giugno 2014 e dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352/1 di data 24 dicembre 2013, a concorrenza del massimale previsto da tale regolamento.
4. Con il presente bando l'Amministrazione comunale concorre al perseguimento dei pertinenti risultati attesi previsti dall'Asse IV del POR di seguito complessivamente riportati:

Codifica dell'indicatore	Unità di misura	Valore obiettivo 2023
C001 Numero di imprese che ricevono un sostegno	Numero di imprese	50
C002 Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	Numero di imprese	50
C005 Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno	Numero di imprese	15
C008 Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno (numero nuovi occupati)	Equivalenti a tempo pieno	15
43b31 Addetti delle nuove imprese (Trieste)	Numero Addetti nelle imprese	2.350

5. Nella tabella seguente si riporta l'inquadramento del bando rispetto all'articolazione del POR FESR 2014-2020:

A.1: Asse POR	Asse IV - Sviluppo urbano
A.2: Azione POR	4.2 "Sostegno al riposizionamento competitivo, alla capacità di adattamento al mercato, all'attrattività per potenziali investitori, dei sistemi imprenditoriali vitali delimitati territorialmente." (Rif. Azione 3.3.1 Accordo di Partenariato)
A.3: Attività POR	4.2.a Favorire l'occupazione e lo sviluppo del tessuto imprenditoriale locale
A.4: Linea di intervento POR	4.2.b. Erogazione di servizi e di aiuti agli investimenti a favore delle imprese dei settori High Tech e BioHighTech.
A.5: Tipologia di operazione (natura CUP da tabella contesto PUC)	Codice natura 07: concessione di incentivi a unità produttive
A6: Obiettivo tematico (da Reg. UE 215/14)	OT3 Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, del settore agricolo (per il FEASR) e del settore della pesca e acquacoltura (per il FEAMP)
A.7: Priorità di investimento	3b – Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI in particolare per l'internazionalizzazione
A.8: Obiettivo specifico (da	3 Consolidamento, modernizzazione e diversificazione dei sistemi produttivi

accordo di partenariato)	territoriali
A.9: Campo di intervento (da Reg. UE 215/14)	067. Sviluppo delle attività delle PMI, sostegno all'imprenditorialità e all'incubazione (compreso il sostegno a spin-off e spin-out)
A.10: Forma di finanziamento (da Reg. UE 215/14)	01 Sovvenzione a fondo perduto
A.11: Meccanismo di erogazione territoriale (MET) (da Reg. UE 215/14)	02. Altri approcci integrati allo sviluppo urbano sostenibile

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente bando si intende per:

a) *"progetto"*: il programma d'investimento costituito da una o più iniziative realizzate o che l'impresa intende realizzare;

b) *"microimprese, piccole e medie imprese (PMI)"*: le imprese che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 2 della legge regionale 3/2015 (Rilancimpresa FVG - Riforma delle politiche industriali), in armonia con l'Allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014, con riferimento ai seguenti parametri e soglie di classificazione, fatti salvi i criteri di determinazione di cui alla normativa citata, in particolare per quanto concerne la definizione di impresa associata e collegata:

Dimensione	**Occupati (tenuto conto delle imprese associate e collegate)**	**Fatturato o attivo di bilancio (tenuto conto delle imprese associate e collegate)**	
Microimpresa	0-9	Max 2 ML	Max 2 ML
Piccola impresa	10-49	Max 10 ML	Max 10 ML
Media impresa	50-249	Max 50 ML	Max 43 ML

c) "*nuova impresa*": impresa iscritta al registro imprese della CCIAA competente per territorio da non più di 36 mesi alla data di presentazione della domanda di contributo;

d) "*start-up innovativa*": impresa che possiede le caratteristiche previste dall'articolo 25, comma 2, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (allegato B al bando);

e) *"impresa unica"*: ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1407/2013, si intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni:
   - un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
   - un'impresa ha il diritto di nominare e di revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
   - un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
   - un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima;

f) "*impresa in difficoltà*": impresa che soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:
   a. nel caso di società a responsabilità limitata, diversa dalle PMI costituitesi da meno di tre anni, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto;
   b. nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, diversa dalle PMI costituitesi da meno di tre anni, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;
   c. qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
   d. qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;

e. nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;

g) *"spin-off"*: una nuova unità economica con le stesse caratteristiche delle start-up innovative, costituita da alcuni soggetti che provengono dall'ambito della ricerca accademica, dagli enti di ricerca o da un'impresa esistente dedicata alla valorizzazione commerciale di invenzioni, know-how e competenze maturate negli ambiti di ricerca suddetti e si distingue per il grado di innovatività;

h) *"spin-off accademici e/o dell'università"*: una unità economica costituita su iniziativa dell'università o del personale universitario, ai sensi del D.M. 168/2011 (Regolamento concernente la definizione dei criteri di partecipazione di professori e ricercatori universitari a società aventi caratteristiche di spin-off o start-up universitari in attuazione di quanto previsto all'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240) e della disciplina specifica emanata dalle singole università, finalizzata all'utilizzazione economica dei risultati della ricerca universitaria. Si definiscono "spin-off accademici" le società alle quali l'università non partecipa in qualità di socio e "spin-off dell'università" le società alle quali l'università partecipa in qualità di socio;

i) *"spin-off creati nell'ambito degli IRCCS"*: ai sensi del D.Lgs. 288/2003 "Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3" l'art. 8, comma 5 prevede che *"... al fine di trasferire i risultati della ricerca in ambito industriale e salvaguardando comunque la finalità pubblica della ricerca, le istituzioni e gli enti disciplinate dal presente decreto legislativo possono stipulare accordi e convenzioni, costituire e/o partecipare a consorzi, società di persone o di capitali, con soggetti pubblici e privati di cui sia accertata la qualificazione e l'idoneità …";*

j) *"IRCCS"*: istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ai sensi del d.lgs. 288/2003 e s.m.i., quali enti a rilevanza nazionale dotati di autonomia e personalità giuridica che, secondo standards di eccellenza, perseguono finalità di ricerca, prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo biomedico e in quello dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari, unitamente a prestazioni di ricovero e cura di alta specialità;

k) *"parchi scientifici e tecnologici"*: enti/società che promuovono la nascita e lo sviluppo di aziende ad alto contenuto tecnologico svolgendo attività di trasferimento tecnologico dai centri di ricerca e dalle università verso le aziende;

l) *"cluster tecnologici"*: reti di soggetti pubblici e privati che operano sul territorio regionale, nazionale e internazionale in settori quali la ricerca industriale, la formazione e il trasferimento tecnologico. Funzionano da catalizzatori di risorse per rispondere alle esigenze dei territori e del mercato, coordinare e rafforzare il collegamento tra il mondo della ricerca e quello delle imprese;

m) "*enti di ricerca*": istituzioni scientifiche extrauniversitarie, di carattere pubblico o privato, cui è affidato il compito di promuovere o di svolgere attività di ricerca scientifica diretta all'avanzamento delle conoscenze e delle loro applicazioni in ambito tecnico e scientifico;

n) *"incubatori certificati regionali"*: società di capitali con sede legale o unità locale nel territorio regionale, costituite anche in forma cooperativa, che offrono servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo delle start-up innovative, aventi i requisiti di cui all'articolo 25, comma 5, del decreto legge n. 179/2012;

o) "*Comitato tecnico di valutazione*": ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), il Comitato tecnico di valutazione è l'organo di valutazione tecnica dell'Amministrazione regionale, che esprime pareri in ordine ai progetti di ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico presentati dalle imprese dei comparti industria, artigianato, commercio, turismo e terziario, e negli altri casi previsti con legge regionale;

p) "*Autorità di Gestione*": l'organismo responsabile della gestione e attuazione del POR FESR 2014-2020 secondo quanto stabilito dall'articolo 125 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e come specificato nell'articolo 6 del regolamento di attuazione del POR di cui all'articolo 33, comma 1, lettera g) del presente bando. Tale organismo è individuato nella Direzione centrale finanze - Servizio gestione fondi comunitari della Regione Fvg;

q) "*Struttura Regionale Attuatrice (SRA)*": la Direzione centrale attività produttive e turismo - Servizio sviluppo economico locale della Regione Fvg, responsabile dell'attuazione e della gestione dell'Attività 4.2.b prevista dal POR FESR 2014-2020, che esercita le funzioni e assume le responsabilità connesse all'attuazione del Programma Operativo, secondo quanto stabilito dall'articolo 6 del regolamento di attuazione del POR di cui all'articolo 33, comma 1, lettera g) del presente bando;

r) "*Organismo intermedio*": l'Ufficio del Comune di Trieste che agisce sotto la supervisione dell'Autorità di gestione e della Struttura regionale attuatrice o che svolge mansioni per loro conto nei confronti dei beneficiari che attuano le operazioni, ai sensi dell'art. 2, par. 18, e dall'art. 123, comma 6, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e della Convenzione sottoscritta con l'Amministrazione regionale;

s) "*settore BioHighTech*": classificazione dei codici ISTAT individuati nell'ambito della Strategia regionale di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente del Friuli Venezia Giulia - S3 relativa all'Area di specializzazione e Traiettorie di sviluppo "SMART HEALTH";
t) "*settore HighTech*": classificazione delle divisioni ATECO per ambiti tecnologici come previsti da "Eurostat indicators on High-tech industry and Knowledge – intensive services by Nace Rev.2" per le divisioni relative a Manifacturing Industries - High-technology e Medium-hightechnology e Knowledge based services - Knowledge intensive services (KIS);
u) "*disponibilità di brevettualità*": titolarità da parte dell'impresa di un brevetto come definito dall'Art. 2.2 del Codice della Proprietà Industriale - D. Lgs. 30/2005, registrato presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), lo European Patent Office (EPO) o il World Intellectual Property Organization (WIPO) valido anche in Italia e connesso alla progettualità presentata;
v) *"contratti di rete":* imprese che partecipano a reti d'impresa regolarmente registrate presso la CCIAA;
w) "*riutilizzo strutture edilizie esistenti, ovvero la riconversione di siti produttivi già esistenti*": recupero, riqualificazione e riuso di edifici, anche produttivi, che comportino il riuso degli edifici dismessi o sottoutilizzati, anche per usi diversi da quelli cui gli stessi erano originariamente destinati, finalizzandoli al rilancio dell'economia produttiva, qualora gli stessi versino in stato di abbandono o risultino dismessi o in condizioni tali da creare situazioni di degrado urbano e correlati rischi per l'incolumità dei cittadini e per la sicurezza pubblica a fronte della presentazione di una SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività) o una CILA (Comunicazione inizio lavori asseverata) o, nel caso di interventi di edilizia libera, una perizia asseverata dalla quale si evince la tipologia di intervento;
x) "*etichette ambientali*": possesso da parte dell'impresa di etichette connesse alla progettualità limitatamente a: etichette di Tipo I – etichette ambientali UNI ISO 14024 e/o etichette di Tipo III - UNI ISO 14025-dichiarazioni ambientali e/o altre etichette ambientali di settore purché certificate da un Ente certificatore;
y) *"impresa femminile":* l'impresa in cui la maggioranza delle quote è nella titolarità di donne, ovvero l'impresa cooperativa in cui la maggioranza dei soci è composta da donne e l'impresa individuale il cui titolare è una donna nonché, nel caso della società di persone composta da due soci, la società in accomandita semplice il cui socio accomandatario è una donna e la società in nome collettivo il cui socio donna è anche il legale rappresentante della società (DPReg. 312/2011);
z) *"impresa giovanile":* l'impresa in cui la maggioranza delle quote è nella titolarità di giovani, oppure l'impresa cooperativa in cui la maggioranza dei soci è composta da giovani, l'impresa individuale il cui titolare è un giovane, nonché, nel caso della società di persone composta da due soci (nella quale almeno uno dei soci è giovane), la società in accomandita semplice il cui socio accomandatario è un giovane e la società in nome collettivo il cui socio giovane è anche il legale rappresentante della società. Per giovane si intende la persona fisica di età non superiore ai trentacinque anni (DPReg. 55/2015);
aa) "*persone disabili*" persone dichiarate disabili ai sensi e modalità di cui alla L. 68/99 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e s.m.i. Ai fini delle valutazioni di cui all'Allegato D del presente bando devono essere assunte con contratto di lavoro subordinato in numero superiore alla quota minima prevista dalla legge, in quanto il datore di lavoro già ottempera all'obbligo di cui alla legge 68/1999 o non è soggetto all'obbligo perché occupa un numero di dipendenti considerati ai fini del computo inferiore a 15.

Art. 3 - Dotazione finanziaria

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 14/2015, la dotazione finanziaria del presente bando è pari a euro **2.000.000,00** di fondi POR (quota comunitaria 50%, quota nazionale 35% e quota regionale 15%).
2. Le risorse finanziarie possono essere integrate, tramite deliberazione della Giunta regionale, mediante eventuali dotazioni aggiuntive, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 14/2015 e s.m.i., al fine di aumentare l'efficacia dell'azione.

Capo II BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Art. 4 - Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente bando:
a) le PMI operanti nell'ambito dei settori BioHighTech e HighTech, come definiti dai codici ISTAT ATECO 2007 indicati nell'allegato A, iscritte nel Registro delle imprese e registrate con detti codici nella visura camerale, che svolgono attività coerenti con l'iniziativa presentata;
b) i soggetti aspiranti a costituire una PMI da iscriversi nel Registro delle imprese entro i termini previsti dal comma 5, nel rispetto delle condizioni di cui alla lettera a) del presente comma.

2. Sono altresì beneficiarie le imprese che svolgono attività secondaria attinente ai codici ISTAT ATECO 2007 di cui al comma 1, qualora le iniziative riguardino tali attività.
3. Le imprese beneficiarie devono possedere i seguenti requisiti:
a) avere sede legale o unità operativa/e, destinatarie dell'intervento, attive nel territorio del Comune di Trieste, fatto salvo quanto previsto al comma 4;
b) essere regolarmente costituite e registrate presso il Registro delle imprese delle CCIAA con codice ATECO di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto alla lettera b) del medesimo comma;
c) non essere impresa in difficoltà, come definita dall'articolo 2, comma 1 lettera f);
d) non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla legge, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
e) possedere un'adeguata capacità amministrativa, finanziaria e operativa, come prevista dai criteri generali di ammissibilità del proponente, di cui all'allegato D e valutata, come capacità amministrativa e operativa, in termini di adeguatezza della struttura e dell'assetto organizzativo dell'impresa intesa quale chiarezza e completezza della relazione di progetto in particolare su questi aspetti (ivi contenuti), e, come capacità finanziaria, in termini di possesso della capacità economico-finanziaria, come definita nell'allegato E;
f) non essere destinatarie di sanzioni interdittive concernenti l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);
g) rispettare le norme vigenti in tema di sicurezza sul lavoro di cui alla l.r. 18/2003 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi);
h) trovarsi in situazione di regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali.
4. Possono presentare domanda di contributo anche le imprese che all'atto della presentazione della domanda non abbiano la sede o un'unità operativa attiva sul territorio del Comune di Trieste. L'apertura nel territorio del Comune di Trieste della sede o dell'unità operativa, da iscriversi presso il Registro delle Imprese, deve intervenire entro la data di avvio dell'iniziativa. L'iscrizione deve essere comunicata via PEC al Comune di Trieste – Ufficio contributi POR FESR linea 4. 2. B all'indirizzo comune.trieste@certgov.fvg.it. In caso contrario il contributo non viene concesso.
5. Per i soggetti aspiranti di cui alla lettera b) del comma 1, l'iscrizione nel Registro delle imprese deve avvenire entro la data di avvio dell'iniziativa e deve essere comunicata via PEC al Comune di Trieste – Ufficio contributi POR FESR linea 4. 2.b all'indirizzo comune.trieste@certgov.fvg.it. In caso contrario il contributo non viene concesso.
6. Per le imprese con sede o unità operativa già ubicata nel territorio comunale di Trieste, i requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono accertati prima dell'approvazione della graduatoria, ad eccezione del requisito di cui al comma 3, lettera h), concernente la regolarità contributiva, che è accertato prima della concessione del contributo. Per le imprese che, all'atto della presentazione della domanda, non abbiano la sede o un'unità operativa attiva sul territorio comunale di Trieste, i requisiti di cui al comma 3 lettere a) e h) sono accertati prima della concessione del contributo. Per i soggetti aspiranti imprenditori, i requisiti di cui al presente articolo sono accertati prima della concessione del contributo.

Art. 5 - Settori e attività escluse

1. Non sono ammesse a contributo le imprese che svolgono attività non rientranti fra quelle identificate dai codici ISTAT ATECO 2007 di cui all'articolo 4, comma 1.
2. Ai sensi dell'articolo 1 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 sono esclusi dagli aiuti i settori e le tipologie di aiuto elencati nell'allegato C fermo restando quanto previsto gli articoli 1 e 2 del regolamento medesimo.
3. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 1301/2013, articolo 3, comma 3, non sono in particolare ammesse a contributo:
a) le imprese che svolgono attività di fabbricazione, trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco, identificate dai seguenti codici ISTAT ATECO 2007:
1) 12.00.00 Industria del tabacco;
2) 46.21.21 Commercio all'ingrosso di tabacco grezzo;
3) 46.35.00 Commercio all'ingrosso di prodotti del tabacco.

Capo III INIZIATIVE FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI

Art. 6 - Iniziative finanziabili

1. Sono finanziabili le iniziative di sostegno alla creazione e al consolidamento delle PMI, relative all'attività d'impresa dei settori BioHighTech e HighTech mediante il finanziamento dei costi legati all'avvio dell'attività imprenditoriale e al suo sviluppo, compresi gli investimenti materiali e immateriali, come meglio specificato all'articolo 7.

Art. 7 -Spese ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo le spese strettamente legate alla realizzazione delle iniziative finanziabili, coerenti con il piano di sviluppo dell'attività contenuto nella proposta progettuale e sostenute in data successiva alla data di presentazione della domanda, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 in merito all'ammissibilità di spese sostenute in data antecedente e contribuibili in regime "de minimis", a condizione che almeno una parte delle spese progettuali sia sostenuta dopo la presentazione della domanda.
2. Per la realizzazione delle iniziative sono ammissibili le spese sostenute per le seguenti finalità:
a) costituzione dell'impresa, entro il limite del 20% della spesa complessiva:
   1) prestazioni notarili e del commercialista finalizzate alla costituzione;
   2) consulenze specialistiche finalizzate all'avvio dell'attività d'impresa, non relative all'ordinaria amministrazione e acquisizione di servizi e prestazioni specialistiche finalizzate all'individuazione di eventuali finanziatori dell'attività d'impresa;

b) acquisizione di servizi per consolidamento e primo impianto: spese per l'utilizzo dei locali adibiti all'esercizio dell'attività d'impresa anche in coworking per un importo massimo di 10.000,00 euro e per il periodo di durata delle attività del progetto; messa a disposizione di strumentazione di lavoro e di servizi funzionali all'esercizio dell'attività d'impresa anche in coworking;
c) operazioni di credito: spese di istruttoria e perizia relative ad operazioni di credito effettuate dalle imprese ai fini dell'ottenimento di finanziamenti destinati alla realizzazione dell'attività aziendale, spese di istruttoria per l'ottenimento di garanzie in forma di fideiussioni o di garanzie a prima richiesta, rilasciate nell'interesse dell'impresa beneficiaria da banche, istituti assicurativi e confidi di cui all'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269;
d) promozione dell'attività d'impresa: spese di pubblicità e attività promozionali, anche per la partecipazione a fiere ed eventi, legate all'avvio ed allo sviluppo dell'impresa, nel limite di spesa massima del 15% della spesa complessiva del progetto, in particolare sono ammissibili:
   1) i costi relativi all'acquisizione ed attuazione di campagne promozionali, stampa e realizzazione di marchi, loghi, immagini coordinate, brochure, newsletter;
   2) il costo di affitto dello stand e del suo allestimento, esclusi rimborsi di vitto, alloggio e viaggio;
   3) i costi per la realizzazione o ampliamento del sito internet e di altri mezzi di promozione web, quali realizzazione di app o di strumenti e modalità in ambito internet.

I beneficiari, pena la non ammissibilità della relativa spesa, dovranno utilizzare gli elementi grafici previsti dal POR FESR (come da manuale pubblicato nella sezione dedicata al Programma del sito istituzionale www.regione.fvg.it – area tematica: fondi europei – POR FESR - materiali di supporto per i proponenti e beneficiari) in tutti i materiali di comunicazione destinati a far conoscere, promuovere o fornire informazioni su progetti, prodotti, servizi o infrastrutture finanziate nell'ambito del Programma;
e) servizi di consulenza o servizi equivalenti, non riferiti all'ordinaria amministrazione, prestati anche dagli incubatori certificati regionali, finalizzati:
   1) all'accompagnamento delle imprese dalla concezione dell'idea imprenditoriale al suo primo sviluppo attraverso attività di sostegno operativo e manageriale;
   2) all'assistenza per la redazione del business plan, anche al fine di analizzare gli aspetti finanziari in vista di una futura operazione di venture-capital;
   3) alla consulenza e assistenza per la brevettazione; all'organizzazione di eventi anche per attività promozionali, compresa la previsione di incontri con potenziali investitori, finanziatori, altre imprese, associazioni di categoria, enti di ricerca e altri potenziali partner;

f) investimenti: spese relative alla realizzazione di opere e all'acquisto dei seguenti beni strettamente funzionali all'esercizio dell'attività produttiva:
   1) opere di adeguamento e ristrutturazione: realizzazione di opere per adeguamento e ristrutturazione funzionale dei locali per l'attività d'impresa o necessarie all'installazione di impianti, macchinari e attrezzature;
   2) progettazione, direzione lavori e collaudo ed altre spese tecniche relative alle opere di cui al numero 1) nel limite massimo del 15% del costo delle stesse;

3) macchinari, impianti, arredi e attrezzature anche informatiche: impianti specifici, macchinari, attrezzature consistenti nei beni materiali che singolarmente o in virtù della loro aggregazione funzionale costituiscono beni strumentali all'attività di impresa; arredi (mobili necessari per l'attività d'impresa con esclusione di suppellettili e complementi d'arredo); hardware e strumentazioni informatiche;
4) beni immateriali: acquisto di brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, know-how o altre forme di proprietà intellettuale, diritti di licenza di sfruttamento o di conoscenze tecniche anche non brevettate e software.

3. Le spese di cui al comma 2, qualora l'impresa opti per il regime "de minimis", sono ammissibili anche se fatturate e pagate antecedentemente alla presentazione della domanda e comunque non prima del 01 novembre 2020 a condizione che almeno una parte sia sostenuta dopo della presentazione della domanda.
4. I beni devono essere acquistati nuovi di fabbrica e tale acquisto viene documentato in fase di rendicontazione con la presentazione della relativa fattura. Sono ammissibili anche i costi relativi ad oneri accessori quali spese di trasporto e di installazione.
5. I beni devono essere consegnati, installati e messi a disposizione presso la sede o l'unità operativa in cui viene realizzata l'iniziativa. Nel caso in cui non sia chiara in fattura la sede di destinazione del bene, è necessario allegare il relativo documento di trasporto.
6. Le spese di cui al comma 2, lettera f), numero 1), sono ammissibili a condizione che la struttura produttiva e gli impianti al momento della presentazione della domanda di contributo siano di proprietà dell'impresa ovvero che la stessa disponga di un titolo di possesso di durata almeno pari a quella del vincolo di stabilità, previo assenso scritto del proprietario.
7. Le spese relative all'acquisizione di beni, consulenze e servizi non sono ammissibili a fronte di rapporti giuridici, instaurati a qualsiasi titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci ovvero tra coniugi, parenti e affini fino al secondo grado, qualora tali rapporti assumano rilevanza ai fini della concessione di aiuto.
8. I criteri per la determinazione delle spese ammissibili sono riportati nell'allegato F e devono essere rispettati pena l'inammissibilità delle stesse.
9. Gli attivi immateriali sono ammissibili per il calcolo dei costi di investimento se soddisfano le seguenti condizioni:
a) sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti;
b) sono ammortizzabili;
c) sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente;
d) figurano all'attivo dell'impresa beneficiaria dell'aiuto e restano associati al progetto per cui è concesso l'aiuto per almeno tre anni.

Art. 8 - Spese non ammissibili

1. Per la realizzazione delle iniziative non sono ammissibili le spese diverse da quelle previste all'articolo 7 e, in particolare, quelle relative a:
a) utilizzo dei locali adibiti all'esercizio dell'attività d'impresa afferenti l'Urban Center delle imprese sito in Corso Cavour, 2/2 a Trieste (a valere su altra linea contributiva specifica);
b) spese per il personale;
c) viaggi e missioni dei dipendenti e dei soci/titolari dell'impresa e corsi di formazione del personale;
d) acquisto di terreni e fabbricati;
e) costruzione di fabbricati;
f) impianti generali, opere edili, acquisto di arredi non strettamente funzionali all'attività d'impresa;
g) macchinari ed attrezzature non strettamente funzionali all'attività d'impresa;
h) leasing;
i) operazioni di lease-back;
j) beni o materiali usati, minuteria ed attrezzi di lavoro e materiale analogo e spese di consumo e di uso ordinario;
k) consulenze continuative o periodiche connesse all'attività ordinaria dell'impresa, quali consulenze economico-finanziarie, servizi di contabilità o revisione contabile, consulenze fiscali e legali;
l) redazione, predisposizione e aggiornamento di manuali d'uso e manuali utente;
m) attività di consulenza avente per oggetto la predisposizione della domanda di contributo e della rendicontazione;
n) certificazione di qualità, omologazione ed attestazioni di conformità, deposito dei marchi e registrazione dei brevetti;
o) canoni e contratti pluriennali di manutenzione e assistenza;
p) IVA e ogni altro tributo od onere fiscale, salvo nei casi in cui non siano recuperabili dal beneficiario;
q) spese accessorie quali tasse, valori bollati, aggi, perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari, ammende e penali;

r) noleggio;
2. Non è ammissibile la concessione di incentivi di qualsiasi tipo a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado, qualora i rapporti giuridici instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione degli incentivi.

Art. 9 - Limiti di spesa e di contributo

1. Il limite minimo di spesa ammissibile del programma di investimento è di 10.000,00 euro.
2. L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad un'impresa unica, così come definita all'articolo 2, comma 1, lettera e) non può superare 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.
Ai fini del rispetto della regola "de minimis", il legale rappresentante dell'impresa richiedente rilascia, al momento della presentazione della domanda di contributo, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante il rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1407/2013.
3. L'importo massimo del contributo concedibile è di 40.000,00 euro.

Art. 10 - Durata e termini di realizzazione del progetto

1. Il progetto deve concludersi e la spesa deve essere sostenuta e rendicontata entro 10 mesi dalla data di avvio del medesimo. Le date di avvio e di conclusione saranno indicate nel provvedimento di concessione. È fatto salvo l'accoglimento di motivata richiesta di proroga del termine di conclusione del progetto e di invio della rendicontazione, se presentata prima della scadenza del termine stesso. Tale proroga è accordabile per un periodo congruo e comunque non superiore a 2 mesi e solo se viene garantito il rispetto dei termini previsti dal POR per l'ammissibilità e successiva certificazione della spesa alla Commissione europea.
2. Le imprese devono avviare l'iniziativa in data successiva a quella di presentazione della domanda e comunque entro 60 giorni dalla data della comunicazione di ammissione in graduatoria e dell'assegnazione del contributo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7 in merito alla retroattività della spesa in regime "de minimis" che determina, altresì, l'avvio dell'iniziativa in data antecedente e comunque retroattiva. È fatto salvo, inoltre, l'accoglimento di motivata richiesta di proroga fermo restando il termine di conclusione indicato nel provvedimento di concessione.
3. Le imprese comunicano, entro il termine di 15 giorni dalla data della comunicazione di ammissione in graduatoria e dell'assegnazione del contributo, la data di avvio dell'iniziativa utilizzando il facsimile disponibile sul sito www.comune.trieste.it nelle sezioni dedicate al bando, fatto salvo quanto previsto per gli aspiranti imprenditori di cui all'art. 4 comma 5.
4. Per data di avvio dell'iniziativa si intende il verificarsi della prima delle seguenti circostanze:
   a. nel caso di fornitura di beni, la data dell'ordine giuridicamente vincolante ovvero, in mancanza, la data del documento di trasporto. In assenza di quest'ultimo, la data della prima fattura;
   b. nel caso di fornitura di servizi, consulenze e collaborazioni, la data del contratto giuridicamente vincolante ovvero, in mancanza, la data della prima fattura.
   c. nel caso di interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia ai sensi dell'articolo 4 della Legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (codice regionale dell'edilizia) e s.m.i. la data di inizio lavori specificata nella documentazione trasmessa all'Amministrazione comunale ovvero, negli altri casi, la data della prima fattura.
5. Entro il termine di rendicontazione tutti gli impianti, macchinari, attrezzature e arredi, gli hardware e i software oggetto di contributo devono essere consegnati ed installati presso la sede dell'impresa.

Art. 11 - Intensità dell'agevolazione

1. Il proponente, al momento di presentazione della domanda, sceglie il regime di aiuto di cui intende beneficiare per le spese afferenti l'intero progetto: "de minimis" o "in esenzione". Non sono ammissibili regimi di aiuto diversi nell'ambito della medesima iniziativa.
2. Alle seguenti spese, ammissibili esclusivamente se il proponente sceglie il regime "de minimis", si applicano le intensità di aiuto pari al 60%, nel caso di imprese già esistenti, e al 70%, nel caso di imprese che si costituiscono entro i termini fissati dal bando:
a) spese per la costituzione dell'impresa di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a);
b) acquisizione di servizi per consolidamento e primo impianto di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b);
c) spese relative ad operazioni di credito di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c);
d) spese per la promozione dell'attività d'impresa di cui all'articolo 7, comma 2, lettera d).
3. Alle spese relative ai servizi di consulenza di cui all'articolo 7, comma 2, lettera e) l'intensità di aiuto applicabile è:
a) nel caso di regime "de minimis", pari al 60%, nel caso di imprese già esistenti, e al 70%, nel caso di imprese che si costituiscono entro i termini fissati dal bando;

b) nel caso di regime "in esenzione", pari al 50% come previsto dal regolamento (Ue) 651/2014 articolo 18 (Aiuti alle PMI per servizi di consulenza).
4. Alle spese per investimenti di cui all'articolo 7, comma 2, lettera f) l'intensità di aiuto applicabile è:
a) nel caso di regime "de minimis", pari al 60%, nel caso di imprese già esistenti, e al 70%, nel caso di imprese che si costituiscono entro i termini fissati dal bando;
b) nel caso di regime "in esenzione", rispettivamente, pari al 10% per le medie imprese e al 20% per le micro e piccole imprese, come previsto dal regolamento (Ue) 651/2014, articolo 17 (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI).

Art. 12 - Divieto di cumulo

1. I contributi previsti dal presente bando non sono cumulabili con altre misure di aiuto di Stato, anche in regime "de minimis" concesse a livello regionale, nazionale ed europeo, e qualsiasi altro finanziamento concesso per le medesime spese.
2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, i contributi sono cumulabili con aiuti di Stato o "de minimis" erogati sotto forma di garanzia, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità massima di aiuto prevista dal Regolamento (UE) n. 651/2014 per gli aiuti di stato e dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 per il de minimis e che siano esclusivamente concessi a valere su fondi FESR.
3. È consentito il concorso con misure agevolative fiscali aventi carattere di generalità ed uniformità non costituenti aiuti di Stato.

Capo IV MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Art. 13 - Domanda di contributo e relativa documentazione

1. La domanda di contributo è redatta e presentata all'Organismo Intermedio Comune di Trieste – Ufficio contributi POR FESR linea 4.2.b attraverso il sistema di presentazione delle domande on-line, accessibile dal sito www.comune.trieste.it nelle sezioni dedicate al bando.
2. Le imprese presentano una sola domanda di contributo a valere sul presente bando.
3. Costituiscono parte integrante della domanda tutti i seguenti documenti:

a) la relazione dettagliata del progetto che illustra le caratteristiche soggettive dell'impresa, i contenuti, gli obiettivi delle iniziative programmate, il periodo di svolgimento, le risorse da utilizzare, il business plan che sintetizza il progetto imprenditoriale, prevedendo un programma di sviluppo, nonché gli elementi utili alla valutazione delle iniziative programmate, sulla base dei parametri previsti dalla scheda di valutazione;
b) il quadro di spesa dettagliato;
c) l'elenco delle dichiarazioni sostitutive, attestanti in particolare i requisiti di seguito elencati e delle attestazioni di presa visione della nota informativa di cui al comma 6, di assunzione di responsabilità dei contenuti della documentazione di domanda e di impegno al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 26, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o altro soggetto di cui all'articolo 14, comma 2, lettera a):
1) il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 4, comma 3, lettere a), c), d) ed f) ossia essere impresa attiva nel territorio comunale, fatto salvo quanto previsto per le imprese che non abbiano al momento della presentazione della domanda una sede/unità locale attiva nel territorio comunale o siano aspiranti imprenditori, non in difficoltà secondo la definizione comunitaria, non sottoposta a procedura concorsuale;
2) i dati relativi alla capacità economico-finanziaria dell'impresa, di cui all'articolo 4, comma 3, lettera e), determinati secondo le modalità di cui all'allegato E;
3) il rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 e ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera g);
4) il rispetto del divieto di cumulo ai sensi dell'articolo 12;
5) la dimensione aziendale di PMI come prevista dalla definizione comunitaria di cui all'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014;
6) i parametri richiesti per la verifica del rispetto del massimale di cui al Regolamento (UE) 1407/2013, nel caso in cui l'impresa richieda il contributo in regime "de minimis";
7) l'indipendenza dall'impresa di consulenti/fornitori/prestatori d'opera;
8) il rispetto dei requisiti richiesti per l'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di valutazione legati all'ambito soggettivo del proponente, qualora l'impresa richieda l'attribuzione dei punteggi relativi ai seguenti criteri:

a. iniziative presentate da imprese caratterizzate dalla presenza (oltre ai minimi previsti dalla legge) di persone disabili;
b. rilevanza dell'istruzione universitaria in azienda, in termini di percentuale di addetti in possesso di almeno il titolo di dottorato di ricerca e/o PhD sul totale delle risorse umane.

Nel caso di aspirante imprenditore le dichiarazioni, ai sensi del presente comma 3 lettera c), saranno rese sotto forma di dichiarazioni sostitutive solo successivamente, prima della concessione del contributo.

4. Devono essere altresì allegati alla domanda, in particolare:
a) copia del modello F23 o modello F24 concernente il pagamento dell'imposta di bollo di cui al comma 7;
b) lettere di intenti non vincolanti oppure contratti con clausola condizionale che ne subordina l'efficacia all'ottenimento del contributo, contenenti tutti gli elementi identificativi delle attività da svolgere, fermo restando che i contratti devono essere presentati al più tardi contestualmente alla rendicontazione della spesa;
c) curriculum o scheda di presentazione dei soggetti prestatori delle consulenze di cui all'articolo 7, comma 2;
d) procura riportante i poteri di firma dell'eventuale procuratore firmatario di cui all'articolo 14, comma 2, lettera a), qualora non siano riportati in visura;
e) procura redatta secondo il fac-simile approvato con le modalità di cui al comma 6 e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa individuale, con cui viene incaricato il soggetto delegato alla sottoscrizione e presentazione della domanda di cui all'articolo 14, comma 2, lettera b).

5. La mancata presentazione della relazione dettagliata del progetto e del quadro di spesa dettagliato comporta la non ammissibilità della domanda stessa.
6. I fac-simili dei documenti di cui al comma 3 sono approvati con determinazione del Direttore del Dipartimento Lavori Pubblici, finanza di progetto e partenariati del Comune di Trieste e pubblicati sul sito www.comune.trieste.it nelle sezioni dedicate al bando, unitamente alla nota informativa recante le informazioni sul procedimento, ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
7. La domanda è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo di euro 16,00, da versare tramite il modello F23 o F24, secondo le indicazioni riportate nelle linee guida di cui all'articolo 14, comma 6.

Art. 14 - Presentazione della domanda

1. La domanda è predisposta e presentata all'Organismo Intermedio Comune di Trieste – Ufficio contributi POR FESR linea 4.2.b solo ed esclusivamente per via telematica tramite il sistema di presentazione delle domande on-line a cui si accede mediante autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b) del Codice dell'Amministrazione digitale (SPID-Sistema pubblico di identità digitale, CNS-Carta nazionale dei servizi, CRS-Carta regionale dei servizi) o con firma digitale qualora contenente un certificato di autenticazione CNS compatibile, secondo le modalità riportate nelle linee guida di cui al comma 6. La domanda si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale. Il sistema inoltra apposita email di notifica.
2. La domanda può essere sottoscritta e inoltrata:
a) dal legale rappresentante dell'impresa o titolare di impresa individuale o procuratore interno all'impresa o, nel caso di aspirante imprenditore, dal soggetto proponente l'iniziativa;
b) da soggetto esterno delegato tramite formale procura da parte dal legale rappresentante dell'impresa o titolare di impresa individuale;
3. I soggetti di cui al comma 2 possono conferire, tramite il sistema di presentazione delle domande on-line, delega operativa a terzi per la mera compilazione della domanda.
4. La domanda è presentata, dalle ore 10.00 del giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando sul BUR della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia alle ore 16.00 del quarantesimo giorno successivo alla pubblicazione. Ai fini del rispetto del termine di presentazione delle domande, fa fede la data e l'ora di convalida finale effettuata tramite il sistema di presentazione delle domande on-line.
5. Qualora i documenti allegati alla domanda e caricati sul sistema siano firmati digitalmente, la firma digitale o la firma elettronica qualificata apposta è considerata valida se basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del "Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio" del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (cd. Regolamento EIDAS). La firma deve essere apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del Regolamento EIDAS.
6. Le linee guida a supporto della predisposizione e dell'invio della documentazione attraverso il sistema di presentazione delle domande on-line sono pubblicate sul sito www.comune.trieste.it nelle sezioni dedicate al bando.

Capo V ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLA DOMANDA E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

Art. 15 - Istruttoria preliminare delle domande

1. Le domande presentate sono oggetto di una preliminare istruttoria di ammissibilità e non vengono ammesse né sottoposte a valutazione tecnica, qualora:
a) siano inoltrate con modalità diverse dall'inoltro per via telematica tramite il sistema di presentazione delle domande on-line;
b) siano assenti i documenti obbligatori di cui all'articolo 13, comma 3, lettere a), b) e c);
c) non siano rispettati i limiti minimi di spesa di cui all'articolo 9 comma 1;
d) siano ulteriori rispetto alla prima domanda validamente presentata dalla medesima impresa, ai sensi dell'art. 13 comma 2;
e) non siano sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa o da soggetto titolato a rappresentare l'impresa o, nel caso di aspirante imprenditore, dal soggetto proponente l'iniziativa.

Art. 16 - Istruttoria completa delle domande, valutazione e selezione dei progetti

1. I progetti che hanno superato l'istruttoria preliminare, sono oggetto delle verifiche istruttorie volte a:
a) accertare la sussistenza dei criteri di ammissibilità generali di cui alla sezione 1 dell'allegato D, tra cui la correttezza dei dati inseriti in domanda e la sussistenza dei requisiti previsti agli articoli 4, 9 e 12;
b) valutare il progetto sulla base dei criteri di valutazione tecnica di cui alla sezione 2 dell'allegato D;
c) procedere alla verifica amministrativa dei criteri di valutazione legati all'ambito soggettivo del proponente, indicati nella sezione 3 dell'allegato D;
d) accertare l'ammissibilità delle voci di spesa preventivate.
2. La regolarità contributiva è accertata prima dell'adozione del provvedimento di concessione di cui all'articolo 18. I requisiti attestati con dichiarazione sostitutiva sono oggetto di controllo a campione successivo all'approvazione della graduatoria, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000.
3. Ove la domanda sia ritenuta incompleta, l'Organismo Intermedio ne dà comunicazione all'interessato assegnando un termine non superiore a 15 giorni per provvedere all'integrazione. Può essere concessa la proroga del termine, per una sola volta e per un massimo di 7 giorni, a condizione che la richiesta sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. Qualora le integrazioni richieste non vengano prodotte nei termini assegnati, si procede con l'istruttoria sulla base della documentazione agli atti.
4. Non sono sanabili e determinano l'inammissibilità della domanda, oltre che la carenza degli elementi già oggetto di istruttoria preliminare, la presentazione della relazione tecnica del progetto priva degli elementi di completezza e dettaglio, che non consentano la valutazione del progetto da parte del Comitato tecnico, fatta eccezione per chiarimenti su singoli e specifici aspetti tecnici richiesti dal Comitato medesimo.
5. Le iniziative vengono sottoposte al parere del Comitato tecnico che ne valuta la congruità e pertinenza all'iniziativa delle spese, delle consulenze e servizi sulla base della relazione fornita dall'impresa, l'adeguata competenza delle professionalità coinvolte, in relazione all'attività richiesta. La spesa preventivata può essere rideterminata o non ammessa in carenza di adeguata illustrazione della pertinenza all'iniziativa, della modalità di determinazione della medesima o della competenza/professionalità dei soggetti coinvolti.
6. Il Comitato tecnico valuta altresì la valenza tecnica dei progetti attribuendo un punteggio sulla base dei criteri di valutazione indicati nella sezione 2 dell'allegato D.
7. Al punteggio ottenuto dalla valutazione tecnica dei progetti ammissibili ai sensi del comma 6, viene sommato il punteggio ottenuto dalla verifica amministrativa dei criteri legati all'ambito soggettivo del richiedente, indicati nella sezione 3 dell'allegato D, dando luogo al punteggio complessivo del progetto in base al quale lo stesso viene collocato in graduatoria.
8. Ai fini della conferma del punteggio assegnato, il mantenimento dei requisiti previsti per l'attribuzione del punteggio premiale viene verificato, in sede di rendicontazione dei progetti, per i seguenti criteri di valutazione, di cui all'allegato D, sezione 2:
a) ricadute ambientali, di cui ai criteri:
- prevenzione e riciclo dei rifiuti,
- riduzione dell'inquinamento e di sostanze inquinanti;
- risparmio di risorse idriche ed energetiche e loro efficientamento, anche attraverso l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;
- limitazione del consumo di suolo attraverso il riutilizzo strutture edilizie esistenti, ovvero la riconversione di siti produttivi già esistenti;
9. La domanda per accedere agli incentivi non è accolta nei seguenti casi:

a) per esito negativo delle verifiche istruttorie di cui al comma 1 o in quanto la documentazione agli atti non consente di concludere l'istruttoria amministrativa;
b) per esito negativo della valutazione tecnica di cui ai commi 4, 5 e 6 o in quanto la documentazione agli atti non consente di valutare tecnicamente il progetto, su espresso parere del Comitato tecnico;
c) per rinuncia da parte dell'impresa.
10. L'Organismo Intermedio, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000.

Art. 17 - Graduatoria dei progetti ammissibili

1. La graduatoria viene stilata sulla base del punteggio complessivo di valutazione assegnato a ciascun progetto.
2. A parità di punteggio, viene data priorità all'ordine cronologico di presentazione delle domande, attestato dal numero progressivo di protocollo, assegnato nel rispetto dell'ordine di inoltro telematico tramite il sistema di presentazione delle domande on-line.
3. La graduatoria è approvata con determinazione del Direttore del Dipartimento Lavori Pubblici, finanza di progetto e partenariati del Comune di Trieste e pubblicata sul B.U.R. e sul sito www.comune.trieste.it nelle sezioni dedicate al bando, unitamente all'elenco delle domande non ammesse.
Con medesimo provvedimento è disposta l'assegnazione delle risorse, nei limiti della disponibilità finanziaria di cui all'articolo 3, ai progetti meglio classificatisi in graduatoria, secondo l'ordine di posizionamento all'interno della stessa e fino ad esaurimento delle risorse disponibili. L'Organismo Intermedio comunica alle imprese interessate l'ammissione o la non ammissione a finanziamento.
4. Qualora le risorse disponibili non consentano di finanziare integralmente l'ultimo progetto utilmente collocato in graduatoria, ne è disposto il finanziamento parziale, nei limiti delle risorse disponibili, con riserva di integrazione con eventuali risorse sopravvenute.
5. Qualora non tutti i progetti ammessi in graduatoria siano finanziabili per insufficiente disponibilità di risorse finanziarie e si rendano disponibili successivamente ulteriori risorse, l'Organismo Intermedio procede allo scorrimento della graduatoria.
6. Le domande ammesse in graduatoria che non possono essere finanziate entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'approvazione della graduatoria a causa di insufficienti risorse finanziarie, vengono archiviate e dell'archiviazione è data tempestiva comunicazione all'impresa.

Art. 18 - Concessione del contributo

1. Il provvedimento di concessione è adottato entro 180 giorni dal termine finale per la presentazione delle domande, fatte salve le sospensioni dei termini del procedimento istruttorio previste dall'articolo 7 della legge regionale 7/2000, ed è trasmesso al beneficiario. Il provvedimento di concessione contiene le condizioni per il sostegno relative a ciascuna operazione, il piano finanziario e il termine per l'esecuzione, ai sensi dell'articolo 125, paragrafo 3, lettera c) del Regolamento 1303/2013.
2. Il contributo non è concesso, previa comunicazione dei motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000, ad eccezione dei casi di rinuncia:
a) in assenza del requisito di regolarità contributiva (DURC) di cui all'articolo 4, comma 3, lettera h);
b) per rinuncia da parte dell'impresa.
3. Sui siti internet istituzionali, nelle sezioni dedicate al bando, sono pubblicati i dati di sintesi dei progetti finanziati, ai sensi, in particolare, delle seguenti norme:
a) regolamento (UE) n. 1303/2013, articolo 115, paragrafo 2 e allegato XII, che prevede in particolare la pubblicazione della denominazione del progetto e della descrizione sintetica dello stesso;
b) decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni - Decreto trasparenza), articolo 26.
4. I beneficiari sono tenuti a informare il pubblico sul sostegno ottenuto dal FESR entro 3 mesi dall'avvio del progetto o, per i progetti avviati precedentemente alla concessione del contributo, entro 3 mesi dalla comunicazione della concessione, e fino all'adozione dell'atto di approvazione della rendicontazione, con le seguenti modalità:
a) fornendo sul proprio sito web, laddove esistente, una breve descrizione del progetto, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione europea;
b) collocando almeno un poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3), che indichi il sostegno finanziario dell'Unione Europea, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso della sede in cui viene realizzato il progetto, predisposto conformemente alle caratteristiche tecniche pubblicate sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al POR FESR.
5. Qualora i beneficiari realizzino iniziative inerenti il progetto finanziato che prevedono la partecipazione di pubblico e comunque misure di informazione e comunicazione, gli stessi sono tenuti a rendere evidente, su tutta la

documentazione elaborata e distribuita, la fonte del finanziamento tramite l'apposizione del logo del Programma e dei loghi dei finanziatori (UE, Stato e Regione).
6. Nel caso di spese sostenute ai sensi dell'articolo 7, comma 2 lettera d) i beneficiari, pena la non ammissibilità della relativa spesa, dovranno utilizzare gli elementi grafici previsti dal POR FESR (come da manuale pubblicato nella sezione dedicata al Programma del sito istituzionale www.regione.fvg.it – area tematica: fondi europei – POR FESR - materiali di supporto per i proponenti e beneficiari) in tutti i materiali di comunicazione destinati a far conoscere, promuovere o fornire informazioni su progetti, prodotti, servizi o infrastrutture finanziate nell'ambito del Programma.
7. Qualora richiesto dall'Organismo Intermedio, i beneficiari trasmettono una sintesi del progetto, gli obiettivi e i risultati dello stesso, eventualmente corredati da materiale fotografico o video di libera diffusione, a fini di promozione e divulgazione delle attività e dei risultati del Programma. Tale materiale e le informazioni fornite potranno essere liberamente pubblicati sul sito web del Comune di Trieste e sul citato sito del POR FESR, sul rapporto annuale di esecuzione o utilizzati quale informazione descrittiva dell'avanzamento del Programma e in altre iniziative di diffusione.

Capo VI REALIZZAZIONE E MODIFICA DELLE INIZIATIVE

Art. 19 - Realizzazione e variazioni delle iniziative ammesse a contributo

1. Il soggetto beneficiario realizza il progetto conformemente al preventivo approvato, sia per quanto concerne l'aspetto tecnico che per quanto riguarda le voci ed i relativi valori di spesa ammessi.
2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, nel caso in cui le iniziative necessitino di variazioni rispetto al programma di intervento approvato, il soggetto beneficiario ne dà tempestiva e motivata comunicazione all'Organismo Intermedio, che provvede alla valutazione ed all'eventuale approvazione delle variazioni entro 30 giorni dalla comunicazione, sentito il parere del Comitato tecnico qualora ne sia rilevata l'opportunità o sussistano dubbi circa la conformità tra le spese ammesse e la variazione proposta. Non sono ammissibili richieste di variazione delle iniziative presentate prima della concessione del contributo.
3. Qualora, in sede di rendicontazione, sia accertata una minore spesa rispetto a quella approvata, sentito il parere del Comitato tecnico, il contributo concesso viene rideterminato in proporzione.
4. Le variazioni alle iniziative progettuali non determinano in alcun caso l'aumento del contributo concesso complessivamente.
5. Le variazioni non devono comportare una riduzione della spesa ammessa rispetto al preventivo approvato del 60%, pena la revoca della concessione del contributo.
6. Le variazioni non devono altresì comportare una riduzione della spesa ammessa del 40% rispetto ai limiti minimi previsti all'articolo 9, comma 1, pena la revoca della concessione del contributo.
7. Il mancato rispetto dei requisiti, attestati con dichiarazione sostitutiva, previsti per l'attribuzione del punteggio premiale relativamente ai criteri di valutazione di cui all'articolo 16, commi 6, 7 e 8[1], comporta in sede di rendicontazione la rideterminazione del punteggio e, qualora lo stesso risulti inferiore a quello assegnato all'ultima impresa utilmente collocata in graduatoria, la concessione del contributo viene revocata, fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni mendaci.
8. Devono essere altresì comunicate, fino alla scadenza del vincolo di stabilità delle operazioni di cui all'articolo 27, le variazioni inerenti i dati anagrafici dell'impresa, quali la ragione sociale/denominazione, l'indirizzo della sede legale/unità locale, l'indirizzo di posta elettronica certificata.

Art. 20 - Operazioni societarie e subentro

1. Ai sensi dell'articolo 32 ter della legge regionale 7/2000, in caso di variazioni soggettive dei beneficiari anche a seguito di conferimento, scissione, scorporo, fusione, trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, gli incentivi assegnati, concessi o erogati, possono essere, rispettivamente, concessi o confermati in capo al subentrante, accertato il rispetto delle sottoelencate condizioni:
a) il subentrante è in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso all'incentivo;
b) è verificata la prosecuzione dell'attività in capo al subentrante;

[1] Relativamente ai criteri: iniziative presentate da imprese caratterizzate dalla presenza (oltre ai minimi previsti dalla legge) di persone disabili, rilevanza dell'istruzione universitaria in azienda, in termini di percentuale di addetti in possesso di almeno il titolo di dottorato di ricerca e/o PhD sul totale delle risorse umane, nonché prevenzione e riciclo dei rifiuti, riduzione dell'inquinamento e di sostanze inquinanti, risparmio di risorse idriche ed energetiche e loro efficientamento, anche attraverso l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e limitazione del consumo di suolo attraverso il riutilizzo strutture edilizie esistenti, ovvero la riconversione di siti produttivi già esistenti.

c) è mantenuta, anche parzialmente, l'occupazione dei lavoratori già impiegati nell'impresa originariamente beneficiaria;
d) il subentrante si impegna a rispettare gli obblighi e i vincoli di cui agli articoli 26 e 27.
2. La domanda di subentro deve essere presentata tempestivamente allegando copia dell'atto registrato e le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti e l'impegno alla prosecuzione dell'attività con assunzione dei relativi obblighi. La domanda, predisposta secondo il fac-simile pubblicato sul sito www.comune.trieste.it nelle sezioni dedicate al bando, va sottoscritta digitalmente ed inoltrata via PEC all'indirizzo comune.trieste@certgov.fvg.it.
3. Qualora l'operazione societaria intervenga tra la data di presentazione della domanda di contributo e l'assegnazione del contributo con l'approvazione della graduatoria, la relativa domanda di contributo e l'eventuale domanda di subentro non sono ammesse, ai sensi dell'articolo 32 ter della legge regionale 7/2000.
4. Nel caso in cui la domanda di subentro pervenga all'Organismo Intermedio nel periodo ricompreso tra l'approvazione della graduatoria e l'adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni, l'Organismo Intermedio avvia nuovamente l'iter istruttorio.
5. Per le istanze di subentro pervenute dopo la concessione del contributo, l'Organismo Intermedio espleta le necessarie valutazioni in ordine all'eventuale conferma delle agevolazioni concesse. L'eventuale provvedimento di conferma è adottato entro il termine di 90 giorni dalla presentazione dell'istanza.
6. La trasformazione della società ai sensi dell'articolo 2498 e seguenti del Codice civile con continuità dei rapporti giuridici, che non comporti la modifica del codice fiscale dell'impresa e che intervenga tra la presentazione della domanda di contributo ed il termine relativo al vincolo di stabilità delle operazioni di cui all'articolo 27, è comunicata tempestivamente. L'Organismo Intermedio espleta le necessarie valutazioni inerenti i requisiti di ammissibilità e può richiedere eventuale documentazione integrativa.
7. La variazione della dimensione aziendale dell'impresa beneficiaria a seguito di operazione societaria, successiva alla concessione del contributo, non comporta la rideterminazione del contributo concesso.
8. In assenza dei requisiti previsti per il subentro nelle agevolazioni, il provvedimento di concessione del contributo non viene adottato o viene revocato, previa comunicazione dei motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000.

Capo VII RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

Art. 21 - Liquidazione dell'anticipo e garanzia fidejussoria

1. I contributi possono essere liquidati in via anticipata, nella misura massima del 40% dell'importo assegnato, entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta, redatta secondo il fac-simile disponibile sul sito www.comune.trieste.it nelle sezioni dedicate al bando, sottoscritta digitalmente ed inoltrata via PEC all'indirizzo comune.trieste@certgov.fvg.it.
2. La liquidazione anticipata è subordinata alla presentazione di una fideiussione di importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi ai sensi della legge regionale 7/2000, prestata da banche o assicurazioni o da intermediari finanziari autorizzati ed iscritti all'Albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. La fideiussione è redatta secondo il fac-simile disponibile sul sito www.comune.trieste.it nelle sezioni dedicate al bando, sottoscritta digitalmente dal soggetto fideiussore e trasmessa in allegato alla richiesta di liquidazione anticipata.
3. L'eventuale richiesta di anticipazione è presentata entro 4 mesi dalla data di comunicazione dell'assegnazione del contributo con l'approvazione della graduatoria, e comunque prima della data di conclusione dell'iniziativa, pena il non accoglimento della richiesta medesima.
4. Per gli aiuti concessi "in esenzione" ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014, qualora il beneficiario sia destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato un precedente aiuto ricevuto dal beneficiario illegale ed incompatibile con il mercato comune, l'organismo Intermedio non accoglie la richiesta di anticipazione del contributo.
5. La liquidazione anticipata del contributo è sospesa nei casi previsti all'articolo 25, comma 1.
6. La liquidazione dell'anticipazione è subordinata alla verifica della regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali, attestata dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Qualora il DURC risulti irregolare, l'organismo Intermedio attiva l'intervento sostitutivo, come disciplinato dal Decreto Legge 69/2013 convertito con modificazioni dalla Legge 98/2013 e s.m.i.

Art. 22 - Rendicontazione del progetto e relativa documentazione

1. La rendicontazione del progetto si compone dei seguenti documenti:

a) la relazione tecnica dell'attività svolta, in cui si dà conto dei risultati ottenuti, della misura del conseguimento degli obiettivi prefissati e di ogni eventuale scostamento o variazione intervenuti nei contenuti dell'iniziativa, nelle risorse impiegate e nelle spese sostenute;
b) l'elenco delle dichiarazioni sostitutive attestanti in particolare i requisiti di seguito elencati, e delle attestazioni di assunzione di responsabilità dei contenuti della rendicontazione e di impegno del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 26, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o altro soggetto di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b):
1) di essere impresa in attività nel Comune di Trieste;
2) di essere regolarmente registrata presso il Registro delle imprese della CCIAA con codici ISTAT ATECO 2007 come definiti e indicati nell'allegato A nell'ambito dei settori BioHighTech e HighTech;
3) di non essere destinataria di sanzioni interdittive;
4) di non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla legge, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti, ovvero non trovarsi sottoposta agli eventuali procedimenti di cui al Capo II della L. 27 gennaio 2012, n. 3;
5) il rispetto del divieto di cumulo ai sensi dell'articolo 12;
6) per i beneficiari di aiuti concessi "in esenzione" ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014, la posizione rispetto agli ordini di recupero pendenti a seguito di una decisione della Commissione Europea che dichiara un precedente aiuto ricevuto illegale ed incompatibile con il mercato comune;
7) la corrispondenza agli originali delle copie dei documenti di spesa presentati a rendiconto;
8) l'indipendenza dall'impresa di consulenti/fornitori /prestatori d'opera.
2. Devono essere altresì allegati alla rendicontazione in particolare:
a) copia di ciascuna fattura/giustificativo con relative quietanze adeguate a comprovare la spesa sostenuta, nonché eventuale ulteriore documentazione secondo quanto dettagliato nell'allegato F (libro cespiti per i beni ammortizzabili, contratti di cessione di credito, documenti di trasporto, ecc.);
b) per la realizzazione di opere edili, copia del certificato di collaudo finale o dichiarazione attestante la conformità dell'opera al progetto presentato;
c) per le consulenze di cui all'articolo 7, comma 2, copia della relazione inerente la consulenza;
d) procura riportante i poteri di firma dell'eventuale procuratore firmatario di cui all'articolo 23, comma 2, lettera a), qualora non siano riportati in visura, nel caso non sia stata acquisita agli atti in precedenza;
e) procura redatta secondo il fac-simile approvato con le modalità di cui al comma 3, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o titolare di impresa individuale, con cui viene incaricato l'eventuale soggetto delegato alla sottoscrizione e presentazione della rendicontazione di cui all'articolo 23, comma 2, lettere a) e b).
3. I fac-simili dei documenti di cui ai commi 1 e 2 sono approvati con determinazione del Direttore del Dipartimento Lavori Pubblici, finanza di progetto e partenariati dell'Organismo Intermedio Comune di Trieste, pubblicati sul sito www.comune.trieste.it nelle sezioni dedicate al bando unitamente alle linee guida per la compilazione della rendicontazione.

Art. 23 - Presentazione della rendicontazione

1. La rendicontazione è predisposta e presentata all'Ufficio contributi POR FESR linea 4.2.b dell'Organismo Intermedio Comune di Trieste per via telematica tramite il sistema di presentazione della rendicontazione on-line a cui si accede previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b) del Codice dell'Amministrazione digitale (SPID, CNS, CRS) o con firma digitale qualora contenente un certificato di autenticazione CNS compatibile, secondo le modalità riportate nelle linee guida di cui al comma 7. La rendicontazione si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.
2. La rendicontazione può essere sottoscritta e inoltrata:
a) dal legale rappresentante dell'impresa o titolare di impresa individuale o procuratore interno all'impresa;
b) da soggetto esterno delegato tramite formale procura da parte dal legale rappresentante dell'impresa o titolare di impresa individuale.
3. I soggetti di cui al comma 2 possono conferire, tramite sistema di presentazione della rendicontazione on-line, delega operativa a terzi per la mera compilazione della rendicontazione.
4. La rendicontazione deve essere presentata, pena la revoca della concessione del contributo, entro il termine massimo di 10 mesi dalla data di avvio dell'iniziativa, salvo proroga di ulteriori 2 mesi, prorogabile di 15 giorni su motivata richiesta del beneficiario. Ai fini del rispetto del termine di presentazione della rendicontazione fa fede la data di inoltro telematico tramite il sistema di presentazione della rendicontazione on-line.

5. Nel caso in cui il progetto risulti concluso prima della concessione del contributo, il beneficiario è tenuto a presentare la rendicontazione entro 3 mesi dalla data della comunicazione dell'adozione della determinazione di concessione.
6. Qualora i documenti allegati alla rendicontazione e caricati sul sistema siano firmati digitalmente, la firma digitale o la firma elettronica qualificata apposta è considerata valida se basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del "Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio" del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (cd. Regolamento EIDAS), inoltre deve essere apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del Regolamento EIDAS.
7. Le linee guida a supporto della predisposizione e dell'invio della documentazione attraverso il sistema di presentazione della domanda/rendicontazione on-line sono pubblicate sul sito www.comune.trieste.it nelle sezioni dedicate al bando.

Art. 24 - Istruttoria della rendicontazione e liquidazione del contributo a saldo

1. Le rendicontazioni sono oggetto delle verifiche istruttorie volte ad accertare la sussistenza, pena la revoca della concessione del contributo, dei presupposti di fatto e di diritto per la liquidazione del contributo, tra cui la coerenza del programma d'investimento realizzato con il progetto approvato, in relazione ai risultati previsti e agli obiettivi prefissati, l'effettivo mantenimento degli impegni a fronte dei quali è stato assegnato il punteggio premiale di valutazione, la correttezza e completezza dei dati forniti, il mantenimento dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 4, comma 3, lettere a), b), d), f) e h), il rispetto degli obblighi di pubblicità di cui all'articolo 18, comma 4, l'ammissibilità delle spese imputate. I requisiti attestati con dichiarazione sostitutiva sono oggetto di controllo a campione successivo all'approvazione della rendicontazione, ai sensi dell'articolo 71 del DPR n. 445/2000. La l'organismo Intermedio effettua controlli in loco, anche con modalità a campione, concordate con l'Autorità di Gestione.
2. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, l'Organismo Intermedio ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di 15 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. Può essere concessa la proroga del termine per una sola volta e per un massimo di 15 giorni, a condizione che la richiesta sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. Qualora le integrazioni richieste non vengano prodotte nei termini assegnati, si procede con l'istruttoria sulla base della documentazione agli atti e, qualora le stesse siano incomplete o insufficienti, si procede alla revoca della concessione del contributo.
3. La rendicontazione viene sottoposta al parere del Comitato tecnico ogni volta che ne sia rilevata l'opportunità e/o sussistano dubbi circa la conformità tra il progetto approvato e quello realizzato.
4. A seguito di conclusione positiva dell'istruttoria amministrativa e tecnica viene adottato l'atto di approvazione della rendicontazione, confermando o eventualmente rideterminando la spesa complessiva ammissibile, e liquidando il contributo, eventualmente rideterminato sulla base della spesa ammessa.
5. L'atto di approvazione della rendicontazione e liquidazione a saldo è adottato entro 90 giorni dalla data di presentazione della rendicontazione, fatte salve le sospensioni dei termini del procedimento istruttorio previste dall'articolo 7 della legge regionale 7/2000.
6. Qualora, a seguito della rideterminazione del contributo, le somme erogate anticipatamente siano eccedenti rispetto al contributo spettante, l'Organismo Intermedio dispone il recupero della differenza secondo le modalità previste agli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000.
7. Per gli aiuti concessi "in esenzione" ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014, qualora il beneficiario sia destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato un precedente aiuto ricevuto dal beneficiario illegale ed incompatibile con il mercato comune, l'Organismo Intermedio assegna il termine perentorio di 60 giorni entro il quale il beneficiario provvede alla regolarizzazione e restituzione dell'aiuto illegale e incompatibile. Qualora il beneficiario non provveda alla regolarizzazione entro il termine stabilito, si procede alla revoca del provvedimento di concessione del contributo.
8. La liquidazione a saldo è subordinata alla verifica della regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali, attestata dal DURC. Qualora il DURC risulti irregolare, l'Organismo Intermedio attiva l'intervento sostitutivo, come disciplinato dal Decreto Legge 69/2013 convertito con modificazioni dalla Legge 98/2013 e s.m.i.

Art. 25 – Sospensione dell'erogazione del contributo

1. L'erogazione in acconto o a saldo del contributo può essere sospesa ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 47 e 48 della legge regionale 7/2000, in particolare nei seguenti casi:
a) qualora l'Organismo Intermedio Comune di Trieste abbia notizia, successivamente verificata, di situazioni, tra le quali l'inattività e la liquidazione dell'impresa non connessa a procedura concorsuale, che facciano ritenere che l'interesse pubblico perseguito attraverso l'erogazione del contributo possa non essere raggiunto;

b) qualora la legittimità del rapporto contributivo sia condizionata dall'accertamento giudiziario di fatti o diritti, sino alla conclusione del procedimento giurisdizionale di primo grado;
c) in caso di notizia di liquidazione o fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata o straordinaria ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla legge, ovvero in caso di procedimenti di cui al Capo II della legge 3/2012.

Capo VIII OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

Art. 26 - Obblighi del beneficiario

1. I beneficiari sono tenuti in particolare a:
a) utilizzare la posta elettronica certificata (PEC) per la trasmissione all'Organismo Intermedio Comune di Trieste – Ufficio contributi POR FESR linea 4.2.b i di tutte le comunicazioni relative al procedimento, inviandole all'indirizzo PEC comune.trieste@certgov.fvg.it laddove non richiesta espressamente la trasmissione tramite sistema di presentazione delle domande on-line;
b) avviare l'iniziativa in data successiva a quella di presentazione della domanda e comunque entro 60 giorni dalla data della comunicazione di ammissione in graduatoria e dell'assegnazione del contributo, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, fatto salvo, qualora si sia optato per il regime "de minimis", quanto previsto dall'art. 7 comma 3 in merito all'ammissibilità di spese sostenute in data antecedente e contribuibili in regime "de minimis", a condizione che almeno una parte delle spese progettuali sia sostenuta dopo la presentazione della domanda.
c) trasmettere la dichiarazione di avvio dell'iniziativa, ai sensi dell'articolo 10, comma 3;
d) accettare la pubblicazione sul sito della Regione e del Comune di Trieste dei dati di cui all'articolo 18, comma 3;
e) mantenere per tutta la durata del progetto e fino all'adozione dell'atto di approvazione della rendicontazione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 25 in relazione alla sospensione delle erogazioni, i requisiti soggettivi di cui all'articolo 4, commi 1, 2, 3 lettere a), b) e f), ossia essere impresa in attività nel territorio del comune di Trieste, costituita, iscritta e registrata nel Registro delle imprese delle CCIAA nei codici ATECO relativi ai settori BioHighTech e HighTech, come definiti dai codici ISTAT ATECO 2007 indicati nell'allegato A e non essere destinataria di sanzioni interdittive;
f) mantenere per tutta la durata del progetto e fino all'adozione dell'atto di approvazione della rendicontazione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 25 in relazione alla sospensione delle erogazioni, i requisiti soggettivi di cui all'articolo 4, comma 3, lettera d), inerenti la liquidazione e le procedure concorsuali;
g) realizzare il progetto conformemente al preventivo approvato, fatto salvo quanto previsto all'articolo 19 in relazione alle variazioni delle iniziative;
h) rispettare le tempistiche previste, fatte salve le proroghe autorizzate dal Comune di Trieste – Dipartimento Lavori Pubblici, finanza di progetto e partenariati;
i) presentare la rendicontazione entro i termini previsti all'articolo 23;
j) mantenere una contabilità separata per tutte le transazioni relative all'iniziativa finanziata, che si sostanzia nel garantire la tracciabilità delle spese relative all'iniziativa nel sistema contabile del beneficiario e nell'organizzazione di un apposito fascicolo di progetto che il beneficiario contribuisce ad alimentare sul sistema informatico del Programma;
k) conservare presso i propri uffici, per 6 anni dalla data dell'atto di approvazione della rendicontazione, le versioni originali della documentazione dell'iniziativa trasmessa in copia, insieme ad eventuale altra documentazione rilevante per l'iniziativa non già nella disponibilità dell'Organismo Intermedio Comune di Trieste – Ufficio contributi POR FESR linea 4.2.b;
l) rispettare gli obblighi di informazione del sostegno ottenuto, di cui all'articolo 18, commi 4 e 5;
m) osservare le disposizioni in tema di delocalizzazione di cui all'articolo 34 della legge regionale 3/2015;
n) mantenere il vincolo di stabilità delle operazioni di cui all'articolo 27;
o) consentire ed agevolare ispezioni e controlli;
p) comunicare eventuali variazioni, ai sensi degli articoli 19 e 20, in relazione a variazioni e modifiche societarie;
q) non ricevere altri contributi sulle spese finanziate, fatto salvo quanto previsto all'articolo 12, commi 2 e 3;
r) comunicare le informazioni necessarie all'implementazione del sistema di monitoraggio nelle modalità richieste dal sistema di presentazione delle rendicontazioni on-line per la presentazione della domanda e della rendicontazione, tra cui i dati necessari alla rilevazione degli indicatori di realizzazione e di risultato di cui all'articolo 28;
s) ottemperare agli obblighi informativi relativi alle erogazioni pubbliche nei documenti di bilancio o on line previsti dalla legge n. 124 del 4 agosto 2017, articolo 1, commi 125-129.

Art. 27 - Vincolo di stabilità delle operazioni

1. L'attività d'impresa oggetto di finanziamento non deve cessare o essere rilocalizzata al di fuori del Comune di Trieste per 3 anni decorrenti dal pagamento finale al beneficiario.
2. Rientra in particolare tra gli obblighi del beneficiario il mantenimento, per il periodo di cui al comma 1, dei seguenti requisiti:
a) iscrizione al Registro delle imprese;
b) sede o unità produttiva attiva nel territorio comunale;
c) non essere in stato di liquidazione ad eccezione di liquidazione connessa a procedura concorsuale;
d) possesso di un codice ISTAT ATECO 2007 ammissibile ai sensi del presente bando;
e) non alienare o cedere a qualsiasi titolo i beni materiali ed immateriali oggetto di contributo nonché non variare la destinazione d'uso degli stessi.
3. L'impresa beneficiaria, ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 3/2015, non deve delocalizzare la propria produzione presente a livello regionale verso uno Stato non appartenente all'Unione Europea, con conseguente riduzione del personale di almeno il 30%, per un periodo di cinque anni dalla concessione del contributo, pena la revoca dello stesso.
4. Negli anni successivi all'erogazione del saldo del contributo, il rispetto dei vincoli di stabilità delle operazioni ai sensi dei commi 1, 2 e 3 è attestato periodicamente dal beneficiario con dichiarazione sostitutiva redatta secondo il facsimile pubblicato sul sito www.comune.trieste.it nelle sezioni dedicate al bando, da trasmettere all'Organismo Intermedio dal 1° gennaio ed entro il 28 febbraio successivo all'annualità attestata.
Qualora, a conclusione del vincolo, il periodo residuo da attestare sia inferiore all'anno, la dichiarazione può essere presentata allo scadere del vincolo medesimo, e comunque entro il 28 febbraio successivo.
5. Prima di disporre l'ispezione o il controllo, l'Organismo Intermedio ha facoltà di sollecitare l'invio della dichiarazione di cui al comma 4, richiedendo la presentazione della stessa entro un termine perentorio.
6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 comporta la rideterminazione dell'incentivo in proporzione al periodo per il quale il vincolo non è stato rispettato, con conseguente revoca parziale della concessione e recupero del contributo non spettante, secondo le modalità previste agli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000.
7. La violazione degli obblighi di cui al comma 2 lettera e) comporta la revoca dell'agevolazione corrispondente ai beni trasferiti e/o destinati ad usi diversi.
8. Nel caso di violazione degli obblighi di cui al comma 3, comporta la decadenza dall'incentivo.

Art. 28 - Indicatori di monitoraggio

1. Ai fini di consentire la valutazione dell'efficacia degli interventi per l'Attività 4.2.b, gli indicatori di monitoraggio previsti dal POR FESR 2014-2020 sono i seguenti:

Indicatori di realizzazione

Tipo indicatore	C001 Numero di imprese che ricevono sostegno
Unità di misura	Numero di imprese
Valore obiettivo	50
Descrizione	Indica il numero di imprese che ricevono un sostegno nell'ambito del presente bando finanziato dal POR FESR indipendentemente dalla forma di finanziamento utilizzata.

Tipo indicatore	C002 Numero di imprese che ricevono sovvenzioni
Unità di misura	Numero di imprese
Valore obiettivo	50
Descrizione	Indica il numero di imprese che ricevono un sostegno nelle forme di supporto finanziario diretto non rimborsabile, subordinato unicamente al completamento del progetto (sovvenzioni). Nell'ambito del presente bando tutte le imprese saranno finanziate tramite sovvenzioni.

Tipo indicatore	C005 Numero di nuove imprese che ricevono un sostegno
Unità di misura	Numero di imprese
Valore obiettivo	15

Descrizione	Indica il numero di imprese create da non più di tre anni dall'avvio dell'iniziativa per cui viene chiesto il finanziamento nell'ambito del presente bando.

Tipo indicatore	C008 Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno (numero nuovi occupati)
Unità di misura	Numero
Valore obiettivo	15
Descrizione	Nuove posizioni lavorative lorde nelle imprese beneficiarie di un sostegno misurate in unità equivalenti a tempo pieno (FTE). Si tratta essenzialmente di un indicatore "prima-dopo" che registra l'incremento occupazionale derivante direttamente dal completamento del progetto (i lavoratori occupati per implementare il progetto non vengono conteggiati). Le posizioni dovranno essere ricoperte (i posti vacanti non vengono conteggiati) e dovranno aumentare il numero totale dei posti di lavoro nell'impresa. Se l'occupazione totale nell'impresa non aumenta, il valore è zero - verrà considerato un riallineamento piuttosto che un incremento. I posti di lavoro salvaguardati, ecc. non sono inclusi. Si presume che i lavori siano permanenti, dovranno cioè avere una durata ragionevolmente lunga in relazione alle caratteristiche industriali/tecnologiche; a tal fine verranno presi in considerazione solo i contratti a tempo determinato e a tempo indeterminato. I dati relativi alle imprese fallite sono registrati come crescita occupazionale pari a zero. I dati saranno raccolti prima dell'avvio del progetto (in sede di presentazione della domanda) e successivamente alla sua conclusione (in sede di rendicontazione finale).

Indicatori ambientali

Tipo indicatore	Incidenza progetti a valenza ambientale sul totale dei progetti finanziati
Unità di misura	%
Valore obiettivo	50%
Descrizione	Indica l'incidenza percentuale del numero di progetti che hanno ottenuto un punteggio prioritario nell'ambito del criterio di valutazione 2, di cui all'allegato D, sul totale dei progetti finanziati.

Tipo indicatore	Incidenza valore progetti a valenza ambientale sul totale della spesa ammessa complessivamente per i progetti finanziati
Unità di misura	%
Valore obiettivo	50%
Descrizione	Indica l'incidenza percentuale della spesa sostenuta nell'ambito dei progetti che hanno ottenuto un punteggio prioritario nell'ambito del criterio di valutazione 2, di cui all'allegato D, sul totale della spesa ammessa dei progetti finanziati.

Indicatori di risultato

Tipo indicatore	43b31 Addetti delle nuove imprese (Trieste)
Unità di misura	Numero Addetti nelle imprese
Valore obiettivo	2.350
Descrizione	L'indicatore misura il numero degli addetti[2] delle nuove imprese nel comune di Trieste dei settori BioHighTech e HighTech, individuati

[2] Addetto di un'impresa è una persona occupata in un'unità giuridico-economica (impresa, istituzione), con una posizione di lavoro indipendente o dipendente (a tempo pieno, a tempo parziale o con contratto di formazione lavoro), anche se temporaneamente assente (per servizio, ferie, malattia, sospensione dal lavoro, cassa integrazione guadagni, eccetera).

	attraverso i codici ATECO definiti nel bando.

2. I beneficiari sono tenuti a fornire le informazioni relative agli indicatori di cui al comma 1, secondo le modalità previste nei moduli di domanda e di rendicontazione.

Capo IX VERIFICHE, CONTROLLI E REVOCHE

Art. 29 - Controlli e ispezioni

1. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione e liquidazione del finanziamento, nonché per tutta la durata del vincolo di stabilità delle operazioni, possono essere disposti ispezioni e controlli, anche a campione, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000.
2. Nel corso dell'intero procedimento può essere acquisito il parere del Comitato tecnico in relazione a specifiche esigenze istruttorie.

Art. 30 - Annullamento, revoca e rideterminazione del provvedimento di concessione

1. Il provvedimento di concessione del contributo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di illegittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.
2. Il provvedimento di concessione è revocato a seguito della decadenza dal diritto al contributo derivante dalla rinuncia del beneficiario ovvero per inadempimento del beneficiario rilevabile, in particolare, qualora:
a) l'iniziativa sia stata avviata prima della data di presentazione della domanda o successivamente al termine di 60 giorni dalla data della comunicazione di ammissione in graduatoria e dell'assegnazione del contributo, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7 in merito alla retroattività della spesa in regime "de minimis" che determina, altresì, l'avvio dell'iniziativa in data antecedente e comunque retroattiva. È fatto salvo, inoltre, l'accoglimento di motivata richiesta di proroga, fermo restando il termine di conclusione indicato nel provvedimento di concessione.
b) alla data di presentazione della domanda, non risulti l'iscrizione al Registro delle imprese della sede o dell'unità operativa nel territorio comunale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, rispettivamente commi 4 e 5;
c) la rendicontazione delle spese non sia presentata nel termine previsto, ai sensi dell'articolo 23, commi 4 e 5;
d) l'esito delle verifiche istruttorie sulla rendicontazione di cui all'articolo 24, comma 1, sia negativo o la documentazione agli atti non consenta di concludere l'istruttoria amministrativa sulla rendicontazione, ai sensi dell'articolo 24, comma 2;
e) su espresso parere del Comitato tecnico, l'esito della valutazione tecnica della rendicontazione sia negativo, in quanto l'iniziativa realizzata si discosta significativamente da quella ammessa a contributo o la documentazione agli atti non consente di valutare tecnicamente il progetto rendicontato, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 3;
f) la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile a rendiconto sia inferiore rispetto al preventivo ammesso del 60% ai sensi dell'articolo 19, comma 5;
g) la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile a rendiconto sia inferiore del 40% ai limiti minimi previsti all'articolo 9, comma 1, ai sensi dell'articolo 19, comma 6;
h) Il mancato rispetto dei requisiti attestati con dichiarazione sostitutiva previsti per l'attribuzione del punteggio premiale di cui all'articolo 16, commi 6, 7 e 8[3], comporta in sede di rendicontazione la rideterminazione del punteggio e, qualora lo stesso risulti inferiore a quello assegnato all'ultima impresa utilmente collocata in graduatoria, la concessione del contributo viene revocata, fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni mendaci.
i) per gli aiuti concessi "in esenzione" ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014, il beneficiario, destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, non provveda alla regolarizzazione ed alla restituzione entro il termine stabilito, ai sensi dell'articolo 24, comma 7;
j) in caso di operazioni societarie, non siano rispettate le condizioni per il subentro nell'agevolazione previste all'articolo 20;
k) in caso di inosservanza dell'obbligo di non delocalizzare di cui all'articolo 26, comma 1, lettera m).
3. Qualora non sia rispettato il vincolo di stabilità delle operazioni di cui all'articolo 27, il contributo viene revocato

[3] Relativamente ai criteri: iniziative presentate da imprese caratterizzate dalla presenza (oltre ai minimi previsti dalla legge) di persone disabili, rilevanza dell'istruzione universitaria in azienda, in termini di percentuale di addetti in possesso di almeno il titolo di dottorato di ricerca e/o PhD sul totale delle risorse umane, nonché prevenzione e riciclo dei rifiuti, riduzione dell'inquinamento e di sostanze inquinanti, risparmio di risorse idriche ed energetiche e loro efficientamento, anche attraverso l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e limitazione del consumo di suolo attraverso il riutilizzo strutture edilizie esistenti, ovvero la riconversione di siti produttivi già esistenti.

e recuperato ai sensi dei commi 6, 7 e 8 del medesimo articolo.
4. Qualora non siano ottemperati gli obblighi di pubblicità ai sensi dell'articolo 18, comma 4 e di comunicazione delle informazioni concernenti il monitoraggio, ai sensi dell'articolo 26, comma 1 lettera r), l'Organismo Intermedio assegna un termine entro il quale il beneficiario provvede alla regolarizzazione, subordinando l'erogazione del contributo, per la parte non ancora erogata, all'adempimento delle prescrizioni stesse. Se le prescrizioni non sono adempiute entro il termine fissato dall'Organismo Intermedio, il provvedimento di concessione viene revocato.
5. Il provvedimento di concessione è altresì revocato totalmente a seguito della decadenza dal diritto al contributo, qualora sia accertata la non veridicità del contenuto di una dichiarazione sostitutiva, fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge.
6. L'Organismo Intermedio comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'avvio del procedimento di annullamento o di revoca del provvedimento di concessione o la rideterminazione del contributo. Le somme eventualmente erogate sono restituite secondo le modalità previste agli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000.
7. I provvedimenti di revoca, annullamento o modifica di provvedimenti già emanati sono adottati entro il termine di 90 giorni, decorrenti dalla data di comunicazione di avvio del procedimento.

Capo X DISPOSIZIONI FINALI E RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 31 - Disposizioni finali

1. Con determinazione del Direttore del Dipartimento Lavori Pubblici, finanza di progetto e partenariati da pubblicare sul sito internet del Comune di Trieste, del POR FESR 2014-2020 e sul Bollettino Ufficiale della Regione, possono essere apportate eventuali rettifiche, integrazioni e adeguamenti delle disposizioni di natura operativa attinenti il presente bando.
2. Informazioni relative al bando e agli adempimenti ad esso connessi possono essere richieste all'Organismo Intermedio all'indirizzo di posta elettronica porfesrlinea42b@comune.trieste.it o di posta elettronica certificata comune.trieste@certgov.fvg.it.
3. Ai sensi dell'articolo 74 del regolamento (UE) n. 1303/2013 sono garantite modalità di trattazione dei reclami concernenti i finanziamenti a valere sui fondi del POR FESR 2014-2020. Eventuali reclami dovranno essere inviati a mezzo PEC all'indirizzo comune.trieste@certgov.fvg.it, e verranno trasmessi alla struttura competente per gli opportuni adempimenti istruttori.

Art. 32 – Rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando, si rinvia alle pertinenti disposizioni richiamate nell'articolo 33, nonché alla legge regionale 7/2000.
2. Ai sensi dell'articolo 38 bis della legge regionale 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente bando si intende effettuato al testo vigente degli stessi, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 33 - Riferimenti normativi

1. I contributi di cui al presente bando sono concessi nel rispetto di quanto previsto dai seguenti provvedimenti:
a) regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
b) regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
c) regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352/1 di data 24 dicembre 2013;
d) regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 187/1 di data 26 giugno 2014;
e) legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso";

f) legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 recante "Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» 2014-2020 cofinanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale" e s.m.i.
g) decreto del Presidente della Regione 1° luglio 2015, n. 136 recante "Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale (POR) FESR 2014-2020 «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione»" e s.m.i.;
h) deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2015, n. 1575, con la quale si prende atto della decisione di approvazione del POR FESR FVG 2014-2020 da parte della Commissione europea e viene adottato il Programma stesso e s.m.i.
i) deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2015, n. 2530 di presa d'atto della metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni approvati nel corso della prima seduta del Comitato di sorveglianza del POR FESR 2014-2020;
j) deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2016 n. 2608 recante "POR FESR 2014-2020 obiettivo 'investimenti a favore della crescita e dell'occupazione' - presa d'atto delle modifiche al programma operativo approvate nel corso della II^ seduta del comitato di sorveglianza e con procedura scritta n. 5";
k) deliberazione della Giunta regionale 4 marzo 2016, n. 331 recante "POR FESR 2014-2020 del Friuli Venezia Giulia - Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione: piano finanziario analitico e riparto delle risorse del piano aggiuntivo regionale di cui all'art 19 LR 21/2007";
l) deliberazione della Giunta regionale 2 settembre 2016, n. 1606 recante "POR FESR 2014-2020 del Friuli Venezia Giulia - investimenti in favore della crescita e dell'occupazione: modifica alla struttura e al piano finanziario del programma e assegnazione delle risorse e s.m.i.
m) deliberazione della Giunta regionale n. 2048 del 4 novembre 2016 e s.m.i. relativa a "POR FESR 2014-2020. Definizione calendario delle procedure di attivazione e della pianificazione finanziaria e di risultato di cui all'art. 8 del Regolamento di attuazione del programma emanato con DPGR 136/2015";
n) deliberazione della Giunta regionale n. 569 del 31 marzo 2017 "Politica di coesione 214-2020. POR FESR 2014-2020 – Asse IV "Sviluppo urbano". Ripartizione obiettivi di realizzazione e risultato e obiettivi di spesa minimi tra le autorità urbane di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine".
o) deliberazione della Giunta regionale 31 ottobre 2019 n. 1875 recante "POR FESR 2014-2020 FVG. Asse IV Sviluppo Urbano. Criteri di selezione linea d'intervento 4.2.b. Erogazione di servizi e di aiuti agli investimenti a favore delle imprese dei comparti Hightech e BioHighTech. Approvazione definitiva".
p) Manuale delle procedure per la gestione e il controllo del programma POR FESR 2014-2020, come da ultimo approvato con decreto dell'Autorità di Gestione n. 1689 dell'1/07/2019.

Allegato A **(Rif. art. 2 c. 1 lett. s) e t), art. 4. c. 1 e 2, art. 6 c. 1)**

CODICI ATECO AMMISSIBILI

Con riferimento al criterio "Ammissibilità del proponente secondo quanto previsto dalla procedura di attivazione (bando)", in relazione alle finalità perseguite dall'Azione 4.2 del POR, possono partecipare al bando esclusivamente le imprese la cui attività economica sia classificata secondo i codici di seguito riportati.

Per il settore HighTech sono ammissibili tutti i codici rientranti in una delle seguenti divisioni:

- 20 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI
- 21 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE E DI PREPARATI FARMACEUTICI
- 26 FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA; APPARECCHI ELETTROMEDICALI, APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI OROLOGI
- 27 FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE
- 28 FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA
- 29 FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI
- 30 FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO
- 59 ATTIVITÀ DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI PROGRAMMI TELEVISIVI, DI REGISTRAZIONI MUSICALI E SONORE
- 60 ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONE
- 61 TELECOMUNICAZIONI
- 62 PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE
- 63 ATTIVITÀ DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI
- 72 RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO

Per il settore BioHighTech sono ammissibili tutti i codici come definiti dalla Smart Specialization Strategy (S3) – SMART HEALTH della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. A tal proposito, sono considerate parimenti ammissibili le imprese la cui attività è registrata con un codice composto da meno di 6 cifre, qualora le prime 3 cifre siano corrispondenti ai codici sotto indicati.

ATECO Descrizione

10 INDUSTRIE ALIMENTARI

10.86.00 Produzione di preparati omogeneizzati ed alimenti dietetici

20 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI

20.13.09 Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici

20.14.09 Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici nca

20.42.00 Fabbricazione di prodotti per toletta: profumi, cosmetici, saponi e simili

20.59.20 Fabbricazione di prodotti chimici organici ottenuti da prodotti di base derivati da processi di fermentazione o da materie prime vegetali

20.59.40 Fabbricazione di prodotti chimici vari per uso industriale (inclusi i preparati antidetonanti e antigelo)

20.59.70 Fabbricazione di prodotti elettrochimici (esclusa produzione di cloro, soda e potassa) ed elettrotermici

20.59.90 Fabbricazione di altri prodotti chimici nca

21 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE E DI PREPARATI FARMACEUTICI

21.10.00 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base

21.20.01 Fabbricazione di sostanza diagnostiche radioattive in vivo

21.20.09 Fabbricazione di medicinali ed altri preparati farmaceutici

22 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE

22.21.00 Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche

22.19.09 Fabbricazione di altri prodotti in gomma nca

22.29.09 Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche nca

23 FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI

23.42.00 Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica

25 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO (ESCLUSI MACCHINARI E ATTREZZATURE)

25.12.10 Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli metallici

26 FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA; APPARECCHI ELETTROMEDICALI, APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI OROLOGI

26.11.09 Fabbricazione di altri componenti elettronici

26.12.00 Fabbricazione di schede elettroniche assemblate

26.20.00 Fabbricazione di computer e unità periferiche

26.30.10 Fabbricazione di apparecchi trasmittenti radiotelevisivi (incluse le telecamere)

26.30.21 Fabbricazione di sistemi antifurto e antincendio

26.30.29 Fabbricazione di altri apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni

26.40.01 Fabbricazione di apparecchi per la riproduzione e registrazione del suono e delle immagini

26.51.29 Fabbricazione di altri apparecchi di misura e regolazione, di contatori di elettricità, gas, acqua ed altri liquidi, di bilance analitiche di precisione (incluse parti staccate ed accessori)

26.60.02 Fabbricazione di apparecchi elettromedicali (incluse parti staccate e accessori)

26.60.09 Fabbricazione di altri strumenti per irradiazione ed altre apparecchiature elettroterapeutiche

26.70.11 Fabbricazione di elementi ottici e strumenti ottici di precisione

26.70.12 Fabbricazione di attrezzature ottiche di misurazione e controllo

27 FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE

27.11.00 Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici

27.31.01 Fabbricazione di cavi a fibra ottica per la trasmissione di dati o di immagini

27.31.02 Fabbricazione di fibre ottiche

27.40.09 Fabbricazione di altre apparecchiature per illuminazione

27.51.00 Fabbricazione di elettrodomestici

27.90.02 Fabbricazione di insegne elettriche e apparecchiature elettriche di segnalazione

27.90.03 Fabbricazione di capacitori elettrici, resistenze, condensatori e simili, acceleratori

27.90.09 Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche nca

28 FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA

28.22.01 Fabbricazione di ascensori, montacarichi e scale mobili

28.22.09 Fabbricazione di altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione

28.25.00 Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; fabbricazione di condizionatori domestici fissi

28.29.30 Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio (incluse parti e accessori)

28.99.20 Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (incluse parti e accessori)

30 FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO

30.92.30 Fabbricazione di veicoli per invalidi (incluse parti e accessori)

31 FABBRICAZIONE DI MOBILI

31.01.10 Fabbricazione di sedie e poltrone per ufficio e negozi

31.01.21 Fabbricazione di altri mobili metallici per ufficio e negozi

31.01.22 Fabbricazione di altri mobili non metallici per ufficio e negozi

31.02.00 Fabbricazione di mobili per cucina

31.03.00 Fabbricazione di materassi

31.09.10 Fabbricazione di mobili per arredo domestico

31.09.20 Fabbricazione di sedie e sedili (esclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi, treni, ufficio e negozi)

31.09.30 Fabbricazione di poltrone e divani

31.09.90 Fabbricazione di altri mobili (inclusi quelli per arredo esterno)

32 ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE

32.50.11 Fabbricazione di materiale medico-chirurgico e veterinario

32.50.12 Fabbricazione di apparecchi e strumenti per odontoiatria e di apparecchi medicali per diagnosi (incluse parti staccate e accessori)

32.50.13 Fabbricazione di mobili per uso medico, chirurgico, odontoiatrico e veterinario

32.50.14 Fabbricazione di centrifughe per laboratori

32.50.20 Fabbricazione di protesi dentarie (inclusa riparazione)

32.50.30 Fabbricazione di protesi ortopediche, altre protesi ed ausili (inclusa riparazione)

32.50.40 Fabbricazione di lenti oftalmiche

32.50.50 Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali comuni

33 RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHIATURE

33.13.03 Riparazione e manutenzione di apparecchi medicali per diagnosi, di materiale medico chirurgico e veterinario, di apparecchi e strumenti per odontoiatria

33.13.04 Riparazione di apparati di distillazione per laboratori, di centrifughe per laboratori e di macchinari per pulizia ad ultrasuoni per laboratori

33.20.03 Installazione di strumenti ed apparecchi di misurazione, controllo, prova, navigazione e simili (incluse le apparecchiature di controllo dei processi industriali)

33.20.07 Installazione di apparecchi medicali per diagnosi, di apparecchi e strumenti per odontoiatria

33.20.08 Installazione di apparecchi elettromedicali

38 ATTIVITA' DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI

38.21.09 Trattamento e smaltimento di altri rifiuti non pericolosi

38.22.00 Trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi

41 COSTRUZIONE DI EDIFICI

41.20.00 Costruzione di edifici residenziali e non residenziali

43 LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI

43.21.01 Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione)

43.21.02 Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)

43.22.01 Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione

43.22.03 Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione)

43.29.01 Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili

62 PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE

62.01.00 Produzione di software non connesso all'edizione

62.02.00 Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica

62.03.00 Gestione di strutture e apparecchiature informatiche hardware - housing (esclusa la riparazione)

62.09.01 Configurazione di personal computer

62.09.09 Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica nca

63 ATTIVITÀ DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI

63.11.19 Altre elaborazioni elettroniche di dati

63.11.20 Gestione database (attività delle banche dati)

63.11.30 Hosting e fornitura di servizi applicativi (ASP)

63.12.00 Portali web

71 ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E D'INGEGNERIA; COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE

71.12.20 Servizi di progettazione di ingegneria integrata

71.20.10 Collaudi e analisi tecniche di prodotti

71.20.21 Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi

72 RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO

72.11.00 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie

72.19.09 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria

72.20.00 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche

74 ALTRE ATTIVITA' PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE

74.10.10 Attività di design di moda e design industriale

74.10.21 Attività dei disegnatori grafici di pagine web

74.10.30 Attività dei disegnatori tecnici

74.10.90 Altre attività di design

82 ATTIVITA' DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI DI UFFICIO E ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE

82.20.00 Attività dei call center

86 ASSISTENZA SANITARIA

86.10.10 Ospedali e case di cura generici

86.10.20 Ospedali e case di cura specialistici

86.10.30 Istituti, cliniche e policlinici universitari

86.10.40 Ospedali e case di cura per lunga degenza

86.90.11 Laboratori radiografici

86.90.12 Laboratori di analisi cliniche

86.90.13 Laboratori di igiene e profilassi

86.90.42 Servizi di ambulanza, delle banche del sangue e altri servizi sanitari nca

87 SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE

87.10.00 Strutture di assistenza infermieristica residenziale per anziani

87.20.00 Strutture di assistenza residenziale per persone affette da ritardi mentali, disturbi mentali o che abusano di sostanze stupefacenti

87.30.00 Strutture di assistenza residenziale per anziani e disabili

88 ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE

88.10.00 Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili

88.91.00 Servizi di asili nido; assistenza diurna per minori disabili

Allegato B (Rif. art. 2, c. 1 lett. d.)

DEFINIZIONE DI START-UP INNOVATIVA

START-UP INNOVATIVA DEFINITA DALL'ARTICOLO 25, COMMA 2, DEL DECRETO LEGGE 18 OTTOBRE 2012, N. 179 (ULTERIORI MISURE URGENTI PER LA CRESCITA DEL PAESE), CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 17 DICEMBRE 2012, N. 221.

L'impresa start-up innovativa è la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, in possesso dei seguenti requisiti:

a) è costituita e svolge attività d'impresa da non più di 60 mesi;
b) è residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli Stati membri dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;
c) a partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro;
d) non distribuisce e non ha distribuito utili;
e) ha quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
f) non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo d'azienda.
g) possiede almeno uno dei seguenti requisiti:
   1. le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili. Ai fini di questo provvedimento, in aggiunta a quanto previsto dai princìpi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso. Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della start-up innovativa;
   2. impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;
   3. sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa.

Allegato C (Rif. art. 5 c. 2)

REGIME DI AIUTO "DE MINIMIS" - SETTORI DI ATTIVITÀ E TIPOLOGIE DI AIUTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 1 E 2 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013

Articolo 1
Campo di applicazione
1. Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione dei seguenti aiuti:
a) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio[4];
b) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
c) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
i) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,
ii) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
d) aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
e) aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.
2. Se un'impresa operante nei settori di cui alle lettere a), b) o c) del paragrafo 1 opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, il regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento non beneficiano degli aiuti "de minimis" concessi a norma di detto regolamento.

Articolo 2
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
a) «prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura disciplinati dal regolamento (CE) n. 104/2000;
b) «trasformazione di un prodotto agricolo»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
c) «commercializzazione di un prodotto agricolo»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita. La vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo;
2. Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

[4] Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22).

Allegato D (Rif. art. 4 c. 3 lett. e), art. 16 cc. 1, 6, 7, 8 e 9, art. 19 c.7, art. 26 c. 1, lett. e), art. 30 c. 2)

CRITERI DI AMMISSIBILITA' E DI VALUTAZIONE PER LA GRADUATORIA

Sezione 1:

Criteri di ammissibilità generale

- Completezza e correttezza della domanda di finanziamento, da intendersi quale presenza degli elementi essenziali previsti dalle procedure di attivazione[5];
- Rispetto della procedura di attivazione di riferimento e delle regole previste dalla normativa vigente in tema di procedure amministrative;
- Ammissibilità del proponente secondo quanto previsto dalla procedura di attivazione (bandi, inviti, elenco delle operazioni prioritarie), dalla normativa nazionale e comunitaria applicabile e dall'ambito di applicazione del FESR;
- Sussistenza delle capacità amministrativa, finanziaria e operativa in capo al proponente.

Criteri di ammissibilità specifica

- Territorialità degli interventi circoscritta all'area del comune di Trieste;
- Appartenenza dei beneficiari ai settori HighTech e BioHighTech.

Sezione 2- Criteri di valutazione tecnica

Criterio di valutazione	Articolazione del criterio/ Indicatore	Punteggio
1.A Qualità della proposta progettuale e del proponente	Contributo dell'iniziativa alla creazione e al consolidamento dell'impresa, con particolare riferimento al fatturato attuale e prospettico della stessa, al miglioramento del margine di redditività della gestione nonché al suo posizionamento sul mercato nazionale ed estero[6]	Max 15 punti (punteggio graduabile)

[5] La definizione delle procedure di attivazione (bandi/inviti), attraverso le specifiche modalità e procedure di attuazione, garantirà:
- la coerenza e rispetto degli obiettivi della strategia europea 2020;
- la coerenza con la strategia e contenuti e gli obiettivi specifici del POR;
- la conformità alle regole nazionali e comunitarie in tema di appalti e aiuti di stato nonché delle specifiche dei Fondi Strutturali di Investimento Europei;
- il rispetto dei principi trasversali di pari opportunità, non discriminazione e sviluppo sostenibile.

[6] "Contributo dell'iniziativa alla creazione e al consolidamento dell'impresa, con particolare riferimento al fatturato attuale e prospettico della stessa, al miglioramento del margine di redditività della gestione nonché al suo posizionamento sul mercato nazionale ed estero": potenzialità economiche del progetto, in coerenza con il piano di sviluppo dell'attività, in attuazione degli obiettivi prefissati anche in termini di fatturato, attuale e prospettivo, e di miglioramento del margine di redditività della gestione.

	Innovatività del progetto misurata in termini di originalità e novità del prodotto / processo / organizzazione rispetto al mercato di riferimento, ossia attraverso la capacità di sviluppare un vantaggio competitivo[7]	Max 15 punti (punteggio graduabile)
	Disponibilità di brevettualità connessa alla progettualità	5 punti (punteggio non graduabile)
	Partecipazione a contratti di rete per valorizzazione e sfruttamento a fini economico-collaborativi dell'iniziativa	2 punti (punteggio non graduabile)
2. Contributo dell'iniziativa alla sostenibilità ambientale, con particolare riguardo alla tutela dell'ambiente urbano e sicurezza e all'economia circolare	Prevenzione e riciclo dei rifiuti	5 punti (punteggio non graduabile)
	Riduzione dell'inquinamento e di sostanze inquinanti	5 punti (punteggio non graduabile)
	Risparmio di risorse idriche ed energetiche e loro efficientamento, anche attraverso l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili	5 punti (punteggio non graduabile)
	Limitazione del consumo di suolo attraverso il riutilizzo strutture edilizie esistenti, ovvero la riconversione di siti produttivi già esistenti	5 punti (punteggio non graduabile)
	Presenza di etichette ambientali	2 punti (punteggio non graduabile)

Sezione 3- Altri criteri di valutazione (SOGGETTIVI)

1.B Qualità della proposta progettuale e del proponente	Presenza di collaborazioni/ accordi/ convenzioni da parte dell'impresa con Enti di formazione, Istruzione e Università/Enti di Ricerca, Parchi scientifici e tecnologici, Cluster tecnologici regionali, nazionali ed internazionali e Incubatori certificati, IRCCS[8]	3 punti (punteggio non graduabile)
	Progetto già valutato positivamente nell'ambito di Programmi europei a gestione della CE diretti e/o indiretti (quali Programmi operativi) e/o di canali di finanziamento nazionali e regionali ma non finanziate per carenza di risorse	2 punti (punteggio non graduabile)
3. Contributo dell'iniziativa al sostegno del principio di pari opportunità e non discriminazione	Iniziative presentate da "imprese femminili" di cui all'art.2 comma1 lettera y)	3 punti (punteggio non graduabile)
	Iniziative presentate da "imprese giovanili" di cui all'art.2 comma1 lettera z)	3 punti (punteggio non graduabile)
	Iniziative presentate da imprese caratterizzate dalla presenza (oltre ai minimi previsti dalla legge) di persone disabili	1 punto (punteggio non graduabile)
4. Altri criteri di valutazione	Iniziativa presentata da nuova impresa, intesa come impresa costituita da meno di 36 mesi o come aspirante imprenditore che costituisce l'impresa entro i termini fissati dal bando*	5 punti (punteggio non graduabile)
	Iniziativa presentata da start-up innovativa, come definita ai sensi della legge 221/2012*	2 punti (punteggio non graduabile)
	Iniziativa realizzata da start-up/spin-off di università o di enti di ricerca o di IRCCS*	2 punti (punteggio non graduabile)
	Rilevanza dell'istruzione universitaria in azienda, in termini di percentuale di addetti in possesso di almeno il titolo di dottorato di ricerca e/o PhD sul totale delle risorse umane**[9]	4 punti (punteggio non graduabile)

[7] "Innovatività del progetto misurata in termini di originalità e novità del prodotto / processo /organizzazione rispetto al mercato di riferimento, ossia attraverso la capacità di sviluppare un vantaggio competitive": potenzialità innovative del progetto in termini di possibilità di rispondere meglio alle richieste del mercato e/o alla possibilità di aprire nuovi mercati con la validazione dei propri prodotti e servizi con particolare riferimento alla produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.

[8] "Collaborazioni/ accordi/ convenzioni da parte dell'impresa con Enti di formazione, Istruzione e Università/Enti di Ricerca, Parchi scientifici e tecnologici, Cluster tecnologici regionali, nazionali ed internazionali e Incubatori certificati, IRCCS": contratti, accordi e/o convenzioni con Enti di formazione, Istruzione e Università/Enti di Ricerca/Parchi scientifici e tecnologici, Cluster tecnologici regionali, nazionali ed internazionali e Incubatori certificati, IRCCS in essere o sottoscritti negli ultimi tre anni finalizzati a favorire le relazioni e gli scambi tra il mondo produttivo e il mondo della istruzione, formazione ed educazione, anche informale, ad esempio per lo sviluppo di attività di collaborazione e il potenziamento della ricerca scientifica ed applicata e il trasferimento tecnologico.

	** in % sul totale = 50%+1	
	Iniziative valutate positivamente nell'ambito di procedure di selezione di nuove idee imprenditoriali[10]	2 punti (punteggio non graduabile)
* Punteggi non cumulabili		

[9] "Rilevanza dell'istruzione universitaria in azienda, in termini di percentuale di addetti in possesso di almeno il titolo di dottorato di ricerca e/o PhD sul totale delle risorse umane": occupati in possesso di almeno il titolo di dottorato di ricerca e/o PhD sul totale degli occupati dell'impresa. Per occupati si intendono i dipendenti, collaboratori familiari e soci lavoratori iscritti alla posizione INAIL dell'impresa.

[10] "Procedure di selezione di nuove idee imprenditoriali": si intendono le competizioni per idee di business e/o le competizioni che premiano le migliori idee di impresa da realizzare.

Allegato E **(Rif. art. 4 c. 3 lett. e), art. 13 c. 3 lett. c) n. 2), art. 15 c. 1 lett. d), art. 18 c. 2)**

MODALITÀ PER LA DETERMINAZIONE DELLA CAPACITA' ECONOMICO-FINANZIARIA

La verifica ha esito positivo qualora almeno uno dei seguenti requisiti A e B è soddisfatto.

A) Sostenibilità finanziaria del progetto: ST/F ≤ 0,2

La spesa totale preventivata per il progetto non è superiore al 20% del fatturato

B) Congruenza fra capitale netto e costo del progetto: CN/ST ≥ 0,1

Il capitale netto è pari ad almeno il 10% della spesa totale preventivata per il progetto

ST = spesa totale preventivata per il progetto.

F = fatturato annuo risultante dall'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della domanda (corrispondente al valore dei Ricavi delle vendite e delle prestazioni, voce A1 dello schema di conto economico ai sensi del Codice civile).

CN = capitale netto, intendendosi per tale il patrimonio netto, come definito all'art. 2424 del Codice civile, quale risultante dall'ultimo bilancio già approvato, nei termini di legge, alla data della presentazione della domanda.

I dati afferenti alle operazioni predette devono essere desumibili dal bilancio già approvato alla data di presentazione della domanda, benché eventualmente non ancora depositato nel registro imprese.

Per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, le predette informazioni sono riferite al fatturato e al patrimonio netto dell'ultimo esercizio chiuso desumibili, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda il capitale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto in conformità alle norme in materia civilistica e tributaria.

L'Organismo intermedio può richiedere all'impresa di documentare i valori dichiarati, eventualmente tramite dichiarazione di un commercialista iscritto all'albo.

Per le imprese di nuova costituzione, che non dispongano dei dati economici definitivi e approvati relativi al primo esercizio, l'accertamento della capacità finanziaria sarà effettuato sulla base del solo criterio B). In tale fattispecie, il valore di CN sarà accertato sulla base dell'importo del capitale sociale sottoscritto e liberato così come risultante dal certificato di iscrizione alla CCIAA, o, per le imprese diverse dalle società di capitali, in alternativa, dall'ammontare conferito risultante da visura o dal valore del patrimonio netto risultante dal prospetto delle attività e delle passività, redatto in conformità alle norme in materia civilistica e tributaria.

L'Organismo intermedio potrà richiedere all'impresa di documentare i valori dichiarati, eventualmente tramite dichiarazione di un commercialista iscritto all'albo.

Nel caso in cui il soggetto interessato abbia redatto il bilancio consolidato ai sensi degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo n. 127 del 9 aprile 1991 o sia controllato da un'impresa che abbia redatto il bilancio consolidato, il soggetto stesso può utilizzare i dati contabili e le informazioni dell'ultimo bilancio consolidato approvato.

Allegato F (Rif. art. 7 c. 2 e c. 8)

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE E LA DOCUMENTAZIONE DELLE SPESE

Sommario

1. DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 LE SPESE

Le spese devono, a pena di inammissibilità:

a) rientrare tra le categorie ammissibili dal bando ed essere pertinenti al progetto e, in rendicontazione, conformi al preventivo e alle variazioni autorizzate;

b) essere sostenute nell'arco temporale decorrente tra l'avvio e la rendicontazione e documentate da giustificativi di spesa di data ricompresa in tale periodo.

c) essere pagate entro la data di rendicontazione;

d) essere pagate unicamente a mezzo transazione bancaria/postale, distinta per singola fattura o comprendente solo fatture inerenti il progetto, fatta eccezione per quanto riportato al successivo punto 1.2, e documentata da estratto conto bancario, attestazione di bonifico bancario, ricevuta bancaria, estratto conto della carta di credito aziendale e relativo addebito bancario, bollettino/vaglia postale. Per quanto riguarda le spese relative alle operazioni di credito effettuate dalle imprese ai fini dell'ottenimento di finanziamenti destinati alla realizzazione dell'attività aziendale, possono essere sostenute anche mediante modalità di pagamento diverse da quelle sopraccitate, purché comprovate da idonea documentazione. Non è ammesso il pagamento effettuato tramite contanti o assegni né a mezzo di compensazione ai sensi dell'articolo 1241 del codice civile né a mezzo di controprestazione svolta in luogo del pagamento. La fattura imputabile al progetto è ammissibile al netto delle note di credito riferite alla medesima. Non è ammessa la spesa saldata a mezzo compensazione con note di credito riferite a fatture non pertinenti il progetto. È ammessa la compensazione unicamente per i pagamenti degli F24 con crediti maturati nei confronti dell'Erario.

e) essere adeguatamente tracciate nella contabilità aziendale.

1.2 DOCUMENTAZIONE DI SPESA

Fatture

Al fine di agevolare i controlli sulle rendicontazioni e ridurre i tempi di liquidazione, le imprese sono tenute preferibilmente a:

- presentare fatture che includano unicamente l'acquisto di beni/servizi inerenti il progetto;

- presentare fatture distinte per voci di spesa diverse (es. strumenti e beni materiali).
Nelle fatture/giustificativi deve essere chiaramente indicata la natura del bene/prestazione e devono essere chiaramente individuabili i costi pertinenti al progetto.
Deve essere presentato in rendicontazione, in allegato alla fattura, il documento di trasporto di strumenti e attrezzature, qualora la data di consegna non sia indicata in fattura, e comunque dei beni (strumenti, attrezzature, materiali) per i quali non sia chiara in fattura la sede di consegna.
Non sono ammissibili a rendiconto fatture/giustificativi il cui costo imponibile totale relativo ai beni inerenti il progetto sia inferiore a 300,00 euro.
L'IVA non è spesa ammissibile, tranne nel caso in cui si tratti di IVA indetraibile per il beneficiario. In tal caso l'impresa deve documentare l'indetraibilità.

Casi particolari
I pagamenti in valuta estera sono convertiti in euro con le seguenti modalità:
a) in caso di pagamenti con addebito su conto in euro, sulla base del cambio utilizzato dall'istituto bancario per la transazione nel giorno di effettivo pagamento;
b) per pagamenti effettuati direttamente in valuta estera, sulla base del cambio di riferimento ufficiale relativo al giorno di effettivo pagamento, reperibile sul sito della Banca d'Italia.
In caso di documenti di spesa redatti in lingua straniera deve essere allegata la traduzione in lingua italiana.

Quietanze
La documentazione di quietanza deve essere prodotta in copia integra[11] e consentire la tracciabilità dei pagamenti[12], indicando espressamente l'avvenuta esecuzione del versamento al fornitore e la riferibilità del versamento stesso alla fattura/giustificativo imputato al progetto.
In via eccezionale sarà valutata l'ammissibilità di pagamenti singoli o cumulativi, effettuati a mezzo degli strumenti di cui al soprariportato punto 1.1.d), qualora la documentazione di quietanza citata non garantisca un'adeguata tracciabilità e ragionevole garanzia di avvenuto pagamento, a condizione che l'impresa presenti ulteriore documentazione[13] atta a comprovare l'avvenuta esecuzione del pagamento e la riferibilità dello stesso alla fattura/giustificativo.
Non sono ammessi pagamenti per quote forfettarie a progressiva copertura del debito nei confronti del fornitore.
Deve essere comunque presentata copia di tutte le fatture coinvolte in un pagamento cumulativo al medesimo fornitore, oppure mastro contabile intestato al fornitore da cui siano rilevabili le specifiche registrazioni.
Qualora il pagamento cumulativo non copra tutto il valore della somma delle fatture, la quota non coperta sarà detratta dalla spesa ammissibile.
Il versamento delle ritenute d'acconto dei professionisti è documentato tramite copia della quietanza del modello F24 con report di dettaglio in caso di versamenti cumulativi, che devono essere presentati a rendiconto in allegato alla fattura.

Casi particolari
In caso di cessione di credito deve essere prodotta copia del contratto di cessione del credito e adeguata quietanza a comprova del pagamento nei confronti del cessionario.

2.VOCI DI SPESA

2.1 SPESE DI COSTITUZIONE
Le spese di costituzione, entro il limite del 20% della spesa complessiva, sono contribuibili solo in regime "de

[11] La copia dell'estratto conto deve comprendere tutte le pagine (non sono ammesse parti totalmente o parzialmente oscurate), essere intestata all'impresa e indicare il numero di conto corrente. Si suggerisce l'utilizzo di un c/c dedicato al progetto di modo che tutti movimenti siano riferibili alle spese inerenti il progetto. Tale documentazione non è richiesta per le spese relative ad operazioni di credito effettuate dalle imprese ai fini dell'ottenimento di finanziamenti destinati alla realizzazione dell'attività aziendale.

[12] La tracciabilità della spesa si considera comprovata quando risulta agevole verificare, in quanto adeguatamente e ordinatamente documentato, il sostenimento della spesa, supportato dalla documentazione dettagliata di cui al presente paragrafo. Il collegamento tra i documenti che costituiscono il flusso finanziario deve essere chiaramente e certamente rilevabile, eventualmente attraverso una codifica specifica della documentazione all'interno del sistema contabile aziendale.

[13] In caso di pagamenti cumulativi: copia della distinta bancaria chiaramente riferibile alla banca (le stampe da web potrebbero non essere espressamente identificabili come documenti emessi dalla banca) o documentazione sottoscritta dalla banca. In ogni caso, qualora non sia chiara la riferibilità del versamento alla fattura/giustificativo: copia dei mastri di contabilità o, in caso di contabilità semplificata, del libro dei pagamenti, da cui risulti la riferibilità della fattura al pagamento.

minimis" e devono essere sostenute (fatturate e pagate) in data non antecedente il 01 novembre 2020.
Sono riconducibili alle spese per:
1) prestazioni notarili e del commercialista (finalizzate alla costituzione);
2) consulenze specialistiche finalizzate all'avvio dell'attività d'impresa, non relative all'ordinaria amministrazione, acquisizione di servizi e prestazioni specialistiche finalizzate all'individuazione di eventuali finanziatori dell'attività d'impresa.
Per ogni consulenza dovrà essere stipulato apposito contratto scritto, in cui vengono definiti reciprocamente il contenuto, i termini e le modalità degli impegni assunti, la connessione e la coerenza dell'attività consulenziale con il progetto per cui si avanza richiesta di contributo, nonché il corrispettivo pattuito tra le parti per la prestazione consulenziale. Al termine del progetto, le consulenze dovranno essere rendicontate con regolari fatture. Nel caso in cui tali consulenze non risultino dettagliatamente descritte nelle stesse, il soggetto consulente dovrà predisporre una relazione finale riguardante modalità, contenuto, finalità della consulenza e obiettivi raggiunti.
Le spese di consulenza, servizi e prestazioni specialistiche sono prestate da soggetti esterni all'impresa, indipendenti[14] dalla stessa, in possesso di adeguate e documentate competenze ed esperienze professionali pertinenti alle consulenze commissionate ed acquisite alle normali condizioni di mercato.

A) Documentazione da caricare sul sistema di presentazione delle domande on-line in fase di invio della domanda
• elenco delle spese per prestazioni notarili e del commercialista e delle consulenze da acquisire (file excel da caricare in tale formato – Dettaglio spese).
• illustrazione dell'oggetto della consulenza e della relativa pertinenza al progetto e indicazione dei nominativi dei fornitori (file word – Relazione dettagliata del progetto).
• copia delle lettere di intenti non vincolanti oppure contratti con clausola condizionale che ne subordina l'efficacia all'ottenimento del contributo contenenti tutti gli elementi identificativi delle attività da svolgere, fermo restando che i contratti devono essere presentati, al più tardi, contestualmente alla rendicontazione della spesa (file pdf).
• curriculum o scheda di presentazione dei soggetti prestatori delle consulenze, ad eccezione delle università e degli enti di ricerca a maggioranza pubblica (file pdf).
• dichiarazione sostitutiva di atto notorio inerente l'indipendenza tra i consulenti e l'impresa (file excel – Elenco delle dichiarazioni - da trasformare in pdf e sottoscrivere digitalmente).
I documenti su file word devono essere caricati sul sistema di presentazione delle domande on-line in formato pdf.
B) Documentazione giustificativa di spesa da caricare sul sistema di presentazione delle rendicontazioni on-line in fase di rendicontazione del progetto fatture/giustificativi corredati d quietanze e altra documentazione attestanti il pagamento del titolo di spesa (vd. paragrafo 1.2)
• relazione inerente la consulenza (file pdf).
• contratti stipulati con enti di ricerca e con altri soggetti esterni all'impresa, qualora non già allegati alla domanda di contributo (file pdf).
• dichiarazione sostitutiva di atto notorio inerente l'indipendenza tra i fornitori e l'impresa (file excel– Elenco delle dichiarazioni - da trasformare in pdf e sottoscrivere digitalmente).
I documenti su file word devono essere caricati sul sistema di presentazione delle rendicontazioni on-line in formato pdf.

2.2 SPESE DI CONSOLIDAMENTO E DI PRIMO IMPIANTO
Le spese di consolidamento e primo impianto, per l'utilizzo dei locali adibiti all'esercizio dell'attività d'impresa anche in coworking per un importo massimo di euro 10.000,00 e messa a disposizione di strumentazione di lavoro e di servizi funzionali all'esercizio dell'attività d'impresa anche in coworking, sono contribuibili solo in regime "de minimis" e devono essere sostenute (fatturate e pagate) in data non antecedente il 01 novembre 2020.

A) Documentazione da caricare sul sistema di presentazione delle domande on-line in fase di invio della domanda
• elenco delle spese per l'utilizzo di locali e messa a disposizione di strumentazione di lavoro e di servizi (file excel da caricare in tale formato – Dettaglio spese)
• dichiarazione sostitutiva di atto notorio inerente l'indipendenza tra i fornitori e l'impresa (file excel – Elenco delle Dichiarazioni - da trasformare in pdf e sottoscrivere digitalmente).
I documenti su file word devono essere caricati sul sistema di presentazione delle domande on-line in formato pdf.

B) Documentazione giustificativa di spesa da caricare sul sistema di presentazione delle rendicontazioni on-line in fase di rendicontazione del progetto fatture/giustificativi corredati delle quietanze e altra documentazione attestanti il pagamento del titolo di spesa (vd. paragrafo 1.2)

[14] "soggetti indipendenti": imprese o soggetti non assoggettati a rapporti giuridici instaurati a qualsiasi titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci ovvero tra coniugi, parenti e affini fino al secondo grado, qualora tali rapporti assumano rilevanza ai fini della concessione di aiuto.

• dichiarazione sostitutiva di atto notorio inerente l'indipendenza tra i fornitori e l'impresa (file excel – Elenco delle Dichiarazioni - da trasformare in pdf e sottoscrivere digitalmente)
I documenti su file word devono essere caricati sul sistema di presentazione delle rendicontazioni on-line in formato pdf.

2.3 SPESE RELATIVE AD OPERAZIONI DI CREDITO
Le spese per l'istruttoria per l'ottenimento di garanzie in forma di fideiussioni o di garanzie a prima richiesta, rilasciate nell'interesse dell'impresa beneficiaria da banche, istituti assicurativi e confidi di cui all'art. 13 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), sono contribuibili solo in regime "de minimis" e devono essere sostenute (fatturate e pagate) in data non antecedente il 01 novembre 2020.

A) Documentazione da caricare sul sistema di presentazione delle domande on-line in fase di invio della domanda
• elenco delle garanzie ed operazioni di credito da effettuare (file excel da caricare in tale formato – Dettaglio spese)
• illustrazione delle operazioni di credito e delle relative garanzie accese e pertinenza al progetto (file word – Relazione dettagliata del progetto).
• dichiarazione sostitutiva di atto notorio inerente l'indipendenza tra i fornitori e l'impresa (file excel– Elenco delle dichiarazioni - da trasformare in pdf e sottoscrivere digitalmente).
I documenti su file word devono essere caricati sul sistema di presentazione delle domande on-line in formato pdf.

B) Documentazione giustificativa di spesa da caricare sul sistema di presentazione delle rendicontazioni on-line in fase di rendicontazione dell'iniziativa
• contratto di fidejussione o di garanzia che ha generato le spese
• documentazione attestante il pagamento
• dichiarazione sostitutiva di atto notorio inerente l'indipendenza tra i fornitori e l'impresa (file excel– Elenco delle dichiarazioni - da trasformare in pdf e sottoscrivere digitalmente).

2.4 SPESE PER PUBBLICITÀ E ATTIVITÀ PROMOZIONALI
Le spese di pubblicità e attività promozionali, anche per la partecipazione a fiere ed eventi, legate all'avvio e sviluppo dell'impresa, nel limite di spesa massima del 15% della spesa complessiva del progetto, sono contribuibili solo in regime "de minimis" e devono essere sostenute (fatturate e pagate) in data non antecedente il 01 novembre 2020.

In particolare sono ammissibili costi relativi ad acquisizione ed attuazione di campagne promozionali, stampa e realizzazione di marchi, loghi, immagini coordinate, brochure, newsletter, il costo di affitto dello stand e del suo allestimento, esclusi rimborsi di vitto, alloggio e viaggio.
Sono inoltre comprese le spese per la realizzazione o l'ampliamento del sito internet, per altri mezzi di promozione web, quali realizzazione di app o di strumenti e modalità in ambito internet.
Si precisa che i beneficiari, pena la non ammissibilità della relativa spesa, dovranno utilizzare gli elementi grafici previsti dal POR FESR (come da manuale pubblicato nella sezione dedicata al Programma del sito istituzionale www.regione.fvg.it – area tematica: fondi europei – POR FESR - materiali di supporto per i proponenti e beneficiari) in tutti i materiali di comunicazione destinati a far conoscere, promuovere o fornire informazioni su progetti, prodotti, servizi o infrastrutture finanziate nell'ambito del Programma.

A) Documentazione da caricare sul sistema di presentazione delle domande on-line in fase di invio della domanda
• elenco delle spese di pubblicità e attività promozionali da acquisire, nonché dei siti internet da realizzare o ampliare (file excel da caricare in tale formato – Dettaglio spese)
• illustrazione delle spese di pubblicità e attività promozionali ed illustrazione del sito internet e della relativa pertinenza al progetto (file word – Relazione dettagliata del progetto)
• dichiarazione sostitutiva di atto notorio inerente l'indipendenza tra i fornitori e l'impresa (file excel – Elenco delle dichiarazioni - da trasformare in pdf e sottoscrivere digitalmente)
I documenti su file word devono essere caricati sul sistema di presentazione delle domande on-line in formato pdf.

B) Documentazione giustificativa di spesa da caricare sul sistema di presentazione delle rendicontazioni on-line in fase di rendicontazione del progetto
• fatture/giustificativi corredati di copia delle quietanze e altra documentazione attestanti il pagamento del titolo di spesa (vedasi paragrafo 1.2)
• illustrazione dell'utilizzo dei servizi di pubblicità e attività promozionali nel progetto e del sito internet (file word – relazione tecnica dell'attività svolta)

• copia del materiale pubblicitario/promozionale realizzato (in bassa risoluzione)
• dichiarazione sostitutiva di atto notorio inerente l'indipendenza tra i fornitori e l'impresa (file excel – Elenco delle Dichiarazioni - da trasformare in pdf e sottoscrivere digitalmente)
I documenti su file word devono essere caricati sul sistema di presentazione delle rendicontazioni on-line in formato pdf.

2.5 SPESE PER CONSULENZE E SERVIZI
Questa voce comprende le spese per consulenze e servizi prestati anche dagli incubatori certificati regionali finalizzati all'accompagnamento delle imprese dalla concezione dell'idea imprenditoriale al suo primo sviluppo attraverso attività di sostegno operativo e manageriale; all'assistenza per la redazione del business plan, anche al fine di analizzare gli aspetti finanziari in vista di una futura operazione di venture-capital; all'organizzazione di eventi anche per attività promozionali, compresa la previsione di incontri con potenziali investitori, finanziatori, altre imprese, associazioni di categoria, enti di ricerca e altri potenziali partner.
Nel caso in cui l'impresa opti per il regime "de minimis" le suddette spese sono ammissibili anche se fatturate e pagate antecedentemente alla presentazione della domanda e comunque non prima del 01 novembre 2020 a condizione che almeno una parte sia sostenuta dopo della presentazione della domanda.

A) Documentazione da caricare sul sistema di presentazione delle domande on-line in fase di invio della domanda
• elenco dei servizi che verranno forniti anche dagli incubatori certificati (file excel da caricare in tale formato – Dettaglio spese)
• illustrazione dei servizi che verranno forniti anche dagli incubatori certificati e loro attinenza con il progetto (file word – Relazione dettagliata del progetto)
• dichiarazione sostitutiva di atto notorio inerente l'indipendenza tra i fornitori e l'impresa (file excel– Elenco delle dichiarazioni - da trasformare in pdf e sottoscrivere digitalmente).

I documenti su file word devono essere caricati sul sistema di presentazione delle domande on-line in formato pdf.

B) Documentazione giustificativa di spesa da caricare sul sistema di presentazione delle rendicontazioni on-line in fase di rendicontazione del progetto
fatture/giustificativi corredati delle quietanze e altra documentazione attestanti il pagamento del titolo di spesa (vd. paragrafo 1.2)
• illustrazione dei servizi forniti anche dagli incubatori certificati
• dichiarazione sostitutiva di atto notorio inerente l'indipendenza tra i fornitori e l'impresa (file excel– Elenco delle dichiarazioni - da trasformare in pdf e sottoscrivere digitalmente).

I documenti su file word devono essere caricati sul sistema di presentazione delle rendicontazioni on-line in formato pdf.

2.6 SPESE PER INVESTIMENTI
Questa voce comprende spese per:
- opere per adeguamento e ristrutturazione funzionale dei locali o necessarie all'installazione di impianti, macchinari e attrezzature. L'immobile oggetto dell'intervento deve essere di proprietà dell'impresa o la stessa deve disporre di un titolo di possesso di durata almeno pari a quella del vincolo di stabilità, previo assenso scritto del proprietario;
- progettazione e direzione lavori, spese di collaudo ed altre spese tecniche nel limite massimo del 15% degli investimenti sopraccitati;
- acquisto di macchinari, attrezzature, impianti specifici, consistenti nei beni materiali che singolarmente, o in virtù della loro aggregazione funzionale, costituiscono beni strumentali all'attività dell'impresa;
- arredi (mobili funzionali all'attività d'impresa con esclusione di suppellettili e complementi di arredo);
- hardware e strumentazioni informatiche;
- brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, know-how o altre forme di proprietà intellettuale, diritti di licenza di sfruttamento o conoscenze tecniche anche non brevettate e software (sono escluse le spese di registrazione dei brevetti e di deposito del marchio).
Nel caso in cui l'impresa opti per il regime "de minimis" le suddette spesa sono ammissibili anche se fatturate e pagate antecedentemente alla presentazione della domanda e comunque non prima del 01 novembre 2020 a condizione che almeno una parte sia sostenuta dopo della presentazione della domanda.

Sono imputabili i costi degli impianti e degli strumenti e delle attrezzature:
• nuovi di fabbrica;

• comprensivi degli eventuali costi accessori (ad esempio dazi doganali, trasporto, installazione, collaudo, ecc.);
• a condizione che i beni siano stati consegnati, installati e messi a disposizione presso l'unità operativa in cui viene realizzato il progetto, salvo casi motivati e documentati inerenti la specificità del progetto. Nel caso in cui non sia chiara in fattura la sede di destinazione del bene, è necessario allegare il relativo documento di trasporto.
A) Documentazione da caricare sul sistema di presentazione delle domande on-line in fase di invio della domanda
• elenco delle opere edili e di impiantistica e delle prestazioni relative alla progettazione e direzione lavori, collaudo ed altre spese tecniche (file excel da caricare in tale formato –Dettaglio spese)
• elenco degli impianti specifici, arredi, macchinari e attrezzature, hardware, software, brevetti, know-how o altre forme di proprietà intellettuale, diritti di licenza, di sfruttamento o conoscenze tecniche anche non brevettate da acquisire (file excel da caricare in tale formato – Dettaglio spese)
• descrizione dettagliata delle opere edili e di impiantistica generale, nonché delle prestazioni relative alla progettazione e direzione lavori e della relativa pertinenza al progetto (file word –Relazione dettagliata del progetto)
• illustrazione delle caratteristiche dei beni di cui sopra e loro specifico utilizzo in relazione al progetto (file word – Relazione dettagliata del progetto)
• copia del titolo di proprietà o di altro titolo comprovante la disponibilità dell'immobile (se diversa dal diritto di proprietà) di durata almeno pari a quella del vincolo di destinazione corredato dall'assenso scritto del proprietario all'effettuazione delle opere edili e di impiantistica (file pdf)
• dichiarazione sostitutiva di atto notorio inerente l'indipendenza tra i fornitori e l'impresa (file excel – Elenco delle Dichiarazioni - da trasformare in pdf e sottoscrivere digitalmente).

B) Documentazione giustificativa di spesa da caricare sul sistema di presentazione delle rendicontazioni on-line in fase di rendicontazione del progetto
• fatture/giustificativi corredati di:
- quietanze e altra documentazione attestanti il pagamento del titolo di spesa (vd. paragrafo 1.2)
- documenti di trasporto, qualora la data di consegna non sia indicata in fattura, e comunque dei beni per i quali non sia chiara in fattura la sede di consegna
- contratti di cessione di credito, qualora riguardanti le fatture rendicontate

• dichiarazione sostitutiva di atto notorio inerente l'indipendenza tra i fornitori e impresa (file excel– Elenco delle dichiarazioni - da trasformare in pdf e sottoscrivere digitalmente).
• certificato di collaudo finale attestante la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività ovvero dichiarazione di conformità dell'opera al progetto presentato (file pdf)
• illustrazione delle opere edili e di impiantistica realizzate (file word – Relazione tecnica dell'attività svolta)
I documenti su file word sopra dettagliati dovranno essere caricati sul sistema di presentazione delle rendicontazioni on-line in formato pdf.

3. ELENCO SPESE NON AMMISSIBILI

Non sono ammissibili le spese concernenti:

a) utilizzo dei locali adibiti all'esercizio dell'attività d'impresa afferenti l'Urban Center delle imprese sito in Corso Cavour, 2/2 a Trieste (a valere su altra linea contributiva specifica);
b) spese del personale;
c) viaggi e missioni dei dipendenti e dei soci/titolari dell'impresa e corsi di formazione del personale;
d) acquisto di terreni e fabbricati;
e) costruzione di fabbricati;
f) impianti generali, opere edili, acquisto di arredi non strettamente funzionali all'attività d'impresa;
g) macchinari ed attrezzature non strettamente funzionali all'attività d'impresa;
h) leasing;
i) operazioni di lease-back;
j) beni o materiali usati, minuteria ed attrezzi di lavoro e materiale analogo e spese di consumo e di uso ordinario;
k) consulenze continuative o periodiche connesse all'attività ordinaria dell'impresa, quali consulenze economico-finanziarie, servizi di contabilità o revisione contabile, consulenze fiscali e legali;
l) redazione, predisposizione e aggiornamento di manuali d'uso e manuali utente;
m) attività di consulenza avente per oggetto la predisposizione della domanda di contributo e della rendicontazione;
n) certificazione di qualità, omologazione ed attestazioni di conformità, deposito dei marchi e registrazione dei brevetti;
o) canoni e contratti pluriennali di manutenzione e assistenza;
p) IVA e ogni altro tributo od onere fiscale, salvo nei casi in cui non siano recuperabili dal beneficiario;

q) spese accessorie quali tasse, valori bollati, aggi, perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari, ammende e penali;
r) noleggio.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: CONTE ENRICO
CODICE FISCALE: CNTNRC58T03E506Z
DATA FIRMA: 17/05/2021 13:31:43
IMPRONTA: 17BD4B8EF4115D96654ABCF40599126E70A058DD18475B2A3CAC7A52EC42B25B
70A058DD18475B2A3CAC7A52EC42B25B73B4DF89051BB8ABFC6C3DFD7878BDDE
73B4DF89051BB8ABFC6C3DFD7878BDDE604A6E7F89C3ED425DF4F07B432941EF
604A6E7F89C3ED425DF4F07B432941EFD2EAE2A1B314F485D8D52DFD957207DF

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

21_24_1_DGR_785_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 21 maggio 2021, n. 785

LR 23/2007, art. 34, commi 4 bis, 4 ter e 4 quater. Anno scolastico 2021-2022. Definizione delle priorità, criteri e modalità di accesso al titolo agevolato sperimentale "Abbonamento scolastico residenti FVG" e di rimborso dei relativi oneri ai gestori dei servizi di trasporto pubblico locale e prenotazione delle risorse. (euro 11.365.517,90).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il decreto legislativo 1° aprile 2004, n. 111 (Norme in materia di attuazione dello Statuto Speciale della Regione Friuli Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti), con il quale sono state, tra l'altro, trasferite alla Regione tutte le funzioni di programmazione ed amministrative in materia di servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale con qualsiasi modalità di trasporto effettuate, salvo quelle proprie dello Stato;
VISTO l'articolo 9, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 23 del 20 agosto 2007 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), il quale prevede che la Regione definisca il sistema tariffario del trasporto pubblico e i suoi adeguamenti;
VISTO l'articolo 6, comma 10 della legge regionale n. 29 del 28 dicembre 2018 che ha modificato l'articolo 34 della citata legge regionale 23/2007 introducendo i commi 4 bis e 4 ter:
- autorizzando l'Amministrazione regionale, al fine di assicurare un sostegno agli oneri a carico delle famiglie per l'accesso alla formazione scolastica dei propri figli, a introdurre in via sperimentale, a partire dall'anno scolastico 2019-2020, ulteriori agevolazioni sul valore del titolo di viaggio "abbonamento scolastico" utilizzato per l'accesso ai servizi di trasporto pubblico locale automobilistici extraurbani, inclusi quelli urbani le cui tratte comprendono Comuni diversi, e ferroviari di competenza della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, a favore degli iscritti alle scuole dell'obbligo e superiori, università o istituti superiori equiparati, fino a ventisei anni di età anagraficamente residenti nel territorio regionale;
- stabilendo che priorità, criteri e modalità di accesso a tale agevolazione sperimentale e di rimborso dei relativi oneri ai gestori dei servizi di trasporto pubblico locale siano definiti dalla Giunta regionale, con specifico atto da adottarsi annualmente, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità regionale;
ATTESO che la legge regionale n. 6 del 29 aprile 2019 "Misure urgenti per il recupero della competitività regionale", ha introdotto all'articolo 34 della legge regionale n. 23/2007 il comma 4 quater che recita: "Possono accedere all'agevolazione di cui al comma 4 bis anche gli studenti che posseggano i requisiti nello stesso definiti e che utilizzino, per l'accesso agli istituti scolastici anche non situati in territorio regionale, servizi di trasporto pubblico locale realizzati da vettori titolari di contratto di servizio con altra Regione, ricompresi nell'elenco individuato dal provvedimento giuntale di cui al comma 4 ter";
VISTA la propria deliberazione n. 974 del 13 giugno 2019 con la quale:
- è stato istituito un nuovo titolo di viaggio agevolato sperimentale denominato "Abbonamento scolastico residenti FVG" di valore pari al 50% dei corrispondenti titoli di viaggio "Abbonamento scolastico", "Abbonamento annuale studenti integrato Sacile-Maniago" e "Abbonamento annuale studenti" venduti dai gestori dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, mantenendo altresì le agevolazioni già previste per l'acquisto dei suddetti titoli di viaggio;
- è stato previsto, in relazione all'articolo 34, comma 4 quater della legge regionale n° 23/2007 (come introdotto dalla legge n. 6 del 29 aprile 2019 "Misure urgenti per il recupero della competitività regionale") che in fase di prima sperimentazione, possano accedere alla misura agevolativa sperimentale anche gli studenti residenti in Regione che utilizzino esclusivamente i vettori MOM "Mobilità di Marca", ATVO "Azienda Trasporti Veneto Orientale" e Dolomiti Bus, per l'accesso agli istituti scolastici siti presso i comuni della Regione del Veneto di più prossima e diretta relazione, mediante l'acquisto di abbonamenti studenti per servizi extraurbani emessi dalle suddette Aziende con l'abbattimento del relativo costo del 50%;
VISTO l'articolo 5, comma 19 della legge regionale n. 24 del 27 dicembre 2019 che ha modificato il citato comma 4 bis dell'articolo 34 della L.R. 23/2007, prevedendo che le ulteriori agevolazioni sul valore del titolo di viaggio "abbonamento scolastico" utilizzato per l'accesso ai servizi di trasporto pubblico

locale automobilistici siano applicate anche ai servizi urbani di competenza della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTA la propria deliberazione n. 1965 del 23 dicembre 2020 con la quale la Giunta regionale ha confermato, anche per l'anno scolastico 2021-2022 il titolo di viaggio agevolato sperimentale denominato "Abbonamento scolastico residenti FVG" di valore pari al 50% dei corrispondenti titoli di viaggio "Abbonamento scolastico", "Abbonamento annuale studenti integrato Sacile-Maniago" e "Abbonamento annuale studenti", con il mantenimento altresì delle agevolazioni già previste per l'acquisto dei suddetti titoli di viaggio, rinviando a successivo provvedimento giuntale la definizione delle priorità, criteri e modalità di accesso a tale titolo di viaggio agevolato sperimentale;
RILEVATA la necessità di definire le priorità, i criteri e le modalità di accesso al titolo di viaggio agevolato sperimentale denominato "Abbonamento scolastico residenti FVG", nonché le modalità di rimborso dei relativi oneri ai gestori dei servizi di trasporto pubblico locale per l'anno scolastico 2021-2022;
PRESO ATTO degli esiti dei primi due anni di applicazione dell'agevolazione di cui trattasi, ed in particolare dei dati relativi alla vendita del nuovo titolo di viaggio agevolato sperimentale denominato "Abbonamento scolastico residenti FVG" per i servizi extraurbani, urbani e ferroviari di competenza della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
RITENUTO, per quanto attiene le modalità di ristoro ai gestori dei servizi di trasporto pubblico locale dei minori incassi derivanti dall'applicazione della misura agevolativa di cui trattasi, di confermare quelle già utilizzate gli anni precedenti;
RITENUTO inoltre, in relazione alla previsione di cui all'articolo 34, comma 4 quater della legge regionale n. 23/2007 (come introdotto dalla legge n. 6 del 29 aprile 2019 "Misure urgenti per il recupero della competitività regionale") di confermare, anche per l'anno scolastico 2021-2022, che possano accedere alla misura agevolativa sperimentale anche gli studenti residenti in Regione che utilizzino i servizi di TPL automobilistico effettuati esclusivamente dai vettori MOM "Mobilità di Marca", ATVO "Azienda Trasporti Veneto Orientale" e Dolomiti Bus per l'accesso agli istituti scolastici siti presso i comuni della Regione del Veneto di più prossima e diretta relazione, mediante l'acquisto di abbonamenti studenti per servizi extraurbani e urbani emessi dalle suddette Aziende con l'abbattimento del relativo costo del 50%, rinviando a successivo provvedimento giuntale l'individuazione delle relative modalità attuative, per permettere agli uffici della competente Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio di provvedere alla definizione delle modalità operative con i vettori di cui sopra, titolari di contratto di servizio con altra Regione;
PRESO ATTO dei contenuti del documento denominato Allegato n. 1 recante "Priorità, criteri e modalità di accesso al titolo di viaggio agevolato sperimentale "Abbonamento scolastico residenti FVG" e di rimborso dei relativi oneri ai gestori dei servizi di trasporto pubblico locale. Anno scolastico 2021-2022 (LR 23/2007, art. 34, commi 4 bis, 4 ter e 4 quater)";
RITENUTO di condividerne i contenuti e pertanto di procedere all'approvazione del predetto Allegato n. 1 recante "Priorità, criteri e modalità di accesso al titolo di viaggio agevolato sperimentale "Abbonamento scolastico residenti FVG" e di rimborso dei relativi oneri ai gestori dei servizi di trasporto pubblico locale. Anno scolastico 2021-2022 (LR 23/2007, art. 34, commi 4 bis, 4 ter e 4 quater)", dando mandato alla competente Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio di adottare gli atti necessari alla piena operatività dell'agevolazione di cui trattasi;
RILEVATO che, a copertura della misura agevolativa sperimentale di cui alla presente deliberazione, sono disponibili nel capitolo n. 7140 del Bilancio finanziario gestionale (BFG) 2021, risorse pari a euro 4.365.517,90 in conto competenza 2021 e euro 7.000.000,00 in conto competenza 2022;
RITENUTO pertanto di provvedere alla prenotazione delle risorse disponibili a bilancio, a copertura della misura agevolativa sperimentale di cui alla presente deliberazione, per complessivi euro 11.365.517,90 a valere sul capitolo n. 7140 del Bilancio finanziario gestionale (BFG) 2021, per euro 4.365.517,90 in conto competenza 2021 e per euro 7.000.000,00 e in conto competenza 2022;
VISTO l'allegato contabile accluso, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione elaborato dal sistema di contabilità regionale ASCOT;
VISTE:
- la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 "Norme in materia di programmazione finanziaria e contabilità regionale";
- la legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 "Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa";
- la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 "Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti";
- la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 "Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023";
- la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 "Legge di stabilità 2021";
- la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 27 "Bilancio di previsione per gli anni 2021-2023";

VISTI:
- il Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per gli anni 2021-2023 approvato con delibera della Giunta Regionale n. 2025 del 30 dicembre 2020;
- il Bilancio Finanziario Gestionale 2021 approvato con delibera della Giunta Regionale n. 2026 del 30 dicembre 2020;
VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli enti regionali, approvato con D.P.Reg. n. 277/Pres. del 27 agosto 2004 e s.m.i.;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle infrastrutture e territorio;
all'unanimità,

DELIBERA

1. di approvare l'allegato n. 1 alla presente deliberazione recante "Priorità, criteri e modalità di accesso al titolo di viaggio agevolato sperimentale "Abbonamento scolastico residenti FVG" e di rimborso dei relativi oneri ai gestori dei servizi di trasporto pubblico locale. Anno scolastico 2021-2022 (LR 23/2007, art. 34, commi 4 bis, 4 ter e 4 quater)";
2. di disporre la prenotazione fondi per complessivi euro 11.365.517,90, a copertura della misura agevolativa sperimentale di cui alla presente deliberazione a valere sul capitolo n. 7140 del Bilancio finanziario gestionale (BFG) 2021, per euro 4.365.517,90 in conto competenza 2021 e per euro 7.000.000,00 in conto competenza 2022;
3. di dare mandato agli uffici della competente Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio di provvedere alla definizione ed assunzione dei conseguenti atti;
4. Alla presente deliberazione è allegato quale parte integrante e sostanziale l'allegato contabile acquisito dal sistema di contabilità regionale ASCOT.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: FEDRIGA
IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 785 DEL 21 MAGGIO 2021

Allegato n. 1

PRIORITÀ, CRITERI E MODALITÀ DI ACCESSO AL TITOLO AGEVOLATO SPERIMENTALE "ABBONAMENTO SCOLASTICO RESIDENTI FVG" E DI RIMBORSO DEI RELATIVI ONERI AI GESTORI DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. ANNO SCOLASTICO 2021-2022 (LR 23/2007, ART. 34, COMMI 4 BIS, 4 TER E 4 QUATER)

Aventi diritto

Studenti iscritti alle scuole dell'obbligo e superiori, università o istituti superiori equiparati, fino al giorno prima del compimento del ventisettesimo anno di età, anagraficamente residenti nel territorio regionale e che utilizzano *per percorrere in tutto o in parte il tragitto casa-scuola i servizi di trasporto pubblico locale automobilistici extraurbani, urbani o misti, e ferroviari di competenza della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, o quelli automobilistici di competenza della Regione Veneto definiti dal presente allegato.*

Per poter accedere all'agevolazione, i requisiti relativi all'età e alla residenza devono essere posseduti al momento dell'acquisto del titolo di viaggio e, una volta acquistato, lo stesso rimane valido per tutta la sua durata.

Il diritto a poter accedere all'agevolazione decade al momento del compimento del ventisettesimo anno di età o dal momento del trasferimento della residenza al di fuori del territorio regionale.

Agevolazione di cui all'articolo 34, commi 4 bis e 4 ter della legge regionale n. 23/2007

L'agevolazione sperimentale consiste nella possibilità di acquisto del titolo di viaggio agevolato sperimentale denominato "Abbonamento scolastico residenti FVG" di valore pari al 50% dei corrispondenti titoli di viaggio vigenti denominati "Abbonamento scolastico", "Abbonamento annuale studenti" o "Abbonamento annuale studenti integrato Sacile-Maniago".

Il titolo di viaggio agevolato sperimentale "Abbonamento scolastico residenti FVG" consente l'utilizzo dei seguenti servizi di TPL per l'origine/destinazione prescelta:

a) *servizi di trasporto pubblico locale automobilistici extraurbani svolti dal vettore TPL FVG S.c.a.r.l. nell'ambito del contratto di servizio con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;*
b) *servizi di trasporto pubblico locale automobilistici extraurbani con destinazione esterna al territorio regionale svolti dal vettore TPL di cui alla lettera a) a fronte di accordi con altri vettori;*
c) *servizi di trasporto pubblico locale automobilistici urbani svolti dal vettore TPL FVG S.c.a.r.l.*

nell'ambito del contratto di servizio con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

d) *servizi di trasporto pubblico locale automobilistici misti extraurbani ed urbano svolti dal vettore TPL FVG S.c.a.r.l. nell'ambito del contratto di servizio con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;*

e) *servizi di trasporto ferroviario regionale, o servizi ferroviari sostitutivi svolti mediante autobus realizzati all'interno del territorio regionale o fino alla stazione di Portogruaro (Venezia), prima stazione di riferimento tariffario per il Friuli Venezia Giulia.*

La possibilità di acquisto del nuovo titolo di viaggio agevolato sperimentale "Abbonamento scolastico residenti FVG" è correlata a percorsi inerenti il tragitto casa-scuola.

Priorità

Per ***l'anno scolastico 2021 – 2022*** l'accesso al nuovo titolo di viaggio agevolato sperimentale avviene senza priorità.

Criteri

Il valore di acquisto del titolo di viaggio agevolato sperimentale "Abbonamento scolastico residenti FVG", per l'anno scolastico 2020-2021, **è pari al 50% del costo** dei corrispondenti titoli di viaggio "Abbonamento Scolastico"**,** "Abbonamento Annuale studenti" e "Abbonamento annuale studenti integrato Sacile-Maniago" previsti dal regime tariffario regionale per i servizi automobilistici, ferroviari sulla linea Udine-Cividale e per i servizi ferroviari gestiti da Trenitalia. Per i servizi automobilistici e per quelli ferroviari sulla linea Udine-Cividale sono applicate le ulteriori riduzioni previste a favore degli studenti appartenenti allo stesso nucleo familiare e la riduzione, ove prevista, per l'acquisto via web.

Valgono comunque le regole generali previste dalle singole aziende.

La validità del titolo di viaggio agevolato sperimentale "Abbonamento scolastico residenti FVG" è pari a:

- per i servizi automobilistici e ferroviari sulla linea Udine-Cividale: dieci mesi a decorrere dal 1° settembre 2021 fino al 30 giugno 2022 o, in alternativa, dal 1° ottobre 2021 fino al 31 luglio 2022;
- per i servizi ferroviari eserciti da Trenitalia: dodici mesi, a decorrere dall'inizio di validità (1° settembre, 1° ottobre e 1° novembre).

L'acquisto dell'abbonamento dovrà avvenire comunque entro il 31 ottobre 2021.

L'acquisto del nuovo titolo di viaggio agevolato sperimentale **non è cumulabile** con le agevolazioni in essere previste dalla disciplina regionale in materia di diritto allo studio universitario per l'acquisto di abbonamenti. Lo studente residente che si avvalga di tale

agevolazione non potrà acquistare il titolo di viaggio "Abbonamento scolastico residenti FVG".

Modalità di acquisto del titolo di viaggio agevolato sperimentale "Abbonamento scolastico residenti FVG"

Per poter acquistare il **titolo di viaggio agevolato sperimentale**, per l'anno scolastico 2021-2022, i soggetti individuati all'articolo 34, comma 4 bis della legge regionale n. 23/2007 (studenti iscritti alle scuole dell'obbligo e superiori, università o istituti superiori equiparati, fino al giorno prima del compimento del 27° anno di età, anagraficamente residenti sul territorio regionale) devono compilare l'apposito modulo di autocertificazione che sarà reso disponibile on-line sui siti delle Aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico locale e che dovrà essere presentato alle stesse aziende tramite le seguenti modalità:

- per i servizi automobilistici il modulo di autocertificazione dovrà essere scaricato dal sito dell'Azienda TPL FVG S.c.a.r.l., compilato, firmato e ricaricato online assieme alla copia del documento di identità in corso di validità del beneficiario o, nel caso di beneficiario minorenne, del documento di identità in corso di validità del richiedente. In caso di incompletezza, sarà cura dell'Azienda segnalare le eventuali anomalie;
- per i servizi ferroviari il modulo dovrà essere scaricato rispettivamente dal sito di Trenitalia o da quello della Società Ferrovie Udine Cividale, compilato, firmato e consegnato presso le biglietterie al momento dell'acquisto del titolo di cui trattasi, assieme alla copia del documento di identità del beneficiario o, nel caso di beneficiario minorenne, del documento di identità del richiedente.

L'acquisto del titolo di viaggio avverrà con le seguenti modalità:

- per i servizi automobilistici: dopo il ricevimento della e-mail che conferma la completezza della documentazione relativa alla autocertificazione, che avverrà entro sette giorni lavorativi dalla data di invio, l'abbonamento, a partire dalla data di avvio della campagna abbonamenti, potrà essere acquistato presso le biglietterie, le rivendite autorizzate ovvero on-line con le modalità previste per l'Abbonamento scolastico. Nella e-mail sarà indicata la data di avvio della campagna abbonamenti che avrà comunque termine il 31 ottobre 2021;
- per i servizi ferroviari gestiti rispettivamente dalle Società Trenitalia e Ferrovie Udine Cividale l'acquisto sarà contestuale alla presentazione dell'autocertificazione presso le biglietterie situate nel territorio del Friuli Venezia Giulia. L'acquisto dell'abbonamento dovrà avvenire comunque entro il 31 ottobre 2021.

I termini entro i quali sarà possibile procedere alla presentazione del modulo di autocertificazione compilato e all'acquisto del titolo di viaggio agevolato sperimentale

saranno comunicati dai gestori dei servizi di trasporto pubblico regionale attraverso i siti web aziendali.

Nel caso di ritiro del titolo da parte di altro soggetto, lo stesso dovrà presentare l'apposita delega con unita fotocopia del documento di identità del richiedente.

Non è prevista la possibilità di acquisto rateizzato del titolo "Abbonamento scolastico residenti FVG".

In caso di acquisto del titolo di viaggio successivamente all'inizio dell'attività scolastica il costo applicato non sarà ulteriormente ridotto.

Nel caso di richiesta di rimborso del titolo di viaggio l'eventuale quota riconosciuta a rimborso sarà determinata come differenza tra l'importo pagato per l'acquisto del titolo e il valore delle mensilità del titolo utilizzate, calcolato con riferimento al costo del corrispondente abbonamento mensile ordinario.

Sulle autocertificazioni presentate saranno effettuati, da parte della Regione, controlli a campione con le modalità previste dalla vigente disciplina in materia di autocertificazioni.

Dati richiesti all'interno del modulo di autocertificazione per l'acquisto del titolo agevolato sperimentale "Abbonamento scolastico residenti FVG"

Nell'autocertificazione i richiedenti devono dichiarare, sotto la propria responsabilità, e consapevoli delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue:

1. **Richiedente del Titolo di viaggio**

Cognome
Nome
Data di Nascita
Luogo di Nascita
Indirizzo Residenza
Cap residenza
Località Residenza
Codice Fiscale
Tipo Documento riconoscimento
Numero Documento riconoscimento
Indirizzo Mail
Numero di telefono
Relazione giuridica con il titolare

2. **Titolare del titolo di viaggio**

Cognome
Nome

Data di Nascita

Luogo di Nascita

Codice Fiscale

Indirizzo Residenza

Cap residenza

Località Residenza

Istituto presso il quale è iscritto/si iscriverà

Vettore TPL utilizzato

Località di partenza

Località di arrivo

Il modulo conterrà inoltre l'informativa sulla Privacy relativa alla finalità del trattamento dei dati.

In caso di studente minorenne, il modulo richiederà obbligatoriamente anche le informazioni del richiedente che dovrà essere maggiorenne.

Il modulo di autocertificazione dovrà contenere anche l'evidenza:

- che il richiedente non beneficia delle agevolazioni in essere per l'acquisto di abbonamenti previste dalla disciplina regionale in materia di diritto allo studio universitario;
- che il titolo di viaggio agevolato sperimentale "Abbonamento scolastico residenti FVG" è relativo esclusivamente a percorsi inerenti il tragitto casa-scuola.

Modalità di ristoro dei minori incassi ai gestori dei servizi di trasporto pubblico locale

Il ristoro ai gestori dei servizi di trasporto pubblico locale dei minori incassi derivanti dall'applicazione della misura agevolativa di cui trattasi, pari alla differenza tra il valore del titolo di viaggio agevolato sperimentale '"Abbonamento scolastico residenti FVG" e quello del corrispondente titolo di viaggio "Abbonamento scolastico", "Abbonamento annuale studenti integrato Sacile-Maniago "o "Abbonamento annuale studenti", sarà effettuato sulla base di un rendiconto analitico dei titoli di viaggio "Abbonamento scolastico residenti FVG" emessi nei confronti dei soggetti aventi diritto come sopra individuati, ***nell'ambito dell'erogazione*** dei corrispettivi di servizio.

Il rimborso avverrà previa presentazione della relativa rendicontazione ed emissione di fattura, in due fasi:

- entro il 30 novembre 2021, fino all'l'importo disponibile a bilancio per l'anno 2021, pari a euro 4.365.517,90;
- entro il 28 febbraio 2022, la rimanente quota titolo di saldo.

Abbonamenti emessi da altri vettori di cui all'articolo 34, comma 4 quater della legge

regionale n. 23/2007

In relazione alla previsione di cui all'articolo 34, comma 4 quater della legge regionale n. 23/2007 (come introdotto dalla legge n. 6 del 29 aprile 2019 "Misure urgenti per il recupero della competitività regionale"), l'agevolazione è subordinata a specifico accordo con i vettori titolari di contratto di servizio con altra Regione.

Possono accedere alla misura agevolativa anche gli studenti residenti in Regione che utilizzino esclusivamente i vettori individuati nell'elenco che segue:

1. - MOM "Mobilità di Marca"
2. - ATVO "Azienda Trasporti Veneto Orientale"
3. - Dolomiti Bus

per l'accesso agli istituti scolastici siti presso i comuni della Regione del Veneto di più prossima e diretta relazione. L'agevolazione consiste nel sostegno all'acquisto di abbonamenti studenti per servizi extraurbani e urbani emessi dalle suddette Aziende con l'abbattimento del relativo costo del 50%.

Le modalità attuative sono definite con successivo provvedimento giuntale.

Ai fini delle agevolazioni di cui al presente allegato restano in essere gli attuali accordi inter-aziendali stipulati dalle aziende TPL con contratto di servizio con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

21_24_1_DGR_864_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 4 giugno 2021, n. 864
L 1766/1927. Comune di Ravascletto. Autorizzazione alla concessione in affittanza di terreni soggetti a vincolo di uso civico.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la nota prot. n. 882 del 3 marzo 2021 del Comune di Ravascletto intesa ad ottenere l'autorizzazione alla concessione in affittanza trentennale di un'area soggetta a vincolo di uso civico, per l'installazione di una stazione di telecomunicazioni;
CONSIDERATO che i terreni in oggetto, per un'estensione complessiva di circa 60 metri quadrati, sono individuati catastalmente in porzioni dei mappali 144 e 179 (ex 142) del Foglio 26 del Comune di Ravascletto;
VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 58 datata 11 agosto 2020, con la quale si esprime la volontà dell'Ente di affittare i suddetti terreni dietro corrispettivo annuo di € 1.610,00 (milleseicentodieci/00), adottata all'unanimità e resa esecutiva ai sensi di legge;
VISTO che sull'aspetto economico si è espresso il Servizio gestione immobili con nota prot. n. 11601 del 4 maggio 2021, ritenendo razionale e congruente la valutazione determinata dall'Amministrazione comunale del corrispettivo annuo, da versarsi anticipatamente per trenta annualità in unica rata pari a € 48.300,00 (quarantottomilatrecento/00);
VISTO il parere del Commissario regionale agli usi civici di Trieste espresso con nota prot. n. 3878 del 17 maggio 2021, che si esprime favorevolmente alla concessione dei suddetti terreni;
RITENUTO pertanto di autorizzare il Comune di Ravascletto alla suddetta operazione immobiliare;
RAVVISATO di prescindere da qualunque altra questione che investa pareri o atti di competenza di uffici diversi, ferma restando l'osservanza delle norme in materia urbanistica e di tutela dell'ambiente;
PRECISATO altresì che, ai sensi dell'art. 3 comma 6 della L. 168/2017, il vincolo paesaggistico sulle zone gravate da usi civici di cui all'art. 142 comma 1 lettera h) del D.lgs. 42/2004, permane sui terreni in questione;
VISTI la Legge 16 giugno 1927, n. 1766 sul riordinamento degli usi civici ed il relativo Regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 26 febbraio 1928 n. 332;
VISTO l'articolo 4, primo comma, n. 4) dello Statuto Regionale, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO l'articolo 1 del D.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116;
VISTO l'articolo 12, comma 46, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12;
SU PROPOSTA del Presidente della Regione,
all'unanimità,

DELIBERA

1. di autorizzare, per le motivazioni di cui in premessa, il Comune di Ravascletto alla concessione in affittanza trentennale a scopo di impianto di telecomunicazioni di un terreno soggetto a vincolo di uso civico di circa 60 metri quadrati contraddistinto catastalmente da porzioni dei mappali 144 e 179 del Foglio 26 del Comune di Ravascletto, dietro corrispettivo complessivo di € 48.300,00 (quarantottomilatrecento/00) in unica rata anticipata;
2. di prevedere che la presente autorizzazione si intenda automaticamente decaduta qualora entro un anno dalla sua comunicazione il Comune di Ravascletto non concluda il contratto previsto;
3. di prescrivere che la somma incassata dal Comune a seguito dell'operazione immobiliare di cui alla presente deliberazione sia introitata nelle forme di legge, per essere destinata, occorrendo, ad opere permanenti di interesse generale della collettività;
4. di prescrivere che il Comune dia tempestiva comunicazione della esecuzione degli adempimenti autorizzati con la presente deliberazione al Commissario regionale agli usi civici e al Segretario Generale - Servizio Libro fondiario e usi civici;
5. di precisare che la presente autorizzazione attiene alla sola materia degli usi civici, ferma restando l'osservanza delle norme in materia urbanistica e di tutela dell'ambiente, e l'acquisizione di eventuali altri pareri od autorizzazioni;
6. di prescrivere la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE: FEDRIGA
IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

21_24_1_DGR_870_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 4 giugno 2021, n. 870
Art. 2545-septiesdecies c.c. e LR 27/2007, art. 23 - Scioglimento per atto dell'Autorità della "Società Cooperativa Stage Klan" con sede in Casarsa della Delizia, con nomina di Commissario liquidatore.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la relazione di mancata revisione, ultimata in data 11.02.2021, relativa alla "Società Cooperativa Stage Klan" con sede in Casarsa della Delizia, dalla quale si evince che il legale rappresentante della predetta società non ha consentito al revisore medesimo di effettuare la verifica ispettiva di competenza, sottraendosi pertanto all'attività di vigilanza;
RILEVATO, quindi, che in detta circostanza ricorrono i presupposti normativi per addivenire all'assunzione del provvedimento dello scioglimento per atto dell'autorità, ai sensi dell'articolo 2545-septiesdecies c.c., siccome stabilito dall'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, recepito dall'articolo 8, comma 6, della legge regionale 27 marzo 2018, n. 8, che ha modificato l'articolo 23, comma 1, della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27;
RAVVISATA, di conseguenza, la necessità, fatta presente anche dal revisore, di sciogliere la cooperativa per atto dell'autorità, ai sensi dell'articolo 2545-septiesdecies c.c., e di nominare un commissario liquidatore, stante il totale dell'attivo patrimoniale superiore ad € 25.000,00.-, siccome risultante dal bilancio al 31.12.2018, ultimo approvato dagli organi sociali dell'ente;
PRESO ATTO del parere unanimemente favorevole espresso in merito, nella seduta del giorno 22 febbraio 2021, dalla Commissione regionale per la cooperazione, ai sensi del comma 2, lett. a), dell'articolo 11 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27;
ATTESO che, per l'indicazione del professionista cui conferire l'incarico, si è tenuto conto di alcuni criteri atti ad assicurarne l'adeguatezza rispetto al mandato da assegnare, in particolare del criterio territoriale, in quanto la professionista incaricata appartiene alla circoscrizione ove ha sede la cooperativa, del criterio della rotazione poiché si è valutata la uniforme distribuzione degli incarichi tra i professionisti resisi disponibili a seguire procedure concorsuali di pertinenza dell'Amministrazione regionale, dei criteri di gradualità e del merito, per cui si è attribuita una procedura di minore complessità onde riscontrare la capacità e l'efficacia dell'azione della professionista medesima;
VISTA la comunicazione antimafia rilasciata ai sensi del D.Lgs. 06.09.2011, n. 159, in data 18.05.2021, pervenuta addì 20.05.2021 ed ammessa a protocollo regionale al n. 13089/PADES/GEN dd.20.05.2021;
VISTA la dichiarazione rilasciata ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, del D.Lgs. 31.12.2012, n. 235, nonché ai sensi dell'articolo 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, addì 25.05.2021, pervenuta il giorno 27.05.2021 ed ammessa a protocollo regionale al n. 13730/PADES/GEN dd.27.05.2021;
RITENUTO, pertanto, di nominare quale commissario liquidatore della suddetta cooperativa la dott.ssa Duilia Zozzoli, con studio in Pordenone, Via Mazzini n. 13, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pordenone;
VISTI gli articoli 2545-septiesdecies c.c. e 23 della legge regionale 3.12.2007, n. 27;
VISTO l'articolo 11 della legge regionale 3.12.2007, n. 27;
VISTA la legge 17.7.1975, n. 400;
VISTO, infine, il decreto del Ministro dello sviluppo economico dd.17.1.2007;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale al patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi all'unanimità,

DELIBERA

- La "Società Cooperativa Stage Klan" con sede in Casarsa della Delizia, C.F. 01834080937, costituita addì 09.12.2017 per rogito notaio dott.ssa Elisabetta Bergamini di Udine, è sciolta per atto dell'autorità ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2545-septiesdecies c.c. ed alla legge 17.7.1975, n. 400.
- La dott.ssa Duilia Zozzoli, con studio in Pordenone, Via Mazzini n. 13, è nominata commissario liquidatore.
- Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal D.P.Reg. n. 026/Pres. dd.01.02.2017.
- Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

Il provvedimento di cui trattasi sarà comunicato al Registro delle Imprese e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: FEDRIGA
IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

21_24_1_DGR_882_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 4 giugno 2021, n. 882
LR 26/2020 (Legge di stabilità 2021), art. 4, commi da 61 a 67 - Bando "Concessione di contributi a favore delle PMI con allevamenti di suini operanti nel territorio della Regione per l'acquisto e il posizionamento di recinzioni e altri sistemi di controllo passivo all'ingresso della fauna selvatica". Approvazione.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021) e in particolare l'articolo 4, commi da 61 a 67, che prevede la concessione di contributi in conto capitale alle PMI operanti nel territorio della regione per implementare i sistemi di biosicurezza negli allevamenti di suini al fine di prevenire i rischi di contagio delle malattie legate alla fauna selvatica, con particolare riguardo alla peste suina africana;
VISTO l'articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2021, n. 6 (Legge regionale multisettoriale 2021) che modifica l'articolo 4, commi 62 e 63 della legge regionale n. 26/2020 cambiando i requisiti di ammissibilità delle imprese beneficiarie e gli importi ammissibili a contributo;
ATTESO che l'articolo 4, comma 64 della legge regionale n. 26/2020 dispone che i predetti contributi sono concessi nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 193 del 1° luglio 2014, e in particolare dall'articolo 14 (Aiuti agli investimenti materiali o immateriali nelle aziende);
ATTESO che l'articolo 4, comma 65 della legge regionale n. 26/2020 dispone che i criteri e le modalità di concessione ed erogazione degli aiuti sono stabiliti con bando;
VISTO lo schema di bando predisposto dalla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche in applicazione del disposto della succitata norma;
RILEVATO che il termine per la conclusione del procedimento per la concessione dei contributi oggetto del bando è pari a centoventi giorni, suddivisi in novanta giorni per l'approvazione della graduatoria e trenta giorni per la concessione del contributo;
RITENUTO indispensabile che il termine del procedimento sia superiore ai novanta giorni previsti dall'articolo 5, comma 2 della legge regionale n. 7/2000, in particolare alla luce delle esigenze organizzative dell'ufficio istruttore connesse con l'elevato numero di domande finanziabili attraverso le risorse disponibili e con il sovrapporsi dei tempi del procedimento con altre attività amministrative indifferibili;
DATO ATTO che lo schema di bando è stato comunicato alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 702/2014, mediante l'apposito sistema di notifica elettronica;
DATO ATTO che la procedura di comunicazione si è conclusa con la registrazione del regime di aiuto, identificato con numero SA.62860 (2021/XA), da parte della competente Direzione generale della Commissione europea;
RITENUTO pertanto di approvare il testo del bando "Concessione di contributi a favore delle PMI con allevamenti di suini operanti nel territorio della regione per l'acquisto e il posizionamento di recinzioni e altri sistemi di controllo passivo all'ingresso della fauna selvatica, in attuazione dell'articolo 4 commi da 61 a 67 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021)", predisposto dalla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, di cui all'allegato della presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
RICHIAMATO lo Statuto della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna, di concerto con l'Assessore alla salute, politiche sociali e disabilità,
all'unanimità,

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il bando "Concessione di contributi a favore delle PMI con allevamenti di suini operanti nel territorio della regione per l'acquisto e il posizionamento di recinzioni e altri sistemi di controllo passivo all'ingresso della fauna selvatica, in attuazione dell'articolo 4 commi da 61 a 67 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021)" di cui all'allegato della presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
2. La presente deliberazione, comprensiva dell'allegato bando, viene pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: FEDRIGA
IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 882 DEL 4 GIUGNO 2021

BANDO

Concessione di contributi a favore delle PMI con allevamenti di suini operanti nel territorio della regione per l'acquisto e il posizionamento di recinzioni e altri sistemi di controllo passivo all'ingresso della fauna selvatica, in attuazione dell'articolo 4 commi da 61 a 67 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021).

art. 1 oggetto e finalità

1. Il presente bando stabilisce, in attuazione dell'articolo 4, commi da 61 a 67 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), i criteri e le modalità per la concessione di contributi per implementare i sistemi di biosicurezza negli allevamenti di suini al fine di prevenire i rischi di contagio delle malattie legate alla fauna selvatica, con particolare riguardo alla peste suina africana.

art. 2 regime di aiuto

1. I contributi disciplinati dal presente bando sono concessi nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 193 di data 1 luglio 2014 e, in particolare, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 14 (Aiuti agli investimenti materiali o immateriali nelle aziende).

art. 3 definizioni

1. Ai fini del presente bando si intende per:

a) microimpresa, piccola e media impresa: impresa in possesso dei requisiti di cui all'allegato I del regolamento (UE) 702/2014;

b) impresa in difficoltà: impresa che si trova nelle condizioni previste dall'articolo 2, paragrafo 1, punto 14, del regolamento (UE) 702/2014;

c) Banca Dati Nazionale (BDN): banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica del Ministero della salute istituita presso il Centro servizi nazionale (CSN) dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e Molise «G. Caporale», ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196 (Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina);

d) allevamento semibrado: allevamento registrato come semibrado alla voce "modalità di allevamento" nella BDN ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 200 (Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini);

e) allevamento da riproduzione: allevamento registrato come da riproduzione alla voce "orientamento produttivo" nella BDN ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 200/2010;

f) allevamento a ciclo chiuso: allevamento da riproduzione registrato come a ciclo chiuso alla voce "tecnica produttiva" nella BDN ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 200/2010.

art. 4 dotazione finanziaria

1. La dotazione finanziaria del bando è pari a euro 800.000,00 per l'anno 2021.

art. 5 soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. Possono beneficiare dei contributi disciplinati dal presente bando le imprese agricole che allevano suini e che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) sono microimprese, piccole o medie imprese;

b) sono iscritte nel registro delle imprese delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura);

c) hanno costituito e aggiornato il fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173);

d) non sono imprese in difficoltà;

e) l'azienda nella quale si intende realizzare gli interventi è situata nel territorio regionale, è registrata nella BDN ed è in possesso del relativo codice di identificazione aziendale;

f) l'azienda nella quale si intende realizzare gli interventi ha una consistenza di almeno trenta suini di età superiore a 70 giorni, come registrato nella BDN alla data del 31 marzo 2021.

art. 6 attività finanziabili

1. Sono finanziabili i seguenti interventi realizzati nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia, finalizzati a prevenire i rischi di contagio delle malattie legate alla fauna selvatica, con particolare riguardo alla peste suina africana:

a) acquisto e posizionamento di recinzioni perimetrali;

b) acquisto e posizionamento di recinti elettrici, interni alle recinzioni, quali sistemi di distanziamento dal perimetro delle recinzioni medesime degli animali allevati, con finalità di controllo passivo all'ingresso della fauna selvatica.

art. 7 spese ammissibili

1. Sono ammissibili le spese relative a:

a) acquisto di recinzioni perimetrali che rispettano i requisiti tecnici di cui all'articolo 9, comma 1, ivi compreso l'acquisto di paleria di sostegno, di rinforzi delle perimetrazioni, la realizzazione di cancelli di accesso e la realizzazione di muretti alla base della recinzione;

b) adeguamento e completamento delle recinzioni perimetrali già esistenti per renderle conformi ai requisiti tecnici di cui all'articolo 9, comma 1;

c) acquisto di recinti elettrici che rispettano i requisiti tecnici di cui all'articolo 9, comma 2, ivi compreso l'acquisto di fili, picchetti e paletti, elettrificatori, batterie, pannelli solari, giunzioni, prese a terra, tenditori, isolatori e cartelli e la realizzazione di cancelli di accesso;

d) acquisto, adeguamento e completamento di recinzioni perimetrali e acquisto di recinti elettrici con requisiti tecnici diversi da quelli di cui all'articolo 9, commi 1 e 2 purché la relativa efficacia sia validata da una relazione dettagliata sottoscritta da un professionista abilitato ai sensi dell'articolo 9, comma 3;

e) manodopera per la posa in opera delle recinzioni e dei recinti;

f) spese di trasporto del materiale e delle attrezzature;

g) spese tecnico-progettuali, consulenze agronomiche, geologiche e ambientali nella misura massima del 10 per cento dell'entità della spesa ammessa a contributo.

2. Le spese per l'acquisto di recinti elettrici di cui al comma 1, lettere c) e d) sono considerate ammissibili solo se sono relative ad un allevamento semibrado e se sussiste una delle seguenti condizioni:

a) sono abbinate alle spese di cui al comma 1, lettere a) o b);

b) presso l'azienda siano già in opera recinzioni perimetrali con i requisiti tecnici di cui all'articolo 9, comma 1 e posizionate secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 4.

3. Sono considerate ammissibili solo le spese sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di contributo.

4. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è ammissibile nel caso in cui la stessa non sia recuperabile ai sensi della normativa vigente, come previsto dall'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 702/2014.

art. 8 spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le spese relative a:

a) acquisti di materiale e attrezzature usate;

b) operazioni di leasing;

c) oneri accessori, quali a titolo esemplificativo, interessi passivi e spese bancarie o postali;

d) lavori eseguiti in economia dal richiedente;

e) lavori di manutenzione ordinaria delle recinzioni perimetrali e dei recinti elettrici già esistenti.

art. 9 requisiti tecnici delle recinzioni e dei recinti e criteri per il relativo posizionamento

1. Le recinzioni perimetrali devono essere fisse e avere le seguenti caratteristiche:

a) la rete deve essere metallica e zincata, delle tipologie specifiche per allevamento, elettrosaldata o annodata, con maglia quadrata o rettangolare preferibilmente degradante in ampiezza ed a scalare verso il terreno;

b) l'altezza fuori dal suolo deve essere di almeno 180 cm;

c) la rete deve essere montata su pali metallici zincati, di cemento o di legno trattato per aumentarne la duratura;

d) i pali devono essere posizionati a una distanza di circa 3 m l'uno dall'altro, sostenuti e ancorati in appositi plinti o infissi nel terreno per almeno 50 cm;

e) la rete deve essere interrata per almeno 30 cm o deve essere realizzato un muretto in calcestruzzo interrato alla base della recinzione per impedire le operazioni di scavo da parte degli animali;
f) i punti di passaggio devono essere costituiti da cancelli realizzati in telaio metallico o in legno trattato per aumentarne la duratura, con rete metallica avente le caratteristiche di cui alla lettera a) e con una traversa antiscavo in legno, ferro o muratura.
2. I recinti elettrici devono avere le seguenti caratteristiche:
a) in caso di utilizzo di due fili elettrici, questi devono essere rispettivamente posizionati a circa 25 cm e 50 cm di altezza; in caso di utilizzo di tre fili elettrici, questi devono essere rispettivamente posizionati a circa 25 cm, 45 cm e 75 cm di altezza;
b) i picchetti o i paletti su cui sono fissati di fili devono essere in metallo plastificato, plastica, legno o fibra di vetro, devono essere completi di adeguati isolatori e tenditori e devono essere posti a una distanza di circa 4 m se il terreno è pianeggiante o inferiore se il terreno è scosceso;
c) l'alimentazione elettrica deve prevedere la connessione a un elettrificatore in grado di generare una differenza di potenziale di almeno 3.500 volt e di elargire almeno 300 mjoule di energia nel punto più lontano dall'elettrificatore;
d) lungo il recinto devono essere posizionati cartelli segnaletici conformi a quanto previsto dalla normativa vigente;
e) i punti di passaggio devono essere costituiti da maniglie a molla con impugnatura isolante o cancelli dotati di by-pass sotto il livello del terreno o al di sopra del punto di passaggio;
f) tutto il materiale elettrico utilizzato deve possedere la certificazione di conformità europea.
3. Le recinzioni perimetrali e i recinti elettrici possono avere anche requisiti tecnici diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2, anche al fine di ottemperare alle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, dei beni culturali e del paesaggio; in tal caso le relative spese sono ammissibili se la loro efficacia è validata da una relazione dettagliata sottoscritta da un professionista abilitato.
4. Le recinzioni perimetrali devono essere posizionate in modo da garantire la completa perimetrazione delle aree nelle quali sono stabulati e custoditi gli animali e nelle quali sono stoccati gli alimenti e il liquame.
5. I recinti elettrici devono essere posizionati all'interno delle recinzioni di cui al comma 4 collocate nelle aree in cui sono stabulati e custoditi gli animali. I recinti devono essere distanti almeno un metro dalle recinzioni medesime.

art. 10 domande di contributo

1. Le domande di contributo sono presentate, a pena di irricevibilità entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente bando sul Bollettino ufficiale della Regione.
2. Il medesimo beneficiario può presentare un'unica domanda di contributo; in caso di più domande del medesimo beneficiario è considerata ammissibile solo quella di data posteriore.
3. Le domande vanno presentate al Servizio valorizzazione qualità delle produzioni, di seguito Servizio, con una delle seguenti modalità:
a) posta elettronica certificata (PEC);
b) consegna al protocollo;
c) raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso ai fini del rispetto del termine fa fede la data del timbro apposto in partenza dall'ufficio postale, purché la domanda pervenga entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine finale di presentazione, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
4. La domanda è predisposta sulla base del modello approvato con decreto del Direttore del Servizio e pubblicato sul sito internet della Regione ed è corredata della seguente documentazione:
a) per l'acquisto di materiale, attrezzature e strumentazioni: preventivo di spesa intestato al beneficiario, redatto su carta intestata del fornitore, con data anteriore a quella di presentazione della domanda, contenente le quantità, la descrizione analitica e le caratteristiche tecniche dei materiali e

delle attrezzature, il prezzo unitario, il prezzo complessivo, i costi dell'eventuale trasporto e della manodopera, nonché il periodo di validità del preventivo medesimo;

b) per le opere in muratura e le lavorazioni del terreno: preventivo di spesa intestato al beneficiario, redatto su carta intestata del fornitore, con data anteriore a quella di presentazione della domanda contenente la descrizione analitica e quantitativa delle opere e delle lavorazioni da svolgere, il prezzo unitario, il prezzo complessivo e i costi della manodopera, nonché il periodo di validità del preventivo medesimo;

c) per le spese tecnico-progettuali, consulenze agronomiche, geologiche e ambientali: preventivo di spesa intestato al beneficiario, redatto su carta intestata del professionista o dello studio, con data anteriore a quella di presentazione della domanda, con la descrizione sintetica dell'attività da svolgere e il periodo di validità del preventivo medesimo;

d) quadro riepilogativo delle spese previste;

e) coordinate bancarie del conto sul quale effettuare l'erogazione del contributo spettante;

f) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti di microimpresa, piccola o media impresa e l'assenza delle condizioni di impresa in difficoltà;

g) fotocopia del documento di identità in corso di validità della persona che sottoscrive la domanda.

5. In caso di acquisto e posa in opera di recinzioni perimetrali ovvero di adeguamento e completamento di quelle esistenti ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettere a), b) e d), alla domanda è allegata anche la seguente documentazione:

a) relazione descrittiva dell'intervento da realizzare con l'indicazione dell'ubicazione catastale e la planimetria riportante il tracciato della recinzione;

b) indicazione degli estremi del titolo abilitativo previsto dalla normativa vigente in materia edilizia, urbanistica e paesaggistica, se dovuto.

6. In caso di posizionamento di recinzioni perimetrali su immobili di terzi, alla domanda è allegata anche copia del documento comprovante il titolo giuridico che assicura al beneficiario la disponibilità dell'immobile per un periodo almeno pari alla durata del vincolo di destinazione di cui all'articolo 15 e autorizzazione sottoscritta dal proprietario all'esecuzione dell'intervento per cui è richiesto il contributo.

7. In caso di acquisto e posa in opera di recinti elettrici ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettere c) e d), alla domanda è allegata anche la relazione dell'intervento da realizzare con l'indicazione dell'ubicazione catastale e la planimetria riportante il tracciato del recinto.

8. In caso di acquisto e posa in opera di recinti elettrici da collocare in presenza di recinzioni già esistenti, come previsto dall'articolo 7, comma 2, lettera b), alla domanda è allegata altresì la relazione sottoscritta da un professionista abilitato attestante che le recinzioni medesime hanno i requisiti tecnici di cui all'articolo 9, comma 1.

art. 11 entità della spesa ammissibile e intensità del contributo

1. La spesa ammissibile deve essere compresa fra 5.000 euro e 20.000 euro.

2. L'intensità del contributo è pari all'80% della spesa ammessa a contributo.

art. 12 criteri di priorità

1. Ai fini della predisposizione della graduatoria, le domande di contributo risultate ammissibili vengono ordinate in applicazione dei seguenti criteri di priorità e secondo le modalità specificate nell'Allegato A al presente bando:

a) possesso dei requisiti di microimpresa, piccola o media impresa;

b) vicinanza rispetto al confine con la Slovenia dell'azienda nella quale si intende realizzare gli interventi, come ricavabile dalle coordinate riportate nella BDN;

c) realizzazione dell'intervento in un allevamento semibrado;

d) realizzazione dell'intervento in un allevamento da riproduzione;

e) realizzazione dell'intervento in un allevamento a ciclo chiuso.

art. 13 procedure per l'istruttoria delle domande e la concessione del contributo

1. I contributi disciplinati dal presente bando sono concessi con procedimento valutativo a graduatoria, ai sensi dell'articolo 36, comma 2 della legge regionale 7/2000.
2. Il Servizio entro novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande:
a) comunica l'avvio del procedimento ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 7/2000;
b) verifica la completezza della domanda e della documentazione allegata;
c) verifica la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei beneficiari;
d) richiede eventuali integrazioni ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c), della legge regionale 7/2000;
e) verifica l'ammissibilità delle spese e determina la spesa ammessa a contributo, riducendo a tal fine l'importo delle spese che non rispettano i limiti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera g) e all'articolo 11, comma 1;
f) determina l'ammontare del contributo applicando, alla spesa ammessa, la percentuale di cui all'articolo 11, comma 2;
g) comunica i motivi ostativi all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000;
h) predispone la graduatoria applicando i criteri di priorità secondo le modalità di cui all'Allegato A al presente bando;
i) approva la graduatoria delle domande ammesse a contributo, con l'indicazione dell'entità del contributo spettante a ciascun beneficiario.
3. La graduatoria è approvata con decreto del Direttore del Servizio ed è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.
4. I contributi sono concessi con decreto del Direttore di Servizio fino ad esaurimento delle risorse disponibili entro trenta giorni dall'approvazione di cui al comma 3 ovvero a seguito della disponibilità di risorse aggiuntive rispetto alla dotazione finanziaria di cui all'articolo 4.
5. Il decreto di concessione determina le modalità e il termine per la presentazione della rendicontazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 14 del presente bando e dell'articolo 41 della legge regionale 7/2000.

art. 14 rendicontazione delle spese ed erogazione dei contributi

1. I beneficiari devono rendicontare tutta la spesa ammessa a contributo, secondo le modalità e i termini indicati nel decreto di concessione.
2. Le fatture e i documenti equivalenti devono essere intestati al beneficiario e i bonifici attestanti i pagamenti devono essere effettuati dal conto del soggetto beneficiario.
3. Il termine per la presentazione della rendicontazione può essere prorogato, su richiesta motivata del beneficiario, per il periodo massimo di sei mesi. La proroga è concessa con decreto del Direttore del Servizio entro trenta giorni dalla richiesta.
4. Il beneficiario attesta, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno.
5. Il contributo è erogato, nel limite della spesa rendicontata, con decreto del Direttore del Servizio entro sessanta giorni dal ricevimento della rendicontazione.
6. Qualora le spese rendicontate siano inferiori alla spesa ammessa a contributo, l'entità del contributo da erogare è proporzionalmente ridotta.
7. Qualora le spese rendicontate siano inferiori al limite di 5.000 euro di cui all'articolo 11, il contributo è revocato.

art. 15 vincoli di destinazione

1. Ai sensi dell’articolo 32 e 32 bis della legge regionale 7/2000, il beneficiario ha l’obbligo di mantenere, dalla data dell'ultimo documento di spesa ammesso a rendicontazione:

a) per cinque anni la destinazione dei beni immobili oggetto degli incentivi;

b) per tre anni l’azienda sul territorio regionale.

2. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari sia i beni oggetto di incentivi.

3. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 comporta la rideterminazione del contributo in proporzione al periodo per il quale i vincoli non sono stati rispettati.

art. 16 divieto di cumulo degli aiuti

1. I contributi disciplinati dal presente bando non possono essere cumulati con altri aiuti, ivi compresi quelli concessi a titolo di de minimis, in relazione alle stesse spese ammissibili.

art. 17 rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente bando, si applicano le disposizioni del regolamento (UE) 702/2014 e della legge regionale 7/2000.

ALLEGATO A – MODALITA' DI APPLICAZIONE DEI CRITERI DI PRIORITA'

Ai fini della predisposizione della graduatoria, le domande di contributo risultate ammissibili vengono ordinate in applicazione dei criteri indicati nella seguente Tabella.
In caso di parità di condizione con altre aziende, le domande vengono ordinate in applicazione dei sub criteri indicati nella tabella medesima; qualora più aziende, anche in applicazione del medesimo sub criterio, si trovino collocate nel medesimo posto in graduatoria, si procede applicando i successivi sub criteri.

CRITERIO	**SUB CRITERI**
NUMERO E DESCRIZIONE	**NUMERO e DESCRIZIONE**
1 Micro e piccole imprese con allevamento semibrado e con sede dell'azienda situata entro la fascia di 20 km dal confine con la Slovenia	**1.1** Micro imprese **1.1.1** Aziende con allevamento semibrado, da riproduzione e a ciclo chiuso **1.1.1.1** Qualora più imprese rispettino il sub criterio 1.1.1 le domande vengono ordinate secondo la vicinanza dal confine con la Slovenia. A tal fine viene misurata d'ufficio, attraverso adeguati software di georeferenziazione, la distanza intercorrente fra la sede dell'azienda dove si intende realizzare gli interventi, come ricavabile dalle coordinate riportate nella BDN, e il punto più vicino del confine. **1.1.2** Aziende con allevamento semibrado, da riproduzione e a ciclo aperto **1.1.2.1** Qualora più imprese rispettino il sub criterio 1.1.2 le domande vengono ordinate secondo la vicinanza dal confine con la Slovenia, misurata come indicato al punto 1.1.1.1 **1.1.3** Aziende con allevamento semibrado da ingrasso **1.1.3.1** Qualora più imprese rispettino il sub criterio 1.1.3 le domande vengono ordinate secondo la vicinanza dal confine con la Slovenia, misurata come indicato al punto 1.1.1.1
	1.2 Piccole imprese **1.2.1** Aziende con allevamento semibrado, da riproduzione e a ciclo chiuso **1.2.1.1** Qualora più imprese rispettino il sub criterio 1.2.1 le domande vengono ordinate secondo la vicinanza dal confine con la Slovenia, misurata come indicato al punto 1.1.1.1 **1.2.2** Aziende con allevamento semibrado, da riproduzione e a ciclo aperto **1.2.2.1** Qualora più imprese rispettino il sub criterio 1.2.2 le domande vengono ordinate secondo la vicinanza dal confine con la Slovenia, misurata come indicato al punto 1.1.1.1 **1.2.3** Aziende con allevamento semibrado da ingrasso **1.2.3.1** Qualora più imprese rispettino il sub criterio 1.2.3 le domande vengono ordinate secondo la vicinanza dal confine con la Slovenia, misurata come indicato al punto 1.1.1.1
2 Micro e piccole imprese con allevamento semibrado e con sede dell'azienda situata entro la fascia di 40 km dal confine con la Slovenia	**2.1** Micro imprese **2.1.1** Aziende con allevamento semibrado, da riproduzione e a ciclo chiuso **2.1.1.1** Qualora più imprese rispettino il sub criterio 2.1.1 le domande vengono ordinate secondo la vicinanza dal confine con la Slovenia, misurata come indicato al punto 1.1.1.1 **2.1.2** Aziende con allevamento semibrado, da riproduzione e a ciclo aperto **2.1.2.1** Qualora più imprese rispettino il sub criterio 2.1.2 le domande vengono ordinate secondo la vicinanza dal confine con la Slovenia, misurata come indicato al punto 1.1.1.1

	2.1.3 Aziende con allevamento semibrado da ingrasso **2.1.3.1** Qualora più imprese rispettino il sub criterio 2.1.3 le domande vengono ordinate secondo la vicinanza dal confine con la Slovenia, misurata come indicato al punto 1.1.1.1
	2.2 Piccole imprese **2.2.1** Aziende con allevamento semibrado, da riproduzione e a ciclo chiuso **2.2.1.1** Qualora più imprese rispettino il sub criterio 2.2.1 le domande vengono ordinate secondo la vicinanza dal confine con la Slovenia, misurata come indicato al punto 1.1.1.1 **2.2.2** Aziende con allevamento semibrado, da riproduzione e a ciclo aperto **2.2.2.1** Qualora più imprese rispettino il sub criterio 2.2.2 le domande vengono ordinate secondo la vicinanza dal confine con la Slovenia, misurata come indicato al punto 1.1.1.1 **2.2.3** Aziende con allevamento semibrado da ingrasso **2.2.3.1** Qualora più imprese rispettino il sub criterio 2.2.3 le domande vengono ordinate secondo la vicinanza dal confine con la Slovenia, misurata come indicato al punto 1.1.1.1
3 Micro e piccole imprese con allevamento semibrado e con sede dell'azienda situata nel resto della Regione	**3.1** Micro imprese **3.1.1** Aziende con allevamento semibrado, da riproduzione e a ciclo chiuso **3.1.1.1** Qualora più imprese rispettino il sub criterio 3.1.1 le domande vengono ordinate secondo la vicinanza dal confine con la Slovenia, misurata come indicato al punto 1.1.1.1 **3.1.2** Aziende con allevamento semibrado, da riproduzione e a ciclo aperto **3.1.2.1** Qualora più imprese rispettino il sub criterio 3.1.2 le domande vengono ordinate secondo la vicinanza dal confine con la Slovenia, misurata come indicato al punto 1.1.1.1 **3.1.3** Aziende con allevamento semibrado da ingrasso **3.1.3.1** Qualora più imprese rispettino il sub criterio 3.1.3 le domande vengono ordinate secondo la vicinanza dal confine con la Slovenia, misurata come indicato al punto 1.1.1.1
	3.2 Piccole imprese **3.2.1** Aziende con allevamento semibrado, da riproduzione e a ciclo chiuso **3.2.1.1** Qualora più imprese rispettino il sub criterio 3.2.1 le domande vengono ordinate secondo la vicinanza dal confine con la Slovenia, misurata come indicato al punto 1.1.1.1 **3.2.2** Aziende con allevamento semibrado, da riproduzione e a ciclo aperto **3.2.2.1** Qualora più imprese rispettino il sub criterio 3.2.2 le domande vengono ordinate secondo la vicinanza dal confine con la Slovenia, misurata come indicato al punto 1.1.1.1 **3.2.3** Aziende con allevamento semibrado da ingrasso **3.2.3.1** Qualora più imprese rispettino il sub criterio 3.2.3 le domande vengono ordinate secondo la vicinanza dal confine con la Slovenia, misurata come indicato al punto 1.1.1.1
4 Micro e piccole imprese con allevamento stabulato	**4.1** Micro e piccole imprese con allevamento stabulato: vengono ordinate secondo la vicinanza dal confine con la Slovenia, misurata come indicato al punto 1.1.1.1
5 Medie imprese	**5.1** Medie imprese situate entro la fascia di 20 km dal confine con la Slovenia **5.1.1** Aziende con allevamento semibrado, da riproduzione e a ciclo chiuso **5.1.1.1** Qualora più imprese rispettino il sub criterio 5.1.1 le domande vengono ordinate secondo la vicinanza dal confine con la Slovenia, misurata come indicato al punto 1.1.1.1 **5.1.2** Aziende con allevamento semibrado, da riproduzione e a ciclo aperto **5.1.2.1** Qualora più imprese rispettino il sub criterio 5.1.2 le domande vengono ordinate secondo la vicinanza dal confine con la

	Slovenia, misurata come indicato al punto 1.1.1.1 **5.1.3** Aziende con allevamento semibrado da ingrasso **5.1.3.1** Qualora più imprese rispettino il sub criterio 5.1.3 le domande vengono ordinate secondo la vicinanza dal confine con la Slovenia, misurata come indicato al punto 1.1.1.1
	5.2 Medie imprese situate entro la fascia di 40 km dal confine con la Slovenia **5.2.1** Aziende con allevamento semibrado, da riproduzione e a ciclo chiuso **5.2.1.1** Qualora più imprese rispettino il sub criterio 5.2.1 le domande vengono ordinate secondo la vicinanza dal confine con la Slovenia, misurata come indicato al punto 1.1.1.1 **5.2.2** Aziende con allevamento semibrado, da riproduzione e a ciclo aperto **5.2.2.1** Qualora più imprese rispettino il sub criterio 5.2.2 le domande vengono ordinate secondo la vicinanza dal confine con la Slovenia, misurata come indicato al punto 1.1.1.1 **5.2.3** Aziende con allevamento semibrado da ingrasso **5.2.3.1** Qualora più imprese rispettino il sub criterio 5.2.3 le domande vengono ordinate secondo la vicinanza dal confine con la Slovenia, misurata come indicato al punto 1.1.1.1
	5.3 Medie imprese situate nel resto della Regione **5.3.1** Aziende con allevamento semibrado, da riproduzione e a ciclo chiuso **5.3.1.1** Qualora più imprese rispettino il sub criterio 5.3.1 le domande vengono ordinate secondo la vicinanza dal confine con la Slovenia, misurata come indicato al punto 1.1.1.1 **5.3.2** Aziende con allevamento semibrado, da riproduzione e a ciclo aperto **5.3.2.1** Qualora più imprese rispettino il sub criterio 5.3.2 le domande vengono ordinate secondo la vicinanza dal confine con la Slovenia, misurata come indicato al punto 1.1.1.1 **5.3.3** Aziende con allevamento semibrado da ingrasso **5.3.3.1** Qualora più imprese rispettino il sub criterio 5.3.3 le domande vengono ordinate secondo la vicinanza dal confine con la Slovenia, misurata come indicato al punto 1.1.1.1
	5.4 Medie imprese con allevamento stabulato: vengono ordinate secondo la vicinanza dal confine con la Slovenia, misurata come indicato al punto 1.1.1.1

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

21_24_1_DGR_888_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 4 giugno 2021, n. 888
LR 26/2020, art. 4, commi da 1 a 9 Bando recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione di aiuti a favore delle imprese attive nella produzione di prodotti agricoli nel territorio della Regione, a sostegno delle spese sostenute per l'acquisto di macchinari e attrezzature.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021) ed in particolare l'articolo 4, che prevede che la Regione attivi iniziative per potenziare la competitività e la redditività delle imprese agricole con strumenti flessibili, adeguati a rispondere alle esigenze determinate anche da situazioni di crisi congiunturali e, ove necessario, a rafforzare specifici settori produttivi;
RITENUTO, in particolare, di dare attuazione agli interventi di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a) della legge regionale 26/2020, mediante l'emanazione di un bando recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione di aiuti a favore delle imprese attive nella produzione di prodotti agricoli nel territorio della regione, a sostegno delle spese sostenute per l'acquisto di macchinari e attrezzature;
VISTO il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 193 del 1° luglio 2014 e in particolare l'articolo 14 in materia di aiuti agli investimenti materiali o immateriali nelle aziende;
PRESO ATTO che la sintesi delle informazioni del regime di aiuti è stata trasmessa alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 9 del regolamento 702/2014 e registrata con numero SA.62906 (2021/XA);
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
CONSIDERATO che, a causa della complessità del procedimento amministrativo per la concessione del finanziamento, il termine del procedimento viene ampliato fino ad un massimo di centottanta giorni, ai sensi dell'articolo 5, comma 3 della legge regionale 7/2000;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia);
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle risorse agroalimentari, forestali, ittiche, e montagna,
all'unanimità,

DELIBERA

1. Di approvare il Bando recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione di aiuti a favore delle imprese attive nella produzione di prodotti agricoli nel territorio della regione, a sostegno delle spese sostenute per l'acquisto di macchinari e attrezzature, allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante.
2. La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: FEDRIGA
IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 888 DEL 4 GIUGNO 2021

Bando recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione di aiuti a favore delle imprese attive nella produzione di prodotti agricoli nel territorio della regione, a sostegno delle spese sostenute per l'acquisto di macchinari e attrezzature, in attuazione dell'articolo 4, commi da 1 a 9, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021).

SOMMARIO

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente Bando disciplina criteri e modalità per la concessione e l'erogazione di aiuti a favore delle imprese attive nella produzione di prodotti agricoli nel territorio della regione, per l'acquisto di macchinari e attrezzature, in attuazione dell'articolo 4, commi da 1 a 9, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021).

2. Gli aiuti previsti dal presente bando sono concessi tramite il Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo e consistono nella rinuncia da parte dell'Amministratore del Fondo, a investimenti conclusi, a parte del rientro delle quote di ammortamento dei finanziamenti agevolati erogati per la realizzazione degli investimenti medesimi.

Art. 2

(Regime di aiuto)

1. Gli aiuti sono concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 193 di data 1 luglio 2014 e, in particolare, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 14 in materia di aiuti agli investimenti materiali o immateriali nelle aziende.

Art. 3

(Definizioni)

1. Ai sensi del presente Bando si intende per:

a) impresa: ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che esercita un'attività economica secondo la definizione contenuta nell'allegato I al regolamento (UE) 702/2014;
b) microimpresa, piccola e media impresa: impresa in possesso dei requisiti di cui all'allegato I del regolamento (UE) 702/2014;
c) impresa in difficoltà: impresa che si trova nelle condizioni previste dall'articolo 2, paragrafo 1, punto 14, del regolamento (UE) 702/2014;
d) produzione: produzione dei prodotti del suolo e dell'allevamento senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti;
e) prodotti agricoli: prodotti elencati nell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
f) giovane agricoltore: persona fisica di età non superiore a 40 anni alla data di presentazione della domanda di aiuto, che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insedia per la prima volta in qualità di titolare dell'impresa richiedente. Nel caso di società, il socio o i soci di età non superiore a 40 anni sono titolari della maggioranza delle quote sociali;
g) Fondo: Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo istituito con la legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 per la concessione di finanziamenti agevolati in favore delle imprese situate nel territorio regionale operanti nei comparti agricolo, forestale e del legno, della pesca e acquacoltura;
h) aiuto: quota del finanziamento agevolato erogato dal Fondo per l'acquisto di macchinari e attrezzature per la quale l'Amministratore del Fondo rinuncia al rientro;
i) tasso di attualizzazione: tasso di riferimento utilizzato dalla Commissione europea al momento della concessione dell'aiuto.

Art. 4

(Beneficiari)

1. I beneficiari degli aiuti sono le imprese attive nella produzione di prodotti agricoli che presentano i seguenti requisiti:

a) sono iscritte nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA), di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura);
b) conducono in regione una unità tecnico-economica per la produzione di prodotti agricoli, come risultante dalla sezione speciale del Registro delle imprese di cui all'articolo 2 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558 (Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro

delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici (numeri 94-97-98 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59));

c) sono microimprese, piccole o medie imprese (PMI);
d) svolgono almeno una delle attività corrispondenti ai settori produttivi di cui all'articolo 8;
e) non rientrano nella categoria di imprese in difficoltà;
f) non sono destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno;
g) hanno costituito il fascicolo aziendale elettronico di cui all'articolo 9 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.lgs. 30 aprile 1998, n. 173).

2. I requisiti di cui al comma 1 devono sussistere alla data di presentazione della domanda di aiuto, a pena di inammissibilità della stessa.

Art. 5

(Costi ammissibili e costi non ammissibili)

1. Sono ammissibili solo i costi interamente sostenuti dopo la data di presentazione della domanda di cui all'articolo 7, per l'acquisto di macchinari e attrezzature, anche usati, nel limite massimo del loro valore di mercato.

2. Non sono ammissibili i costi per l'acquisto di:

a) macchinari e attrezzature per la trasformazione o commercializzazione di prodotti agricoli;
b) macchinari e attrezzature per la produzione di energia;
c) macchinari e attrezzature per la realizzazione di impianti irrigui;
d) una o più parti di macchinari o attrezzature.

3. Le spese generali legate all'acquisto dei macchinari e attrezzature sono ammissibili fino ad un massimo di euro 1.000,00.

4. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è un costo ammissibile nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione vigente.

Art. 6

(Spesa minima e massima e intensità dell'aiuto)

1. La spesa minima ammissibile per singola domanda di aiuto è pari a euro 10.000,00.

2. La spesa massima ammissibile per singola domanda di aiuto è pari a euro 150.000,00.

3. L'aiuto è concesso fino all'intensità massima del 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile, elevabile fino a 60 per cento per i giovani agricoltori o per gli agricoltori già insediati nei cinque anni precedenti la domanda di aiuto. L'importo dell'aiuto è comprensivo dell'aiuto contenuto nel finanziamento agevolato, pari al valore attualizzato del differenziale tra la quota di interessi a tasso ordinario e la quota di interessi a tasso agevolato.

Art. 7

(Domande di aiuto)

1. La domanda di aiuto è presentata al Servizio sviluppo comparto agricolo da parte delle imprese che hanno proposto o che intendono proporre domanda di finanziamento agevolato a valere sul Fondo per l'acquisto di macchinari e attrezzature.

2. La domanda di aiuto è presentata, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione, esclusivamente mediante posta elettronica certificata

all'indirizzo sviluppoagricolo@certregione.fvg.it ed è redatta utilizzando il modello pubblicato sul sito web della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche.

3. Alla domanda di aiuto è allegata la seguente documentazione:

a) relazione descrittiva dell'intervento che metta in evidenza: il settore produttivo cui si riferiscono gli investimenti oggetto della domanda, il miglioramento del rendimento aziendale conseguente all'acquisto dei macchinari e delle attrezzature, le date di inizio e fine dell'intervento, l'elenco dei costi ammissibili;
b) un preventivo di spesa per ogni macchinario e attrezzatura, redatto su carta intestata del fornitore, datato e firmato antecedentemente alla data di presentazione della domanda di aiuto, con indicazione del prezzo complessivo e l'evidenza dell'IVA;
c) per le spese generali, preventivo di spesa redatto su carta intestata del professionista o dello studio, datato e firmato antecedentemente alla data di presentazione della domanda di aiuto, con la descrizione sintetica dell'attività da svolgere, con indicazione del prezzo complessivo e l'evidenza dell'IVA;
d) relazione tecnica redatta da un professionista competente comprovante la congruità del costo in caso di acquisto di macchinari e attrezzature usate da soggetti che non siano rivenditori autorizzati;
e) fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità del soggetto che sottoscrive la domanda;

4. È ammessa la presentazione di un'unica domanda di aiuto per impresa. Nel caso di più domande del medesimo richiedente è considerata ammissibile solo quella di data posteriore.

5. La domanda deve essere relativa, a pena di inammissibilità, ad investimenti inerenti un unico settore produttivo.

Art. 8

(Criteri per la formazione della graduatoria)

1. Al fine della predisposizione della graduatoria di cui all'articolo 9, a ciascuna domanda vengono assegnati i seguenti punteggi in base al settore produttivo cui si riferiscono gli investimenti oggetto della medesima:

SETTORE PRODUTTIVO CUI SI RIFERISCONO GLI INVESTIMENTI	PUNTEGGIO
Zootecnica da carne e da latte	12
Ortofloricoltura	10
Seminativi	8
Coltivazioni idroponiche	6
Vitivinicolo e Olivicoltura	4
Frutticoltura	2

2. In caso di parità di punteggio**,** viene data priorità alle domande di aiuto con la minore spesa ammissibile.
3. In caso di ulteriore parità di punteggio**,** si fa riferimento all'ordine di presentazione della domanda, determinato dalla data e dall'ora di inoltro telematico della stessa tramite PEC.

Art. 9

(Istruttoria delle domande di aiuto)

1. Il Servizio sviluppo comparto agricolo, entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande:
a) comunica l'avvio del procedimento;

b) valuta la completezza della domanda e della documentazione prevista a corredo della stessa;
c) verifica la sussistenza dei requisiti dei beneficiari;
d) richiede eventuali integrazioni;
e) verifica l'ammissibilità e la congruità dei costi e, se il costo è superiore al valore di mercato, lo riduce;
f) predispone il verbale istruttorio;
g) comunica alle imprese non ammesse i motivi ostativi all'accoglimento della domanda;
h) predispone la graduatoria delle domande di aiuto secondo l'ordine decrescente di punteggio, indicando la spesa ammissibile e l'importo massimo dell'aiuto;
i) predispone l'elenco delle domande non ammesse, con la sintesi delle relative motivazioni.

2. Il Direttore del Servizio sviluppo comparto agricolo approva con proprio decreto la graduatoria delle domande ammesse, pubblica la graduatoria sul sito web della Regione e trasmette all'Amministratore del Fondo:
a) i verbali istruttori delle domande utilmente collocate in graduatoria per le quali le risorse disponibili di cui all'articolo 13 consentono l'erogazione dell'aiuto;
b) i verbali istruttori delle ulteriori domande per cui, nel rispetto dell'ordine della graduatoria, è consentita l'erogazione dell'aiuto in caso di disponibilità di risorse aggiuntive o a seguito di mancata o minore erogazione degli aiuti relativi alle domande di cui alla lettera a);

3. La graduatoria ha validità di sei mesi dalla data del decreto di approvazione della stessa.

Art. 10

(Domande di finanziamento agevolato)

1. Le imprese che hanno presentato o che intendono presentare domanda di aiuto propongono domanda di finanziamento agevolato per l'acquisto dei medesimi macchinari e attrezzature alle banche convenzionate con il Fondo.

2. Alle banche spettano le valutazioni in ordine alla concedibilità dei finanziamenti sotto il profilo del rischio creditizio.

3. Le banche trasmettono all'Amministratore del Fondo le domande di finanziamento e le comunicazioni di avvenuta deliberazione di erogazione del finanziamento.

Art. 11

(Adempimenti del Fondo)

1. Ricevuti i verbali istruttori delle domande di aiuto, le domande di finanziamento e le comunicazioni bancarie sull'erogazione dei finanziamenti, l'Amministratore del Fondo provvede:
a) alla concessione del finanziamento agevolato entro il termine di centottanta giorni dalla presentazione della domanda;
b) alla contestuale rinuncia a parte delle quote di ammortamento del finanziamento medesimo, per l'importo corrispondente a quello dell'aiuto determinato ai sensi dell'articolo 6, comma 3;
c) alle relative comunicazioni alla banca, al beneficiario e al Servizio sviluppo comparto agricolo.

2. Nel caso di nuove risorse disponibili che consentano di finanziare ulteriori domande utilmente collocate in graduatoria e non finanziate per carenza di risorse, la concessione del finanziamento avviene entro centottanta giorni dalla data della comunicazione al soggetto interessato della disponibilità di nuove risorse.

3. La rinuncia alle quote di ammortamento è condizionata all'accertamento del regolare completamento degli investimenti per la realizzazione dei quali il finanziamento è concesso.

4. I finanziamenti sono erogati sotto forma di mutui della durata massima di quindici anni, compreso il periodo di preammortamento, a copertura degli oneri derivanti dagli investimenti.

5. Le erogazioni possono essere somministrate in due soluzioni: la prima, non inferiore al cinquanta e non superiore all'ottanta per cento, è somministrata all'atto della concessione del finanziamento da parte dell'Amministratore del Fondo; la seconda è somministrata a saldo, ad avvenuta ed accertata esecuzione degli

investimenti da parte dell'Amministratore del Fondo attraverso apposito verbale da trasmettere alla banca con cui si conferma, ridetermina o revoca la rinuncia a parte delle quote di ammortamento del finanziamento.

6. I finanziamenti possono essere erogati anche in un'unica soluzione, ad avvenuta esecuzione degli investimenti, qualora il beneficiario non abbia utilizzato l'acconto di cui al comma 6.

7. Non sono ammesse domande di aumento dell'importo ammesso a finanziamento dopo l'avvenuta erogazione del primo acconto.

8. I finanziamenti sono estinti in semestralità posticipate costanti comprensive delle quote di rimborso capitale e dei relativi interessi.

9. L'ammortamento inizia il 1° gennaio o il 1° luglio successivo alla data di erogazione del finanziamento.

10. I beneficiari corrispondono gli interessi di preammortamento nel giorno precedente l'inizio del periodo di ammortamento.

11. Le estinzioni anticipate possono avvenire esclusivamente dopo l'avvenuta erogazione del saldo.

Art. 12

(Rendicontazione dei costi)

1. A conclusione dell'intervento il beneficiario trasmette al Fondo la richiesta per la verifica di avvenuto acquisto di macchinari e attrezzature e presenta fatture o altri giustificativi di spesa relativi ai costi sostenuti.

Art. 13

(Durata e risorse disponibili)

1. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 51 e 52 del regolamento (UE) 702/2014, gli aiuti si applicano fino al 30 giugno 2023.

2. Le risorse disponibili per la concessione degli aiuti sono pari a euro 400.000,00. L'Amministratore del Fondo destina le disponibilità del Fondo all'ulteriore concessione di aiuti nella misura prevista dagli indirizzi di spesa impartiti dalla Giunta regionale o dall'Assessore competente in materia di agricoltura, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 80/1982. Gli indirizzi di spesa sono evidenziati nel "Documento di programmazione delle entrate e delle spese" del Fondo pubblicato sul sito web della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche.

3. Con delibera n. 38 del 15 gennaio 2021, la Giunta regionale ha approvato il "Documento di programmazione delle entrate e delle spese" per l'anno 2021 che riserva un importo di euro 2.000.000,00 all'erogazione dei finanziamenti agevolati cui applicare gli aiuti previsti dal presente bando.

Art. 14

(Cumulo degli aiuti)

1. Gli aiuti previsti dal Bando, relativamente agli stessi costi ammissibili, possono essere cumulati con altri aiuti pubblici nel limite di intensità massima prevista all'articolo 6, comma 3.

Art. 15

(Rinvio)

1. Per quanto non previsto dal Bando, si applicano le disposizioni della legge regionale 7/2000 nonché quelle del regolamento (UE) 702/2014.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

21_24_1_ADC_AMB ENERPN CNIP PN_1_TESTO

Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile - Servizio gestione risorse idriche - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 46, comma 2, LR 29 aprile 2015, n. 11. Provvedimento di rinnovo di concessione di derivazione d'acqua. Concessionario: Consorzio per il nucleo di industrializzazione della Provincia di Pordenone.

Con decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. 2721/AMB, emesso in data 20/05/2021, è stato rinnovato al CONSORZIO PER IL NUCLEO DI INDUSTRIALIZZAZIONE DELLA PROVINCIA DI PORDENONE (PN/IPD/392/2) , fino alla data del 29/10/2051, il diritto di derivare moduli massimi e moduli medi 0,15 d'acqua, per un quantitativo annuo non superiore a 133.000 mc, per usi industriale, potabile, antincendio dal fiume Meduna in comune di Meduno (PN) a servizio della zona industriale di Meduno (PN) in caso di insufficienza o carenza di erogazione dell'acqua da parte dell'acquedotto della Destra Tagliamento.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p.i. Andrea Schiffo

21_24_1_ADC_AMB ENERPN SOC COOP MEDIO TAGLIAMENTO_1_TESTO

Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile - Servizio gestione risorse idriche - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 46, comma 2, LR 29 aprile 2015, n. 11. Provvedimento di rinnovo di concessione di derivazione d'acqua alla ditta Soc. Coop. Medio Tagliamento Spilimbergo (ipd/493/4).

Con provvedimento del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. 2887/AMB emesso in data 31.05.2021, è stata rinnovata alla Ditta Soc. Coop. Medio Tagliamento Spilimbergo la concessione del diritto di continuare a derivare, fino al 29.10.2051, moduli max. 0,15 d'acqua, con un limite di consumo fino a 500 mc/anno mediante due pozzi ubicati in Comune di Spilimbergo (PN) al foglio 54 mappali 60 e 61 per uso potabile, servizi igienici, lavaggio locali.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
per. ind. Andrea Schiffo

21_24_1_ADC_RIS AGR MOD DISCIPLINARE DOC FRIULI COLLI ORIENTALI _1_TESTO

Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche - Servizio valorizzazione qualità delle produzioni - Udine

Richiesta del Consorzio Tutela Vini "Friuli Colli orientali" di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata "Friuli Colli Orientali".

Il Presidente del Consorzio tutela Vini "Friuli Colli Orientali" e "Ramandolo" con nota del 17 maggio 2021, prot. n. 40560 del 31 maggio 2021, ha chiesto la modifica degli articoli 1, 2, 4, 6, 7 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata "Friuli Colli Orientali", relativamente all'introduzione della sottozona Savorgnano, di alcuni sinonimi ai vini e della tipologia pinot grigio ramato, della modifica delle caratteristiche dei vigneti, delle modalità di gestione per l'equilibrio del mercato, delle caratteristiche organolettiche dei vini e della menzione Riserva, per aggiornare i riferimenti sul legame con l'ambiente geografico.
La richiesta è depositata agli atti della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche di

Udine, Servizio valorizzazione qualità delle produzioni, via Sabbadini n. 31, e di essa è possibile prenderne visione a partire dalla data di pubblicazione della presente comunicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia e fino al quindicesimo giorno successivo.
Ai fini della conclusione del procedimento di competenza dell'Amministrazione regionale, la richiesta di accesso agli atti e le eventuali istanze e memorie degli interessati dovranno essere presentate entro il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente comunicazione sul Bollettino ufficiale della Regione al seguente indirizzo:

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche di Udine, Servizio valorizzazione qualità delle produzioni, via Sabbadini n. 31, 33100 Udine (UD), fax n. 0432 555308, pec qualita@certregione.fvg.it.

referenti:
dott. Emilio Beltrame tel. 0432 555161, emilio.beltrame@regione.fvg.it;
dott. Laura Barazzuol tel. 0432 555165, laura.barazzuol@regione.fvg.it.
Udine, 4 giugno 2021

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO:
Andrea Giorgiutti

21_24_1_ADC_RIS AGR MOD DISCIPLINARE DOCG RAMANDOLO_1_TESTO

Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche - Servizio valorizzazione qualità delle produzioni - Udine

Richiesta del Consorzio Tutela Vini "Friuli Colli orientali" e "Ramandolo" di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata garantita "Ramandolo".

Il Presidente del Consorzio tutela Vini "Friuli Colli Orientali" e "Ramandolo" con nota del 18 maggio 2021, prot. n. 40561 del 31 maggio 2021, ha chiesto la modifica dell'articolo 7 del disciplinare di produzione delle DOCG "Ramandolo" relativamente alla data di commercializzazione del vino ed alla introduzione della tipologia Riserva.
La richiesta è depositata agli atti della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche di Udine, Servizio valorizzazione qualità delle produzioni, via Sabbadini n. 31, e di essa è possibile prenderne visione a partire dalla data di pubblicazione della presente comunicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia e fino al quindicesimo giorno successivo.
Ai fini della conclusione del procedimento di competenza dell'Amministrazione regionale, la richiesta di accesso agli atti e le eventuali istanze e memorie degli interessati dovranno essere presentate entro il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente comunicazione sul Bollettino ufficiale della Regione al seguente indirizzo:

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche di Udine, Servizio valorizzazione qualità delle produzioni, via Sabbadini n. 31, 33100 Udine (UD), fax n. 0432 555308, pec qualita@certregione.fvg.it.

referenti:
dott. Emilio Beltrame tel. 0432 555161, emilio.beltrame@regione.fvg.it;
dott. Laura Barazzuol tel. 0432 555165, laura.barazzuol@regione.fvg.it.
Udine, 4 giugno 2021

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO:
Andrea Giorgiutti

21_24_1_ADC_SEGR GEN UTCERV ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Cervignano del Friuli

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN-1423/2021-presentato il-21/05/2021
GN-1426/2021-presentato il-21/05/2021
GN-1463/2021-presentato il-25/05/2021
GN-1468/2021-presentato il-26/05/2021
GN-1475/2021-presentato il-26/05/2021
GN-1476/2021-presentato il-26/05/2021
GN-1490/2021-presentato il-27/05/2021
GN-1491/2021-presentato il-27/05/2021
GN-1495/2021-presentato il-27/05/2021
GN-1500/2021-presentato il-27/05/2021
GN-1518/2021-presentato il-28/05/2021
GN-1550/2021-presentato il-01/06/2021

21_24_1_ADC_SEGR GEN UTCERV ELENCO DECRETI TAVOLARI_TRASPOSIZIONE_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Cervignano del Friuli

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 23, comma 1, della legge regionale 15/2010 (Avvisi di trasposizione).

GN-1447/2021-presentato il-25/05/2021
GN-1458/2021-presentato il-25/05/2021
GN-1460/2021-presentato il-25/05/2021
GN-1462/2021-presentato il-25/05/2021
GN-1471/2021-presentato il-26/05/2021
GN-1519/2021-presentato il-28/05/2021
GN-1520/2021-presentato il-28/05/2021
GN-1521/2021-presentato il-28/05/2021
GN-1522/2021-presentato il-28/05/2021
GN-1523/2021-presentato il-28/05/2021
GN-1524/2021-presentato il-28/05/2021
GN-1525/2021-presentato il-28/05/2021
GN-1526/2021-presentato il-28/05/2021
GN-1527/2021-presentato il-28/05/2021
GN-1528/2021-presentato il-28/05/2021
GN-1536/2021-presentato il-31/05/2021
GN-1537/2021-presentato il-31/05/2021
GN-1538/2021-presentato il-31/05/2021
GN-1539/2021-presentato il-31/05/2021
GN-1540/2021-presentato il-31/05/2021
GN-1541/2021-presentato il-31/05/2021
GN-1542/2021-presentato il-31/05/2021
GN-1543/2021-presentato il-31/05/2021
GN-1544/2021-presentato il-31/05/2021
GN-1545/2021-presentato il-31/05/2021

21_24_1_ADC_SEGR GEN UTGO ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Gorizia

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN-732/2021-presentato il-06/04/2021
GN-764/2021-presentato il-09/04/2021
GN-784/2021-presentato il-15/04/2021
GN-804/2021-presentato il-19/04/2021
GN-816/2021-presentato il-20/04/2021
GN-820/2021-presentato il-20/04/2021
GN-831/2021-presentato il-22/04/2021
GN-832/2021-presentato il-22/04/2021
GN-834/2021-presentato il-22/04/2021
GN-836/2021-presentato il-22/04/2021
GN-839/2021-presentato il-22/04/2021
GN-855/2021-presentato il-23/04/2021
GN-862/2021-presentato il-26/04/2021
GN-865/2021-presentato il-26/04/2021
GN-868/2021-presentato il-26/04/2021
GN-869/2021-presentato il-26/04/2021
GN-871/2021-presentato il-27/04/2021
GN-872/2021-presentato il-27/04/2021
GN-890/2021-presentato il-29/04/2021
GN-891/2021-presentato il-29/04/2021
GN-892/2021-presentato il-29/04/2021
GN-893/2021-presentato il-29/04/2021

GN-894/2021-presentato il-29/04/2021
GN-903/2021-presentato il-30/04/2021
GN-905/2021-presentato il-30/04/2021
GN-906/2021-presentato il-30/04/2021
GN-928/2021-presentato il-05/05/2021
GN-930/2021-presentato il-05/05/2021
GN-935/2021-presentato il-05/05/2021
GN-936/2021-presentato il-05/05/2021
GN-937/2021-presentato il-05/05/2021
GN-938/2021-presentato il-05/05/2021
GN-948/2021-presentato il-07/05/2021
GN-949/2021-presentato il-07/05/2021
GN-951/2021-presentato il-07/05/2021
GN-952/2021-presentato il-07/05/2021
GN-973/2021-presentato il-13/05/2021
GN-974/2021-presentato il-13/05/2021
GN-976/2021-presentato il-13/05/2021
GN-977/2021-presentato il-13/05/2021
GN-978/2021-presentato il-13/05/2021
GN-981/2021-presentato il-13/05/2021
GN-982/2021-presentato il-13/05/2021
GN-984/2021-presentato il-13/05/2021
GN-986/2021-presentato il-13/05/2021
GN-992/2021-presentato il-14/05/2021
GN-993/2021-presentato il-17/05/2021
GN-994/2021-presentato il-17/05/2021
GN-997/2021-presentato il-17/05/2021
GN-998/2021-presentato il-17/05/2021
GN-999/2021-presentato il-17/05/2021
GN-1017/2021-presentato il-18/05/2021
GN-1021/2021-presentato il-19/05/2021
GN-1022/2021-presentato il-19/05/2021
GN-1025/2021-presentato il-19/05/2021
GN-1026/2021-presentato il-19/05/2021
GN-1027/2021-presentato il-19/05/2021
GN-1047/2021-presentato il-24/05/2021
GN-1054/2021-presentato il-25/05/2021
GN-1058/2021-presentato il-25/05/2021
GN-1063/2021-presentato il-26/05/2021
GN-1070/2021-presentato il-27/05/2021
GN-1071/2021-presentato il-27/05/2021
GN-1084/2021-presentato il-28/05/2021
GN-1095/2021-presentato il-31/05/2021

21_24_1_ADC_SEGR GEN UTGO ELENCO DECRETI TAVOLARI_TRASPOSIZIONE_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Gorizia

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 23, comma 1, della legge regionale 15/2010 (Avvisi di trasposizione).

GN-471/2021-presentato il-04/03/2021
GN-584/2021-presentato il-15/03/2021
GN-585/2021-presentato il-15/03/2021
GN-599/2021-presentato il-17/03/2021
GN-684/2021-presentato il-31/03/2021
GN-705/2021-presentato il-01/04/2021
GN-754/2021-presentato il-08/04/2021
GN-761/2021-presentato il-09/04/2021
GN-763/2021-presentato il-09/04/2021
GN-767/2021-presentato il-12/04/2021
GN-768/2021-presentato il-12/04/2021
GN-798/2021-presentato il-16/04/2021
GN-805/2021-presentato il-19/04/2021
GN-810/2021-presentato il-20/04/2021
GN-814/2021-presentato il-20/04/2021
GN-838/2021-presentato il -22/04/2021
GN-850/2021-presentato il-23/04/2021
GN-875/2021-presentato il-28/04/2021
GN-879/2021-presentato il-28/04/2021
GN-884/2021-presentato il-29/04/2021
GN-887/2021-presentato il-29/04/2021
GN-908/2021-presentato il-03/05/2021
GN-909/2021-presentato il-03/05/2021
GN-910/2021-presentato il-03/05/2021
GN-911/2021-presentato il-03/05/2021
GN-912/2021-presentato il-03/05/2021
GN-913/2021-presentato il-03/05/2021
GN-927/2021-presentato il-04/05/2021
GN-956/2021-presentato il-10/05/2021
GN-969/2021-presentato il-12/05/2021
GN-1004/2021-presentato il-18/05/2021
GN-1005/2021-presentato il-18/05/2021
GN-1008/2021-presentato il-18/05/2021
GN-1009/2021-presentato il-18/05/2021
GN-1013/2021-presentato il-18/05/2021
GN-1014/2021-presentato il-18/05/2021
GN-1015/2021-presentato il-18/05/2021
GN-1050/2021-presentato il-24/05/2021
GN-1051/2021-presentato il-24/05/2021
GN-1052/2021-presentato il-24/05/2021
GN-1053/2021-presentato il-24/05/2021

21_24_1_ADC_SEGR GEN UTGRAD ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Gradisca d'Isonzo

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN-605/2021-presentato il-25/02/2021
GN-1359/2021-presentato il-30/04/2021
GN-1414/2021-presentato il-07/05/2021
GN-1437/2021-presentato il-10/05/2021
GN-1444/2021-presentato il-10/05/2021
GN-1479/2021-presentato il-12/05/2021
GN-1481/2021-presentato il-12/05/2021
GN-1503/2021-presentato il-13/05/2021
GN-1509/2021-presentato il-14/05/2021
GN-1511/2021-presentato il-14/05/2021
GN-1512/2021-presentato il-14/05/2021
GN-1520/2021-presentato il-17/05/2021
GN-1521/2021-presentato il-17/05/2021
GN-1526/2021-presentato il-17/05/2021
GN-1548/2021-presentato il-18/05/2021
GN-1551/2021-presentato il-18/05/2021
GN-1552/2021-presentato il-18/05/2021
GN-1567/2021-presentato il-19/05/2021
GN-1569/2021-presentato il-19/05/2021
GN-1572/2021-presentato il-19/05/2021
GN-1579/2021-presentato il-20/05/2021
GN-1580/2021-presentato il-20/05/2021
GN-1581/2021-presentato il-20/05/2021
GN-1582/2021-presentato il-20/05/2021
GN-1583/2021-presentato il-20/05/2021
GN-1590/2021-presentato il-20/05/2021
GN-1601/2021-presentato il-21/05/2021
GN-1602/2021-presentato il-21/05/2021
GN-1615/2021-presentato il-21/05/2021
GN-1616/2021-presentato il-21/05/2021
GN-1617/2021-presentato il-21/05/2021
GN-1621/2021-presentato il-25/05/2021
GN-1622/2021-presentato il-25/05/2021
GN-1623/2021-presentato il-25/05/2021
GN-1624/2021-presentato il-25/05/2021
GN-1633/2021-presentato il-26/05/2021
GN-1645/2021-presentato il-26/05/2021
GN-1647/2021-presentato il-26/05/2021
GN-1649/2021-presentato il-26/05/2021
GN-1651/2021-presentato il-26/05/2021
GN-1676/2021-presentato il-28/05/2021
GN-1679/2021-presentato il-28/05/2021
GN-1681/2021-presentato il-31/05/2021
GN-1682/2021-presentato il-31/05/2021
GN-1704/2021-presentato il-01/06/2021
GN-1705/2021-presentato il-01/06/2021
GN-1706/2021-presentato il-01/06/2021

21_24_1_ADC_SEGR GEN UTGRAD ELENCO DECRETI TAVOLARI_TRASPOSIZIONE_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Gradisca d'Isonzo

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 23, comma 1, della legge regionale 15/2010 (Avvisi di trasposizione).

GN-1578/2021-presentato il-20/05/2021
GN-1584/2021-presentato il-20/05/2021
GN-1587/2021-presentato il-20/05/2021
GN-1588/2021-presentato il-20/05/2021
GN-1589/2021-presentato il-20/05/2021
GN-1592/2021-presentato il-20/05/2021
GN-1594/2021-presentato il-20/05/2021
GN-1595/2021-presentato il-20/05/2021
GN-1596/2021-presentato il-20/05/2021
GN-1598/2021-presentato il-20/05/2021
GN-1599/2021-presentato il-20/05/2021
GN-1600/2021-presentato il-20/05/2021
GN-1624/2021-presentato il-25/05/2021
GN-1632/2021-presentato il-26/05/2021
GN-1634/2021-presentato il-26/05/2021
GN-1636/2021-presentato il-26/05/2021
GN-1637/2021-presentato il-26/05/2021
GN-1638/2021-presentato il-26/05/2021
GN-1639/2021-presentato il-26/05/2021
GN-1641/2021-presentato il-26/05/2021
GN-1643/2021-presentato il-26/05/2021
GN-1644/2021-presentato il-26/05/2021
GN-1652/2021-presentato il-26/05/2021
GN-1654/2021-presentato il-26/05/2021
GN-1667/2021-presentato il-28/05/2021
GN-1670/2021-presentato il-28/05/2021
GN-1671/2021-presentato il-28/05/2021
GN-1674/2021-presentato il-28/05/2021
GN-1678/2021-presentato il-28/05/2021
GN-1304/2021-presentato il-27/04/2021
GN-1340/2021-presentato il-28/04/2021
GN-1362/2021-presentato il-03/05/2021
GN-1376/2021-presentato il-04/05/2021
GN-1385/2021-presentato il-04/05/2021

GN-1399/2021-presentato il-05/05/2021
GN-1441/2021-presentato il-10/05/2021
GN-1445/2021-presentato il-10/05/2021
GN-1491/2021-presentato il-12/05/2021
GN-1504/2021-presentato il-13/05/2021
GN-1540/2021-presentato il-18/05/2021
GN-1543/2021-presentato il-18/05/2021
GN-1544/2021-presentato il-18/05/2021
GN-1553/2021-presentato il-18/05/2021
GN-1554/2021-presentato il-18/05/2021
GN-1555/2021-presentato il-18/05/2021
GN-1556/2021-presentato il-18/05/2021
GN-1557/2021-presentato il-18/05/2021
GN-1558/2021-presentato il-18/05/2021
GN-1559/2021-presentato il-18/05/2021
GN-1560/2021-presentato il-18/05/2021
GN-1561/2021-presentato il-18/05/2021
GN-1562/2021-presentato il-18/05/2021
GN-1563/2021-presentato il-18/05/2021
GN-1564/2021-presentato il-18/05/2021
GN-1565/2021-presentato il-18/05/2021
GN-1570/2021-presentato il-19/05/2021
GN-1571/2021-presentato il-19/05/2021
GN-1605/2021-presentato il-21/05/2021
GN-1607/2021-presentato il-21/05/2021
GN-1629/2021-presentato il-25/05/2021
GN-1630/2021-presentato il-25/05/2021
GN-1640/2021-presentato il-26/05/2021
GN-1642/2021-presentato il-26/05/2021
GN-1653/2021-presentato il-26/05/2021
GN-1658/2021-presentato il-27/05/2021
GN-1659/2021-presentato il-27/05/2021
GN-1660/2021-presentato il-27/05/2021
GN-1661/2021-presentato il-27/05/2021
GN-1662/2021-presentato il-27/05/2021
GN-1663/2021-presentato il-27/05/2021
GN-1664/2021-presentato il-27/05/2021
GN-1665/2021-presentato il-27/05/2021
GN-1666/2021-presentato il-27/05/2021
GN-1673/2021-presentato il-28/05/2021
GN-1677/2021-presentato il-28/05/2021
GN-1694/2021-presentato il-31/05/2021
GN-1695/2021-presentato il-31/05/2021
GN-1696/2021-presentato il-31/05/2021
GN-1697/2021-presentato il-31/05/2021
GN-1698/2021-presentato il-31/05/2021

21_24_1_ADC_SEGR GEN UTMONF ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Monfalcone

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN-2138/2021-presentato il-04/05/2021
GN-2368/2021-presentato il-18/05/2021
GN-2374/2021-presentato il-18/05/2021
GN-2411/2021-presentato il-20/05/2021
GN-2423/2021-presentato il-21/05/2021
GN-2434/2021-presentato il-21/05/2021
GN-2439/2021-presentato il-21/05/2021
GN-2441/2021-presentato il-21/05/2021
GN-2449/2021-presentato il-24/05/2021
GN-2450/2021-presentato il-24/05/2021
GN-2453/2021-presentato il-24/05/2021
GN-2458/2021-presentato il-25/05/2021
GN-2459/2021-presentato il-25/05/2021
GN-2462/2021-presentato il-25/05/2021
GN-2468/2021-presentato il-25/05/2021
GN-2472/2021-presentato il-25/05/2021
GN-2479/2021-presentato il-26/05/2021
GN-2483/2021-presentato il-26/05/2021
GN-2494/2021-presentato il-27/05/2021
GN-2495/2021-presentato il-27/05/2021
GN-2498/2021-presentato il-27/05/2021
GN-2499/2021-presentato il-27/05/2021
GN-2502/2021-presentato il-27/05/2021
GN-2503/2021-presentato il-27/05/2021
GN-2505/2021-presentato il-27/05/2021
GN-2506/2021-presentato il-27/05/2021
GN-2507/2021-presentato il-27/05/2021

21_24_1_ADC_SEGR GEN UTMONF ELENCO DECRETI TAVOLARI_TRASPOSIZIONE_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Monfalcone

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 23, comma 1, della legge regionale 15/2010 (Avvisi di trasposizione).

GN-1784/2021-presentato il-14/04/2021
GN-1896/2021-presentato il-20/04/2021
GN-1986/2021-presentato il-26/04/2021
GN-2269/2021-presentato il-11/05/2021
GN-2270/2021-presentato il-11/05/2021
GN-2271/2021-presentato il-11/05/2021

GN-2335/2021-presentato il-14/05/2021
GN-2367/2021-presentato il-18/05/2021
GN-2412/2021-presentato il-20/05/2021
GN-2413/2021-presentato il-20/05/2021
GN-2414/2021-presentato il-20/05/2021
GN-2474/2021-presentato il-25/05/2021
GN-2475/2021-presentato il-25/05/2021
GN-2555/2021-presentato il-31/05/2021
GN-2556/2021-presentato il-31/05/2021

21_24_1_ADC_SEGR GEN UTTS ELENCO DECRETI TAVOLARI_TRASPOSIZIONE_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Trieste

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 23, comma 1, della legge regionale 15/2010 (Avvisi di trasposizione).

GN-7103/2019-presentato il-24/06/2019
GN-7655/2019-presentato il-05/07/2019
GN-11270/2019-presentato il-08/10/2019
GN-11487/2019-presentato il-11/10/2019
GN-50/2020-presentato il-07/01/2020
GN-519/2020-presentato il-20/01/2020
GN-540/2020-presentato il-20/01/2020
GN-990/2020-presentato il-29/01/2020
GN-2094/2020-presentato il-24/02/2020
GN-2683/2020-presentato il-10/03/2020
GN-2855/2020-presentato il-16/03/2020
GN-2944/2020-presentato il-18/03/2020
GN-3469/2020-presentato il-30/04/2020
GN-3672/2020-presentato il-11/05/2020
GN-4014/2020-presentato il-21/05/2020
GN-4383/2020-presentato il-03/06/2020
GN-4715/2020-presentato il-11/06/2020
GN-4743/2020-presentato il-11/06/2020
GN-4818/2020-presentato il-15/06/2020
GN-4968/2020-presentato il-17/06/2020
GN-4969/2020-presentato il-17/06/2020
GN-5254/2020-presentato il-24/06/2020
GN-6257/2020-presentato il-21/07/2020
GN-7610/2020-presentato il-01/09/2020
GN-8330/2020-presentato il-22/09/2020
GN-8778/2020-presentato il-30/09/2020
GN-8831/2020-presentato il-01/10/2020
GN-9054/2020-presentato il-08/10/2020
GN-9390/2020-presentato il-15/10/2020
GN-9684/2020-presentato il-26/10/2020
GN-9699/2020-presentato il-26/10/2020
GN-10022/2020-presentato il-04/11/2020
GN-10161/2020-presentato il-06/11/2020
GN-163/2021-presentato il-11/01/2021
GN-1445/2021-presentato il-04/02/2021
GN-1446/2021-presentato il-04/02/2021
GN-1617/2021-presentato il-10/02/2021
GN-1645/2021-presentato il-11/02/2021
GN-1646/2021-presentato il-11/02/2021
GN-1647/2021-presentato il-11/02/2021
GN-1648/2021-presentato il-11/02/2021
GN-1649/2021-presentato il-11/02/2021
GN-2002/2021-presentato il-18/02/2021
GN-2003/2021-presentato il-18/02/2021
GN-2004/2021-presentato il-18/02/2021
GN-2005/2021-presentato il-18/02/2021
GN-2008/2021-presentato il-18/02/2021
GN-3586/2021-presentato il-25/03/2021
GN-3587/2021-presentato il-25/03/2021
GN-3588/2021-presentato il-25/03/2021
GN-3589/2021-presentato il-25/03/2021
GN-3590/2021-presentato il-25/03/2021
GN-3594/2021-presentato il-25/03/2021
GN-3597/2021-presentato il-25/03/2021
GN-3898/2021-presentato il-01/04/2021
GN-3899/2021-presentato il-01/04/2021
GN-3900/2021-presentato il-01/04/2021
GN-3901/2021-presentato il-01/04/2021
GN-3902/2021-presentato il-01/04/2021
GN-3903/2021-presentato il-01/04/2021
GN-3904/2021-presentato il-01/04/2021
GN-3905/2021-presentato il-01/04/2021
GN-3906/2021-presentato il-01/04/2021
GN-3907/2021-presentato il-01/04/2021
GN-3908/2021-presentato il-01/04/2021
GN-3909/2021-presentato il-01/04/2021
GN-4582/2021-presentato il-15/04/2021
GN-4583/2021-presentato il-15/04/2021
GN-4584/2021-presentato il-15/04/2021
GN-4585/2021-presentato il-15/04/2021
GN-4586/2021-presentato il-15/04/2021
GN-4587/2021-presentato il-15/04/2021
GN-4588/2021-presentato il-15/04/2021
GN-4589/2021-presentato il-15/04/2021
GN-4590/2021-presentato il-15/04/2021
GN-4591/2021-presentato il-15/04/2021
GN-4592/2021-presentato il-15/04/2021
GN-4593/2021-presentato il-15/04/2021
GN-4594/2021-presentato il-15/04/2021
GN-4595/2021-presentato il-15/04/2021
GN-4596/2021-presentato il-15/04/2021
GN-4597/2021-presentato il-15/04/2021
GN-4909/2021-presentato il-22/04/2021
GN-4910/2021-presentato il-22/04/2021
GN-4911/2021-presentato il-22/04/2021
GN-4912/2021-presentato il-22/04/2021
GN-5251/2021-presentato il-29/04/2021
GN-5252/2021-presentato il-29/04/2021
GN-5253/2021-presentato il-29/04/2021
GN-5254/2021-presentato il-29/04/2021

GN-5256/2021-presentato il-29/04/2021
GN-5257/2021-presentato il-29/04/2021
GN-5600/2021-presentato il-06/05/2021
GN-5601/2021-presentato il-06/05/2021
GN-5602/2021-presentato il-06/05/2021

21_24_1_ERR_VAL AMB_2564_ERRATA CORRIGE BUR 20

Errata corrige - Decreto del Direttore del Servizio valutazioni ambientali 6 maggio 2021, n. 2564

DLgs. 152/2006,LR 43/1990. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto riguardante la realizzazione di una centrale idroelettrica sul torrente Dogna, località ROP, in Comune di Dogna - Modifica condizione ambientale n. 1 del decreto n.180/AMB del 15/01/2021. (SCR/1748). Proponente: Comune di Dogna.

Si rende noto che nel decreto di cui all'oggetto, pubblicato sul BUR n. 20 del 19 maggio 2021, sia nel sommario a pagina 3 che all'interno del Bollettino ufficiale a pagina 149, il titolo del decreto:

<<Decreto del Direttore del Servizio valutazioni ambientali 6 maggio 2021, n. 2563>>

viene sostituito dal seguente:

<<Decreto del Direttore del Servizio valutazioni ambientali 6 maggio 2021, n. 2564>>

Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

21_24_3_AVV_COM AIELLO DEL FRIULI 27 PRGC_013

Comune di Aiello del Friuli (UD)
Avviso di deposito relativo all'adozione della variante n. 27 al Piano regolatore generale comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 63 sexies, comma 2, della L.R. 23.02.2007, n. 5,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 27 maggio 2021, esecutiva, a norma di legge, è stata adottata la variante urbanistica n. 27 al Piano Regolatore Generale Comunale relativa a Realizzazione di tratto di Pista Ciclabile delle "Cantine" tra Strassoldo e Novacco.
I relativi elaborati, saranno depositati presso l'ufficio tecnico comunale per la durata di trenta giorni effettivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BUR, a disposizione di chiunque desideri prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.
Entro il periodo di deposito, chiunque può formulare osservazioni.

Aiello del Friuli, 7 giugno 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO:
geom. Rita Oblach

21_24_3_AVV_COM FARRA D'ISONZO 17 PRGC_005

Comune di Farra d'Isonzo (GO)
Avviso di approvazione della variante n. 17 al Piano regolatore generale comunale.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visto l'art. 63 sexies della L.R. 23 febbraio 2007, n. 5 e successive modificazioni ed integrazioni;

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 17/05/2021, esecutiva, il Comune di Farra d'Isonzo ha approvato la Variante n. 17 al Piano Regolatore Generale Comunale;
Ai sensi dell'art. 63 sexies c. 7 della L.R. 5/2007, la Variante n. 17 al P.R.G.C. entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Farra d'Isonzo, 31 maggio 2021

IL SEGRETARIO COMUNALE:
dott. Gianluigi Savino

21_24_3_AVV_COM FIUME VENETO 74 PRGC_012

Comune di Fiume Veneto (PN)
Avviso di approvazione della variante n. 74 al PRGC.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 63 sexies comma 7 della L.R. 5/2007 e s.m.i,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 31.05.2021, immediatamente esecutiva, è stata approvata la variante n.74 al P.R.G.C. relativa ai lavori di "riqualificazione urbana e ambientale del centro urbano e della piazza del capoluogo - 5 lotto completamento", con la contestuale presa d'atto della mancata presentazione di osservazioni/opposizioni alla stessa.
La stessa entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Fiume Veneto, 7 giugno 2021

IL RESPONSABILE AREA LL.PP.- ESPROPRI
arch. Roberto Bravin

21_24_3_AVV_COM FONTANAFREDDA PAC LA BANDIDA 3_006

Comune di Fontanafredda (PN)
Avviso di approvazione del PAC di iniziativa privata e relativo schema di convenzione denominato "La Bandida 3".

IL RESPONSABILE DELL' AREA 3

Vista la L.R. 05/2007 e s.m.i. e il D.P.Reg. n.086/2008;

RENDE NOTO

che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 12.05.2021, esecutiva dal 01.06.2021 ai sensi di legge, è stato approvato il P.A.C. di iniziativa privata e relativo schema di convenzione denominato "La Bandida 3".

Fontanafredda, 3 giugno 2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA 3
SERVIZI URBANISTICI:
geom. Roberto Fratter

21_24_3_AVV_COM FONTANAFREDDA PAC ZT 20_007

Comune di Fontanafredda (PN)
Avviso di approvazione del PAC di iniziativa privata denominato "ZT 20".

IL RESPONSABILE DELL' AREA 3

Vista la L.R. 05/2007 e s.m.i. e il D.P.Reg. n.086/2008;

RENDE NOTO

che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 12.05.2021, esecutiva dal 01.06.2021 ai sensi di legge, è stato approvato il P.A.C. di iniziativa privata e relativo denominato "ZT 20".

Fontanafredda, 3 giugno 2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA 3
SERVIZI URBANISTICI:
geom. Roberto Fratter

21_24_3_AVV_COM PREMARIACCO 18 PRGC_014

Comune di Premariacco (UD)

Avviso di deposito relativo all'approvazione della variante n. 18 al Piano regolatore generale comunale.

PER IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA E TECNICA MANUTENTIVA

Visto l'art. 63 sexies della L.R. 05/2007 e successive modifiche ed integrazioni ,

RENDE NOTO

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 28/05/2021 si è preso atto della presenza di n. 1 osservazioni presentate in ordine alla Variante al Piano regolatore Generale Comunale, ed ha approvato la Variante n. 18 integrandola con l'accoglimento dell'osservazione.

Premariacco, 7 giugno 2021

IL SEGRETARIO COMUNALE:
dott.ssa Maria Concetta Monetti

21_24_3_AVV_FVG STRADE SPA DECR ESPR STRADA FORCAI_002

Friuli Venezia Giulia Strade Spa - Trieste

PN_16_20 - Realizzazione della strada di accesso alla frazione Forcai in Comune di Erto e Casso - CUP: B91B14000400004 - Decreto di esproprio (Estratto).

IL TITOLARE DELL'UFFICIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

1. di disporre ai sensi dell'art.20, commi 11 e 14, art.26 comma 11 ed art.23 del DPR n.327 del 08.06.2001 e ss.mm.ii., l'espropriazione a favore del "**Comune di Erto e Casso**" con sede in Erto e Casso, cod.fisc. 00214770935, degli immobili interessati dai lavori di "realizzazione della strada di accesso alla frazione Forcai in Comune di Erto e Casso" di seguito indicati:

PP.01 – Comune di Erto e Casso

Catasto Terreni: foglio n.**10** mappale n.**739** (ex 268/b) di mq 812,
Ditta proprietaria catastale:
DE DAMIANI Angelica, cod.fisc. DDMNLC56T52D426P, nata ad Erto e Casso il 12.12.1956, proprietà per 2/9,
residente in via della Resistenza, 18 – 33080 Erto e Casso (PN)
DE DAMIANI Francesca, cod.fisc. DDMFNC54B49D426W, nata ad Erto e Casso il 09.02.1954, proprietà 2/9,
residente in via Therenton, 24 – 33080 Erto e Casso (PN)
DE DAMIANI Fulvia, cod.fisc. DDMFLV52P44D426O, nata ad Erto e Casso il 04.09.1952, proprietà per 2/9,
Residente in via Therenton, 26 – 33080 Erto e Casso (PN)
DE DAMIANI Raffaele, cod.fisc. DDMRFL72S12A757P, nato a Belluno il 12.11.1972, proprietà per 3/9,
residente in via Therenton, 26 – 33080 Erto e Casso (PN)
per l'importo complessivo di **euro 1.627,20** (milleseicentoventisette/20) a titolo di indennità di espropriazione, da dividersi pro-quota, su cui non andrà applicata alcuna ritenuta d'acconto, non rientrando nei casi previsti dall'art.35 del DPR 327/2001, trattandosi di indennità per un'area ricadente in zona omogenea E4;

PP.02 – Comune di Erto e Casso

Catasto Terreni: foglio n.**10** mappale n.**742** (ex 271/a) di mq 195
Ditta proprietaria catastale:
CORONA Flavio, cod.fisc. CRNFLV54R13D426E, nato ad Erto e Casso il 13.10.1954, proprietà per 1/6,
residente in via Prada, 19 – 33080 Vajont (PN)
CORONA Giacomo, cod.fisc. CRNGCM20T22D426Q, nato ad Erto e Casso il 22.12.1920, proprietà per 1/6,
CORONA Maurizio Claudio, cod.fisc. CRNMZC50B02D426W,nato ad Erto e Casso il 02.02.1950, proprietà per 1/6,
residente in via Maestra, 10 – 33084 Cordenons (PN)
MARTINELLI Luciano, cod.fisc. MRTLCN43L07D426K, nato ad Erto e Casso il 07.07.1943, proprietà per 3/6,
residente in via Morteo, 5 – 10014 Caluso (TO)
per l'importo complessivo di **euro 246,60** (duecentoquarantasei/60) a titolo di indennità di espropriazione, da dividersi pro-quota, su cui non andrà applicata alcuna ritenuta d'acconto, non rientrando nei casi previsti dall'art.35 del DPR 327/2001, trattandosi di indennità per un'area ricadente in zona omogenea E4;

PP.03 – Comune di Erto e Casso

Catasto Terreni: foglio n.**10** mappale n.**745** (ex 220/b) di mq 263
Catasto Terreni: foglio n.**10** mappale n.**747** (ex 220/d) di mq 9
Catasto Terreni: foglio n.**10** mappale n.**748** (ex 223/a) di mq 250
Catasto Terreni: foglio n.**10** mappale n.**751** (ex 270/b) di mq 7
Ditta proprietaria catastale:
CORONA Tarcisio, cod.fisc. CRNTCS56D16D426Z, nato ad Erto e Casso il 16.04.1956, proprietà per 1/1,
residente in via Sciavalle, 8 – 33080 Vajont (PN)
per l'importo complessivo di **euro 1.025,10** (milleventicinque/10) a titolo di indennità di espropriazione, su cui non andrà applicata alcuna ritenuta d'acconto, non rientrando nei casi previsti dall'art.35 del DPR 327/2001, trattandosi di indennità per un'area ricadente in zona omogenea E4;

PP.04 – Comune di Erto e Casso

Catasto Terreni: foglio n.**10** mappale n.**753** (ex 267/b) di mq 216
Ditta proprietaria catastale:
FILIPPIN Guerrino, cod.fisc. FLPGRN43E11D426B, nato ad Erto e Casso il 11.05.1943, proprietà per 1 / 2, residente in via Sciaston, 19 – 33080 Vajont (PN)
FILIPPIN Caterina, cod.fisc. FLPCRN69P66L483D, nata ad Udine il 26.09.1969, proprietà per 1 / 4, residente in via Pian de Brusa, 15 – 33080 Claut (PN)
NICOLI Maria, cod.fisc. NCLMRA42D45C699Y, nata a Cimolais il 05.04.1942, proprietà per 1 / 4, residente in via 2 giugno, 13 – 33080 Cimolais (PN)
per l'importo complessivo di **euro 441,60** (quattrocentoquarantauno/60) a titolo di indennità di espropriazione, da dividersi pro-quota, su cui non andrà applicata alcuna ritenuta d'acconto, non rientrando nei casi previsti dall'art.35 del DPR 327/2001, trattandosi di indennità per un'area ricadente in zona omogenea E4;

PP.05 – Comune di Erto e Casso

Catasto Terreni: foglio n.**10** mappale n.**756** (ex 237/b) di mq 440
Ditta proprietaria catastale:
CORONA Sabina, cod.fisc. CRNSBN35E71D426A, nata ad Erto e Casso il 31.05.1935, proprietà 1 / 1,
per l'importo complessivo di **euro 918,00** (novecentodiciotto/00) a titolo di indennità di espropriazione, a favore degli eredi dell'attuale intestataria catastale dell'area oggetto di espropriazione sopra richiamata che risulta deceduta a Belluno il 05.08.2015, secondo quote di proprietà che dovranno essere indicate dagli stessi creditori, e su cui non andrà applicata alcuna ritenuta d'acconto, non rientrando nei casi previsti dall'art.35 del DPR 327/2001, trattandosi di indennità per un'area ricadente in zona omogenea E2;

PP.06 – Comune di Erto e Casso

Catasto Terreni: foglio n.**10** mappale n.**759** (ex 232/b) di mq 548
Catasto Terreni: foglio n.**10** mappale n.**762** (ex 232/e) di mq 169
Catasto Terreni: foglio n.**10** mappale n.**758** (ex 232/a) di mq 150 (acquisizione rimanente proprietà)
Catasto Terreni: foglio n.**10** mappale n.**760** (ex 232/c) di mq 55 (acquisizione rimanente proprietà)
Catasto Terreni: foglio n.**10** mappale n.**761** (ex 232/d) di mq 436 (acquisizione rimanente proprietà)
Catasto Terreni: foglio n.**10** mappale n.**763** (ex 232/f) di mq 192 (acquisizione rimanente proprietà)
Ditta proprietaria catastale:
BUZZETTI Maria Valentina, cod.fisc. BZZMVL48D47I829U, nata a Sondrio il 07.04.1948, proprietà per 6 / 36, residente in via Robbianico, 9 – 23821 Abbadia Lariana (LC)
CORONA Beatrice, cod.fisc. CRNBRC44P49I829O, nata a Sondrio il 09.09.1944, proprietà per 2 / 36, residente in via E. Bassi, 15 – 23100 Sondrio (SO)
CORONA Lucia, cod.fisc. CRNLCU37D58I829R, nata a Sondrio il 18.04.1937, proprietà per 2 / 36, Residente in via Molineria S.Giovanni, 11 – 29121 Piacenza (PC)
CORONA Miranda, cod.fisc. CRNMND35R57D426S, nata ad Erto e Casso il 17.10.1935, proprietà per 2 / 36, residente in via Montello, 17/8 – 16137 Genova (GE)
MARTINELLI Beatrice, cod.fisc. MRTBRC29E68D426H, nata ad Erto e Casso il 28.05.1929, proprietà per 6 / 36, residente in via Adda, 4 – 23100 Sondrio (SO)
MARTINELLI Margherita, cod.fisc. MRTMGH67L64I829S, nata a Sondrio il 24.07.1967, proprietà per 3 / 36, residente in via Mazzini, 5 – 23026 Ponte in Valtellina (SO)
MARTINELLI Pietro, cod.fisc. MRTPTR57C22I829V, nato a Sondrio il 22.03.1957, proprietà per 9 / 36, residente in via Conforti, 54 – 23020 Poggiridenti (SO)
MARTINELLI Fausto, cod.fisc. MRTFST58L11I829F, nato a Sondrio il 11.07.1958, proprietà per 6 / 36, residente in via Martiri della Libertà, 17 – 23100 Sondrio (SO)
per l'importo complessivo di **euro 1.860,00** (milleottocentosessanta/00) a titolo di indennità di espropriazione, da dividersi pro-quota, su cui non andrà applicata alcuna ritenuta d'acconto, non rientrando nei casi previsti dall'art.35 del DPR 327/2001, trattandosi di indennità per un'area ricadente in zona omogenea E2;

PP.07 – Comune di Erto e Casso
Catasto Terreni: foglio n.**10** mappale n.**765** (ex 226/b) di mq 24
Catasto Terreni: foglio n.**10** mappale n.**767** (ex 227/b) di mq 180
Catasto Terreni: foglio n.**10** mappale n.**769** (ex 227/d) di mq 290
Catasto Terreni: foglio n.**10** mappale n.**771** (ex 227/f) di mq 175
Ditta proprietaria catastale:
Martinelli Antonio, cod.fisc. MRTNTN00A01H501H, nato a Roma (RM)il 01.01.1900, proprietario per 1/6,
Martinelli Augusto, cod.fisc. MRTGST00A01H501E, nato a Roma (RM) il 01.01.1900, proprietario per 1/6,
Martinelli Caterina, cod.fisc. MRTCRN00A41H501U, nata a Roma (RM) il 01.01.1900, proprietaria per 1/6,
Martinelli Domenico, cod.fisc. MRTDNC00A01H501S, nato a Roma (RM) il 01.01.1900, proprietario per 1/6,
Martinelli Giuseppe, cod.fisc. MRTGPP00A01H501R, nato a Roma (RM) il 01.01.1900, proprietario per 1/6,
Martinelli Leone, cod.fisc. MRTLNE00A01H501C, nato a Roma (RM) il 01.01.1900, proprietario per 1/6,
per l'importo complessivo di **euro 1.397,76** (milletrecentonovantasette/76) a titolo di indennità di espropriazione, da dividersi pro-quota, su cui non andrà applicata alcuna ritenuta d'acconto, non rientrando nei casi previsti dall'art.35 del DPR 327/2001, trattandosi di indennità per un'area ricadente in zona omogenea E2;

PP.08 – Comune di Erto e Casso
Catasto Terreni: foglio n.**10** mappale n.**773** (ex 217/a) di mq 25
Catasto Terreni: foglio n.**10** mappale n.**775** (ex 217/c) di mq 219
Catasto Terreni: foglio n.**10** mappale n.**777** (ex 217/e) di mq 63
Catasto Terreni: foglio n.**10** mappale n.**779** (ex 222/b) di mq 353
Ditta proprietaria catastale:
CARRARA Emilia, cod.fisc. CRRMLE68A43A952M, nata a Bolzano il 03.01.1968, proprietà per 1/1,
residente in via Dogna, 74 – 32013 Longarone (BL)
per l'importo complessivo di **euro 1.245,60** (milleduecentoquarantacinque/60) a titolo di indennità di espropriazione su cui non andrà applicata alcuna ritenuta d'acconto, non rientrando nei casi previsti dall'art.35 del DPR 327/2001, trattandosi di indennità per un'area ricadente in zona omogenea E4;

PP.09 – Comune di Erto e Casso
Catasto Terreni: foglio n.**10** mappale n.**781** (ex 218/b) di mq 185
Catasto Terreni: foglio n.**10** mappale n.**782** (ex 221/a) di mq 32
Catasto Terreni: foglio n.**10** mappale n.**784** (ex 221/c) di mq 340
Ditta proprietaria catastale:
FILIPPIN Lucia, cod.fisc. FLPLCU52E42D426V, nata ad Erto e Casso il 02.05.1952, proprietà per 1/1,
residente in via Col De La Otiva, 2/A – 33080 Erto e Casso (PN)
per l'importo complessivo di **euro 1.246,56** (milleduecentoquarantasei/56) a titolo di indennità di espropriazione su cui non andrà applicata alcuna ritenuta d'acconto, non rientrando nei casi previsti dall'art.35 del DPR 327/2001, trattandosi di indennità per un'area ricadente in zona omogenea E4;

PP.10 – Comune di Erto e Casso
Catasto Terreni: foglio n.**10** mappale n.**787** (ex 216/b) di mq 832
Ditta proprietaria catastale:
CORONA Alice, cod.fisc. CRNLCA55H65D426L, nata ad Erto e Casso il 25.06.1955, proprietà per 1/3 e proprietà per 1/6 in regime di separazione dei beni,
residente in via della Creus, 11 – 33080 Erto e Casso (PN)
CORONA Apollonia, cod.fisc. CRNPLN54E53D426L, nata ad Erto e Casso il 13.05.1954, proprietà per 1/3 e proprietà per 1/6 in regime di separazione dei beni,
residente in via Stortan, 39 – 33080 Erto e Casso (PN)
per l'importo complessivo di **euro 1.383,12** (milletrecentoottantatre/12) a titolo di indennità di espropriazione, da dividersi pro-quota, su cui non andrà applicata alcuna ritenuta d'acconto, non rientrando nei casi previsti dall'art.35 del DPR 327/2001, trattandosi di indennità per un'area ricadente in zona omogenea E4;

PP.11 – Comune di Erto e Casso
Catasto Terreni: foglio n.**10** mappale n.**791** (ex 174/b) di mq 113
Ditta proprietaria catastale:
CORONA Luciana, cod.fisc. CRNLCN63T49G645K, nata a Pieve di Soligo il 09.12.1963, proprietà per 1/1 in regime di separazione beni;
residente in via Val De la Bruasa, 20 – 33080 Erto e Casso (PN);
per l'importo complessivo di **euro 239,53** (duecentotrentanove/53) a titolo di indennità di espropriazione su cui non andrà applicata alcuna ritenuta d'acconto, non rientrando nei casi previsti dall'art.35 del DPR 327/2001, trattandosi di indennità per un'area ricadente in zona omogenea E4;
PP.12 – Comune di Erto e Casso
Catasto Terreni: foglio n.**10** mappale n.**793** (ex 236/b) di mq 84
Ditta proprietaria catastale:
De Filippo Lucia, cod.fisc. DFLLCU00A41H501A, nata a Roma (RM) il 01.01.1900, usufrutto per 1/3,
MAGGIORI Silvana, cod.fisc. MGGSVN42L62B102I, nata a Bovezzo il 22.07.1942, proprietà per 1/8,
residente in via Brembo, 54 – 24035 Curno (BG);
Martinelli Giacomo, cod.fisc. MRTGCM00A01H501Q, nato a Roma (RM) il 01.01.1900, proprietà per 4/8,
MARTINELLI Mara, cod.fisc. MRTMRA67E44B157G, nata a Brescia il 04.05.1967, proprietà per 1/8,
residente in via Zaccagnini, 16 – 24035 Curno (BG);
MARTINELLI Mauro, cod.fisc. MRTMRA64S02I433C, nato a Sarezzo il 02.11.1964, proprietà per 1/8,
residente in via Brembo, 54 – 24035 Curno (BG);
MARTINELLI Pietro Bruno, cod.fisc. MRTPRB68L01G856P, nato a Ponte San Pietro il 01.07.1968, proprietà per 1/8,
residente in via Zaccagnini, 18 – 24035 Curno (BG);
per l'importo complessivo di **euro 174,96** (centosettantaquattro/96) a titolo di indennità di espropriazione, da dividersi pro-quota, su cui non andrà applicata alcuna ritenuta d'acconto, non rientrando nei casi previsti dall'art.35 del DPR 327/2001, trattandosi di indennità per un'area ricadente in zona omogenea E4;
PP.13 – Comune di Erto e Casso
Catasto Terreni: foglio n.**10** mappale n.**794** (ex 219/a) di mq 66
Ditta proprietaria catastale:
CORONA Maria Renata, cod.fisc. CRNMRN55P70D426D, nata ad Erto e Casso il 30.09.1955, proprietà per 1/3,
residente in Località I. Forsces, 18 – 33080 Erto e Casso (PN);
CORONA Mirella, cod.fisc. CRNMLL56T56D426V, nata ad Erto e Casso il 16.12.1956, proprietà per 1/3,
residente in via Serada, 2 – 33080 Erto e Casso (PN);
CORONA Osvaldo, cod.fisc. CRNSLD65M31C790H, nato a Claut il 31.08.1965, proprietà per 1/3,
residente in Località I. Forsces, 17 – 33080 Erto e Casso (PN);
per l'importo complessivo di **euro 131,28** (centotrentuno/28) a titolo di indennità di espropriazione, da dividersi pro-quota, su cui non andrà applicata alcuna ritenuta d'acconto, non rientrando nei casi previsti dall'art.35 del DPR 327/2001, trattandosi di indennità per un'area ricadente in zona omogenea E2;
PP.14 – Comune di Erto e Casso
Catasto Terreni: foglio n.**10** mappale n.**797** (ex 215/b) di mq 309
Catasto Terreni: foglio n.**10** mappale n.**799** (ex 673/b) di mq 102
Catasto Terreni: foglio n.**10** mappale n.**800** (ex 673/C) di mq 820
Ditta proprietaria catastale:
CORONA Felice, cod.fisc. CRNFLC65C06A757C, nato a Belluno il 06.03.1965, proprietà per 1/1 in regime di separazione beni;
residente in via Sciansana, 11 – 33080 Erto e Casso (PN);
per l'importo complessivo di **euro 2.914,13** (duemilanovecentoquattordici/13) a titolo di indennità di espropriazione, da dividersi pro-quota, su cui non andrà applicata alcuna ritenuta d'acconto, non rientrando nei casi previsti dall'art.35 del DPR 327/2001, trattandosi di indennità per un'area ricadente in zona omogenea E4;

PP.15 – Comune di Erto e Casso

Catasto Terreni: foglio n.**10** mappale n.**802** (ex 273/b) di mq 171
Ditta proprietaria catastale:
FILIPPIN Giuseppe, cod.fisc. FLPGPP08A09D426H, nato ad Erto e Casso il 09.01.1908, proprietà per 1/1,
per l'importo complessivo di **euro 236,28** (duecentotrentasei/28) a titolo di indennità di espropriazione, da dividersi pro-quota tra gli eredi di Filippin Giuseppe deceduto il 29.01.1989, su cui non andrà applicata alcuna ritenuta d'acconto, non rientrando nei casi previsti dall'art.35 del DPR 327/2001, trattandosi di indennità per un'area ricadente in zona omogenea E4;

(omissis)

3. di dare atto, ai sensi dell'art. 23.1 lett. f) T.U. Espropri, che il passaggio della proprietà oggetto della espropriazione è disposta sotto la condizione sospensiva che il medesimo decreto sia successivamente notificato ed eseguito;
4. di notificare alle ditte proprietarie, ai sensi dell'art. 23.1 lett. g) TU Espropri, nelle forme degli atti processuali civili, il presente decreto con un avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista la sua esecuzione almeno sette giorni prima di essa;
5. di eseguire il presente decreto ai sensi dell'art. 23.1 lett. h) TU, mediante immissione nel possesso da parte del personale dell'autorità espropriante, con la redazione del verbale di cui all'art. 24. L'esecuzione darà luogo agli effetti di cui all'art. 25 TU;
6. di disporre senza indugio ai sensi e per gli effetti dell'art. 23.2 TU la trascrizione del presente decreto presso l'Ufficio dei Registri Immobiliari nonché le operazione di voltura presso i competenti uffici, il tutto a cura e spese dell'autorità espropriante.

(omissis)

8. di trasmettere ai sensi dell'art. 23.5 TU estratto del presente decreto di esproprio entro 5 (cinque) giorni per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione (B.U.R.), dando atto che la opposizione del terzo è proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo la indennità resta fissata nella somma depositata.
9. di dare, infine, atto che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente T.A.R. ai sensi dell'articolo 53 TU entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dallo stesso termine.

IL DIRIGENTE UFFICIO ESPROPRIAZIONI:
dott. ing. Luca Vittori

21_24_3_AVV_FVG STRADE SPA DECRETO ESPROPRIO 25573_010

Friuli Venezia Giulia Strade Spa - Trieste

SS 14 "della Venezia Giulia"; SR 305 "di Redipuglia". Affidamento in delegazione amministrativa intersoggettiva alla Spa Friuli Venezia Giulia Strade della sistemazione delle SP 19, SS 14 e SR 305 nei Comuni di Monfalcone e Ronchi dei Legionari - Decreto n. PMT/586/VS.3.14. ST - Collegamento stradale tra via dei Canneti e via dell'Agraria. Decreto di esproprio n. 25573 del 04/06/2021 (Estratto).

IL TITOLARE DELL'U.O. ESPROPRI

PREMESSO

(Omissis)

DATO ATTO

Che a seguito dell'atto di cessione volontaria di cui al punto 14. del presente Decreto è stata proposta, accettata, liquidata e percepita l'indennità di esproprio, così come riportato in seguito:
Importo complessivo di € 15.797,76

DECRETA

L'ESPROPRIO, con il passaggio a
"Comune di Monfalcone" con sede in Monfalcone, c.f. 00123030314 del diritto di piena proprietà per 1/1,
dei beni immobili occorrenti alla realizzazione del progetto denominato S.S. 14 Rotatoria al Km 128+810 - Incrocio con via Romana, situati in comune di Monfalcone ed identificati come nel seguente elenco:
Intestazione:
Palmarin Stefano, 04/09/1962 Precenicco - UD, PLMSFN62P04H014T, proprietà quota 1/2; La Malfa Simona, 26/09/1967 Gorizia - GO, LMLSMN67P66E098S, proprietà quota ½.

Beni iteressati:
Comune censuario di Monfalcone,
Fg. 9, mappale derivato 720/35, P.T. 8320, c.t. 1, Seminativi, classe 5, mq 704

(Omissis)

IL DIRIGENTE UFFICIO ESPROPRIAZIONI:
dott. Ing. Luca Vittori

21_24_3_AVV_FVG STRADE SPA DECRETO ESPROPRIO 25574_011

Friuli Venezia Giulia Strade Spa - Trieste

SS 14 "della Venezia Giulia"; SR 305 "di Redipuglia". Affidamento in delegazione amministrativa intersoggettiva alla Spa Friuli Venezia Giulia Strade della sistemazione delle SP 19, SS 14 e SR 305 nei comuni di Monfalcone e Ronchi dei Legionari - Decreto n. PMT/586/VS.3.14. R4: S.S. 14 rotatoria al Km 28+810 incrocio con via Romana. Decreto di esproprio n. 25574 del 04/06/2021 (Estratto).

IL TITOLARE DELL'U.O. ESPROPRI

PREMESSO

(Omissis)

DATO ATTO
Che a seguito dell'atto di cessione volontaria di cui al punto 11. del presente Decreto è stata proposta, accettata e percepita l'indennità di esproprio, così come riportato in seguito:
Importo complessivo di € 27.206,00 (con IVA)

DECRETA

L'ESPROPRIO, con il passaggio a
"DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO - Ramo stradale" con sede a Roma, c.f. 97905250581 del diritto di piena proprietà per 1/1,
dei beni immobili occorrenti alla realizzazione del progetto denominato S.S. 14 Rotatoria al Km 128+810 - Incrocio con via Romana, situati in comune di Monfalcone ed identificati come nel seguente elenco:
Intestazione:
TRE.DI SRL, Trento P.IVA 02361060227, proprietà quota 1/1

Beni iteressati:
Comune censuario di Monfalcone,
Fg. 10, mappale derivato 6603, P.T. 16073, c.t. 1, Strade Fondiario, classe 00, mq 446

(Omissis)

IL DIRIGENTE UFFICIO ESPROPRIAZIONI:
dott. Ing. Luca Vittori

21_24_3_AVV_UFF COMM DEL DECR 448 SOGG ATTUATORE_001

Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza della mobilità riguardante la A4 (tratto Venezia-Trieste) e il raccordo Villesse-Gorizia - Soggetto attuatore - Trieste

Decreto del Soggetto attuatore 31 maggio 2021, n. 448 - Nomina Direttore dei Lavori per la realizzazione dei lavori di "Rifacimento barriere esistenti (Adeguamento funzionale barriera del Lisert)" - CUP: I41B07000150005.

IL SOGGETTO ATTUATORE

PREMESSO

- che, con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 11 luglio 2008, è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia;
- che, con l'Ordinanza n. 3702 del 5 settembre 2008 e s.m.i., di seguito OPCM n. 3702/2008, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia quale Commissario Delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia;
- che, con appositi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, è stato prorogato il sopra citato stato di emergenza fino al 31 dicembre 2022;
- che, con Provvedimento di data 6 ottobre 2008 n. 1 dei Soggetti Attuatori, l'ing. Enrico Razzini è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento;
- che l'art. 6-ter, comma 1, lett. a), della legge 7 agosto 2012, n. 131, prevede che "restano fermi, tra gli altri, gli effetti ... dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 2008, n. 3702";
- che l'art. 1, comma 2 dell'OPCM n. 3702/08 espressamente dispone che il Commissario delegato provveda al compimento di tutte le iniziative finalizzate alla sollecita realizzazione delle opere necessarie per risolvere il dichiarato stato emergenziale potendo, a tal fine, adottare, in sostituzione dei soggetti competenti in via ordinaria, gli atti e i provvedimenti occorrenti alla urgente realizzazione delle opere;
- che il comma 1 dell'art. 2 dell'OPCM n. 3702/08, stabilisce che il Commissario delegato, per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b) dell'OPCM n. 3702/08 e s.m.i., si avvale del supporto tecnico, operativo e logistico della Concessionaria S.p.A. Autovie Venete;
- che l'intervento in oggetto rientra tra le opere di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) dell'O.P.C.M. 3702/2008 e s.m.i., aventi ad oggetto "interventi insistenti sul tratto autostradale A4 Quarto D'Altino-

Trieste o sul raccordo Villesse-Gorizia o sul sistema autostradale interconnesso, previsti nella convenzione di concessione tra Autovie Venete S.p.A. e l'ANAS S.p.a., ritenuti indispensabili ai fini del superamento dello stato di emergenza";

- che, con decreto del Soggetto Attuatore n. 434 del 16 settembre 2020, sono stati disposti (i) l'annullamento parziale in autotutela, in virtù delle previsioni dell'art. 21-nonies, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, del Decreto del Commissario Delegato n. 350 del 17 ottobre 2017, (ii) l'approvazione dell'aggiornamento di alcuni elaborati progettuali del progetto esecutivo dell'intervento denominato "Rifacimento barriere esistenti (Adeguamento funzionale barriera del Lisert)", (iii) l'approvazione dell'aggiornamento del relativo Quadro economico del progetto esecutivo;
- che, con il Decreto del Soggetto Attuatore n. 436 del 26 novembre 2020, è stato dato avvio al procedimento di scelta del contraente per l'affidamento dell'appalto dei lavori in oggetto, da effettuarsi attraverso Procedura aperta, in conformità alle disposizioni regolate dall'art. 3, comma 1, lett. sss) e dall'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- che il bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.U.E. n. 2020/S 238-587154 del 7 dicembre 2020, sulla G.U.R.I. n. 143 V.a Serie Speciale del 7 dicembre 2020, sui siti internet www.serviziocontrattipubblici.it e www.autovie.it in data 7 dicembre 2020, nonché reso pubblico per estratto sui quotidiani "LA STAMPA", "IL PICCOLO", "LA REPUBBLICA" e "MESSAGGERO VENETO" in data 12 dicembre 2020;
- che sono in corso le procedure volte all'aggiudicazione dei lavori in oggetto;
- che il Responsabile Unico del Procedimento, con Nota Interna prot. NI/116 del 28 maggio 2021, ai sensi dell'art. 101, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. e con riferimento al punto 3, lett. i) del Provvedimento di data 6 ottobre 2008 n. 1 dei Soggetti Attuatori, ha proposto, visti i requisiti, le competenze e l'esperienza maturata, la nomina dell'ing. Luigi Fugaro, dipendente della S.p.A. Autovie Venete, come Direttore dei Lavori dell'intervento in oggetto, demandando a successivi provvedimenti l'eventuale nomina di uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere e la costituzione dell'ufficio di direzione lavori;
- che, con il decreto n. 374 del 7 agosto 2018, è stato nominato il dott. Graziano Pizzimenti, quale Soggetto Attuatore dell'Ordinanza n. 3702 del 5 settembre 2008, con la conseguente attribuzione di settori di intervento, ai sensi dell'art. 1, comma 3 dell'Ordinanza n. 3702/2008, tra i quali quello di avviare e definire tutte le procedure di gara relative a lavori, servizi e forniture, ivi compresi gli atti contrattuali, nonché di emanare ogni atto e procedimento relativo all'approvazione dei progetti delle opere commissariali, assumendo ogni adempimento, onere, attività, comunque connessi ai poteri attribuiti, qualora non già assegnati al Responsabile Unico del Procedimento, conferendo espressamente, in dette materie, la rappresentanza del Commissario delegato ad ogni effetto, anche nei confronti di enti, autorità, terzi tutti, preposti all'esercizio di funzioni di vigilanza, verifica e controllo previsti dalla relativa normativa.

TUTTO CIÒ PREMESSO ed in virtù delle funzioni attribuite con il decreto n. 374 del 7 agosto 2018, il Soggetto Attuatore, dott. Graziano Pizzimenti,

DECRETA

- di nominare in qualità di Direttore dei Lavori dell'intervento "Rifacimento barriere esistenti (Adeguamento funzionale barriera del Lisert)", l'ing. Luigi Fugaro, dipendente della S.p.A. Autovie Venete, per le motivazioni citate in epigrafe;
- di demandare al Responsabile Unico del Procedimento l'eventuale nomina di uno o più direttori operativi e di ispettori di cantiere di cui all'art. 101 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. e la costituzione dell'ufficio di direzione lavori.

Il presente decreto, immediatamente eseguibile in ragione dell'art. 10, commi 4-bis e 4-ter della legge 15 ottobre 2013, n. 119, di conversione del D. L. 14 agosto 2013, n. 93, sarà pubblicato ai sensi della normativa vigente.

IL SOGGETTO ATTUATORE:
dott. Graziano Pizzimenti

21_24_3_CNC_AG REG ARPA GRADUATORIA CONCORSO 1 COLL_TECN_PROF_CHIMICO_009

Arpa FVG - Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia - Palmanova (UD)

Graduatoria finale del concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 1 collaboratore tecnico professionale-chimico, cat. D, da assegnare alla SOC "Laboratorio".

Si riporta la graduatoria finale del concorso su indicato, approvata con decreto del Direttore Generale n. 62 del 21 maggio 2021. I punteggi sono espressi in ottantesimi.

	Nominativo	**Punteggio**
1.	Cabras Igino	78
2.	Adamo Fabio	76
3.	Polo Perucchin Omar	72
4.	Cepparo Anna	66
5.	Fattori Andrea	62
6.	Galiussi Greta	61
7.	Tolloi Arianna	60
8.	Nonis Carlotta Soledad	59
9.	Mancini Maria Antonietta	57
10.	Cammarota Francesca	56

Palmanova, 4 giugno 2021

IL DIRETTORE DELLA S.O.C.
AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE:
dott. Gianfranco Compagnon

21_24_3_CNC_CENTRO CRO BANDO 1 DIRIG SOC CHIRURGIA ONCOLOGICA GENERALE_003_INTESTAZIONE

Centro di Riferimento Oncologico - CRO - Aviano (PN) - Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico presso la SOC Chirurgia oncologica generale con indirizzo su sarcomi, tumori rari e multiviscerali (disciplina: chirurgia generale) a tempo indeterminato.

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 191 del 21.05.2021, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di

un posto di dirigente medico
presso la SOC Chirurgia Oncologica Generale
con Indirizzo su Sarcomi, Tumori Rari e Multi-viscerali
(disciplina: *chirurgia generale*)
a tempo indeterminato

Ruolo sanitario
- profilo professionale: ***medici***
- area funzionale: ***area di chirurgia e delle specialità chirurgiche***
- posizione funzionale: ***dirigente medico***
- disciplina: ***chirurgia generale***

La procedura selettiva in oggetto è disciplinata, in particolare:

- dal presente bando;
- dalle disposizioni di cui al D.P.R. 487/1994 inerenti all'accesso agli impieghi della P.A;
- dalle disposizioni di cui al D.P.R. 483/1997 inerenti alle disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso per il personale dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale;
- dal Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 *"Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421"* e s.m.i.;
- dal Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"* e s.m.i.;
- dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 *"Codice in materia di protezione dei dati personali"* e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR);
- dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"*con le modifiche introdotte dall'art. 15 della L. 12 novembre 2011, n. 183

L'Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra donne e uomini per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

Si precisa che ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L. 12.11.2011, n. 183, tutti i titoli e tutte le situazioni utili che il candidato ritenga di far valere dovranno essere prodotti esclusivamente nella modalità dell'autocertificazione come previsto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00 (dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà) poiché ai sensi della sopra citata L. 183/2011 e secondo quanto stabilito dalla Direttiva n. 14/2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a far data dall'1 gennaio 2012, è fatto divieto alle Pubbliche Amministrazioni di richiedere o accettare certificati contenenti informazioni già in possesso delle P.A..

Il rapporto di lavoro, per quanto concerne il trattamento economico e gli istituti normativi, è determinato in conformità ai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per la dirigenza dell'area sanitaria relativamente alla posizione funzionale di dirigente medico.

1. REQUISITI PER L'AMMISSIONE

d) **iscrizione all'albo dell'Ordine dei Medici Chirurghi**;
L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Il personale sanitario in servizio di ruolo alla data del 01.02.1998 è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto già ricoperto a tale data per la partecipazione ai concorsi presso le Unità Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere diverse da quelle di appartenenza (art. 56 del D.P.R. 483/1997)

Le discipline equipollenti sono quelle di cui alla normativa regolamentare concernente i requisiti di accesso alla direzione di Struttura Complessa (ex secondo livello dirigenziale) del personale del Servizio Sanitario Nazionale. Le discipline affini sono quelle individuate con provvedimento ministeriale.

2. MODALITÀ E TERMINI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

PER PARTECIPARE ALLA SELEZIONE E' NECESSARIO EFFETTUARE OBBLIGATORIAMENTE L'ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO https://crosanitafvg.iscrizioneconcorsi.it/
L'UTILIZZO DI MODALITÀ DIVERSE DI ISCRIZIONE COMPORTERÀ L'ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DAL CONCORSO

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena esclusione, **PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito** https://crosanitafvg.iscrizioneconcorsi.it/**, come più sopra indicato**.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente **disattivata alle ore 23.59 del giorno di scadenza.** Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e **non sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti** a corredo della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare **rettifiche o aggiunte.**
Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non siano state inviate secondo le modalità di seguito indicate.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita. **Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo.**

REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE:

- Collegarsi al sito internet: **https://crosanitafvg.iscrizioneconcorsi.it/**
- **Cliccare su "pagina di registrazione"** ed inserire i dati richiesti.
  Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (**NO** PEC, **NO** indirizzi generici o condivisi, **SI** Posta Elettronica Ordinaria cioè mail personale del candidato) perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie

(Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione **l'invio non è immediato quindi registrarsi per tempo**).
- **Collegarsi**, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password provvisoria con una password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo, **attendere** poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati.

ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO/AVVISO PUBBLICO:

- Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezionare la voce di menù "Selezioni", per accedere alla schermata delle selezioni disponibili.
- **Cliccare l'icona "*Iscriviti*" corrispondente al concorso/avviso al quale intende partecipare.**
- Il candidato accede alla schermata di **inserimento della domanda,** dove deve dichiarare il POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richiesti per l'ammissione alla selezione.
- Si inizia dalla scheda "***Anagrafica***", che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove va allegata la scansione del documento di identità, cliccando il bottone "*aggiungi documento*".
- Per iniziare cliccare il tasto "***Compila***" ed al termine dell'inserimento, confermare cliccando il tasto in basso "***Salva***";
  Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone in format, il cui elenco è disposto sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate in verde, con riportato al lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su "***Conferma ed invio***".

NB: è onere del candidato comunicare tempestivamente eventuali successive variazioni degli indirizzi di recapito.

Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti di ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e formative) rese per la partecipazione alla selezione, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso/avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di dichiarazioni rese sotto la propria personale responsabilità quali autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. L'Istituto, in relazione a tali dichiarazioni, provvederà ad effettuare le opportune verifiche presso le altre Pubbliche Amministrazioni. Il candidato sarà eliminato dalla graduatoria finale, fatte salve le eventuali più gravi conseguenze anche di ordine penale, qualora l'Istituto riscontri l'inesattezza o non veridicità delle informazioni oggetto di autocertificazioni e di dichiarazioni sostitutive.

I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della domanda).

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA:

I documenti che devono essere necessariamente allegati a pena di esclusione sono:

a) documento di identità e riconoscimento valido (si intende per documento di identità e riconoscimento uno dei documenti di cui all'art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.);

b) documenti comprovanti i requisiti che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria);
c) il provvedimento ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l'ammissione, se conseguito all'estero;
d) domanda prodotta tramite questo portale debitamente firmata in modo autografo. La domanda allegata non deve riportare la scritta fac-simile e deve essere completa di tutte le pagine di cui è composta (non solo l'ultima pagina con la firma).

Ove ne ricorra il caso, devono essere allegati dagli interessati, **pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici**, i seguenti documenti:

1) il provvedimento ministeriale di riconoscimento dei titoli di studio, utili per il punteggio, conseguiti all'estero (da inserire nella pagina "Titoli accademici e di studio");
2) il provvedimento ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all'estero (da inserire nella pagina "Servizio presso ASL/PA come dipendente");
3) la certificazione medica attestate lo stato di disabilità comprovante la necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi dell'art. 20 della Legge 5.02.1992, n. 104;
4) testo delle pubblicazioni effettuate. A tale riguardo si precisa che:
   - le pubblicazioni devono essere edite a stampa, non saranno prese in considerazione pubblicazioni in corso di stampa o fornite in modo parziale;
   - non saranno valutate le pubblicazioni delle quali non risulti l'apporto del candidato;
   - ad esclusione delle pubblicazioni scientifiche redatte in lingua inglese, l'eventuale documentazione acquisita in altri Stati dovrà essere corredata di traduzione ufficiale giurata in lingua italiana, in stesura originale o copia autenticata;
   - le modalità descritte sono valide anche per i cittadini italiani nel caso in cui alleghino alla domanda titoli conseguiti all'estero e non redatti in lingua italiana.

Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documenti e l'upload seguendo le indicazioni e cliccando il bottone "aggiungi allegato", ponendo attenzione alla dimensione massima richiesta nel format. I file pdf relativi alle pubblicazioni possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar). Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del MANUALE ISTRUZIONI (disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine web del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unione di più file in uno unico di più pagine, la conversione in formato pdf e la riduzione in dimensioni.

- ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è possibile ed è necessario, al fine dell'accettazione della domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare l'**upload** direttamente nel format on line.
  NB:
  - I documenti caricati potranno essere esclusivamente in uno dei seguenti formati: .pdf - .TIF - .jpeg;
  - I documenti dovranno essere completi e leggibili in tutte le loro parti;
  - Nel caso di provvedimenti di qualsiasi natura dovranno essere chiaramente identificabili anche gli estremi del provvedimento (ossia autorità emittente, data, numero);

Attenzione, l'upload di un documento comporta il dichiararne la conformità all'originale; il candidato è tenuto a esibire la documentazione in originale a richiesta dell'Amministrazione.

<u>Attenzione, vanno allegati esclusivamente i documenti richiesti esplicitamente dal format, pertanto non verranno presi in considerazione eventuali documenti allegati diversi da quelli specificatamente richiesti.</u>

- Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su “Conferma ed invio”. Dopo avere reso le dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva della scritta facsimile) tramite la funzione “STAMPA DOMANDA”.
  ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integrazione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve obbligatoriamente procedere allo scarico della domanda**, alla sua firma** e successivo **upload** cliccando il bottone “Allega la domanda firmata”.
- Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il bottone “Invia l’iscrizione” che va cliccato per inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con allegata la copia della domanda.

Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, con le modalità sopra descritte, determina l’automatica esclusione del candidato dal concorso di cui trattasi.

Ogni dichiarazione resa dal candidato sul format on-line, comprese le copie dei documenti caricati in upload, è sotto la propria personale responsabilità. A tale riguardo si rammenta che:
- ai sensi dell’art.75 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;
- ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico e' punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

L’Amministrazione è tenuta ad effettuare gli idonei controlli previsti dall’art. 71 D.P.R. 445/2000 e s.m.i., anche a campione ed in tutti i casi in cui sussista ragionevole dubbio sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ed a trasmetterne le risultanze all’Autorità competente.

In caso di non veridicità delle dichiarazioni, si determineranno l’esclusione dalla procedura, la decadenza dagli eventuali benefici conseguiti, nonché la trasmissione degli atti alle competenti Autorità Giudiziarie, ai Collegi/Ordini, alle Amministrazioni di appartenenza.

Non saranno oggetto di valutazione da parte della commissione esaminatrice le dichiarazioni sostitutive rese in modo non corretto od incomplete.
Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle previste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite PEC).
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità al concorso.

CONTRIBUTO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE:

L’ammissione al concorso è gravata da una tassa obbligatoria di € 10,33 quale contributo, in nessun caso rimborsabile.

Il candidato **deve** necessariamente allegare la quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso effettuato con le seguenti modalità:

I pagamenti effettuati a mezzo conto corrente o bonifico bancario/postale devono:
- essere intestati a:

  Centro di Riferimento Oncologico
  Via Franco Gallini, 2
  33081 Aviano (PN)

- indicare la causale di versamento citando nel dettaglio il concorso a cui il versamento di riferisce

- essere effettuati in una delle seguenti modalità:

  Coordinate bancarie
  Banca Popolare Friuladria Crédit Agricole Agenzia di Aviano codice IBAN:
  IT 92 Y 05336 64770 000030264112 (codice CIN Y - ABI 05336 - CAB 64770)

  Coordinate postali
  conto corrente postale: n. 10585594
  IBAN: IT 95 X 07601 12500 000010585594

ASSISTENZA:

Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce di menù **"RICHIEDI ASSISTENZA"** sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. Le richieste di assistenza verranno evase durante l'orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio.
Si garantisce una **risposta entro 5 giorni** lavorativi dalla richiesta e **non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni antecedenti la data di scadenza del concorso.**

Si suggerisce di **leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI** per l'uso della procedura, di cui sopra, e disponibile nel pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e nella home page.

PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO:

Dopo l'invio on-line della domanda **è possibile riaprire la domanda inviata** per la produzione di ulteriori titoli o documenti ad integrazione della stessa, tramite la funzione Annulla domanda.

NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e documenti **comporta l'annullamento della domanda precedentemente redatta on-line**, con conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione.
Quindi tale procedura prevede la **ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line** da parte del candidato utilizzando la stessa modalità prevista al paragrafo 'ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO'.
Pertanto la procedura in argomento, ossia RIAPERTURA-ANNULLAMENTO-RIPRESENTAZIONE, deve avvenire INTERAMENTE (cioè essere completata integralmente) entro il termine di scadenza del concorso/avviso.

3. AMMISSIONE – ESCLUSIONE DAL CONCORSO

Con specifico provvedimento verrà stabilita l'ammissione/esclusione dei candidati. L'esclusione sarà
notificata entro trenta giorni dalla data di esecutività del provvedimento stesso.

4. COMMISSIONE ESAMINATRICE

La Commissione Esaminatrice è nominata dal Direttore Generale del Centro di Riferimento Oncologico.

La Commissione Esaminatrice sarà costituita come stabilito dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, secondo le specifiche modalità previste dagli artt. 5 e 6.
Le operazioni di sorteggio sono pubbliche e avranno luogo nella sala riunioni degli uffici amministrativi del C.R.O. (locali del blocco Centrali Tecnologiche – ingresso B) sita al piano terra, via F. Gallini n. 2 AVIANO (PN), a partire dalle ore 09.30 del giorno 14 Luglio 2021 e, in caso di necessità, con prosecuzione i mercoledì successivi fino ad esaurimento delle operazioni.

5. CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI

Il diario e la sede delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ serie speciale “Concorsi ed Esami”, non meno di **quindici giorni** prima dell’inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento (oppure PEC) non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove.
L’avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno **venti giorni** prima di quello in cui essi debbono sostenerla.
Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.
Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità e riconoscimento, valido. Si intende per documento di identità e riconoscimento uno dei documenti di cui all'art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.
L’Istituto si riserva, in relazione alla situazione epidemiologica da Covid-19, di eventualmente ridefinire le modalità di svolgimento delle operazioni concorsuali, in conformità alle disposizioni al tempo vigenti in materia.

6. PROVE D’ESAME

Le prove d’esame sono le seguenti:

a) *prova scritta*:
relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina a concorso, o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;

b) *prova pratica*:
su tecniche e manualità peculiari della disciplina a concorso; per le discipline dell’area chirurgica la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altre modalità a giudizio in sindacale della commissione; la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;

c) *prova orale*:
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Si procederà inoltre all’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, e alla verifica della conoscenza della lingua inglese.

PUNTEGGIO

Per la valutazione dei titoli si applica quanto previsto dal D.P.R. 483/1997, i punteggi per i titoli e le prove d’esame sono complessivamente 100 così ripartiti

TITOLI: max punti 20 così ripartiti:

- TITOLI DI CARRIERA: max punti 10
- TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO: max punti 3
- PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI: max punti 3
- CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE: max punti 4

PROVE D'ESAME: max punti 80 così ripartiti:
- PROVA SCRITTA: max punti 30
- PROVA PRATICA: max punti 30
- PROVA ORALE: max punti 20

Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati *prima* dell'effettuazione della prova orale.

VALUTAZIONE DELLE PROVE D'ESAME

Il superamento delle prove è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici come segue:

- prova scritta: 21/30
- prova pratica: 21/30
- prova orale: 14/20

Si precisa che l'ammissione alla prova pratica e orale sono subordinate al superamento, rispettivamente, della prova scritta e della prova pratica.

7. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA, APPROVAZIONE E DICHIARAZIONE DEL VINCITORE

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove di esame, formula la graduatoria dei candidati risultati idonei.
I candidati idonei non in possesso del titolo di specializzazione alla data di scadenza del bando, sono collocati in apposita graduatoria, "separata" da quella formata dai medici già specialisti alla medesima data.
L'utilizzo della graduatoria "separata", sia in caso di assunzione a tempo indeterminato che a tempo determinato, è consentito a condizione che la graduatoria dei medici già specialisti sia esaurita, purché, comunque, il candidato interessato abbia conseguito nel frattempo la specializzazione.
L'utilizzo anche di tale graduatoria "separata" avviene secondo l'ordine di posizione.
Tuttavia, al fine di superare possibili situazioni di impasse determinate dalla non coincidenza tra l'ordine della graduatoria "separata" e la tempistica di conseguimento della specializzazione (es. il candidato collocato al quarto posto si specializza anteriormente al secondo classificato), l'Istituto si riserva di valutare la possibilità di assumere, in via eccezionale ed esclusivamente a tempo determinato, il/i candidato/i idoneo/i anche in deroga all'ordine di graduatoria, qualora ricorrano la necessità e l'urgenza di assicurare l'erogazione di prestazioni comprese nei livelli essenziali di assistenza e sia stata accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno anche in relazione al ricorso a tutti gli istituti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente. Tali circostanze andranno debitamente motivate nel relativo provvedimento. L'Istituto si riserva altresì di fare eventuale ricorso all'art. 1 comma 548-bis della Legge 145/2018 e s.m.i. alle condizioni previste dall'art. 1 comma 548-ter della medesima Legge.
Per i restanti aspetti, le norme in materia di preferenze, precedenze, validità e pubblicazione trovano applicazione anche per la graduatoria "separata".

Per quanto concerne la previsione di cui al comma 7 dell'art. 3 della Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni, riguardante l'abolizione dei titoli preferenziali relativi

all'età, ferme restando le altre limitazioni ed i requisiti previsti dalla vigente normativa di legge in materia, si precisa che, nel caso in cui dei candidati ottengano il medesimo punteggio, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, essendo contestualmente privi di altri titoli preferenziali, avrà la precedenza il candidato più giovane di età. La graduatoria sarà poi trasmessa al competente Organo il quale procede con proprio provvedimento alla dichiarazione del vincitore.
La graduatoria del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

8. VALIDITÀ DELLA GRADUATORIA

La graduatoria rimane valida e utilizzabile secondo quanto previsto delle disposizioni di legge vigenti.
Si rinvia al precedente punto per le opportune precisazione in merito ai candidati che siano **medici in formazione specialistica.**

Il Centro di Riferimento Oncologico di Aviano si riserva la facoltà di autorizzare l'utilizzo della graduatoria medesima da parte di altre Aziende ed Enti del S.S.N. o comunque da parte di altre Pubbliche Amministrazioni che ne facciano eventuale richiesta. A tal fine potrà trasmettere, alle Aziende ed Enti richiedenti, i dati identificativi dei candidati risultati idonei. La partecipazione alla presente selezione configura consenso al trattamento dei dati anche per la finalità in argomento

9. ADEMPIMENTI DEI VINCITORI

Il candidato dichiarato vincitore potrà essere invitato dal Centro di Riferimento Oncologico, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare, nel termine di 30 giorni dalla data di comunicazione e sotto pena di decadenza, la documentazione necessaria per dimostrare il possesso dei requisiti specifici e generali prescritti per l'ammissione al concorso.
L'immissione in servizio avverrà in ogni caso solo a seguito di sottoscrizione di contratto individuale di lavoro di cui all'art. 11 del C.C.N.L. 19.12.2019 per l'area della dirigenza sanitaria e verrà effettuata la visita medica di idoneità alla specifica mansione da parte del medico competente dell'Istituto.

10. COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

L'assunzione del candidato resta comunque subordinata al permanere delle condizioni stabilite dalle leggi nazionali e regionali vigenti al momento dell'assunzione.
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, le normative comunitarie e il C.C.N.L. 19.12.2019 per l'area della dirigenza
sanitaria.
Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:
- tipologia del rapporto di lavoro;
- data di presa di servizio;
- qualifica di assunzione, ruolo di appartenenza, profilo professionale, nonché il relativo trattamento economico;
- durata del periodo di prova;
- sede di prima destinazione dell'attività lavorativa.

Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. È, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento o revoca della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione.

Il destinatario dell'assunzione, sotto la sua responsabilità dovrà dichiarare, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001 e dalle altre norme sul pubblico impiego. In caso contrario dovrà essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per il nuovo ente.
Scaduto inutilmente il termine il CRO di Aviano comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

11. DECADENZA DALL'IMPIEGO

Decade dall'impiego chi lo abbia conseguito mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. Il provvedimento di decadenza è adottato con provvedimento dell'Organo competente.

12. PERIODO DI PROVA

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 11 del C.C.N.L. 19.12.2019. Allo stesso verrà attribuito, dalla data di effettivo inizio del servizio, il trattamento economico previsto dai C.C.N.L. vigenti per l'area della dirigenza sanitaria.

13. PROROGA DEI TERMINI DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE AL CONCORSO, MODIFICAZIONE, SOSPENSIONE O REVOCA DEL MEDESIMO

Il Centro di Riferimento Oncologico si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere, modificare o revocare il concorso stesso così come di non dar corso all'acquisizione qualora ne rilevasse la necessità o l'opportunità, a proprio insindacabile giudizio, per ragioni di pubblico interesse, anche con riferimento alla comunicazione ex art. 34-bis del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i..

14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione dovrà manifestare di aver preso cognizione della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali, di cui al D. Lgs.vo 30.6.2003, n. 196 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dei propri diritti nello specifico ambito, riportati nella informativa allegata.
Si precisa che ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) i dati richiesti saranno trattati esclusivamente per l'espletamento delle procedure selettive e per gli adempimenti conseguenti all'eventuale costituzione del rapporto di lavoro.

15. INFORMAZIONI

La procedura di cui al presente avviso è curata dall'Ufficio Concorsi del Centro di Riferimento Oncologico - Via Franco Gallini, 2 - Aviano (PN), telefono **0434/659465-186** (operativo dalle **ore 11.00** alle **ore 12.30** di tutti i giorni feriali escluso il sabato).

Aviano, 1 giugno 2021

per delega del DIRETTORE GENERALE
IL DIRETTORE DELLA S.O.C. "LEGALE, AFFARI GENERALI E GESTIONE RISORSE UMANE":
dott.ssa Lorena Basso

21_24_3_CNC_CENTRO CRO BANDO 2 DIRIG SOC RADIOLOGIA ONCOLOGICA_004_INTESTAZIONE

Centro di Riferimento Oncologico - CRO - Aviano (PN) - Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico presso la SOC Radiologia oncologica (disciplina: radiodiagnostica) a tempo indeterminato.

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 196 del 27.05.2021, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di

due posti di dirigente medico
presso la Struttura Operativa Complessa Radiologia Oncologia
(disciplina: *radiodiagnostica*)
a tempo indeterminato

Ruolo sanitario
- profilo professionale: *medici*
- area funzionale: *area della medicina diagnostica e dei servizi*
- posizione funzionale: *dirigente medico*
- disciplina: *radiodiagnostica*

La procedura selettiva in oggetto è disciplinata, in particolare:

- dal presente bando;
- dalle disposizioni di cui al D.P.R. 487/1994 inerenti all'accesso agli impieghi della P.A;
- dalle disposizioni di cui al D.P.R. 483/1997 inerenti alle disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso per il personale dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale;
- dal Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 *"Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421"* e s.m.i.;
- dal Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"* e s.m.i.;
- dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 *"Codice in materia di protezione dei dati personali"* e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR);
- dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"*con le modifiche introdotte dall'art. 15 della L. 12 novembre 2011, n. 183

L'Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra donne e uomini per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

Si precisa che ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L. 12.11.2011, n. 183, tutti i titoli e tutte le situazioni utili che il candidato ritenga di far valere dovranno essere prodotti esclusivamente nella modalità dell'autocertificazione come previsto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00 (dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà) poiché ai sensi della sopra citata L. 183/2011 e secondo quanto stabilito dalla Direttiva n. 14/2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a far data dall'1 gennaio 2012, è fatto divieto alle Pubbliche Amministrazioni di richiedere o accettare certificati contenenti informazioni già in possesso delle P.A..

Il rapporto di lavoro, per quanto concerne il trattamento economico e gli istituti normativi, è determinato in conformità ai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per la dirigenza dell'area sanitaria relativamente alla posizione funzionale di dirigente medico.

1. REQUISITI PER L'AMMISSIONE

Gli aspiranti devono essere in possesso dei requisiti **generali e specifici** richiesti, che devono sussistere entro la **data di scadenza** del termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di partecipazione nonché permanere in capo all'interessato alla data di assunzione.

REQUISITI GENERALI:

- **cittadinanza italiana**, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea o cittadinanza di paesi terzi alle condizioni e nei termini previsti dall'art. 38, commi 1 e 3 bis del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165;

- **idoneità fisica**. L'idoneità fisica alla mansione specifica sarà accertata in fase di visita preassuntiva ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;

- **godimento dei diritti civili e politici**. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo. Chi non è cittadino italiano deve godere dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o di provenienza;

- **non essere stati destituiti o dispensati** dall'impiego presso pubbliche amministrazioni. Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione, ovvero licenziati, per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

I cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea e i cittadini di Paesi Terzi devono avere una adeguata conoscenza della lingua italiana (DPCM 7.2.1994, n. 174 in coerenza alle norme introdotte con l'art. 7 della Legge 6 agosto 2013 n. 97).

Nel caso di condanne penali, in particolare quelle relative a reati contro la Pubblica Amministrazione, l'Istituto procederà all'esame di tali condanne al fine di valutare, a suo insindacabile giudizio e tenendo conto degli indirizzi giurisprudenziali (ad es. C.d.S., IV,20 gennaio 2006, n. 130; C.d.S., VI, 17 ottobre 1997, n. 1487; T.A.R. Lazio, III, 2 aprile 1996, n. 721), la gravità dei fatti penalmente rilevanti, dai quali possa desumersi l'eventuale insussistenza dei requisiti di idoneità morale ed attitudine ad espletare attività presso una Pubblica Amministrazione. Resta fermo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di misure interdittive.

REQUISITI SPECIFICI:

a) **laurea in medicina e chirurgia**;
Ove il titolo di studio universitario non indichi la classe di appartenenza l'interessato è tenuto a richiedere l'informazione all'Ateneo che ha rilasciato il titolo medesimo e ad indicare la classe di laurea nella domanda di ammissione e nelle relative autocertificazioni.
Qualora il titolo di studio sia stato conseguito all'estero dovranno essere indicati gli estremi del provvedimento (autorità emittente, data, numero) attestante, ex art. 38 D. Lgs. n. 165/2001, l'equivalenza al corrispondente titolo di studio italiano.
Sono fatte salve eventuali equipollenze previste dalla normativa vigente.

b) **Abilitazione** all'esercizio della professione medico chirurgica

c) **specializzazione** nella disciplina oggetto del concorso (fatte salve le affinità e le equipollenze);
Ai sensi dell'art. 1 comma 547 - 547*bis* - 547*ter* della Legge 145/2018 e s.m.i. e ad integrazione dei requisiti specifici previsti dall'art. 24 del D.P.R. 483/1997, è prevista altresì la partecipazione da parte dei

medici regolarmente iscritti, a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, nella disciplina bandita; a tal proposito si precisa che la partecipazione è estesa agli specializzandi che frequentino le scuole di specializzazione in discipline **equipollenti o affini** - di cui ai DD.MM. 30.01.1998 e 31.01.1998 - alla specifica disciplina bandita.

d) **iscrizione all'albo dell'Ordine dei Medici Chirurghi**;
L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Il personale sanitario in servizio di ruolo alla data del 01.02.1998 è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto già ricoperto a tale data per la partecipazione ai concorsi presso le Unità Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere diverse da quelle di appartenenza (art. 56 del D.P.R. 483/1997)

Le discipline equipollenti sono quelle di cui alla normativa regolamentare concernente i requisiti di accesso alla direzione di Struttura Complessa (ex secondo livello dirigenziale) del personale del Servizio Sanitario Nazionale. Le discipline affini sono quelle individuate con provvedimento ministeriale.

2. MODALITÀ E TERMINI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

PER PARTECIPARE ALLA SELEZIONE E' NECESSARIO EFFETTUARE OBBLIGATORIAMENTE L'ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO https://crosanitafvg.iscrizioneconcorsi.it/
L'UTILIZZO DI MODALITÀ DIVERSE DI ISCRIZIONE COMPORTERÀ L'ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DAL CONCORSO

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena esclusione, **PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito** https://crosanitafvg.iscrizioneconcorsi.it/**, come più sopra indicato**.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente **disattivata alle ore 23.59 del giorno di scadenza.** Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e **non sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti** a corredo della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare **rettifiche o aggiunte.**
Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non siano state inviate secondo le modalità di seguito indicate.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita. **Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo.**

REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE:

- Collegarsi al sito internet: **https://crosanitafvg.iscrizioneconcorsi.it/**
- **Cliccare su "pagina di registrazione"** ed inserire i dati richiesti.

Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (**NO** PEC, **NO** indirizzi generici o condivisi, **SI** Posta Elettronica Ordinaria cioè mail personale del candidato) perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione **l'invio non è immediato quindi registrarsi per tempo**).

- **Collegarsi**, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password provvisoria con una password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo, **attendere** poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati.

ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO/AVVISO PUBBLICO:

- Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezionare la voce di menù "Selezioni", per accedere alla schermata delle selezioni disponibili.
- **Cliccare l'icona "*Iscriviti*" corrispondente al concorso/avviso al quale intende partecipare.**
- Il candidato accede alla schermata di **inserimento della domanda,** dove deve dichiarare il POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richiesti per l'ammissione alla selezione.
- Si inizia dalla scheda "***Anagrafica***", che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove va allegata la scansione del documento di identità, cliccando il bottone "*aggiungi documento*".
- Per iniziare cliccare il tasto "***Compila***" ed al termine dell'inserimento, confermare cliccando il tasto in basso "***Salva***";
  Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone in format, il cui elenco è disposto sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate in verde, con riportato al lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su "***Conferma ed invio***".

NB: è onere del candidato comunicare tempestivamente eventuali successive variazioni degli indirizzi di recapito.

Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti di ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e formative) rese per la partecipazione alla selezione, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso/avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di dichiarazioni rese sotto la propria personale responsabilità quali autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. L'Istituto, in relazione a tali dichiarazioni, provvederà ad effettuare le opportune verifiche presso le altre Pubbliche Amministrazioni. Il candidato sarà eliminato dalla graduatoria finale, fatte salve le eventuali più gravi conseguenze anche di ordine penale, qualora l'Istituto riscontri l'inesattezza o non veridicità delle informazioni oggetto di autocertificazioni e di dichiarazioni sostitutive.

I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della domanda).

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA:

I documenti che devono essere necessariamente allegati a pena di esclusione sono:

a) documento di identità e riconoscimento valido (si intende per documento di identità e riconoscimento uno dei documenti di cui all'art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.);

b) documenti comprovanti i requisiti che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria);
c) il provvedimento ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l'ammissione, se conseguito all'estero;
d) domanda prodotta tramite questo portale debitamente firmata in modo autografo. La domanda allegata non deve riportare la scritta fac-simile e deve essere completa di tutte le pagine di cui è composta (non solo l'ultima pagina con la firma).

Ove ne ricorra il caso, devono essere allegati dagli interessati, **pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici**, i seguenti documenti:

1) il provvedimento ministeriale di riconoscimento dei titoli di studio, utili per il punteggio, conseguiti all'estero (da inserire nella pagina "Titoli accademici e di studio");
2) il provvedimento ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all'estero (da inserire nella pagina "Servizio presso ASL/PA come dipendente");
3) la certificazione medica attestate lo stato di disabilità comprovante la necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi dell'art. 20 della Legge 5.02.1992, n. 104;
4) testo delle pubblicazioni effettuate. A tale riguardo si precisa che:
   - le pubblicazioni devono essere edite a stampa, non saranno prese in considerazione pubblicazioni in corso di stampa o fornite in modo parziale;
   - non saranno valutate le pubblicazioni delle quali non risulti l'apporto del candidato;
   - ad esclusione delle pubblicazioni scientifiche redatte in lingua inglese, l'eventuale documentazione acquisita in altri Stati dovrà essere corredata di traduzione ufficiale giurata in lingua italiana, in stesura originale o copia autenticata;
   - le modalità descritte sono valide anche per i cittadini italiani nel caso in cui alleghino alla domanda titoli conseguiti all'estero e non redatti in lingua italiana.

Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documenti e l'upload seguendo le indicazioni e cliccando il bottone "aggiungi allegato", ponendo attenzione alla dimensione massima richiesta nel format. I file pdf relativi alle pubblicazioni possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar). Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del MANUALE ISTRUZIONI (disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine web del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unione di più file in uno unico di più pagine, la conversione in formato pdf e la riduzione in dimensioni.

- ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è possibile ed è necessario, al fine dell'accettazione della domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare l'**upload** direttamente nel format on line.
  NB:
  - I documenti caricati potranno essere esclusivamente in uno dei seguenti formati: .pdf - .TIF - .jpeg;
  - I documenti dovranno essere completi e leggibili in tutte le loro parti;
  - Nel caso di provvedimenti di qualsiasi natura dovranno essere chiaramente identificabili anche gli estremi del provvedimento (ossia autorità emittente, data, numero);

Attenzione, l'upload di un documento comporta il dichiararne la conformità all'originale; il candidato è tenuto a esibire la documentazione in originale a richiesta dell'Amministrazione.

Attenzione, vanno allegati esclusivamente i documenti richiesti esplicitamente dal format, pertanto non verranno presi in considerazione eventuali documenti allegati diversi da quelli specificatamente richiesti.

- Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su "Conferma ed invio". Dopo avere reso le dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva della scritta facsimile) tramite la funzione "STAMPA DOMANDA".
  ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integrazione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve obbligatoriamente procedere allo scarico della domanda**, alla sua firma** e successivo **upload** cliccando il bottone "Allega la domanda firmata".
- Solo al termine di quest'ultima operazione comparirà il bottone "Invia l'iscrizione" che va cliccato per inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con allegata la copia della domanda.

Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, con le modalità sopra descritte, determina l'automatica esclusione del candidato dal concorso di cui trattasi.

Ogni dichiarazione resa dal candidato sul format on-line, comprese le copie dei documenti caricati in upload, è sotto la propria personale responsabilità. A tale riguardo si rammenta che:
- ai sensi dell'art.75 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;
- ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico e' punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

L'Amministrazione è tenuta ad effettuare gli idonei controlli previsti dall'art. 71 D.P.R. 445/2000 e s.m.i., anche a campione ed in tutti i casi in cui sussista ragionevole dubbio sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ed a trasmetterne le risultanze all'Autorità competente.

In caso di non veridicità delle dichiarazioni, si determineranno l'esclusione dalla procedura, la decadenza dagli eventuali benefici conseguiti, nonché la trasmissione degli atti alle competenti Autorità Giudiziarie, ai Collegi/Ordini, alle Amministrazioni di appartenenza.

Non saranno oggetto di valutazione da parte della commissione esaminatrice le dichiarazioni sostitutive rese in modo non corretto od incomplete.
Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle previste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite PEC).
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità al concorso.

CONTRIBUTO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE:

L'ammissione al concorso è gravata da una tassa obbligatoria di € 10,33 quale contributo, in nessun caso rimborsabile.

Il candidato **deve** necessariamente allegare la quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso effettuato con le seguenti modalità:

I pagamenti effettuati a mezzo conto corrente o bonifico bancario/postale devono:

- essere intestati a:

  Centro di Riferimento Oncologico
  Via Franco Gallini, 2
  33081 Aviano (PN)

- indicare la causale di versamento citando nel dettaglio il concorso a cui il versamento di riferisce

- essere effettuati in una delle seguenti modalità:

  Coordinate bancarie
  Banca Popolare Friuladria Crédit Agricole Agenzia di Aviano codice IBAN:
  IT 92 Y 05336 64770 000030264112 (codice CIN Y - ABI 05336 - CAB 64770)

  Coordinate postali
  conto corrente postale: n. 10585594
  IBAN: IT 95 X 07601 12500 000010585594

ASSISTENZA:

Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce di menù **"RICHIEDI ASSISTENZA"** sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. Le richieste di assistenza verranno evase durante l'orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio.
Si garantisce una **risposta entro 5 giorni** lavorativi dalla richiesta e **non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni antecedenti la data di scadenza del concorso.**

Si suggerisce di **leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI** per l'uso della procedura, di cui sopra, e disponibile nel pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e nella home page.

PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO:

Dopo l'invio on-line della domanda **è possibile riaprire la domanda inviata** per la produzione di ulteriori titoli o documenti ad integrazione della stessa, tramite la funzione Annulla domanda.

NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e documenti **comporta l'annullamento della domanda precedentemente redatta on-line**, con conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione.
Quindi tale procedura prevede la **ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line** da parte del candidato utilizzando la stessa modalità prevista al paragrafo 'ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO'.
Pertanto la procedura in argomento, ossia RIAPERTURA-ANNULLAMENTO-RIPRESENTAZIONE, deve avvenire INTERAMENTE (cioè essere completata integralmente) entro il termine di scadenza del concorso/avviso.

3. AMMISSIONE – ESCLUSIONE DAL CONCORSO

Con specifico provvedimento verrà stabilita l'ammissione/esclusione dei candidati. L'esclusione sarà notificata entro trenta giorni dalla data di esecutività del provvedimento stesso.

4. COMMISSIONE ESAMINATRICE

La Commissione Esaminatrice è nominata dal Direttore Generale del Centro di Riferimento Oncologico.

La Commissione Esaminatrice sarà costituita come stabilito dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, secondo le specifiche modalità previste dagli artt. 5 e 6.
Le operazioni di sorteggio sono pubbliche e avranno luogo nella sala riunioni degli uffici amministrativi del C.R.O. (locali del blocco Centrali Tecnologiche – ingresso B) sita al piano terra, via F. Gallini n. 2 AVIANO (PN), a partire dalle ore 09.30 del giorno 15 Luglio 2021 e, in caso di necessità, con prosecuzione i giovedì successivi fino ad esaurimento delle operazioni.

5. CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI

Il diario e la sede delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ serie speciale "Concorsi ed Esami", non meno di **quindici giorni** prima dell'inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento (oppure PEC) non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.
L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno **venti giorni** prima di quello in cui essi debbono sostenerla.
Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.
Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità e riconoscimento, valido. Si intende per documento di identità e riconoscimento uno dei documenti di cui all'art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.
L'Istituto si riserva, in relazione alla situazione epidemiologica da Covid-19, di eventualmente ridefinire le modalità di svolgimento delle operazioni concorsuali, in conformità alle disposizioni al tempo vigenti in materia.

6. PROVE D'ESAME

Le prove d'esame sono le seguenti:

a) *prova scritta*:
relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina a concorso, o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;

b) *prova pratica*:
su tecniche e manualità peculiari della disciplina a concorso; per le discipline dell'area chirurgica la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altre modalità a giudizio in sindacale della commissione; la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;

c) *prova orale*:
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Si procederà inoltre all'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, e alla verifica della conoscenza della lingua inglese.

PUNTEGGIO

Per la valutazione dei titoli si applica quanto previsto dal D.P.R. 483/1997, i punteggi per i titoli e le prove d'esame sono complessivamente 100 così ripartiti

TITOLI: max punti 20 così ripartiti:
- TITOLI DI CARRIERA: max punti 10

- TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO: max punti 3
- PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI: max punti 3
- CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE: max punti 4

PROVE D'ESAME: max punti 80 così ripartiti:
- PROVA SCRITTA: max punti 30
- PROVA PRATICA: max punti 30
- PROVA ORALE: max punti 20

Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati *prima* dell'effettuazione della prova orale.

VALUTAZIONE DELLE PROVE D'ESAME

Il superamento delle prove è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici come segue:

- prova scritta: 21/30
- prova pratica: 21/30
- prova orale: 14/20

Si precisa che l'ammissione alla prova pratica e orale sono subordinate al superamento, rispettivamente, della prova scritta e della prova pratica.

7. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA, APPROVAZIONE E DICHIARAZIONE DEL VINCITORE

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove di esame, formula la graduatoria dei candidati risultati idonei.
I candidati idonei non in possesso del titolo di specializzazione alla data di scadenza del bando, sono collocati in apposita graduatoria, "separata" da quella formata dai medici già specialisti alla medesima data.
L'utilizzo della graduatoria "separata", sia in caso di assunzione a tempo indeterminato che a tempo determinato, è consentito a condizione che la graduatoria dei medici già specialisti sia esaurita, purché, comunque, il candidato interessato abbia conseguito nel frattempo la specializzazione.
L'utilizzo anche di tale graduatoria "separata" avviene secondo l'ordine di posizione.
Tuttavia, al fine di superare possibili situazioni di impasse determinate dalla non coincidenza tra l'ordine della graduatoria "separata" e la tempistica di conseguimento della specializzazione (es. il candidato collocato al quarto posto si specializza anteriormente al secondo classificato), l'Istituto si riserva di valutare la possibilità di assumere, in via eccezionale ed esclusivamente a tempo determinato, il/i candidato/i idoneo/i anche in deroga all'ordine di graduatoria, qualora ricorrano la necessità e l'urgenza di assicurare l'erogazione di prestazioni comprese nei livelli essenziali di assistenza e sia stata accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno anche in relazione al ricorso a tutti gli istituti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente. Tali circostanze andranno debitamente motivate nel relativo provvedimento. L'Istituto si riserva altresì di fare eventuale ricorso all'art. 1 comma 548-bis della Legge 145/2018 e s.m.i. alle condizioni previste dall'art. 1 comma 548-ter della medesima Legge.
Per i restanti aspetti, le norme in materia di preferenze, precedenze, validità e pubblicazione trovano applicazione anche per la graduatoria "separata".

Per quanto concerne la previsione di cui al comma 7 dell'art. 3 della Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni, riguardante l'abolizione dei titoli preferenziali relativi all'età, ferme

restando le altre limitazioni ed i requisiti previsti dalla vigente normativa di legge in materia, si precisa che, nel caso in cui dei candidati ottengano il medesimo punteggio, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, essendo contestualmente privi di altri titoli preferenziali, avrà la precedenza il candidato più giovane di età. La graduatoria sarà poi trasmessa al competente Organo il quale procede con proprio provvedimento alla dichiarazione del vincitore.
La graduatoria del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

8. VALIDITÀ DELLA GRADUATORIA

La graduatoria rimane valida e utilizzabile secondo quanto previsto delle disposizioni di legge vigenti.
Si rinvia al precedente punto per le opportune precisazione in merito ai candidati che siano **medici in formazione specialistica.**

Il Centro di Riferimento Oncologico di Aviano si riserva la facoltà di autorizzare l'utilizzo della graduatoria medesima da parte di altre Aziende ed Enti del S.S.N. o comunque da parte di altre Pubbliche Amministrazioni che ne facciano eventuale richiesta. A tal fine potrà trasmettere, alle Aziende ed Enti richiedenti, i dati identificativi dei candidati risultati idonei. La partecipazione alla presente selezione configura consenso al trattamento dei dati anche per la finalità in argomento

9. ADEMPIMENTI DEI VINCITORI

Il candidato dichiarato vincitore potrà essere invitato dal Centro di Riferimento Oncologico, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare, nel termine di 30 giorni dalla data di comunicazione e sotto pena di decadenza, la documentazione necessaria per dimostrare il possesso dei requisiti specifici e generali prescritti per l'ammissione al concorso.
L'immissione in servizio avverrà in ogni caso solo a seguito di sottoscrizione di contratto individuale di lavoro di cui all'art. 11 del C.C.N.L. 19.12.2019 per l'area della dirigenza sanitaria e verrà effettuata la visita medica di idoneità alla specifica mansione da parte del medico competente dell'Istituto.

10. COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

L'assunzione del candidato resta comunque subordinata al permanere delle condizioni stabilite dalle leggi nazionali e regionali vigenti al momento dell'assunzione.
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, le normative comunitarie e il C.C.N.L. 19.12.2019 per l'area della dirigenza sanitaria.
Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:
- tipologia del rapporto di lavoro;
- data di presa di servizio;
- qualifica di assunzione, ruolo di appartenenza, profilo professionale, nonché il relativo trattamento economico;
- durata del periodo di prova;
- sede di prima destinazione dell'attività lavorativa.

Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. È, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento o revoca della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione.
Il destinatario dell'assunzione, sotto la sua responsabilità dovrà dichiarare, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate

contratto.

11. DECADENZA DALL'IMPIEGO

Decade dall'impiego chi lo abbia conseguito mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. Il provvedimento di decadenza è adottato con provvedimento dell'Organo competente.

12. PERIODO DI PROVA

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 11 del C.C.N.L. 19.12.2019. Allo stesso verrà attribuito, dalla data di effettivo inizio del servizio, il trattamento economico previsto dai C.C.N.L. vigenti per l'area della dirigenza sanitaria.

13. PROROGA DEI TERMINI DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE AL CONCORSO, MODIFICAZIONE, SOSPENSIONE O REVOCA DEL MEDESIMO

Il Centro di Riferimento Oncologico si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere, modificare o revocare il concorso stesso così come di non dar corso all'acquisizione qualora ne rilevasse la necessità o l'opportunità, a proprio insindacabile giudizio, per ragioni di pubblico interesse, anche con riferimento alla comunicazione ex art. 34-bis del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i..

14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione dovrà manifestare di aver preso cognizione della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali, di cui al D. Lgs.vo 30.6.2003, n. 196 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dei propri diritti nello specifico ambito, riportati nella informativa allegata.
Si precisa che ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) i dati richiesti saranno trattati esclusivamente per l'espletamento delle procedure selettive e per gli adempimenti conseguenti all'eventuale costituzione del rapporto di lavoro.

15. INFORMAZIONI

La procedura di cui al presente avviso è curata dall'Ufficio Concorsi del Centro di Riferimento Oncologico - Via Franco Gallini, 2 - Aviano (PN), telefono **0434/659465-186** (operativo dalle **ore 11.00** alle **ore 12.30** di tutti i giorni feriali escluso il sabato).

per delega del Direttore Generale
IL DIRETTORE DELLA S.O.C. "LEGALE, AFFARI GENERALI
E GESTIONE RISORSE UMANE":
dott.ssa Lorena Basso

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PARTE I-II-III (FASCICOLO UNICO)

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione atti nel B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PRESIDENZA DELLA REGIONE
SEGRETARIATO GENERALE - SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA
Piazza dell'Unità d'Italia 1 - 34121 Trieste
Tel. +39 040 377.3607
Fax +39 040 377.3554
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (spese di pubblicazione atti nella parte terza del B.U.R. e fascicoli)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO, DEMANIO, SERVIZI GENERALI E SISTEMI INFORMATIVI
SERVIZIO LOGISTICA E SERVIZI GENERALI
Corso Cavour 1 - 34132 Trieste
Tel. +39 040 377.2016
Fax +39 040 377.2383
e-mail: logistica@regione.fvg.it
logistica@certregione.fvg.it

PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010
(ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)

INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione. L'inoltro dei documenti via mail o in forma cartacea è ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di trasmissione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare in via posticipata.; l'inoltro del documento via mail o in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica dei soggetti estensori – comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate;
- **gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi anche nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina;**
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell'immigrazione - Servizio logistica, e servizi generali - Ufficio amministrazione BUR - Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste – FAX n. +39 040 377.2383 – utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05
B)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 0,08
C)	Cartaceo (inoltro postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 0,15

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfetariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00
B/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 210,00
C/tab	Cartaceo (inoltro postale/fax	NON OBBLIGATORIA	€ 360,00

- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00
PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture IN FORMA ANTICIPATA
I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate.
A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:
DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI, SICUREZZA E POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE - SERVIZIO LOGISTICA, E SERVIZI GENERALI - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE
FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: logistica@regione.fvg.it
logistica@certregione.fvg.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:
a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.
b) bonifico bancario cod. IBAN **IT 56 L 02008 02230 000003152699**
Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste
OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**

- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:
www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:
- **pubblica sul BUR (utenti registrati)**: *il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale*
- **acquisto fascicoli**: *modulo in f.to DOC*

DEMETRIO FILIPPO DAMIANI - Direttore responsabile
GIANNI CORTIULA - Responsabile di redazione
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa
impaginato con Adobe Indesign CS5®
stampa: Centro stampa regionale
- Servizio logistica, e servizi generali